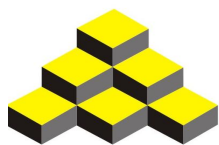


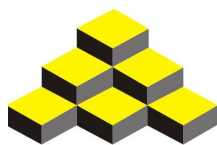


Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01



IPOGEO MELITO S.P.A.
Codice Etico

Adottato con delibera dell'amministratore unico in data



1. PREMESSA

Il Codice Etico è uno strumento integrativo delle norme di comportamento dettate dal legislatore; oltre al rigoroso rispetto della legge, infatti, la Ipogeo Melito s.p.a. intende orientare tutte le decisioni ed i comportamenti del proprio personale al rispetto delle regole etiche e di correttezza generale, anche nei casi in cui esse non dovessero essere codificate dalla legge.

Il presente Codice costituisce parte integrante del sistema di organizzazione, gestione e controllo di Ipogeo Melito s.p.a., ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

La vigilanza sull'attuazione del presente Codice e sulla sua applicazione è attribuita all'Amministratore, all'Assemblea dei Soci, al Sindaco e al Collegio Sindacale (ove nominati) e ai dipendenti della Ipogeo Melito s.p.a., che ne segnalano le eventuali inadempienze o mancata applicazione all'organismo all'uopo costituito e denominato Organismo di Vigilanza Monocratico.

Il presente Codice Etico è costituito:

- dai principi generali sulle relazioni con i soggetti interessati, che definiscono in modo astratto i valori di riferimento nelle attività di Ipogeo Melito s.p.a.;
- dai criteri di condotta verso ciascuna classe di soggetti interessati, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori di Ipogeo Melito s.p.a. sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- dai meccanismi di attuazione, che descrivono il sistema di controllo per l'osservanza del Codice Etico e per il suo continuo miglioramento.

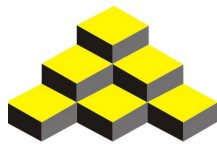
Per l'efficacia e l'obbligatorietà del Codice Etico si provvederà alla pubblicazione nelle bacheche aziendali; esso sarà consegnato a tutti i nuovi dipendenti e collaboratori della Ipogeo Melito s.p.a., sin dalla fase di selezione, e diffuso a tutti coloro che hanno relazioni con la Ipogeo Melito s.p.a.

1.2 Destinatari

Le disposizioni del presente Codice Etico si applicano al personale dipendente, ai collaboratori, ai soci e all'amministratore e a chiunque altro instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione con la medesima.

Particolare attenzione è richiesta al personale "apicale", nonché all'Organismo di Vigilanza, che ha il compito di vigilare sul funzionamento del codice e di curarne l'aggiornamento.

Tali soggetti sono chiamati a garantire che i principi adottati siano costantemente applicati ed a mantenere un comportamento che sia di esempio ai dipendenti ed ai collaboratori.



Il presente Codice si applica, altresì, ai terzi con i quali Ipogeo Melito s.p.a. intrattiene rapporti, in conformità alla legge ovvero agli accordi con essi stipulati e nei limiti stabiliti dal presente Codice.

I destinatari sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme disciplinari e dei principi contenuti nel presente Codice. La violazione di tale obbligo è suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplinare. In particolare, l'osservanza del presente Codice costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 codice civile.

La violazione del presente Codice può costituire inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare e, se del caso, può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti alla Ipogeo Melito s.p.a. da tale violazione, in conformità alla vigente normativa ed ai contratti collettivi come di volta in volta applicabili.

I Destinatari hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di cui al presente Codice sia nei rapporti tra loro (cd. rapporti interni), sia nei rapporti con i terzi (cd. rapporti esterni).

In particolare, tutti i dipendenti della Ipogeo Melito s.p.a. sono tenuti ad ispirarsi ai principi contenuti nel Codice Etico sia nella fissazione degli obiettivi che nell'assunzione delle decisioni che abbiano riflessi sui valori professionali, patrimoniali e gestionali e sul benessere dei dipendenti e della collettività.

In nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse della Ipogeo Melito s.p.a. giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento.

2. PRINCIPI ETICI GENERALI

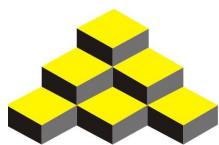
Le azioni ed i comportamenti tenuti dai Destinatari devono essere improntati alla massima correttezza, trasparenza, legittimità, diligenza, onestà e rigore professionale, nell'osservanza delle leggi, del codice etico e delle procedure interne. A tale scopo, ciascun Destinatario si impegna per acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come di volta in volta vigenti. Ogni attività non conforme a norme, leggi e regolamenti, anche se fonte di profitto per la Ipogeo Melito s.p.a., è espressamente vietata.

La Ipogeo Melito s.p.a. persegue i propri obiettivi e la propria mission attraverso comportamenti ispirati ai seguenti Principi Etici Generali.

2.1 Rispetto delle leggi

La Ipogeo Melito s.p.a., nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti, del Codice Etico, del Modello organizzativo e delle procedure interne. La Ipogeo Melito s.p.a. esige che tale condotta venga seguita anche dai soggetti che, a qualsiasi titolo, intrattengano rapporti con la stessa e si propone di non avviare o proseguire alcun rapporto di collaborazione con quanti non abbiano assunto il medesimo impegno.

2.2 Dignità, uguaglianza ed imparzialità



I Destinatari devono riconoscere e rispettare la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo. È vietata ogni forma di discriminazione basata su genere, razza, lingua, condizioni personali e sociali, età, credo religioso e politico delle persone.

La Ipogeo Melito s.p.a. opera nel rispetto dei principi di libertà, dignità della persona e delle diversità culturali, valorizza le relazioni con i propri stakeholder, instaurando con essi un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e improntato a disponibilità, cortesia, ricerca e offerta della massima collaborazione.

2.3 Integrità e moralità

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i Destinatari tengono una condotta ispirata alla trasparenza ed all'integrità morale e, in particolare, ai valori di onestà, correttezza e buona fede. La qualità e l'efficienza dell'organizzazione della società, nonché la reputazione di Ipogeo Melito s.p.a. costituiscono un patrimonio inestimabile e sono determinate in misura sostanziale dalla condotta di ciascun Destinatario.

Ogni Destinatario è quindi tenuto, con la propria condotta, a contribuire alla salvaguardia di tale patrimonio e, in particolare, della reputazione dell'Ente, sia nei luoghi di lavoro che al di fuori di essi. In particolare, nello svolgimento delle proprie funzioni, ciascun Destinatario tiene una condotta ispirata all'integrità morale, tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento e, in particolare, ai seguenti valori: onestà, correttezza e buona fede, assumendosi le responsabilità che ad esso competono in ragione delle proprie mansioni; trasparenza, trattando le informazioni in suo possesso con tempestività ed attuando processi di comunicazione ed informazione ispirati a chiarezza, completezza, precisione e condivisione.

2.4 Tutela della persona

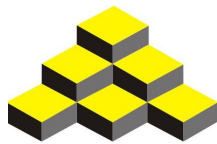
La Ipogeo Melito s.p.a. considera inaccettabili comportamenti che abbiano lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona.

La Ipogeo Melito s.p.a. offre un ambiente di lavoro nel quale il personale possa sentirsi libero di esprimere le proprie idee e le proprie convinzioni, al fine di arricchire e migliorare il generale ambiente.

2.5 Conflitti di interesse

I Destinatari, nello svolgimento di qualunque attività, devono evitare ogni situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse, che si realizza allorché gli stessi perseguano finalità diverse da quelle della Ipogeo Melito s.p.a. e/o si avvantaggino personalmente di opportunità facenti capo alla stessa.

I destinatari sono chiamati a dichiarare preventivamente i conflitti di interesse, con particolare riferimento a quelli personali o familiari di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio nel decidere quale sia la migliore convenienza per la Società.



Ogni destinatario si impegna a dichiarare, senza ritardo, tali conflitti al proprio responsabile di riferimento che ne valuta caso per caso l'effettiva presenza e rilevanza, nonché ad astenersi dall'assumere decisioni in materie in cui si trovi in situazione di conflitto di interesse.

2.6 Riservatezza e tutela della privacy

La Ipogeo Melito s.p.a. ha adempiuto alle disposizioni ed ha adottato le misure di sicurezza richieste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR).

La Ipogeo Melito s.p.a. garantisce la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal raccogliere dati in violazione di legge.

I Destinatari del presente Codice sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria attività.

La protezione delle informazioni e dei dati contenuti o archiviati nei supporti informatici deve essere assicurata dall'adozione di misure di sicurezza idonee allo scopo. I dati e le informazioni acquisite sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

2.7 Valore delle risorse umane

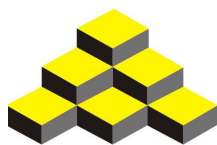
Il personale è un fattore indispensabile per il perseguimento degli obiettivi della Società che, pertanto, tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorarne ed accrescerne il patrimonio di competenze professionali. La Ipogeo Melito s.p.a., nella gestione dei rapporti di lavoro, di collaborazione e di consulenza, si astiene da qualunque comportamento discriminatorio ed iniquo.

2.8 Sicurezza sul luogo di lavoro

La Ipogeo Melito s.p.a. è costantemente impegnata a garantire la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; a tal fine adotta politiche che perseguono concretamente questo obiettivo, sviluppando tra il personale dipendente la consapevolezza della gestione dei rischi, anche attraverso una formazione specifica, promuovendo comportamenti responsabili e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutto il personale.

2.9 Trasparenza e completezza dell'informazione

I Destinatari sono tenuti a fornire ai propri interlocutori informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate per garantire che, nei rapporti con la Società, i portatori di interessi possano assumere decisioni autonome e consapevoli. In ogni comunicazione con l'esterno, le informazioni devono essere veritiere, chiare e verificabili.



2.10 Correttezza nell'esecuzione dei contratti

Le obbligazioni contrattuali devono essere adempiute nel rispetto di quanto stabilito dalle parti.

La Ipogeo Melito s.p.a. si impegna a non sfruttare a proprio vantaggio o in altrui danno situazioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

Chiunque operi in nome e per conto della Ipogeo Melito s.p.a. deve astenersi dal trarre vantaggio da lacune contrattuali o da eventi imprevisi per gestire o rinegoziare un contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di debolezza della controparte.

2.11 Correttezza nella gestione delle risorse finanziarie

I Destinatari sono tenuti a rispettare tutte le norme e le disposizioni, sia nazionali che internazionali, nonché le procedure interne in tema di gestione delle risorse finanziarie nonché di antiriciclaggio.

2.12 Trasparenza della contabilità societaria

La trasparenza contabile nonché la tenuta delle scritture contabili secondo principi di verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente è il presupposto fondamentale per un efficiente controllo.

Per ogni operazione deve essere conservata in atti adeguata documentazione di supporto, tale da consentire un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità.

Ciascun Destinatario è tenuto a collaborare alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di gestione. La presentazione di adeguata documentazione di supporto è altresì richiesta ai Destinatari nella compilazione di note spese, di cui sia chiesto il rimborso.

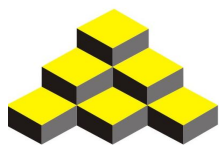
Ipogeo Melito s.p.a. condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità di dati e informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge o diffuse al pubblico o dirette alle autorità di controllo.

2.13 Efficienza, efficacia ed economicità

La gestione dell'attività della Ipogeo Melito s.p.a. è improntata ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia, con l'obiettivo di erogare servizi secondo la logica del contenimento dei costi senza pregiudicarne la qualità.

Il principio dell'efficienza richiede che, in ogni attività lavorativa posta in essere, si realizzi il criterio dell'ottimizzazione nella gestione delle risorse impiegate e nell'erogazione dei servizi, assumendo l'impegno di offrire un servizio rispondente alle aspettative dell'utenza, e secondo standard qualitativi elevati.

In ossequio al principio di efficacia, la IPOGEO MELITO S.P.A. è impegnata a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, primo tra tutti il raggiungimento della soddisfazione dell'utenza, con le risorse disponibili, nel



rispetto dei criteri di economicità, intesa come capacità, nel lungo periodo, di utilizzare in modo efficiente le risorse disponibili.

3. CRITERI DI CONDOTTA

3.1 Rapporti con autorità, pubbliche amministrazioni e altre istituzioni

I rapporti intrattenuti dalla Società con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, con la Magistratura, con le autorità Ipogeo s.p.a. pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con partner privati concessionari di un pubblico servizio, sono intrattenuti e gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati nel Codice Etico, nelle procedure e protocolli previsti dal Modello organizzativo 231, e con modalità tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti.

La Ipogeo Melito s.p.a. ispira ed impronta la propria condotta al rispetto dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta la Pubblica Amministrazione, intendendosi per tale l'insieme dei soggetti, di diritto pubblico o privati, che svolgono una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio", con i quali la Ipogeo Melito s.p.a. si interfaccia nello svolgimento delle proprie attività.

I rapporti con le pubbliche istituzioni sono tenuti dall'Amministratore o da propri delegati a ciò autorizzati, nel rispetto delle norme del presente Codice, nonché dello Statuto della Società e delle leggi speciali, avendo particolare riguardo ai principi di trasparenza ed efficienza.

Nei rapporti che i Destinatari del Codice, anche tramite terzi, intrattengono con la Pubblica Amministrazione, devono essere rispettati i seguenti principi:

- è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale, con l'espresso divieto di porre in essere comportamenti che, per arrecare vantaggio all'Ente o perseguire un interesse della stessa, siano tali da integrare fattispecie di reato;
- quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, i dipendenti, i collaboratori e quanti operano per conto dell'Ente non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni né indurre al compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, seppure posto in essere a vantaggio o nell'interesse dell'Ente, i dirigenti, funzionari (compresi i funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione) o dipendenti della Pubblica Amministrazione o loro parenti o conviventi.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, i Destinatari del Codice non devono, né direttamente né indirettamente:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;



- offrire o in alcun modo fornire denaro, doni od omaggi;
- esercitare illecite pressioni o promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione;
- presentare dichiarazioni false a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi;
- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto arrecando danno alla Pubblica Amministrazione;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati.

Nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari del Codice non devono comunque intraprendere direttamente o indirettamente le seguenti azioni:

- esaminare o produrre attività di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi anche sotto forma di promozioni aziendali riservate ai soli dipendenti o attraverso, ad esempio il pagamento di spese viaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Agli effetti della presente indicazione non si considerano doni i regali convenzionali di modico valore e proporzionati al caso.

Qualsiasi violazione effettiva o potenziale commessa dai dipendenti o da terzi va segnalata in ogni caso tempestivamente all'O.d.V. istituito all'interno di Ipogeo Melito s.p.a.

3.2 Sistema informatico

Nell'utilizzo del sistema informatico, ogni dipendente si impegna ad osservare le regole di comportamento adottate dalla Società, ed è corresponsabile della sicurezza di tale sistema ed è soggetto alle disposizioni normative vigenti ed alle condizioni dei contratti di licenza d'uso dei software utilizzati dalla Ipogeo Melito s.p.a.

Rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro. Ogni dipendente è, altresì, tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici.

3.3 Salute e sicurezza sul lavoro



La responsabilità di ciascun Destinatario nei confronti dei propri collaboratori e colleghi rende obbligatoria la massima cura per la prevenzione di rischi di infortunio.

A tal fine, la pianificazione tecnica dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e dei processi deve essere improntata al più alto livello di rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Ciascun Destinatario deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni possibile rischio per sé e per i propri collaboratori e colleghi.

A tal fine, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto 81 del 2008, Ipogeo Melito s.p.a. si impegna ad adempiere agli obblighi di legge vigenti al fine di:

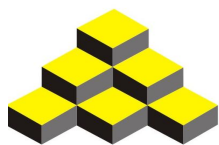
- eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- valutare tutti i rischi che possono essere eliminati nonché ridurre i rischi alla fonte;
- rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai Destinatari del Codice per il corretto adempimento dei suddetti principi.

3.4 Tutela ambientale

La tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle risorse naturali sono obiettivi prioritari di Ipogeo Melito s.p.a. Tutte le attività sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

Ciascun Destinatario, nello svolgimento delle proprie funzioni ed attività, deve contribuire al perseguimento di risultati esemplari in tale settore. La Ipogeo Melito s.p.a. gestisce e conduce le proprie attività nel rispetto dell'ambiente: le scelte di investimento e l'operatività sono improntate alla sostenibilità ambientale, in un'ottica di crescita eco-compatibile.

Inoltre s'impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri dipendenti una cultura della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il personale.



3.5 Gestione delle risorse finanziarie e lotta al riciclaggio

La gestione delle risorse finanziarie deve avvenire nel pieno rispetto delle deleghe conferite, nonché di eventuali specifiche autorizzazioni per il compimento di particolari operazioni.

La Ipogeo Melito s.p.a. esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai pagamenti in contanti: la Società, al fine di prevenire il rischio di compiere, ancorché in modo involontario o inconsapevole, operazioni di qualsiasi natura aventi ad oggetto denaro, beni o altre utilità che siano frutto della commissione di reati, si astiene dal percepire e dall'effettuare, a qualsiasi titolo, pagamenti in denaro contante superiori ad € 1000,00.

È fatto divieto ai destinatari del presente Codice di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, il reato di riciclaggio.

4. ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO

4.1 Diffusione e comunicazione del Codice Etico

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i destinatari, interni ed esterni, che sono tenuti ad osservarne il contenuto, mediante apposite attività di comunicazione e comunque collocandolo sul **sito internet istituzionale**.

Tutti i destinatari del Codice Etico sono tenuti a rispettare e a fare osservare le disposizioni del Codice Etico stesso.

L'osservanza dei principi del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del personale dipendente ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti (art. 2104 del Codice Civile "diligenza del prestatore di lavoro").

Al fine di perseguire il rispetto dei principi di cui al presente Codice, IPOGEO MELITO S.P.A. assicura:

- la massima diffusione e conoscibilità del presente Codice;
- l'interpretazione e l'attuazione uniforme del presente Codice;
- lo svolgimento di verifiche in merito a notizie di violazione del presente Codice e l'applicazione di sanzioni in caso di violazione delle stesse in conformità alla normativa vigente;
- la prevenzione e repressione di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di coloro che contribuiscano all'attuazione del presente Codice;
- l'aggiornamento periodico del presente Codice, sulla base di esigenze che di volta in volta si manifestino anche alla luce delle attività sopra indicate.

L'Organismo di Vigilanza è, comunque, a disposizione per ogni delucidazione e chiarimento in merito all'interpretazione e/o applicazione del Codice Etico.



4.2. Sistema di controllo interno

È politica della Ipogeo Melito s.p.a. diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza di controlli e dall'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo. L'attitudine verso i controlli deve essere positiva, per il contributo che questi danno al miglioramento dell'efficacia ed efficienza gestionale.

Per controlli interni devono intendersi tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure, proteggere i beni della Ipogeo Melito s.p.a. e la salute/sicurezza delle persone, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Il sistema di controllo interno, nel suo insieme, deve ragionevolmente consentire:

- il rispetto della normativa vigente e del Codice Etico;
- il rispetto delle strategie e delle politiche della Ipogeo Melito s.p.a.;
- la tutela dei beni della Ipogeo Melito s.p.a., materiali e immateriali;
- l'efficacia e l'efficienza della gestione;
- l'attendibilità delle informazioni finanziarie, contabili e gestionali interne ed esterne.

La responsabilità della realizzazione di un sistema di controllo interno efficace è condivisa e comune ad ogni livello della struttura organizzativa.

Conseguentemente, tutti, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

4.3 Violazioni del Codice Etico

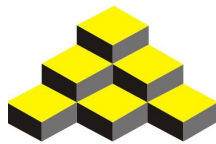
L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale dei doveri che incombono sugli Organi Sociali e sul personale della Ipogeo Melito s.p.a., nonché parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai cd. Terzi Destinatari.

In caso di accertata violazione del Codice Etico, l'OdV riporta la segnalazione e richiede l'applicazione di eventuali sanzioni all'Amministratore.

La violazione delle norme del Codice Etico comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare e/o, per quanto attiene ai Terzi Destinatari, nelle clausole inserite nei rapporti contrattuali.

Ai soggetti 'cd apicali' potranno essere applicate diverse tipologie di sanzioni che vanno, in ordine crescente di gravità, dal richiamo scritto, alla multa e al licenziamento.

Ai soggetti 'cd dipendenti' potranno essere applicate diverse tipologie di sanzioni che vanno, in ordine crescente di gravità, dal rimprovero verbale, all'ammonizione scritta, alla sospensione dal servizio o dalla retribuzione e al licenziamento.



In ogni caso Ipogeo Melito s.p.a. esercita il proprio potere disciplinare e l'irrogazione di sanzioni in conformità dei principi della proporzione e del contraddittorio, commisurando la sanzione irrogata all'entità della violazione e assicurando comunque il coinvolgimento del soggetto interessato.

4.4 Segnalazioni di eventuali violazioni del Codice Etico

Qualora un soggetto tenuto al rispetto del Modello e del presente Codice Etico venga a conoscenza di un fatto o di una circostanza idonea ad integrare il pericolo di una loro violazione, è tenuto ad effettuarne tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza. La IPOGEO MELITO S.P.A. ha attivato gli opportuni canali di comunicazione dedicati, al fine di agevolare il processo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza. In particolare, sono state attivate apposite caselle di posta elettronica della società e dell'ODV, presso le quali inviare le eventuali segnalazioni in ordine al mancato rispetto dei dettami di cui al presente Codice, la quale sarà utilizzata anche per la ricezione di segnalazioni di natura anonima, ovvero quelle nelle quali non sia possibile risalire all'identità del mittente.

In aggiunta, le segnalazioni possono essere effettuate inviando apposita comunicazione scritta, anche anonima, presso la sede dell'Ente e dell'ODV.

Il presente Codice è distribuito ai destinatari secondo le modalità di volta in volta ritenute più idonee per una efficace divulgazione.

5. REVISIONE DEL CODICE ETICO

Le disposizioni di legge e le norme di comportamento possono essere soggette a variazioni, ragione per la quale il Codice di Etico di IPOGEO MELITO S.P.A. viene valutato regolarmente alla luce del quadro normativo e dell'assetto organizzativo della Società e, ove necessario, aggiornato e integrato.

Tutti i dipendenti sono invitati ad apportare il proprio contributo per continuare a sviluppare il presente codice etico.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

IPOGEO MELITO s.p.a.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

*(ex Decreto Legislativo n.
231/2001)*

Parte Speciale

*Approvato con delibera
Dell'assemblea dei soci
In data 31 maggio 2024*



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

SOMMARIO

SEZIONE I.....	8
CRITERI DI REDAZIONE	8
DELLA PARTE SPECIALE DEL MODELLO.....	8
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE.....	9
2. RACCORDO CON LA PARTE GENERALE DEL MODELLO	10
3. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE	10
SEZIONE II.....	13
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	13
1. LA NOZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14
1.1 focus su ultimi aggiornamenti normativi in materia di reati contro la P.A.....	15
2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	17
3. FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA P.A.....	17
3.1 FUNZIONI COINVOLTE.....	18
3.2 NORMATIVA AZIENDALE INTERNA.....	19
4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	19
5. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI	21
5.1. PARTECIPAZIONE A GARE INDETTE DALLA P.A. PER LA EROGAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI DALLA SOCIETÀ IN FORMA SINGOLA O IN REGIME DI ATI.....	21
5.1.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
5.2 NEGOZIAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE DI CONTRATTI CON LE P.A. AI QUALI SI PERVIENE MEDIANTE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	22
5.2.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
5.3 GESTIONE DI ISPEZIONI E VERIFICHE DA PARTE DI AUTORITÀ	24
5.3.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
5.4. GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI PER L'OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE, CONCESSIONI E/O ALTRI PROVVEDIMENTI ABILITATIVI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI	25
5.4.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
5.5 GESTIONE DI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E/O STRAGIUDIZIALI E PROCEDIMENTI ARBITRALI.....	26
5.5.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
5.6. SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE ED AFFIDAMENTO DI INCARICHI CONSULENZIALI	27
5.7.1. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
5.7. ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE E/O GESTIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI CONCESSI DALLA P.A. (NAZIONALE O COMUNITARIA)	28
5.8.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	29



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

5.9 ACCESSO A DATABASE E PORTALI DELLA P.A.....	30
5.9.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
5.10 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ESECUTIVE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZIO A FAVORE DI ENTI PUBBLICI.....	31
5.10.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	31
6. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
SEZIONE III.....	33
REATI INFORMATICI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	33
1. PREMESSA.....	34
1.1 RINVIO AL CATALOGO DEI REATI	34
2. FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI INFORMATICI E AI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	34
2.1 FUNZIONI COINVOLTE.....	35
2.2 NORMATIVA AZIENDALE INTERNA.....	35
3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	35
4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI	36
4.1 GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO SIA A LIVELLO FISICO CHE A LIVELLO LOGICO 37	
4.1.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	38
4.2 GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SISTEMI, DEI SOFTWARE E DEGLI APPLICATIVI ESISTENTI....	38
4.2.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	39
4.3 ACCESSO A DATABASE E PORTALI DELLA P.A.....	40
4.3.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	40
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	40
SEZIONE IV.....	42
REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	42
E.....	42
REATI TRANSNAZIONALI.....	42
1. PREMESSA.....	43
1.1 RINVIO AL CATALOGO DEI REATI	44
2. FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (NAZIONALE E TRANSNAZIONALE).....	46
2.1 FUNZIONI COINVOLTE.....	47
2.2 NORMATIVA AZIENDALE INTERNA.....	47
3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	47
4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI	48
4.1 GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI.....	49



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

4.1.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	50
4.2.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	51
4.3 GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SUBAPPALTATORI	51
4.3.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	52
4.4 SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	52
4.5.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	53
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	53
SEZIONE V.....	55
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	55
1. PREMESSA.....	56
1.1 RINVIO AL CATALOGO DEI REATI	56
2. FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	56
2.1 FUNZIONI COINVOLTE.....	56
2.2 NORMATIVA AZIENDALE INTERNA.....	57
3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	57
4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI	57
4.1 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI	58
4.1.1. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	58
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	58
SEZIONE VI.....	60
REATI SOCIETARI.....	60
1. PREMESSA.....	61
1.1 RINVIO AL CATALOGO DEI REATI	64
2. FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI	64
2.1 FUNZIONI COINVOLTE.....	65
2.2 NORMATIVA AZIENDALE INTERNA.....	65
3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	66
4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI	67
4.1. PROTOCOLLI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AL RISCHIO DI IPOTESI DI FALSITÀ DEL BILANCIO E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI.....	67
4.1.1. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	69
4.2 PROTOCOLLI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AL RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI LESIONI ALL'INTEGRITÀ DEL CAPITALE SOCIALE.....	69
4.2.1. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	70
4.3 PROTOCOLLI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AL RISCHIO DI IPOTESI DI REATO LESIVE DEL	



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ.....	70
4.3.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	72
4.4 PROTOCOLLI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AL RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	72
4.4.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	73
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	74
SEZIONE VII.....	75
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	75
1. PREMESSA.....	76
1.1 RINVIO AL CATALOGO DEI REATI	77
2. FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	77
2.1 FUNZIONI COINVOLTE.....	77
2.2 NORMATIVA AZIENDALE INTERNA.....	78
3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	78
4. CORRELAZIONE TRA IL MODELLO DI PREVENZIONE EX D.LGS. 231/2001 E LA CERTIFICAZIONE SA 8000:2014.....	78
5. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI NELLE FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI.....	80
5.1 GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	80
5.2 SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE.....	81
5.2.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	81
6. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	82
SEZIONE VIII.....	83
RICICLAGGIO E REATI AFFINI	83
1. PREMESSA.....	84
1.1. FOCUS SUI DELITTI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE.....	86
1.2 RINVIO AL CATALOGO DEI REATI	87
2. FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI.....	88
2.1 FUNZIONI COINVOLTE.....	88
2.2 NORMATIVA AZIENDALE INTERNA.....	88
3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	89
4. PRESIDI CONTROLLO SPECIFICI.....	90
4.1 GESTIONE DELLA TESORERIA.....	90
4.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	91
4.2. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	91
4.2.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	92



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

4.3 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ FISCALE	93
4.3.1 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	94
4.4 GESTIONE DELLE CARTE D CREDITO AZIENDALI	95
4.4.1 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	95
5. CONTROLLI E ADEMPIMENTI SPECIFICI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	95
SEZIONE IX.....	97
REATI AMBIENTALI.....	97
1. CENNI GENERALI SULLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE	98
1.1 LE FATTISPECIE DI REATO DI CUI ALL'ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO 231/2001	100
1.2. CATALOGO DEI REATI RILEVANTI.....	102
1.3 LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI REATI NEL CONTESTO OPERATIVO DELLA SOCIETÀ	103
1.4 FOCUS SU INTERESSE E VANTAGGIO DELL'ENTE	103
2. CORRELAZIONE TRA IL MODELLO DI PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI EX D.LGS. 231/2001 E LA CERTIFICAZIONE ISO 14001:2015.....	104
3. FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI	105
3.1 FUNZIONI COINVOLTE.....	106
3.2 NORMATIVA AZIENDALE INTERNA.....	106
4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	106
5. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI	107
5.1 GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI.....	107
5.2 GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA	108
5.3 GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI.....	109
5.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	109
6. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	110
SEZIONE X.....	111
REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DI REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO, NONCHE' DI FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA	111
1. PREMESSA.....	112
1.1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25 -DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001	113
2. FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AL REATO AGGRAVATO DI IMPIEGO DI CITTADINI PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO	114
2.1 FUNZIONI COINVOLTE.....	114
2.2 NORMATIVA AZIENDALE INTERNA.....	114
3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	114
4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI NELLE FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI.....	115
4.1. SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE STRANIERO.....	115
4.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	116



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	116
SEZIONE XI.....	117
1. LE FATTISPECIE DI REATO EX ART. 25-QUINQUESDECIES D.LGS. 231/01.....	118
1.2 POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.....	120
2. FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI	122
2.1 FUNZIONI COINVOLTE	122
2.2 NORMATIVA AZIENDALE INTERNA.....	123
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	123
4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI NELLE FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI	125
4.1 PROCESSO DI SELEZIONE E QUALIFICA DEI FORNITORI.....	125
4.1.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	126
4.2 TENUTA E CUSTODIA DELLE SCRITTURE CONTABILI E DELLA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA A FINI FISCALI.....	126
4.2.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	128
4.3 GESTIONE DEL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO.....	129
4.3.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	130
4.4 OPERAZIONI STRAORDINARIE.....	130
4.4.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	131
4.5 GESTIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	131
4.5.1 FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	133
4.6 GESTIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE.....	133
4.6.1 FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	134
5. MONITORAGGIO SULLA POSIZIONE FISCALE DELLA SOCIETÀ MEDIANTE IL CASSETTO FISCALE	135
6. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	135



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

SEZIONE I

CRITERI DI REDAZIONE DELLA PARTE SPECIALE DEL MODELL



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo descrive e regola, in funzione di prevenzione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01, le condotte poste in essere dai destinatari del Modello coinvolti nello svolgimento di attività aziendali cosiddette “sensibili”, cioè attività concretamente esposte al rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.lgs. 231/01 disimpegnate dalla IPOGEO S.P.A. (di seguito, per brevità, la Società). In particolare, l'attività di *analisi dei rischi* va incrociata con l'organigramma aziendale, in cui sono formalizzate le seguenti articolazioni apicali:

- Amministratore Unico
- Collegio sindacale
- Responsabile Tecnico

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle aree di rischio, si è preliminarmente effettuata la mappatura dei macroprocessi aziendali attraverso una verifica dell'assetto organizzativo mediante audit dei soggetti apicali della Società, attraverso l'analisi delle prassi rilevate, lo studio della modulistica adottata dalla Società e dei sistemi di gestione certificati costituiti dai seguenti asset:

- Sistema di gestione della Qualità (ISO 9001:2015);

2. RACCORDO CON LA PARTE GENERALE DEL MODELLO

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei reati richiede, in prima battuta, la ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo della Società, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della stessa.

In tal senso sono stati individuati, nella Parte Generale del Modello Organizzativo, i presidi principali per l'attuazione delle vigenti previsioni normative costituiti da:

- a) l'istituzione di un Organismo di Vigilanza autonomo ed indipendente cui è affidato il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento nel tempo dell'efficacia, nonché l'aggiornamento del modello organizzativo;
- b) l'adozione di un Codice Etico che costituisce la Carta dei valori della Società, debitamente diffuso a tutti gli *stakeholders*, costantemente aggiornato e monitorato;
- c) l'adozione di un sistema disciplinare volto a garantire efficacia ed effettività alle prescrizioni del Modello;
- d) la predisposizione di un sistema di comunicazione capillare, efficace e completo, volto alla



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

divulgazione interna dei principi organizzativi e delle regole comportamentali condivise e formalizzate nel Modello;

e) l'erogazione di attività di formazione, generale e specifica, sulle prescrizioni del Modello Organizzativo.

3. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

Alla luce di tali evidenze, la Parte Speciale viene incentrata – in sede di rinnovata stesura – sulla prevenzione delle seguenti fattispecie di reato:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24, 25 e 25-decies D.lgs. 231/01¹);
- Reati informatici (art. 24-bis D. Lgs. 231/01);²
- Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter D. Lgs. 231/01), i quali vanno considerati anche tenendo conto della fattispecie di reato associativo transnazionale di cui all'art. 10 della legge n. 146/2006;
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 D. Lgs. 231/01);
- Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01);
- Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01) che vengono trattati in un documento separato redatto in conformità ai parametri di cui all'art. 30 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 - octies D. Lgs. 231/01)³;
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1 D.lgs. 231/01);
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D. Lgs. 231/01);
- Reati ambientali (art. 25-undecies D. Lgs. 231/01);
- Reati in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D. Lgs. 231/01);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/01).

Resta inteso che le altre fattispecie contemplate dal Decreto – in relazione alle quali l'attività di mappatura ha evidenziato un impatto meno significativo sulla Società – così come la mappatura per

¹ Aggiornati al D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili"

² Aggiornati alla Legge n. 238/2021 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" c.d. Legge Europea

³ Aggiornati al D.Lgs. 195/2021 di recepimento della direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

processi e/o l'estensione del *risk assessment* ad altre funzioni ad oggi non considerate, potranno essere eventualmente oggetto di successive integrazioni e revisioni, a seguito dell'attività di manutenzione ed aggiornamento del Modello devoluta all'Organismo di Vigilanza ed alle funzioni competenti.

L'obiettivo, in accordo con la Parte Generale del Modello, è, quindi, garantire che i Destinatari del Modello mantengano condotte conformi ai principi di riferimento (principi che verranno esposti nel seguito della trattazione) al fine di prevenire la commissione dei reati che causano responsabilità ex D.lgs. 231/01.

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'azienda, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della stessa. In tal senso si sono individuati, nella Parte generale, i presidi principali per l'attuazione delle vigenti previsioni normative costituiti da:

- a) codice etico;
- b) organismo di vigilanza;
- c) sistema sanzionatorio;
- d) sistema di comunicazione.

Nella Parte Speciale, pertanto, si individuano i principi di riferimento per la costruzione del Modello, che garantiscono il presidio delle Fattispecie di attività sensibili individuate in sede di analisi dei rischi, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei paragrafi che seguiranno.

Vengono quindi evidenziati i seguenti profili:

- a) le aree e/o fattispecie di attività definite "sensibili" ovvero a rischio di reato⁴;
- b) le Aree/Funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sensibili;
- c) le normative aziendali preesistenti ed idonee a valere come specifici presidi di controllo dei rischi di reato;
- d) i principi generali di comportamento idonei a prevenire le categorie di reato di volta in volta analizzate;
- e) i principi di controllo interno che presiedono alle attività dei responsabili delle funzioni aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello.
- f) i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, specifici in relazione alle fattispecie di attività sensibili enucleate;
- g) le attività di monitoraggio e verifica demandate all'organismo di vigilanza, in relazione alle aree

⁴ Per "Fattispecie di attività sensibile" si intende un'esemplificazione di attività aziendale potenzialmente sensibile al verificarsi di reati di cui al D.Lgs. 231/2001.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

a rischio correlate ai reati da prevenire.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

SEZIONE II

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

1. LA NOZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In assenza di una definizione normativa, sia nazionale che comunitaria, è possibile individuare dei riferimenti normativi attraverso l'analisi di nozioni che variano a seconda degli scopi che si prefiggono. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'art. 1, c. II, D. Lgs. 165/01, recante il *"Testo Unico sul Pubblico Impiego"* dispone: *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI"*.

L'art. 22, c. I, L. 241/90, *Nuove norme sul procedimento amministrativo*, definisce: *"Per pubblica amministrazione si intendono "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario"*.

L'art. 3, co. 1, lett. a), D. Lgs. 50/16, *Codice dei Contratti Pubblici*, in ordine alla definizione delle amministrazioni aggiudicatrici: *"le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti"*.

Sotto il profilo più strettamente penalistico, il codice penale definisce, nel Titolo II, *delitti contro la P.a.*, capo II, *disposizioni comuni ai capi precedenti*, le nozioni di pubblico ufficiale e di incarico di pubblico servizio.

In particolare, l'art. 357 c.p. dispone *"nozione di pubblico ufficiale."* *"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzati dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi."*

L'art. 358 c.p., invece, in relazione alla *nozione della persona incaricata di un pubblico servizio* afferma *"Agli effetti della legge penale, sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ultima, e con*



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione d'opera meramente materiale.”.

In concreto, con l'espressione “Pubblica Amministrazione” si intende quel complesso di Autorità, di organi e di soggetti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici e che vengono individuati:

- nelle istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, comunitarie e internazionali intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici, gli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee.

1.1 FOCUS SU ULTIMI AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI REATI CONTRO LA P.A.

Gli artt. 24 - *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”* - e 25 - *“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio”* – del D.Lgs. 231/2001 sono stati oggetto di recenti modifiche normative introdotte, dapprima con il D.Lgs. 3/2019 recante *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”* e, successivamente, con il D.Lgs. 75/2020 di attuazione nell'ordinamento italiano della direttiva UE 2017/1371 recante norme per *“la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*.

In particolare:

- 1) Con il D.lgs. 3/2019 il novero dei reati contro la P.A. presupposto di responsabilità 231 si è arricchito del “traffico di influenze illecite” (art. 346 bis c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in termini di inasprimento della pena che dalla reclusione da uno a tre anni passa alla reclusione da uno a quattro anni e sei mesi.
- 2) Con il D.lgs. 75/2020, la famiglia dei reati di truffa/frode in danno della P.A. si arricchisce di altre due fattispecie che sono:
 - a) Reato di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p. che consiste non solo nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione di beni (ad es. alimentari o medicinali) ma anche di un contratto di appalto di servizi che intercorre con la P.A. o anche con una società esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
 - b) Reato di frode in agricoltura di cui all'art. 2 legge n. 898/1986 che riguarda la gestione di



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

finanziamenti o contributi pubblici a carico dei Fondi europei destinati allo sviluppo dell'agricoltura.

Con il medesimo decreto, la famiglia dei reati "diretti" contro la P.A. (corruzione e reati affini) si arricchisce a sua volta di altre due fattispecie che sono:

- a) Peculato semplice (art. 314 c.p.) e mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.),
- b) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.),

a condizione che tali reati ledano gli interessi finanziari dell'Unione Europea, nei termini esplicitati dalla Direttiva UE 2017/1371 (cfr. art. 3, comma 2 Dir. 2017/1371) di cui il D.Lgs. 75/2020 costituisce attuazione interna.

In linea generale, il D.lgs. 75/2020 ha previsto che, in relazione a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 25 del D.lgs. 231/2001, la responsabilità dell'Ente è estesa anche ai casi che vedono danneggiati non solo lo Stato e gli enti pubblici italiani, ma anche gli interessi finanziari dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso, le sanzioni sono generalmente aumentate

- 3) La legge 28 marzo 2022 n. 25 - legge di conversione del cd decreto "Sostegni-ter" (D.L. 27 gennaio 2022 n. 4) apportando modifiche ad alcuni reati previsti dal codice penale, ha inciso sui reati presupposto di cui all'art. 24 del D.lgs. 231/2001 «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture», al fine di includervi anche le frodi poste in essere in relazione alle recenti sovvenzioni concesse dallo Stato per favorire la ripresa economica.

In particolare, l'art. 2, rubricato "Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche", ha comportato la modifica dei seguenti reati richiamati dall'art. 24 del D. Lgs. 231/2001:

- viene estesa la descrizione della condotta che integra gli estremi del reato di malversazione di cui all'art. 316 bis c.p., ora rubricato "malversazione di erogazioni pubbliche", nonché del reato di cui all'art. 316-ter c.p., ora rubricato "indebita percezione di erogazioni pubbliche";
- viene ampliato l'oggetto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) mediante inserimento delle sovvenzioni oltre ai contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni; per tale reato è altresì prevista la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità ai sensi dell'art. 240 bis c.p.

- 4) Con il DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105 (in G.U. 10/08/2023, n.186) convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 è stata modificato l'art. 24 del d.lgs. 231/2001 con l'introduzione della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato anche



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

per i reati di cui agli artt. 353 e 353 bis c.p. (Turbata libertà degli incanti e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in tema di responsabilità degli enti da reato, alla presente Parte Speciale viene allegato un apposito catalogo esplicato dei reati la cui commissione da parte di soggetti riconducibili a IPOGEO S.P.A., può generare la punibilità dell'ente ex d.lgs. 231/01 (allegato1_CATALOGO ESPLICATO DEI REATI PRESUPPOSTO).

A tale allegato si rinvia per la trattazione estesa dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, contemplati agli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, nonché dall'articolo 25-decies del medesimo decreto, i quali vanno contemplati anche tenendo conto delle fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

Ad ogni modo, ai fini di una migliore comprensione della normativa in tema di responsabilità degli enti, i reati contro la P.A. rilevanti per la Società possono essere raggruppati nelle seguenti macro-tipologie:

- peculato, abuso d'ufficio, corruzione, e reati affini;
- reati in tema di erogazioni pubbliche;
- frodi in danno della P.A.;
- reati di intralcio alla giustizia.

In relazione a tali reati vengono di seguito individuate:

- a) le fattispecie di attività sensibili al rischio reato,
- b) le funzioni aziendali coinvolte nelle suddette fattispecie,
- c) la regolamentazione aziendale di riferimento,
- d) le regole generali di condotta,
- e) i principi di controllo specifici/protocolli per la formazione ed attuazione delle decisioni nell'ambito delle fattispecie di attività sensibili,
- f) i flussi informativi verso l'organismo di vigilanza.

3. FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA P.A.

In considerazione delle aree di rischio inerenti ai rapporti con la P.A. rilevate in sede di *risk assessment*, ed alla possibile commissione dei comportamenti illeciti ivi ipotizzati da parte di operatori aziendali, vengono enucleate le seguenti fattispecie di attività sensibili al rischio reato:

- ✓ ***Partecipazione a gare indette dalle P.A. per la erogazione dei servizi offerti dalla Società in forma singola o in regime di ATI (procedure ad evidenza pubblica aperte o ristrette);***



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

- ✓ *Negoziazione, stipula, esecuzione di contratti con le P.A. ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica;*
- ✓ *Gestione di ispezioni e verifiche da parte di istituzioni pubbliche (Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, ecc.);*
- ✓ *Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e/o altri provvedimenti abilitativi strumentali all'esercizio delle attività aziendali;*
- ✓ *Gestione di contenziosi giudiziali e/o stragiudiziali e procedimenti arbitrali;*
- ✓ *Selezione e gestione del personale e affidamento di incarichi consulenziali;*
- ✓ *Attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi dalla P.A. (nazionale o comunitaria);*
- ✓ *Gestione degli accessi a Portali e database della P.A.;*
- ✓ *Gestione delle attività esecutive del contratto di fornitura di servizio a favore di enti pubblici.*

Di seguito sono formalizzate, in relazione alle predette fattispecie, le funzioni aziendali coinvolte, la normativa aziendale interna di riferimento, le regole generali di comportamento ed i principi di controllo applicabili nell'organizzazione e gestione delle attività di volta in volta disimpegnate.

3.1 FUNZIONI COINVOLTE

Si riportano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili, come rilevate nella matrice di sintesi allegata al documento di *risk assessment*:

- Direzione (CdA/AD)
- Amministrazione & contabilità, personale
- Area Commerciale
 - Area Acquisti e Magazzino
- Area Progettazione
- Area Produzione
- Area operativa/Cantieri
- Sistemi Certificati
- IT

3.2 NORMATIVA AZIENDALE INTERNA

Si riportano i regolamenti e/o atti aziendali vigenti che hanno impatto diretto o indiretto sulla prevenzione dei reati contro la P.A. ed incidono sulla regolamentazione delle fattispecie di attività



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

sensibili riportate e di seguito dettagliate.

REGOLAMENTAZIONE INTERNA DI RIFERIMENTO	
Codice Etico	
Organigramma e Mansionario aziendale aggiornati	
Visura Camerale IPOGEO S.P.A. aggiornata	
Sistemi di gestione certificati e relative procedure di riferimento (cfr. in particolare, Sistema ISO 9001:2015)	
Contrattualistica con Stazioni appaltanti committenti/RTI/Subappaltatori	

4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, nelle fattispecie di attività sensibili sopra delineate, nonché nella sfera dei rapporti con la P.A. (nazionale, sovranazionale o estera) in generale, le seguenti regole di condotta:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- massima correttezza e trasparenza nell'instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la P.A.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contemplate agli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto;
- violare le regole contenute nel Codice Etico, nella regolamentazione aziendale sopra richiamata, nonché nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri ovvero in favore di altra persona fisica o giuridica ad essi collegata;
- sfruttare relazioni esistenti o asserite tra un soggetto interno alla Società ed un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, facendo dare o promettere dalla Società, a tale soggetto o ad altri, denaro o altre utilità come corrispettivo della mediazione illecita verso i soggetti pubblici, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o poteri;
- dare o promettere denaro o altre utilità a terzi mediatori (appartenenti o estranei alla P.A.) affinché intercedano presso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerare tali soggetti in relazione all'esercizio delle loro funzioni o poteri;



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

- indurre un pubblico funzionario italiano o straniero a violare le norme di legge applicabili o comunque a compiere od omettere azioni illegalmente;
- aderire a qualunque sollecitazione di pagamenti impropri proveniente da terzi ovvero anche da persone interne alla Società o ad istituzioni pubbliche;
- creare fondi non contabilizzati, per qualsivoglia finalità;
- indurre o sollecitare altri destinatari del presente Modello o anche soggetti terzi a violare i divieti anzidetti;
- tollerare passivamente che consulenti, procuratori, mandatari o altri soggetti agenti in nome e/o per conto di IPOGEO S.P.A. compiano azioni od omissioni contrarie alla legge, al codice etico o ai regolamenti interni con specifico riferimento alle pratiche anticorruzione;
- distribuire omaggi e regalie di altro tipo al di fuori dei limiti previsti dal Codice Etico. In particolare, è vietata qualsiasi forma di elargizione a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio o soddisfare un interesse di IPOGEO S.P.A. o dei suoi soci. Gli omaggi e/o qualsiasi altra forma di liberalità consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale.
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore di consulenti o fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici gestiti dalla P.A. o manipolare i dati in essi contenuti;
- assumere alle proprie dipendenze od offrire rapporti di collaborazione o di consulenza a dipendenti della P.A., a loro familiari conviventi o non, a parenti e/o affini, con i quali possa crearsi, anche solo ipoteticamente, un rapporto di coeteressenza o comunque di conflitto di



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

interessi.

5. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni (obblighi e divieti) di cui al precedente paragrafo ("Regole generali di comportamento - Reati contro la PA"), oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, di seguito vengono dettagliati i principi di controllo specifici a presidio delle singole fattispecie di attività sensibili sopra rilevate. I medesimi principi vincolano l'operato dei responsabili aziendali coinvolti nelle attività, anche in assenza di procedure *ad hoc*.

5.1. PARTECIPAZIONE A GARE INDETTE DALLA P.A. PER LA EROGAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI DALLA SOCIETÀ IN FORMA SINGOLA O IN REGIME DI ATI

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibile sopra rilevata, è riepilogato nella seguente tabella:

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE A GARE INDETTE DALLA P.A. PER LA EROGAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI DALLA SOCIETÀ IN FORMA SINGOLA O IN REGIME DI ATI

Il processo di partecipazione a gare pubbliche prevede una chiara segregazione di ruoli e funzioni relativamente alle fasi di reperimento e selezione dei bandi di gara cui partecipare e la gestione dell'iter di partecipazione, dall'analisi di fattibilità tecnico-economica alla redazione dell'offerta, inclusa la verifica preventiva della capacità organizzativa, la gestione ed il controllo di conformità tra il progetto tecnico e quanto specificato nel bando, fino all'invio finale dell'offerta.

Nella fase di definizione dell'offerta tecnico-economica, è previsto un sistema di controlli idoneo a garantire la presentazione alla stazione appaltante di documenti completi ed esatti che attestino l'esistenza delle condizioni o dei requisiti essenziali per partecipare alla gara e sono attuati controlli preventivi circa la veridicità e correttezza dei documenti aziendali richiesti dalla P.A. banditrice, la cui produzione è necessaria per partecipare alla gara.

Sono preventivamente individuati i soggetti deputati a rappresentare la società nei confronti della stazione appaltante di volta in volta competente, nel corso delle sedute pubbliche di apertura delle buste, ai quali viene conferita apposita delega e/o procura, e stabilite forme di riporto periodico delle attività svolte in seduta pubblica verso l'Organismo di Vigilanza.

Viene garantita l'archiviazione documentale di ogni istruttoria di partecipazione a gare pubbliche, a cura della Funzione preposta, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva.



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

Le modalità di selezione dei partner commerciali da coinvolgere quali subappaltatori della commessa ovvero nella partecipazione alla gara in forma di ATI, prevedono la verifica costante dei requisiti di qualificazione delle imprese terze, tra i quali viene inclusa la loro aderenza agli standard di legalità, integrità ed onestà applicati dalla IPOGEO S.P.A. con il proprio Modello 231 ed il Codice Etico, anche attraverso apposite clausole contrattuali.

5.1.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni coinvolte nella suesposta fattispecie di attività sensibile devono comunicare, per quanto di competenza ed alle scadenze periodiche stabilite dall'O.d.V., i seguenti flussi informativi:

FLUSSI INFORMATIVI ODV

Elenco gare partecipate nel periodo di riferimento.

Elenco gare aggiudicate nel periodo di riferimento.

Indicazione delle imprese consorziate o subappaltatrici coinvolte nelle gare partecipate e/o aggiudicate.

Offerte aziendali valutate come "anomale" dalle Commissioni di gara.

5.2 NEGOZIAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE DI CONTRATTI CON LE P.A. AI QUALI SI PERVIENE MEDIANTE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibile sopra rilevata, è riepilogato nella seguente tabella:

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER LA NEGOZIAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE DI CONTRATTI CON LA P.A. AI QUALI SI PERVIENE MEDIANTE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

La funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti delle stazioni appaltanti interessate ai servizi oggetto della convenzione stipulata con la centrale di committenza in seguito ad aggiudicazione, viene preventivamente individuata tra i responsabili di Commessa e i preposti sui vari cantieri.

La contrattazione con la singola stazione appaltante interessata ai servizi aggiudicati alla Società avviene nel quadro di condizioni economiche prefissate dai bandi e dalle convenzioni iniziali in termini di prezzi rapportati agli standard/livelli di servizio offerti.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

A seguito delle richieste di fornitura ricevute dalle P.A. di volta in volta interessate, i preventivi di offerta sono redatti in conformità agli standard tecnici ed economici di erogazione dei servizi prefissati dalla Convenzione e il piano dettagliato degli interventi viene sottoscritto dalla P.A. committente.

È garantita la tracciabilità delle varianti contrattuali, della novazione dei servizi offerti ai clienti in portafoglio, unitamente alla stipula di patti aggiuntivi o proroghe contrattuali, nonché la segregazione delle funzioni incaricate delle attività di negoziazione con la P.A. committente delle varianti contrattuali, dell'adeguamento dei servizi e delle relative verifiche sugli importi da fatturare.

Sono regolamentate e tracciate le modalità e i termini di gestione delle contestazioni provenienti dalla committenza, nonché individuate e segregate l'una dall'altra le funzioni responsabili della ricezione delle contestazioni, della verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, e del riscontro da parte della Società.

5.2.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni coinvolte nella suesposta fattispecie di attività sensibile devono comunicare, per quanto di competenza ed alle scadenze periodiche stabilite dall'OdV, i seguenti flussi informativi:

FLUSSI INFORMATIVI OdV

Elenco delle novazioni e delle proroghe contrattuali ottenute nel periodo.

Elenco delle contestazioni pervenute dalle centrali pubbliche di committenza.

Eventuali report di audit eseguiti da altri organi di controllo (i.e. Team Auditor di terze parti, Responsabile Anticorruzione, ecc.)

5.3 GESTIONE DI ISPEZIONI E VERIFICHE DA PARTE DI AUTORITÀ

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibili sopra rilevata, è riepilogato nella seguente tabella.

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI ISPEZIONI E VERIFICHE DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

Sia preventivamente individuato, all'interno della funzione aziendale di volta in volta oggetto di ispezione/verifica pubblica, il soggetto deputato a rappresentare IPOGEO S.P.A. nei confronti della Autorità competente, cui conferire apposita delega e/o procura, e siano stabilite forme di riporto periodico dell'attività svolta dal delegato verso l'Organismo di Vigilanza.

Siano attuati controlli preventivi circa la veridicità e correttezza dei documenti richiesti dalla Autorità di volta in volta competente, tramite verifica congiunta da parte della funzione che ha formato la documentazione ed il soggetto delegato alla presentazione alla Autorità.

In caso di ispezione a sorpresa da parte delle Autorità, presso la sede IPOGEO S.P.A., sia tempestivamente avvisata la Governance e/o un procuratore dotato del potere di rappresentare la Società dinanzi alla P.A.

Di ogni ispezione/verifica sia redatto un verbale interno da trasmettere all'OdV. In caso di criticità e/o contestazioni rilevate in via immediata e diretta dall'autorità ispettiva, siano immediatamente avvisati la Governance e l'organismo di vigilanza

5.3.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Responsabili delle Funzioni interessate all'ispezione della pubblica autorità devono comunicare senza ritardo all'organismo di vigilanza, quanto segue:

FLUSSI INFORMATIVI ODV

Eventuali contestazioni formali provenienti dalla P.A. preposta alla verifica ispettiva

Informativa sintetica dell'ispezione subita

Eventuali report di audit eseguiti da altri organi di controllo (i.e. Team Auditor di terze parti, Responsabile Anticorruzione, ecc.)

5.4. GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI PER L'OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE, CONCESSIONI E/O ALTRI PROVVEDIMENTI ABILITATIVI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibile sopra rilevata, è riepilogato nella seguente tabella:

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER L'OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE, CONCESSIONI E/O ALTRI PROVVEDIMENTI ABILITATIVI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI.

Viene preventivamente individuato il soggetto deputato a rappresentare la Società nei confronti della P.A. di volta in volta competente, cui conferire apposita delega e/o procura, e sono stabilite forme di riporto periodico dell'attività verso la Governance.



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

Sono attuati controlli preventivi circa la veridicità e correttezza dei documenti da trasmettere alla P.A. di volta in volta competente, ovvero la cui produzione è necessaria per ottenere provvedimenti abilitanti da parte della P.A. (ad es., verifica congiunta da parte del soggetto preposto alle attività di redazione dell'istanza e del soggetto delegato alla presentazione alla P.A.).

Sono attivati flussi informativi interni tra le funzioni aziendali coinvolte negli adempimenti verso la P.A. competente al rilascio dei provvedimenti richiesti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento, prevedendo altresì idonei sistemi di tracciabilità delle attività svolte, al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo.

Viene garantita l'archiviazione e la tracciabilità di tutta la documentazione e la modulistica trasmessa alla P.A. o da questa ricevuta ai fini del rilascio dei provvedimenti abilitanti richiesti.

5.4.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni coinvolte nella suesposta fattispecie di attività sensibile devono comunicare, per quanto di competenza ed alle scadenze periodiche stabilite dall'OdV, i seguenti flussi informativi:

FLUSSI INFORMATIVI ODV

Elenco dei provvedimenti abilitanti richiesti/rilasciati dalla P.A. nel periodo di riferimento.

Informativa sugli eventuali controlli svolti da parte delle autorità pubbliche competenti al rilascio dei suddetti provvedimenti.

Eventuali report di audit eseguiti da altri organi di controllo (i.e. Team Auditor di terze parti, Responsabile Anticorruzione, ecc.)

5.5 GESTIONE DI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E/O STRAGIUDIZIALI E PROCEDIMENTI ARBITRALI

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibili sopra rilevate, è riepilogato nella seguente tabella.

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI E/O PROCEDIMENTI ARBITRALI



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

Sono ben individuate e segregate tra le diverse funzioni coinvolte, le attività di:

- ricezione delle contestazioni,
- verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere,
- gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e
- gestione del contenzioso in fase giudiziale,

il tutto in conformità con le indicazioni fornite dalla Governance e dalle funzioni operative eventualmente coinvolte e con le linee di riporto gerarchiche.

Sono regolate le modalità ed i termini per la tempestiva trasmissione della contestazione originaria - dalla funzione aziendale deputata a riceverla (ad es. responsabili di commessa) vs. la linea di riporto gerarchico interna - unitamente ad una relazione illustrativa delle circostanze di fatto e di diritto su cui si fonda la contestazione.

Viene individuato di volta in volta il soggetto deputato a rappresentare la Società nei confronti della Autorità competente, cui conferire apposita delega e/o procura speciale (ove necessaria), e stabilite specifiche forme di riporto periodico sullo stato della vertenza verso la *Governance* e l'Organismo di Vigilanza.

È assicurata la separazione delle responsabilità, nell'ambito della raccolta e trasmissione dei dati alle Autorità competenti, tra i soggetti che eseguono e controllano le attività svolte e la documentazione prodotta e inviata all'Autorità.

Viene predisposta adeguata registrazione ed archiviazione della documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del procedimento giurisdizionale civile, penale o amministrativo, in cui sia eventualmente coinvolta la Società o i suoi esponenti.

L'eventuale transazione o conciliazione bonaria della vertenza ha luogo tramite assegnazione di un'apposita procura e/o delega *ad litem* alla risorsa/funzione aziendale deputata alla gestione dello specifico contenzioso, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia.

5.5.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni coinvolte nella suesposta fattispecie di attività sensibile devono comunicare, per quanto di competenza ed alle scadenze periodiche stabilite dall'OdV, i seguenti flussi informativi:

FLUSSI INFORMATIVI ODV

Contestazioni della P.A. suscettibili di sfociare in contenzioso con la Società.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

Avvio di processi o procedure negoziali (negoziiazione assistita, mediazione obbligatoria, ecc.) suscettibili di sfociare in controversie civili/giuslavoristiche.

Contenziosi attivati dalla Società.

5.6. SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE ED AFFIDAMENTO DI INCARICHI CONSULENZIALI

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili sopra rilevate, è riepilogato nella seguente tabella.

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE ED AFFIDAMENTO DI INCARICHI CONSULENZIALI

Sia assicurata la segregazione parziale delle funzioni (e quindi l'assegnazione ad almeno due soggetti diversi) per le fasi del processo di selezione del personale relative a:

- ricerca del profilo professionale oggetto di fabbisogno;
- valutazione comparativa dei *curricula vitae*;
- effettuazione dei colloqui di lavoro;
- scelta del candidato.

Personale già dipendente della P.A. – di qualsivoglia qualifica o livello – che sia intervenuto nei pregressi rapporti tra IPOGEO S.P.A. e la Pubblica Amministrazione medesima – mediante il compimento di un atto d'ufficio da cui sia derivato un vantaggio per la Società, non venga assunto alle dipendenze di Ipogeo S.P.A. Il divieto di assunzione vale anche nei confronti del coniuge, parenti ed affini entro il terzo grado, nonché di terzi segnalati dal pubblico funzionario.

Gli incarichi conferiti ai consulenti/collaboratori esterni siano redatti sempre per iscritto in tutti i loro termini e condizioni.

Vige il divieto di assunzione nei confronti di coloro i quali hanno avuto rapporti personali, diretti e indiretti, con capi promotori, organizzatori e affiliati di associazioni a delinquere di stampo mafioso, nei confronti di coloro i quali siano stati condannati per reati elencati nel d.lgs. 231/2001.

Nessun tipo di pagamento possa essere effettuato in contanti o in natura.



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

Personale già dipendente della P.A. – di qualsivoglia qualifica o livello – che sia intervenuto nei pregressi rapporti tra IPOGEO S.P.A. e la Pubblica Amministrazione – mediante il compimento di un atto d'ufficio da cui sia derivato un vantaggio per la Società, non sia beneficiario di consulenze o altra tipologia di incarico esterno remunerato da IPOGEO S.P.A. Il divieto di assegnazione vale anche nei confronti del coniuge, parenti ed affini entro il terzo grado, nonché di terzi (persone fisiche o imprese) segnalati dal pubblico funzionario.

Nei contratti con i fornitori/consulenti e dipendenti sia inserita apposita dichiarazione di conoscenza e osservanza, da parte del fornitore/consulente, del codice etico aziendale e deve essere resa autocertificazione con la quale si attesta di non avere rapporti, diretti e indiretti, con la criminalità organizzata, di non aver rapporti con promotori organizzatori affiliati o partecipanti ad associazioni a delinquere di stampo mafioso.

Tali contratti prevedano apposite clausole inerenti ai meccanismi sanzionatori in caso di violazione del Codice etico aziendale (clausole risolutive espresse, clausole penali, etc.).

Il pagamento della prestazione sia conforme al corrispettivo concordato e regolato secondo le pattuizioni contrattuali e l'operazione sia registrata nelle scritture contabili aziendali, conformemente agli adempimenti contabili e amministrativi di rito.

Ogni attività del processo di affidamento di consulenze ed incarichi professionali venga documentata anche tramite l'utilizzo di sistemi informatici.

5.7.1. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Responsabili delle Funzioni deputate alla selezione/gestione del personale nonché all'affidamento di consulenze ed incarichi professionali devono comunicare all'OdV, per quanto di competenza e con periodicità semestrale, quanto segue:

FLUSSI INFORMATIVI ODV

Elenco delle assunzioni nel periodo di riferimento;

Elenco delle consulenze assegnate nel periodo di riferimento;

Eventuali report di audit eseguiti da altri organi di controllo (i.e. Team Auditor di terze parti, Responsabile Anticorruzione, ecc.)

5.7. ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE E/O GESTIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI CONCESSI DALLA P.A. (NAZIONALE O COMUNITARIA)

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibili sopra



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

rilevata, è riepilogato nella seguente tabella:

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE E/O GESTIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E/O FINANZIAMENTI CONCESSI DAL SETTORE PUBBLICO (ITALIANO O ESTERO)
Il processo di acquisizione di fondi erogati dalla P.A. (nazionale o comunitaria) viene disimpegnato attraverso le seguenti fasi: i) valutazione di opportunità della richiesta di finanziamento; ii) adozione di specifici strumenti di controllo e verifica circa la veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per accedere alla contribuzione del fondo e/o finanziamento; iii) conservazione della documentazione rilevante.
Viene individuato di volta in volta il soggetto deputato a rappresentare la Società nei confronti della P.A. erogante, cui conferire apposita delega e/o procura speciale (ove necessaria) e stabilite specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta verso il vertice aziendale e l'Organismo di Vigilanza.
È garantito il controllo della esatta corrispondenza tra la finalità concreta di utilizzo del contributo e/o del finanziamento erogato dalla P.A. e la destinazione ufficiale per il quale è stato ottenuto.
La richiesta di finanziamento e l'autorizzazione interna sono allineate e conformi ai poteri di spesa nonché al potere di impegnare la società verso l'esterno in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte dal soggetto richiedente e dal soggetto che autorizza la richiesta.
L'attività di rendicontazione periodica degli impieghi dei fondi pubblici verifica l'allineamento costante tra la destinazione dei contributi e le finalità di impiego dichiarate dalla Società in fase di richiesta, e viene tracciata in riscontri documentali coerenti e congrui indirizzati alla P.A. erogatrice.
Sono definite con chiarezza e precisione ruoli e compiti del soggetto responsabile del controllo della esatta corrispondenza tra la finalità concreta di utilizzo del contributo e/o del finanziamento erogato ed il fine "ufficiale" per il quale è stato ottenuto, predisponendo apposite forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza.

5.8.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni coinvolte nella suesposta fattispecie di attività sensibile devono comunicare, per quanto di competenza ed alle scadenze periodiche stabilite dall'OdV, i seguenti flussi informativi:

FLUSSI INFORMATIVI ODV



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

Elenco dei finanziamenti pubblici ottenuti nel periodo di riferimento con specifica della P.A. erogatrice e dell'importo erogato.
Flussi periodici di rendicontazione dei finanziamenti erogati, con evidenza delle attività aziendali finanziate.
Comunicazione di eventuali contestazioni e/o anomalie sorte con gli Enti Finanziatori Pubblici di progetti esteri.
Eventuali report di audit eseguiti da altri organi di controllo (i.e. Team Auditor di terze parti ecc.)
Indicazione di eventuali rapporti personali e/o di parentela con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio preposto all'erogazione del denaro pubblico di origine comunitaria, di cui lo stesso possa disporre attraverso l'adozione di atti amministrativi di propria competenza

5.9 ACCESSO A DATABASE E PORTALI DELLA P.A.

Tale processo risulta esposto al rischio di commissione dei reati contro la P.A., in relazione alle attività che implicano accesso ai terminali collegati ai database della P.A. in relazione alle condotte di inserimento a sistema dei dati da trasmettere alla P.A. e/o di accesso ai registri informatici della P.A. Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibili sopra rilevate, è riepilogato nella seguente tabella:

PRESIDI DI CONTROLLO PER LA GESTIONE DEGLI ACCESSI A DATABASE E PORTALI DELLA P.A.
Elenco di soggetti aziendali abilitati per ragioni di servizio alla trasmissione di dati alla P.A. attraverso l'utilizzo di sistemi informatici da parte di ogni Direzione aziendale
Cognizione delle credenziali di autenticazione ai registri informatici della P.A. ad accesso riservato da parte dei soli soggetti abilitati
Tracciabilità degli accessi e delle operazioni compiute dai soggetti abilitati ad interagire con i database della P.A. garantita dall'Amministratore di Sistema
Inventario dei terminali aziendali abilitati all'interconnessione con database pubblici/registri informatici della P.A. ad accesso ristretto.

5.9.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni coinvolte nella suesposta fattispecie di attività sensibile devono comunicare, per quanto di competenza ed alle scadenze periodiche stabilite dall'OdV, i seguenti flussi informativi:



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

FLUSSI INFORMATIVI ODV

Elenco dei soggetti abilitati a trasmettere dati aziendali ai registri informatici della P.A.

5.10 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ESECUTIVE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZIO A FAVORE DI ENTI PUBBLICI.

Tale processo risulta esposto al rischio di commissione dei reati contro la P.A., in relazione alle attività di **erogazione di servizi di fornitura alla PA ed alle attività prodromiche all'esecuzione del contratto di fornitura di beni/esecuzione del servizio a favore di enti pubblici.**

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibili sopra rilevate, è riepilogato nella seguente tabella:

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ESECUTIVE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZIO A FAVORE DI ENTI PUBBLICI.

È garantita la segregazione dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti nei processi di fornitura di beni e di erogazione dei servizi a favore dei committenti pubblici, con la distinzione tra chi ha il potere autoritativo e decisionale nei vari procedimenti e chi deve gestire le ulteriori fasi.

È garantita, attraverso *audit* interni, la verifica che i servizi resi alla Pubblica Amministrazione siano sempre conformi al capitolato tecnico.

Sono previsti audit a campione sui contratti stipulati con i sub appaltatori per la fornitura di servizi a clienti pubblici, al fine di verificare che:

- Tali contratti siano conformi ai requisiti richiesti dal capitolato;
- che i sub appaltatori lavorino in conformità al contratto stipulato.

5.10.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni coinvolte nella suesposta fattispecie di attività sensibile devono comunicare, per quanto di competenza ed alle scadenze periodiche stabilite dall'OdV, i seguenti flussi informativi:

FLUSSI INFORMATIVI ODV

L'invio, a campione, del benestare a fatturare per i lavori e il parere affermativo del direttore dei lavori per i SAL.

Comunicazione di eventuali anomalie riscontrate all'esito dei controlli effettuati sui servizi erogati alla PA in esecuzione del contratto di fornitura.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

Eventuali contestazioni sollevate dalla PA committente
L' Elenco dei sub appaltatori coinvolti per l'esecuzione del contratto stipulato con la PA.
Capitolati di gara per appalti di lavori e servizi vigenti nel periodo di riferimento indicato dall'OdV.
Flussi informativi da parte del Responsabile Anticorruzione aventi ad oggetto il risultato delle verifiche e dei controlli effettuati.

6. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte generale del presente Modello, e l'esame dei flussi informativi relativi alle varie fattispecie di attività sensibili come sopra di volta in volta individuati, al fine specifico di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, i controlli dell'OdV investono, in generale, i seguenti aspetti:

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
Verifica del sistema di deleghe e procure.
Verifica del rispetto dei poteri e dei limiti di spesa da parte delle funzioni coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili.
Monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento/protocolli a presidio delle fattispecie di attività sensibili.
Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi dipendente, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento a presidio delle suesposte fattispecie di attività sensibili.
Predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui, in seguito agli accertamenti svolti dall'OdV, emergessero elementi che facciano risalire alla scoperta della commissione di uno dei reati contemplati nella presente sezione della Parte Speciale, o al tentativo di commissione di uno dei reati suddetti, l'OdV dovrà riferire agli organi sociali, in conformità alle linee di riporto previste dal Codice Disciplinare allegato al presente Modello, ai quali compete ogni decisione in merito alle sanzioni disciplinari irrogabili in relazione alla tipologia di trasgressori.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

SEZIONE III

REATI INFORMATICI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

1. PREMESSA

La prevenzione dei reati informatici, contemplati all'art. 24-bis⁵, nonché dei reati connessi alla violazione del diritto d'autore contemplati dall'art. 25-novies⁶ del D.lgs. 231/2001, viene di seguito rappresentata in maniera unitaria, stante l'omogeneità degli interessi tutelati dalle norme incriminatrici, delle aree di rischio e delle relative fattispecie di attività sensibili rilevate in sede di *Risk Assessment*.

Inoltre, va tenuto conto che l'eventuale condanna di uno o più operatori aziendali per una delle fattispecie di reato considerate dagli artt. 24-bis e 25-novies del Decreto 231 può comportare la punibilità dell'Azienda - sempre a condizione che abbia avuto interesse o comunque tratto vantaggio dall'attività criminosa - non solo in termini di sanzioni pecuniarie, ma anche con le più pesanti sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto⁷.

1.1 RINVIO AL CATALOGO DEI REATI

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in tema di responsabilità degli enti da reato, alla presente Parte Speciale viene allegato un apposito catalogo esplicato dei reati la cui commissione da parte di soggetti riconducibili a IPOGEO S.P.A. può generare la punibilità dell'ente ex d.lgs. 231/01 (allegato1_CATALOGO ESPLICATO DEI REATI PRESUPPOSTO).

A tale allegato si rinvia per la trattazione estesa dei reati informatici, di cui all'art. 24-bis⁸ del d.lgs. 231/2001, e dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001, i quali vanno contemplati anche tenendo conto della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 e 117 c.p.).

2. FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI INFORMATICI E AI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

In considerazione dei processi aziendali rilevati in sede di *risk assessment*, nonché della possibile commissione dei comportamenti illeciti in modalità informatica da parte di operatori di Ipogeo S.p.a., di seguito vengono individuate le fattispecie di attività sensibili al rischio dei reati in esame:

- ✓ ***gestione della sicurezza del sistema informativo sia a livello fisico che a livello logico;***

⁵ Tale articolo è stato introdotto nel Decreto 231 dall'art. 7 della legge n. 48/2008 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

⁶ Tale articolo è stato introdotto nel Decreto dall'art. 15, comma 7, lett. c) della legge n. 99/2009 recante "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese

⁷ L'art. 24-bis, comma 4, del Decreto prevede anche una gradazione nell'applicabilità di determinate sanzioni interdittive piuttosto che altre, in ragione delle diverse fattispecie di delitti informatici per i quali si procede

⁸ Articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" c.d. Legge Europea



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

- ✓ *gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi, dei software e degli applicativi esistenti;*
- ✓ *gestione degli accessi ai portali e database della P.A.*

Di seguito sono formalizzate, in relazione alle predette fattispecie, le funzioni aziendali coinvolte, le procedure di riferimento, le regole generali di comportamento ed i principi di controllo applicabili nell'organizzazione e gestione delle attività di volta in volta disimpegnate.

2.1 FUNZIONI COINVOLTE

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili al rischio reati, come rilevate in sede di *risk assessment*:

- ✓ Governance
- ✓ IT

2.2 NORMATIVA AZIENDALE INTERNA

Di seguito si evidenziano gli atti aziendali vigenti che hanno impatto diretto o indiretto sulla prevenzione dei reati informatici o in materia di violazione dei diritti d'autore ed incidono sulla regolamentazione delle fattispecie di attività sensibili riportate:

REGOLAMENTAZIONE INTERNA DI RIFERIMENTO

Codice Etico

3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

I soggetti apicali di IPOGEO S.P.A., nonché le persone sottoposte alla loro vigilanza, sono tenuti ad osservare nelle fattispecie di attività sensibili sopra delineate, le seguenti regole di condotta.

Più precisamente, quanto alla prevenzione dei **reati informatici**, è fatto obbligo di:

- ✓ aggiornare e mantenere le *policy* di sicurezza aziendale che ricomprendano in modo esplicito l'ambito dei reati informatici e individuino le sanzioni disciplinari (o contrattuali nel caso di terze parti) a carico di coloro che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite in materia;



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

- ✓ fornire, ai destinatari delle policy sopra indicate (future *policy* customizzate), un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di Reati informatici;
- ✓ limitare l'accesso a reti e sistemi informatici esterni alla società, compatibilmente con le necessità lavorative;
- ✓ effettuare controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali quali, a titolo di esempio, il download di *files* di grosse dimensioni, ovvero attività eccezionali dei *server* al di fuori degli orari di operatività sociale;

Inoltre, come già sopra evidenziato, i delitti di criminalità informatica estendono la responsabilità delle persone giuridiche ai c.d. reati di falso (art. 491-bis c.p.).

In particolare, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare principi tali da evitare la possibilità che siano commessi i Reati di falso in generale e attraverso una modalità informatica in particolare. E' pertanto assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

Per quanto attiene alla prevenzione dei ***reati in materia di violazione del diritto d'autore***, è fatto obbligo di:

- ✓ informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- ✓ adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima;
- ✓ fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato.

In entrambi i casi, è fatto divieto di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/2001);
- ✓ violare i principi e le procedure aziendali già vigenti in materia, previste nella presente sezione.

4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Al fine di dare concreta attuazione organizzativa alle regole generali di prevenzione di cui al precedente paragrafo, di seguito vengono dettagliati i principi di riferimento, diretti a regolamentare la formazione



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

e l'attuazione delle decisioni aziendali, nello svolgimento delle fattispecie di attività sensibili sopra individuate. I medesimi principi vincolano l'operato dei responsabili aziendali anche in assenza di procedure specifiche.

4.1 GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO SIA A LIVELLO FISICO CHE A LIVELLO LOGICO

Tale fattispecie di attività sensibile include ogni modalità di forzatura od elusione del livello di sicurezza informatica implementato in Ipogeo S.P.A., comprensivo dell'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dei dati archiviati in modalità elettronica e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tali informazioni.

Il sistema di regole aziendali di controllo poste a presidio della fattispecie di attività sensibili sopra rilevata è riepilogato nella seguente tabella.

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA FISICA E LOGICA DEI SISTEMI INFORMATIVI
L'accesso ai sistemi informatici aziendali venga gestito mediante adeguate procedure di autorizzazione che prevedano, ad esempio, la concessione dei diritti di accesso all'utente IPOGEO S.P.A. soltanto a seguito della verifica dell'esistenza di effettive esigenze di accesso derivanti dalle mansioni aziendali corrispondenti al ruolo ricoperto dall'utente.
Sia previsto un procedimento di autenticazione mediante username e password individuali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari.
Gli utenti di sistemi informatici aziendali siano informati dell'importanza di mantenere le proprie credenziali di accesso al sistema (username e password) confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi.
Gli utenti di sistemi informatici aziendali siano informati della necessità di non lasciare incustodita la propria work-station e della convenienza di bloccarla, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con le proprie credenziali di accesso.
I sistemi informatici stessi siano impostati in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente.
Ogni sistema informatico sia fornito di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati ai singoli utenti.



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

Sia testata e monitorata nel tempo la corretta implementazione delle misure tecniche ed organizzative in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi adeguate al livello di rischio cui sono esposti gli interessati in conformità ai parametri di tutela dei dati personali sanciti dal Regolamento UE 2016/679 (*General Data Protection Regulation* – GDPR).

Per quanto concerne l'utilizzo di dispositivi di memorizzazione esterna (hard disk esterni, *cd-rom* e dispositivi analoghi), vanno inoltre considerate le seguenti regole:

Siano vietati l'installazione e l'utilizzo su work-station aziendali di supporti magnetici riutilizzabili non forniti direttamente da IPOGEO S.P.A. e non correlati con l'attività professionale espletata da parte degli utenti o dei consulenti aziendali.

Sia vietato il download di software non autorizzato da IPOGEO S.P.A., a mezzo di supporti magnetici riutilizzabili.

I supporti magnetici contenenti i dati di back-up siano custoditi in archivi chiusi a chiave e resi accessibili solo agli utenti che necessitano effettivamente di avere disponibilità dei dati recuperati.

Sia costantemente aggiornato un sistema di emergenza, comprensivo di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la *business continuity* attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale (c.d. *Disaster Recovery Plan*).

4.1.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I sistemi informativi, su richiesta dell'OdV, devono garantire la trasmissione dei seguenti flussi:

Flussi Informativi OdV

Flussi periodici in merito alle variazioni di organigramma aziendale con impatto sui profili di accesso ai sistemi informativi.

Flussi in merito ad effettive o potenziali criticità nell'ordinario funzionamento dei sistemi informativi, nonché ogni evento di "*data breach*" ai sensi dell'art. 33 GDPR.

Eventuali report di audit sulle procedure organizzative implementate per l'adeguamento GDPR

4.2 GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SISTEMI, DEI SOFTWARE E DEGLI APPLICATIVI ESISTENTI

Tale fattispecie di attività sensibile include le operazioni di manutenzione di sistemi, programmi applicativi e software sviluppati da soggetti terzi rispetto a IPOGEO S.P.A., tenendo presente che tuttavia i principali applicativi sono sviluppati e mantenuti internamente dalla Società.

Tali attività potrebbero sfociare in fattispecie di abusiva duplicazione di software o sistema proprietario



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

non autorizzata da IPOGEO S.P.A., con evidente vantaggio aziendale rappresentato dal risparmio di spesa conseguente al mancato pagamento dei costi di utilizzazione del software. Il sistema di regole aziendali di controllo poste a presidio della fattispecie di attività sensibile sopra rilevata è riepilogato nella seguente tabella.

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATICI, SOFTWARE E PROGRAMMI APPLICATIVI
Venga redatto, mantenuto ed aggiornato l'inventario dell'hardware e del software in uso agli utenti IPOGEO S.P.A.;
Siano vietati l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale degli utenti;
Sia vietato l'impiego/uso/installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società di materiale copiato/non contrassegnato/non autorizzato;
Siano adottate procedure o istruzioni di lavoro per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge e contrattuali (ad es. <i>disclaimer</i> su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale ecc. che individuino chiaramente il titolare del diritto d'autore e la data di creazione).

4.2.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I sistemi informativi, su richiesta dell'OdV, devono garantire la trasmissione dei seguenti flussi:

Flussi Informativi OdV
Copia delle licenze dei programmi applicativi in uso in Azienda.
Esiti delle verifiche annuali sulla corretta gestione delle licenze software.

4.3 ACCESSO A DATABASE E PORTALI DELLA P.A.

Tale processo risulta esposto al rischio di commissione dei reati contro la P.A., in relazione alle attività che implicano accesso ai terminali collegati ai database della P.A. in relazione alle condotte di inserimento a sistema dei dati da trasmettere alla P.A. e/o di accesso ai registri informatici della P.A.

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibili sopra rilevate, è riepilogato nella seguente tabella:

PRESIDI DI CONTROLLO PER LA GESTIONE DEGLI ACCESSI A DATABASE E PORTALI DELLA P.A.



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

Elenco di soggetti aziendali abilitati per ragioni di servizio alla trasmissione di dati alla P.A. attraverso l'utilizzo di sistemi informatici da parte di ogni funzione aziendale

Cognizione delle credenziali di autenticazione ai registri informatici della P.A. ad accesso riservato da parte dei soli soggetti abilitati

Tracciabilità degli accessi e delle operazioni compiute dai soggetti abilitati ad interagire con i database della P.A. garantita dall'Amministratore di Sistema

Inventario dei terminali aziendali abilitati all'interconnessione con database pubblici/registri informatici della P.A. ad accesso ristretto.

4.3.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni coinvolte nella suesposta fattispecie di attività sensibile devono comunicare, per quanto di competenza ed alle scadenze periodiche stabilite dall'OdV, i seguenti flussi informativi:

FLUSSI INFORMATIVI ODV

Elenco dei soggetti abilitati a trasmettere dati aziendali ai registri informatici della P.A.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte Generale del presente Modello, al fine specifico della prevenzione dei reati informatici e dei reati in materia di violazione del diritto d'autore, i controlli dell'OdV investono i seguenti aspetti:

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili;

Esecuzione di *audit* periodici sulla tenuta del sistema di sicurezza informatica aziendale commissionata ad *outsourcers* specializzati;

Verifica a campione sull'autenticità dei documenti informatici redatti all'interno di IPOGEO S.P.A.;

Verifica a campione sulla conformità dell'operato aziendale alle licenze d'uso dei software utilizzati nell'ambito di IPOGEO S.P.A.;

Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi dipendente, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento a presidio delle suesposte fattispecie di attività sensibili;



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

Predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui, in seguito agli accertamenti svolti dall'OdV, emergessero elementi che facciano risalire alla scoperta della commissione di uno dei reati contemplati nella presente sezione della Parte Speciale, o al tentativo di commissione di uno dei reati suddetti, l'OdV dovrà riferire agli organi sociali, in conformità alle linee di riporto previste dal Codice Disciplinare allegato al presente Modello, ai quali compete ogni decisione in merito alle sanzioni disciplinari irrogabili in relazione alla tipologia di trasgressori.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

SEZIONE IV

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

E

REATI TRANSNAZIONALI



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

1. PREMESSA

L'ampia gamma di reati c.d. di criminalità organizzata, previsti dal codice penale o da leggi speciali, ha come tratto distintivo comune l'esistenza di vincoli associativi stabili tra tre o più persone, finalizzati alla commissione di più delitti dello stesso tipo o anche eterogenei: secondo lo schema tipico di punibilità dei reati associativi, ai fini della perseguibilità dell'ente ex d.lgs. N. 231/01, assume rilievo il semplice fatto del vincolo associativo criminoso tra soggetti aziendali - o tra questi e diversi operatori esterni - indipendentemente dalla tipologia dei reati-scopo per la commissione dei quali è promossa od organizzata l'associazione, posto che il programma criminoso può anche essere di tipo indeterminato. I reati-scopo potranno rientrare o meno tra quelli contemplati dal catalogo dei reati presupposto di responsabilità 231: in ogni caso, l'ente che ne abbia beneficiato, viene punito in ragione della sussistenza del sodalizio criminoso in cui siano coinvolti i propri esponenti, apicali o sottoposti, secondo i canoni di imputazione descritti nella parte generale del modello.

Sul piano dell'organizzazione societaria, appare allora evidente come il reato associativo sia astrattamente contestabile per il semplice fatto che la società abbia realizzato degli illeciti: nel caso in cui alla società siano contestate diverse condotte illecite integranti fattispecie delittuose, sarebbe piuttosto facile sostenere che almeno tre persone fossero d'accordo sulla condotta tenuta e sussistesse quindi anche una struttura organizzativa più che idonea a commettere gli illeciti, coincidente eventualmente con la stessa organizzazione aziendale.

Tuttavia, la commissione di uno o più reati nel contesto aziendale non integra di per sé la fattispecie in esame se i singoli delitti non fanno parte, appunto, di un piano organico volto alla commissione anche di altri reati ancorché eterogenei (ad esempio, frode fiscale, riciclaggio, falso in bilancio). D'altra parte, l'associazione è punita se finalizzata alla realizzazione di un programma criminale, indipendentemente dalla realizzazione effettiva di tale programma. Il reato si consuma, infatti, nel momento in cui nasce l'associazione, in quanto è questo il momento in cui sorge il pericolo per l'ordine pubblico, che è il bene giuridico tutelato.

Il fatto che le condotte incriminate siano, da una parte, *promuovere, costituire od organizzare* l'associazione e, dall'altro, *partecipare* all'associazione, conferma che tale fattispecie di reato possa trovare agevolmente una sua collocazione nell'ambito delle logiche di dipendenza gerarchica tipiche della realtà d'impresa⁹, in cui si muove una pluralità di soggetti agenti - tanto più nel contesto di

⁹ Di seguito si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 416 cod. pen. ("Associazione per delinquere") che costituisce il modello di riferimento base di tutti i reati associativi: «Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori».



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

IPOGEO S.P.A. in cui vi è interazione operativa costante tra la Società ed una serie di *legal entity* esterne quali ad esempio le eventuali ATI per la partecipazione a gare pubbliche, le imprese subappaltatrici esterne (es. per l'esecuzione di commesse pubbliche ad alta componente specialistica) e/o gli altri fornitori di servizi (es. singoli professionisti o società di ingegneria incaricati/e di eseguire studi di progettazione funzionali alla partecipazione alle gare, ecc.), ma anche i rapporti con le società che si occupano di noli (a caldo o freddo) - che rende, dunque, fisiologica anche la modalità del concorso di persone nel reato associativo ex art. 110 cod. pen.¹⁰ L'impatto dei reati associativi sul "catalogo" dei reati 231 è stato graduale: in seguito ad interventi normativi sopravvenuti all'impianto originario del Decreto, i reati di criminalità organizzata sono stati - in un primo momento - resi perseguibili a carico degli Enti solo se ed in quanto commessi da esponenti dell'Ente in una dimensione territoriale "transnazionale" (art. 3 legge n. 146/2006). Successivamente, la legge n. 94/2009 (c.d. "pacchetto sicurezza 2009") ha ampliato il catalogo dei reati 231, attribuendo alla gran parte delle fattispecie associative - previste dalla legge n. 146/2006 (art. 10) - il rango di reati presupposto di illecito amministrativo imputabile alla persona giuridica tout court, vale a dire a prescindere dal loro ambito di incidenza territoriale e, quindi, anche se commessi all'interno dei confini nazionali.

1.1 RINVIO AL CATALOGO DEI REATI

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in tema di responsabilità degli enti da reato, alla presente Parte Speciale viene allegato un apposito catalogo esplicito dei reati la cui commissione da parte di soggetti riconducibili a IPOGEO S.P.A., può generare la punibilità dell'ente ex d.lgs. 231/01 (allegato1_CATALOGO ESPLICATO DEI REATI PRESUPPOSTO). A tale allegato si rinvia per la trattazione estesa dei reati di criminalità organizzata, contemplati all'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001, i quali vanno considerati anche tenendo conto della fattispecie di reato associativo transnazionale di cui all'art. 10 della legge n. 146/2006.

1.2 I REATI TRANSNAZIONALI

La Legge 16 marzo 2006, n. 146¹¹ considerava molti dei reati associativi oggi assorbiti dall'art. 24-ter del Decreto come presupposto di responsabilità amministrativa solamente nei limiti in cui avessero avuto un impatto transnazionale: in particolare, ai fini della qualificabilità di un determinato reato come

¹⁰ Malgrado possano esserci aree di sovrapposizione tra le due fattispecie, sussiste una differenza ontologica fondamentale tra reati associativi e concorso di persone nel reato: mentre nel **concorso di persone**, due o più soggetti si accordano per la commissione di uno o più reati ben determinati, dopo la realizzazione dei quali l'accordo criminoso si scioglie, nell'**associazione per delinquere** tre o più soggetti si accordano allo scopo di dar vita ad un sodalizio stabile e duraturo diretto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti per cui, dopo la commissione di uno o più reati attuativi del programma delinquenziale, i membri dell'associazione restano uniti per dare ulteriore attuazione al programma dell'associazione.

¹¹ *Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".*



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

“transnazionale”, è necessaria la compresenza delle seguenti condizioni, indicate dall’art. 3 della predetta legge:

- nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- è necessario che la condotta illecita:
 - sia commessa in più di uno Stato; ovvero
 - sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
 - sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero
 - sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Per effetto della citata legge 94/2009, la prova di una tale conformazione “sovra-nazionale” dei reati presupposto di responsabilità amministrativa delle Società risulta tuttora necessaria, ai fini dell’imputabilità del reato all’Ente a titolo di illecito 231, soltanto in relazione ad alcune delle fattispecie incriminatrici indicate dall’art. 10 della legge n. 146/2006¹², e precisamente favoreggiamento personale – art. 378 c.p.

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri – DPR 43/1973 (art. 291 quater);
- reati concernenti il traffico di migranti – art. 12 D.Lgs. 286/98 (Testo Unico immigrazione).

Gli altri reati transnazionali originariamente richiamati dall’art. 10 della legge n. 146/2006 come

¹² Il testo dell’art. 10 L. n. 146/2006 è il seguente:

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall’articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall’articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all’ente la sanzione amministrativa dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, per una durata non superiore a due anni.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

presupposto di responsabilità amministrativa degli enti, in aggiunta a quelli sopra elencati, e precisamente:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.),
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.),
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.),
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.),
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990),

oggi risultano, per effetto di disposizioni del Decreto 231 entrate in vigore successivamente (artt. 24-ter, 25-octies, 25-decies), imputabili all'Ente anche quando la loro commissione sia circoscritta al territorio italiano e non travalichi dai confini dello Stato.

Va inoltre anche tenuto conto che la citata disposizione dell'art. 10 della legge n. 146/2006 soggiunge, al comma 4, che «*Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica **l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività** ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*».

2. FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (NAZIONALE E TRANSNAZIONALE)

In considerazione dei processi aziendali rilevati in sede di *risk assessment*, ed alla possibile commissione dei comportamenti illeciti da parte di operatori IPOGEO S.P.A., di seguito vengono individuate le fattispecie di **attività sensibili** al rischio di commissione dei reati in esame:

- ✓ ***gestione fornitori***
- ✓ ***rapporti con imprese partner di RTI***
- ✓ ***gestione dei subappaltatori***
- ✓ ***selezione, assunzione e gestione del personale;***

Di seguito sono formalizzate, in relazione alle predette fattispecie, le funzioni aziendali coinvolte, le procedure di riferimento, le regole generali di comportamento ed i principi di controllo applicabili nell'organizzazione e gestione delle attività di volta in volta disimpegnate.



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

2.1 FUNZIONI COINVOLTE

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili, come rilevate nella matrice di sintesi allegata al documento di *risk assesment*:

- Direzione(CdA/AD)
- Amministrazione & contabilità, personale
- Area Commerciale/gestione gare
- Area Acquisti e Magazzino
- Area Progettazione
- Area Produzione e Cantieristica

2.2 NORMATIVA AZIENDALE INTERNA

Di seguito si evidenziano i regolamenti e/o atti societari vigenti che hanno impatto diretto o indiretto sulla prevenzione dei reati di criminalità organizzata ed incidono sulla regolamentazione delle fattispecie di attività sensibili riportate:

REGOLAMENTAZIONE INTERNA DI RIFERIMENTO

Codice Etico

Organigramma e Mansionario aziendale aggiornati

Visura Camerale IPOGEO S.P.A. aggiornata

Sistemi di gestione certificati e relative procedure di riferimento

Contrattualistica con Stazioni appaltanti committenti/RTI/Subappaltatori

3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

I soggetti apicali di IPOGEO S.P.A., nonché le persone sottoposte alla loro vigilanza, sono tenuti ad osservare nelle fattispecie di attività sensibili sopra delineate, nonché nella sfera dei rapporti societari in genere, le seguenti regole di condotta:

- garantire il rispetto dello statuto e delle norme di legge applicabili nelle operazioni societarie;
- interdire l'ingresso nella compagine societaria di soggetti (individui o imprese) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti e conti anonimi o contanti per il compimento di operazioni di



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

trasferimento di importi rilevanti;

- rispettare i requisiti procedurali al fine della selezione dei fornitori, con particolare riferimento alla valutazione preventiva dell'entità dei prezzi offerti rispetto ai valori di mercato;
- garantire la segregazione dei ruoli aziendali addetti ai processi di selezione, assunzione e gestione del personale.

Si prevede, inoltre, l'espresso divieto, per tutti i destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 - ter del Decreto e dall'art. 10 legge n. 146/2006;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non integrare di per sé i predetti reati, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- promuovere, costituire, organizzare, dirigere, partecipare ovvero finanziare in alcuna forma le associazioni di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p.;
- effettuare donazioni o altre forme di erogazione di fondi, anche indirette, nei confronti di simili associazioni;
- fornire supporto finanziario e/o di qualsivoglia tipo a persone che partecipino alle associazioni suddette;
- stipulare qualsiasi tipo di contratto o avere rapporti commerciali, di collaborazione o di diverso tipo con le associazioni in parola.

4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Al fine di dare concreta attuazione organizzativa alle regole generali di prevenzione di cui al precedente paragrafo, di seguito vengono dettagliati i principi di riferimento, diretti a regolamentare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali, nello svolgimento delle fattispecie di attività sensibili sopra individuate. I medesimi principi vincolano l'operato dei responsabili aziendali anche in assenza di procedure specifiche.

4.1 GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibile sopra rilevata, è riepilogato nella seguente tabella:

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

La qualificazione dei fornitori ha luogo in conformità alle prescrizioni dettate dai sistemi certificati vigenti in Azienda, anche mediante un'accurata verifica preliminare (e successivo controllo) che la persona fisica o giuridica con la quale la Società instaura rapporti commerciali sia in possesso e mantenga adeguati requisiti di legalità, professionalità e di onorabilità.

I fornitori da coinvolgere nelle commesse e nei servizi di interesse aziendale vengono selezionati tra quelli già qualificati in sede di Albo Fornitori sulla base dei criteri di territorialità ed inerenza della commessa ai requisiti di idoneità tecnica (certificazione di esperienza analoghe pregresse, possesso di SOA richieste dal bando, ecc.) e finanziaria (fatturato dell'ultimo triennio, valore della produzione, ultimo bilancio ecc.) del fornitore.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ai fini dell'ingresso in albo fornitori e del mantenimento della qualifica, le funzioni aziendali competenti richiedono:

- ✓ tutta la documentazione in originale o in copia autenticata, atta a comprovare il possesso dei requisiti economico-finanziari ed etici dichiarati dal fornitore a mezzo di dichiarazioni sostitutive, con particolare riferimento a casellario giudiziale e carichi pendenti dei soci e degli amministratori;
- ✓ prova documentale dei poteri della persona che sottoscriverà il contratto (ad es., presentazione del certificato di iscrizione al registro delle imprese, rilasciato dalla competente CCIAA, dove risulta la rappresentanza legale del soggetto firmatario);
- ✓ certificato di iscrizione al registro delle imprese;
- ✓ certificazione antimafia, rilasciata dal competente Ufficio Territoriale del Governo, riguardante tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, l'eventuale Direttore Generale e i soci;
- ✓ iscrizione alla white list oppure, in assenza di iscrizione, domanda di iscrizione protocollata;
- ✓ certificazioni di qualità e assimilate (SA 8000, ecc.);
- ✓ qualora il fornitore non sia compreso tra i soggetti elencati nel certificato di iscrizione al registro delle imprese, autocertificazione relativa all'insussistenza, in capo allo stesso, delle cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 67 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
- ✓ eventualmente, la certificazione in materia di assunzione di persone disabili;
- ✓ documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- ✓ dichiarazione di non ricorrenza di una delle cause di esclusione dalla gara di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);



PARTE SPECIALE

*IPOGEO MELITO S.p.A.***4.1.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Le funzioni coinvolte nella suesposta fattispecie di attività sensibile devono comunicare, per quanto di competenza ed alle scadenze periodiche stabilite dall'OdV, i seguenti flussi informativi:

FLUSSI INFORMATIVI OdV
Ingresso di nuovo fornitore in Albo
Estromissione di fornitore qualificato
Evidenze del monitoraggio sul rispetto dei requisiti di moralità del fornitore in base alla normativa di settore (art. 67 D.Lgs. 159/2011; art. 80 D.Lgs. 50/2016)

4.2. RAPPORTI CON IMPRESE PARTNER DI RTI

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibile sopra rilevata, è riepilogato nella seguente tabella:

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON IMPRESE PARTNER DI RTI
I rapporti tra IPOGEO S.P.A. e le imprese partner sono formalizzati di volta in volta secondo lo schema del Raggruppamento Temporaneo di Imprese/RTI ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), fin dalla fase di predisposizione dell'offerta di partecipazione alla gara.
I pagamenti dovuti da IPOGEO S.P.A. (quale impresa capofila e mandataria del R.T.I.) alle altre imprese mandanti soggiacciono agli stessi obblighi di tracciabilità stabiliti dalla legge per i pagamenti dovuti dalla P.A. committente all'impresa mandataria.



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

Le imprese partner sono selezionate in base ai requisiti di qualificazione sopra enucleati al § 4.1 che vengono monitorati almeno due volte l'anno e richiesti nuovamente in occasione della nuova gara da partecipare.

Viene garantita l'archiviazione separata di tutta la documentazione richiesta alle imprese mandanti in sede di partecipazione alla gara e verificata l'osservanza da parte delle imprese mandanti del divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (art. 48, comma 7, Codice dei contratti pubblici).

4.2.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni coinvolte nella suesposta fattispecie di attività sensibile devono comunicare, per quanto di competenza ed alle scadenze periodiche stabilite dall'OdV, i seguenti flussi informativi:

FLUSSI INFORMATIVI OdV

Contratti di RTI stipulati nel periodo di riferimento

Evidenze del monitoraggio sul rispetto dei requisiti di moralità delle imprese partner in base alla normativa di settore (art. 67 D.Lgs. 159/2011; art. 80 D.Lgs. 50/2016)

4.3 GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SUBAPPALTATORI

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibile sopra rilevata, è riepilogato nella seguente tabella:

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SUBAPPALTATORI

I subappaltatori da coinvolgere nelle commesse partecipate dalla Società in modalità di affidamento diretto vengono selezionati tra quelli già qualificati in sede di Albo Fornitori, avendo cura di procedere alla verifica preventiva dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle gare dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e di richiedere l'autorizzazione al subappalto nei termini e secondo le modalità sancite dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Nei casi eccezionali in cui si prospetta la necessità di ricorrere ad un subappaltatore estraneo all'Albo Fornitori (stante la componente altamente specialistica dei servizi da erogare), viene preventivamente avviato il processo di qualifica in conformità alle procedure interne e verificata la sussistenza dei requisiti di idoneità tecnica, economico-finanziaria e legale del potenziale subappaltatore da qualificare con l'attuazione di tutti i presidi di controllo previsti per la gestione



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

dell'Albo dei Fornitori.

I contratti passivi con i subappaltatori sono sempre formalizzati per iscritto in tutti i loro termini e condizioni ed i pagamenti dovuti dalla IPOGEO S.P.A. (impresa appaltante) al subappaltatore soggiacciono agli stessi obblighi di tracciabilità stabiliti dalla legge per i pagamenti dovuti dalla P.A. committente all'impresa aggiudicataria.

Sono definiti con chiarezza e precisione i soggetti incaricati ad effettuare le attività di verifica e controllo della corretta esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e le modalità di espletamento di detto controllo. Il pagamento della prestazione del subappaltatore è sempre verificato in conformità al corrispettivo concordato e regolato secondo le pattuizioni contrattuali e l'operazione viene registrata nelle scritture contabili aziendali, secondo gli adempimenti contabili e amministrativi di rito.

I subappaltatori sono vincolati, nei contratti passivi, all'osservanza dei medesimi standard di legalità, integrità ed onestà applicati dalla IPOGEO S.P.A., in forza di apposite clausole contrattuali di richiamo all'osservanza del Codice Etico della società appaltante ovvero del Modello 231 o del Codice Etico del subappaltatore ove adottati ed efficacemente attuati.

4.3.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni coinvolte nella suesposta fattispecie di attività sensibile devono comunicare, per quanto di competenza ed alle scadenze periodiche stabilite dall'OdV, i seguenti flussi informativi:

FLUSSI INFORMATIVI ODV

Elenco delle gare per le quali è stata chiesta l'autorizzazione al subappalto

Elenco dei candidati subappaltatori

Eventuali contestazioni, reclami e contenzioso tra la Società e i subappaltatori

Eventuali report di audit eseguiti da altri organi di controllo di terze parti sul subappaltatore

4.4 SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Tale fattispecie di attività sensibile può innescare il rischio di criminalità organizzata, nella misura in cui le condotte di associazione per delinquere o associazione di tipo mafioso potrebbero concretarsi, quanto meno nelle forme del concorso esterno, in un sistema di reclutamento del personale – anche nella filiera di subappalti o nei casi di subentro ad altra impresa aggiudicataria - imposto o caldeggiato da associazioni e/o gruppi criminali (italiani o stranieri) attraverso un sodalizio criminoso tra soggetti



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

apicali, risorse umane ed esponenti della criminalità organizzata, in cambio di altri vantaggi illeciti conseguibili dalla società.

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili sopra rilevate, è riepilogato nella seguente tabella.

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Esistenza un'adeguata segregazione di ruoli e funzioni coinvolti nel processo di selezione, al fine di assicurare un efficiente sistema di controlli e differenziazione tra chi segnala il fabbisogno, chi seleziona il candidato, chi lo esamina e chi decide per l'assunzione.

La selezione del personale sia effettuata sulla base di criteri selettivi che garantiscono la trasparenza della scelta, e che prendono in considerazione: la professionalità del candidato; l'affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

Si chiederà al dipendente e ai familiari conviventi di fornire autocertificazione di assenza di collegamenti, diretti o indiretti, con esponenti della criminalità organizzata e l'impegno a non associarsi abitualmente con pregiudicati convenendo che, per associazione abituale non è richiesta una costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitudine di tale comportamento.

4.5.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La funzione Personale deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità semestrale quanto segue:

FLUSSI INFORMATIVI ODV

Nuove assunzioni registrate nel periodo di riferimento.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte generale del presente Modello e l'esame dei flussi informativi relativi alle varie fattispecie di attività sensibili come sopra individuati, al fine specifico di prevenzione dei reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale, i controlli dell'OdV investono, in generale, i seguenti aspetti:

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

Monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili, mediante analisi a campione dei processi a rischio e verifica della contrattualistica.

Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi dipendente, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento a presidio delle suesposte fattispecie di attività sensibili

Predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui, in seguito agli accertamenti svolti dall'OdV, emergessero elementi che facciano risalire alla scoperta della commissione di uno dei reati contemplati nella presente sezione della Parte Speciale, o al tentativo di commissione di uno dei reati suddetti, l'OdV dovrà riferire agli organi sociali, in conformità alle linee di riporto previste dal Codice Disciplinare allegato al presente Modello, ai quali compete ogni decisione in merito alle sanzioni disciplinari irrogabili in relazione alla tipologia di trasgressori.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

SEZIONE V

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

1. PREMESSA

La prevenzione dei reati contro l'industria ed il commercio contemplati dall'art. 25-bis 1 del D. Lgs. 231/2001 – introdotto dalla legge n. 99/2009 - pur avendo tali reati un impatto ridotto sul contesto organizzativo IPOGEO S.P.A., non può essere trascurata, alla luce delle evidenze del *risk assessment* dal quale è emerso un potenziale tasso di coinvolgimento degli operatori aziendali nelle fattispecie criminose in oggetto, anche se di livello residuale.

Inoltre, va tenuto conto che l'eventuale condanna di uno o più operatori aziendali per una delle fattispecie di reato considerate può comportare la punibilità dell'Ente - sempre a condizione che abbia avuto interesse o comunque tratto vantaggio dall'attività criminosa - non solo in termini di sanzioni pecuniarie, ma anche con le più pesanti sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto.

1.1 RINVIO AL CATALOGO DEI REATI

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in tema di responsabilità degli enti da reato, alla presente Parte Speciale viene allegato un apposito catalogo esplicato dei reati la cui commissione da parte di soggetti riconducibili a IPOGEO S.P.A., può generare la punibilità dell'ente ex d.lgs. 231/01 (allegato1_CATALOGO ESPLICATO DEI REATI PRESUPPOSTO).

A tale allegato si rinvia per la trattazione estesa dei delitti contro l'industria ed il commercio, di cui all'art. 25-bis 1 del d.lgs. 231/2001, i quali vanno contemplati anche tenendo conto della fattispecie del tentativo (art. 56 c.p.) e del concorso di persone nel reato (art. 110 e 117 c.p.).

2. FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

In considerazione dei processi aziendali rilevati in sede di *risk assessment*, ed alla possibile commissione dei comportamenti illeciti considerati da parte di operatori di IPOGEO S.P.A., di seguito vengono individuate le fattispecie di attività sensibili al rischio dei reati in esame:

✓ ***pianificazione e sviluppo delle attività commerciali***

Di seguito sono formalizzate, in relazione alle predette fattispecie, le funzioni aziendali coinvolte, la normativa aziendale di riferimento, le regole generali di comportamento ed i principi di controllo applicabili nell'organizzazione e gestione delle attività sensibili di volta in volta disimpegnate.

2.1 FUNZIONI COINVOLTE

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili, come riportate nella matrice di sintesi allegata al documento di *risk assessment*:



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

- Governance
- Area Commerciale

2.2 NORMATIVA AZIENDALE INTERNA

Di seguito si evidenziano i regolamenti vigenti che hanno impatto diretto o indiretto sulla prevenzione dei reati in esame ed incidono sulla regolamentazione delle fattispecie di attività sensibili riportate:

REGOLAMENTAZIONE INTERNA DI RIFERIMENTO	
Codice Etico	
Organigramma e Mansionario aziendale aggiornati	
Visura Camerale IPOGEO S.P.A. aggiornata	
Sistemi di gestione certificati e relative procedure di riferimento	
Contrattualistica con Stazioni appaltanti committenti/RTI/Subappaltatori	

3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

I soggetti apicali di IPOGEO S.P.A., nonché le persone sottoposte alla loro vigilanza, sono tenuti ad osservare nelle fattispecie di attività sensibili sopra delineate, nonché nella sfera dei rapporti societari in genere, le seguenti regole di condotta:

- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate a fornire al pubblico una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di IPOGEO S.P.A.;
- ✓ improntare la gestione dei rapporti con la clientela e con aziende competitors nell'ottica della lealtà della concorrenza e della correttezza e trasparenza delle pratiche commerciali.

Inoltre, è fatto divieto di:

- ✓ pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto il lancio di nuovi prodotti o la gestione del *namig* IPOGEO S.P.A., nell'ambito delle iniziative di marketing;
- ✓ realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di Società concorrenti (per esempio, attraverso il boicottaggio, lo storno di dipendenti, ecc.).

4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Al fine di dare concreta attuazione organizzativa alle regole generali di prevenzione di cui al precedente paragrafo, di seguito vengono dettagliati i principi di riferimento, diretti a regolamentare la formazione



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

e l'attuazione delle decisioni aziendali, nello svolgimento delle fattispecie di attività sensibili sopra individuate. I medesimi principi vincolano l'operato dei responsabili aziendali anche in assenza di procedure specifiche.

4.1 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibili sopra rilevata è riepilogato nella seguente tabella:

PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI E/O LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
--

Sia prevista un'idonea segregazione dei ruoli nei processi commerciali con l'individuazione di chi esegue, chi autorizza, chi controlla e chi registra e archivia i dati e la relativa documentazione; ciò con particolare attenzione all'assegnazione di specifici ruoli e competenze in sede di pianificazione di nuove azioni commerciali.

Sia garantita l'astensione da qualsivoglia atto di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 cod. civ. nello svolgimento delle attività commerciali.
--

Le convenzioni con clienti/soci e/o associazioni di categoria prevedano una clausola di condivisione del Codice Etico IPOGEO S.P.A., con impegno delle controparti contrattuali all'osservanza dei contenuti.

4.1.1. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La Direzione Commerciale deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità annuale, quanto segue:

FLUSSI ODV

Piani di espansione commerciale eventualmente predisposti

Piani di lancio di nuovi servizi

Eventuali report di audit di processo eseguiti da altri organi di controllo (i.e. responsabile anticorruzione, auditor di terze parti, ecc.)
--

Devono inoltre essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte generale del presente



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

Modello, e l'esame dei flussi informativi relativi alle varie fattispecie di attività sensibili come sopra di volta in volta individuati, al fine di prevenzione dei reati contemplati, i controlli dell'OdV investono, in generale, i seguenti aspetti:

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili, mediante analisi a campione dei processi a rischio

Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi dipendente, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento a presidio delle suesposte fattispecie di attività sensibili

Predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui, in seguito agli accertamenti svolti dall'OdV, emergessero elementi che facciano risalire alla scoperta della commissione di uno dei reati contemplati nella presente sezione della Parte Speciale, o al tentativo di commissione di uno dei reati suddetti, l'OdV dovrà riferire agli organi sociali, in conformità alle linee di riporto previste dal Codice Disciplinare allegato al presente Modello, ai quali compete ogni decisione in merito alle sanzioni disciplinari irrogabili in relazione alla tipologia di trasgressori.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

SEZIONE VI

REATI SOCIETARI



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

1. PREMESSA

In linea di principio, la responsabilità dell'Ente connessa alle fattispecie di reati societari richiamati dall'art. 25-ter presenta caratteristiche peculiari che ne mitigano la portata afflittiva rispetto alla analoga imputazione all'Ente dei reati contro la P.A. precedentemente esaminati.

In particolare, dalla normativa applicabile, emergono i seguenti profili di mitigazione:

- esclusione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive a carico dell'azienda nel cui interesse sia commesso l'illecito societario ed applicazione alla stessa delle sole sanzioni pecuniarie (art. 25 ter D.lgs. 231/2001);
- tendenziale qualificazione dei reati societari come reati c.d. "propri", la cui commissione è ipotizzabile esclusivamente ad opera di coloro che siano titolari della qualifica soggettiva indicata dall'art. 25-ter (amministratori, direttori generali e liquidatori) o da persone sottoposte alla loro vigilanza, salva la rilevanza delle qualifiche soggettive di fatto di cui all'art. 2639 cod. civ.;
- perseguibilità "a querela" di parte (e non d'ufficio) di gran parte delle fattispecie di reato.

Le fattispecie di reato presupposto previste dall'art 25 ter del Decreto (ad eccezione della corruzione tra privati) sono qualificati come reati "propri", cioè reati che possono sussistere se commessi da soggetti che ricoprono determinate qualifiche indicate dalla Legge: Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci o Liquidatori della società¹³ fatta salva la rilevanza delle qualifiche soggettive di fatto di cui all'art. 2639 cod. civ.

Tuttavia, è possibile che sussista una responsabilità della società anche qualora la condotta illecita sia posta in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili di direzione e/o funzione oppure da subalterni di questi ultimi. Infatti, la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01 degli Enti opera:

- se il reato configurato è commesso da Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Sindaci o Liquidatori della società, e viene provato l'interesse della società nell'effettuazione dell'illecito;
- se il reato configurato è commesso da dipendenti o altre persone soggette alla vigilanza degli Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società, se viene provato l'interesse della società nell'effettuazione dell'illecito e, inoltre, il mancato esercizio di un'adeguata attività di controllo.

Pertanto, la conformazione dei reati societari come reati "propri" - non eseguibili da qualunque

¹³ Figura obbligatoria nelle sole società quotate



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

operatore aziendale ma solo da soggetti qualificati – non esclude la possibilità che anche le altre funzioni aziendali sottoposte alla vigilanza dei primi – in particolare quelle in cui siano inserite figure di immediato riporto del vertice apicale – siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., nella commissione di uno dei reati societari.

Inoltre, la **legge 27 maggio 2015 n. 69** recante “*disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*” ha modificato profondamente le fattispecie incriminatrici delle false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. ed ha anche ridefinito il quadro edittale delle sanzioni 231 correlate al falso in bilancio, nei termini seguenti:

- a. *«per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;*
- b. *«per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile (“fatti di lieve entità”), la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;*
- c. *«per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile (società quotate), la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote».*

Altra tipologia di reato societario interessata da riforme normative di notevole impatto sul Modello ex D.lgs. 231/2001 è il delitto di corruzione tra privati e relativa istigazione di cui agli artt. 2635 e 2635-bis cod. civ., la cui attuale formulazione risulta dalla stratificazione di tre interventi legislativi succedutisi nel tempo:

- **Legge 6 novembre 2012 n. 190** «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*» (cfr. art. 1, comma 76);
- **Decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 38** “*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*” che ha riformulato la fattispecie incriminatrice della corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c. e introdotto il reato di istigazione all’art. 2635-bis c.c.
- **Legge 9 gennaio 2019, n. 3** «*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*» che ha introdotto la perseguibilità d’ufficio dei predetti reati (in precedenza perseguibili solo a querela di parte).

La responsabilità dell’ente in connessione a tale fattispecie di reato presupposto è stata limitata – stante il disposto dell’art. 25-ter comma 1 lettera s-bis– alla sola ipotesi prevista dal comma 3 del nuovo art. 2635 (reato commesso da chi dà o promette denaro o altra utilità ad uno dei soggetti indicati dal comma 1).

Tuttavia, ai fini del presente Modello Organizzativo, l’impatto dei predetti reati sulla compagine



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

societaria non può essere sottovalutato, alla luce delle evidenze del *risk assessment* condotto sulle funzioni aziendali e tenendo conto del fatto che la conformazione dei reati societari come reati “propri” - non eseguibili da qualunque operatore aziendale ma solo da soggetti qualificati - non esclude la possibilità che anche le altre funzioni aziendali sottoposte alla vigilanza degli amministratori - in particolare quelle in cui siano inserite figure di immediato riporto del vertice - siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., nella commissione di uno dei reati societari.

La **legge 27 maggio 2015 n. 69**, entrata in vigore il 14 giugno 2015, recante “disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” ha modificato profondamente le fattispecie incriminatrici delle false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. ed ha anche ridefinito il quadro edittale delle sanzioni 231 correlate al falso in bilancio, nei termini seguenti:

- a) «per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;
- b) «per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile (“fatti di lieve entità”), la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;
- c) «per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile (società quotate), la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»¹⁴.

Altra tipologia di reato societario interessata da riforme normative di notevole impatto sul Modello ex D.lgs. 231/2001 è il delitto di corruzione tra privati e relativa istigazione di cui agli artt. 2635 e 2635-bis cod. civ., la cui attuale formulazione risulta dalla stratificazione di tre interventi del legislatore succedutisi nel tempo:

- **Legge 6 novembre 2012 n. 190** «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*» (cfr. art. 1, comma 76);
- **Decreto legislativo 15 marzo 2017 n° 38** “*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*” che ha riformulato la fattispecie incriminatrice della corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c. e introdotto il reato di istigazione all’art. 2635-bis c.c.
- **Legge 9 gennaio 2019, n. 3** «*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione,*

¹⁴ Cfr. art. 12 legge n. 69/2015. Pertanto, ad oggi le pene pecuniarie irrogabili all'Ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 per i reati societari, oscillano tra un minimo di 100 ad un massimo di 600 quote e soggiacciono ex lege all'aumento di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità dal reato (art. 25-ter, comma 3, D.lgs. 231/2001).



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici» che ha introdotto la perseguibilità d'ufficio dei predetti reati (prima perseguibili solo a querela di parte).

1.1 RINVIO AL CATALOGO DEI REATI

Ai fini di una migliore comprensione delle fattispecie incriminatrici dei reati societari richiamate dalla normativa in tema di responsabilità degli enti da reato, alla presente Parte Speciale viene allegato un apposito catalogo esplicito dei reati la cui commissione da parte di soggetti riconducibili ad IPOGEO S.P.A., può generare la punibilità dell'ente ex d.lgs. 231/01 (allegato1_CATALOGO ESPLICATO DEI REATI PRESUPPOSTO).

A tale allegato si rinvia per la trattazione estesa dei reati societari, contemplati all'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, i quali vanno considerati anche tenendo conto della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 e 117 c.p.).

Ad ogni modo, i Reati societari che rilevano ai fini delle sanzioni di cui trattasi, possono essere raggruppati, in via di sintesi, nelle seguenti tipologie:

- a) ipotesi di falsità del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- b) condotte lesive dell'integrità del capitale sociale;
- c) condotte lesive del corretto funzionamento della società;
- d) reati in materia di corruzione tra privati.

2. FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI

In considerazione dei rapporti societari, come rilevati in sede di *risk assessment*, ed alla possibile commissione di illeciti societari da parte di soggetti qualificati IPOGEO S.P.A., vengono individuate le seguenti fattispecie di attività sensibili al rischio reato:

Attività sensibili al rischio di ipotesi di falsità del bilancio e delle altre comunicazioni sociali:

- Elaborazione della documentazione propedeutica alla predisposizione del bilancio;
- Formazione del bilancio;

Attività sensibili al rischio di reati in materia di condotte lesive dell'integrità del capitale sociale:

- Predisposizione della documentazione da sottoporre a soci o terzi in relazione ad operazioni aventi ad oggetto il capitale sociale;



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

- Delibere degli organi sociali in materia di operazioni straordinarie (ad es. aumento o riduzione del capitale sociale, restituzione dei conferimenti, fusioni, scissioni o acquisizione di nuove società);
- Delibere aventi ad oggetto i conferimenti, la distribuzione degli utili o la gestione delle riserve di bilancio.

Attività sensibili al rischio di reati in materia di condotte lesive del corretto funzionamento della società:

- Predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e/o dell'organo amministrativo;
- Gestione e archiviazione di documenti oggetto di controllo da parte di altri organi societari;

Attività sensibili al rischio di reati in materia di corruzione tra privati:

- Rapporti con gli Enti di Certificazione
- Rapporti con i fornitori

Di seguito sono formalizzate, in relazione alle predette fattispecie, le funzioni aziendali coinvolte, le procedure di riferimento, le regole generali di comportamento ed i principi di controllo applicabili nell'organizzazione e gestione delle attività di volta in volta disimpegnate.

2.1 FUNZIONI COINVOLTE

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili sopra riportate, come rilevate nella matrice di sintesi allegata al documento di *risk assessment*:

- Governance
- Amministrazione, Contabilità & Personale
- Sistemi di Gestione certificati
- Area Commerciale/gestione gare
- Area Produzione/Cantieristica

2.2 NORMATIVA AZIENDALE INTERNA

Di seguito si evidenziano i regolamenti e/o atti aziendali vigenti che hanno impatto diretto o indiretto sulla prevenzione dei reati societari ed incidono sulla regolamentazione delle fattispecie di attività sensibili riportate.

REGOLAMENTAZIONE INTERNA DI RIFERIMENTO

Codice Etico
Organigramma e Mansionario aziendale aggiornati



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

Visura Camerale IPOGEO S.P.A. aggiornata
Sistemi di gestione certificati e relative procedure di riferimento
Contrattualistica con Stazioni appaltanti committenti/RTI/Subappaltatori

3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, nelle attività sensibili sopra delineate, nonché nella sfera dei rapporti societari, le seguenti regole di condotta:

- a) tenere, da parte di tutti coloro che concorrono ad alimentare il processo di bilancio, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta della situazione finanziaria, economica e patrimoniale di IPOGEO S.P.A.;
- b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- c) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione aziendale, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- *Con riferimento al precedente punto "a":*
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione nel bilancio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di IPOGEO S.P.A.;
 - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di IPOGEO S.P.A.
- *Con riferimento al precedente punto "b":*
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.
- *Con riferimento al precedente punto "c":*
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo spettanti al Collegio sindacale;
 - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare il procedimento di formazione della volontà assembleare.

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni o le scissioni siano effettuate nel rispetto delle regole e delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di obbligo e/o divieto di cui al precedente paragrafo, oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, di seguito vengono dettagliati i principi di controllo specifici a presidio delle fattispecie di attività sensibili sopra rilevate. I medesimi principi vincolano l'operato dei responsabili aziendali coinvolti nelle attività, anche in assenza di procedure *ad hoc*.

4.1. PROTOCOLLI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AL RISCHIO DI IPOTESI DI FALSITÀ DEL BILANCIO E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibili sopra rilevata, è riepilogato nella seguente tabella:

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER LA ELABORAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

Sono determinati con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna Funzione della società è chiamata a fornire ai fini della redazione del bilancio, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla Funzione responsabile del processo di redazione del bilancio.

I responsabili delle diverse funzioni forniscono le informazioni propedeutiche alla formazione del bilancio loro richieste, in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni trasmesse, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione.

I responsabili delle diverse funzioni indicano i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse.

La rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avviene esclusivamente tramite modalità che sono in grado di garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che alimentano il processo di formazione del bilancio.

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO

Sono osservate modalità operative per la gestione delle attività di rilevazione contabile, chiusura annuale ed infrannuale e conseguente predisposizione dei bilanci, che definiscano: i) i criteri contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione; ii) le modalità di estrazione dei dati per le chiusure contabili; iii) la gestione dei controlli di linea; iv) la verifica delle poste valutative; v) la predisposizione, verifica e approvazione del fascicolo di bilancio; vi) le regole sulla tenuta e conservazione del fascicolo di bilancio, dall'approvazione da parte dell'organo amministrativo, fino al deposito ed alla relativa archiviazione.

Di ogni processo di stima delle poste valutative del progetto di bilancio è conservato adeguato supporto documentale.

Eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse sono adeguatamente autorizzate e validamente motivate nella Nota Integrativa.

La richiesta, da parte di chiunque, di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile dei fatti gestionali o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

riversati nella bozza di bilancio o già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, sia oggetto di immediata segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

La bozza di bilancio è messa a disposizione di tutti i componenti dell'assemblea dei soci, prima della riunione per l'approvazione, nonché prima del giudizio sul bilancio da parte dei revisori

È predisposto apposito programma di formazione di base rivolto a tutte le funzioni aziendali coinvolte nella produzione di informazioni necessarie alla redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio e la partecipazione alle sessioni di formazione sia adeguatamente documentata.

4.1.1. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La Funzione preposta alla redazione del progetto di bilancio di concerto con il consulente fiscale deve comunicare all'OdV, prima dell'approvazione del bilancio, quanto segue:

FLUSSI INFORMATIVI ODV

Bozza di bilancio completo della nota integrativa ed elenco delle modifiche al progetto di bilancio richieste dall'organo amministrativo.

Elenco delle voci di bilancio che derogano ai criteri civilistici di redazione ai sensi dell'art. 2423, comma 4, cod. civ.

Relazione sulla gestione.

Eventuali report di audit eseguiti da altri organi di controllo (i.e. collegio sindacale, revisori).

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure di riferimento.

4.2 PROTOCOLLI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AL RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI LESIONI ALL'INTEGRITÀ DEL CAPITALE SOCIALE

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibili sopra rilevata, è riepilogato nella seguente tabella.



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI E/O LINEE GUIDA PER LA SALVAGUARDIA DELL'INTEGRITÀ DEL CAPITALE SOCIALE

Le operazioni societarie rilevanti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni sul capitale sociale di IPOGEO S.P.A., l'ingresso di nuovi soci all'interno della compagine societaria, ovvero l'estromissione di soci siano effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili, delle regole statutarie e delle procedure e linee guida aziendali di valutazione ed analisi delle suddette operazioni.

Qualora tali operazioni dovessero richiedere la redazione di documenti quali: stime, perizie, proposte, valutazioni, programmi, ecc., sia prevista la tracciabilità e il controllo delle specifiche attività svolte.

La predisposizione o comunicazione verso l'esterno di dati o notizie (ulteriori rispetto a quelle sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria relative a IPOGEO S.P.A.) avvenga in modalità tali da non implicare mai l'abuso o divulgazione scorretta di informazioni aziendali riservate.

Sia sempre assicurata la tracciabilità delle determinazioni societarie assunte in materia di operazioni ordinarie e straordinarie, con relativa registrazione ed archiviazione della relativa documentazione. Il tutto al fine di consentire la ricostruzione, a posteriori, delle diverse fasi del processo.

4.2.1. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La Governance deve comunicare all'OdV, per quanto di competenza e con periodicità semestrale, quanto segue:

FLUSSI INFORMATIVI ODV

Elenco soci aggiornato di IPOGEO S.P.A., in caso di modifiche nella composizione della compagine sociale.

Aumenti / riduzioni di capitale deliberati dalla Governance.

Operazioni straordinarie quali fusione, acquisizione di nuove società, acquisto/cessione di partecipazioni ecc.

Eventuali report di audit eseguiti da altri organi di controllo (i.e. collegio sindacale, revisori).

4.3 PROTOCOLLI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AL RISCHIO DI IPOTESI DI REATO LESIVE DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ.

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibili sopra



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

rilevata, è riepilogato nella seguente tabella.

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI AI FINI DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI E/O DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Vi è chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla predisposizione della documentazione destinata di volta in volta alle delibere dell'Assemblea e/o dell'Organo Amministrativo, alla redazione dell'ordine del giorno, nonché alla trascrizione dei verbali delle delibere dell'Assemblea/Organo Amministrativo.

Sono regolamentate le modalità di comunicazione della documentazione e le modalità di stesura e approvazione dei verbali delle delibere dell'Assemblea dei soci e/o dell'Organo Amministrativo.

È predisposta adeguata registrazione ed archiviazione, per ciascuna seduta dell'Assemblea dei soci/Organo Amministrativo dei fascicoli contenenti avvisi di convocazione, documenti/note prospettati in sede di riunione, evidenze della documentazione anticipata ai consiglieri e ai sindaci nonché dei verbali firmati delle delibere dell'Assemblea/Organo amministrativo, al fine di consentire la ricostruzione, a posteriori, delle diverse fasi del processo.

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER LA GESTIONE ED ARCHIVIAZIONE DI DOCUMENTI OGGETTO DI CONTROLLO DA PARTE DI ALTRI ORGANI SOCIALI

Sia data evidenza documentale di tutte le richieste pervenute da e di tutte le informazioni/dati/documenti consegnati o resi disponibili al collegio sindacale e/o ai soci non amministratori, e/o a eventuali soci di minoranza.

Siano inviati tempestivamente al (eventuale) Collegio Sindacale tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, sui quali il Collegio debba esprimere un parere ai sensi di legge, di statuto o in base a regolamenti interni.

Sia dato tempestivo riscontro da parte dell'organo amministrativo alla facoltà riservata ai Sindaci di chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Sia garantita la tracciabilità degli accessi ai libri sociali e contabili da parte dell'eventuale Collegio Sindacale, dei soci non amministratori, e/o degli eventuali soci di minoranza, nonché delle informazioni/documenti ad essi forniti.



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

Sia assicurata la separazione delle responsabilità tra chi gestisce i libri sociali e contabili (Contabilità) e chi autorizza l'accesso ai suddetti Libri da parte dell'eventuale Collegio Sindacale, dei soci non amministratori, e/o di eventuali soci di minoranza, nonché tra chi autorizza e chi predispone la trasmissione di dati/informazioni da questi richiesti.

Venga data diffusione infrazionaria, a cura dell'organo amministrativo, delle risultanze e dei suggerimenti derivanti dall'attività di controllo e di ispezione svolta dall'eventuale Collegio Sindacale, alle funzioni aziendali competenti, ai fini della conseguente implementazione dei dati e/o delle azioni correttive.

4.3.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni coinvolte nella suesposta fattispecie di attività sensibile devono comunicare, per quanto di competenza ed alle scadenze periodiche stabilite dall'OdV, i seguenti flussi informativi:

FLUSSI INFORMATIVI ODV

Avvisi di convocazione dell'Assemblea o dell'organo amministrativo con evidenza degli argomenti all'ordine del giorno.

Eventuali report di audit eseguiti da altri organi di controllo (i.e. collegio sindacale, revisori).

4.4 PROTOCOLLI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AL RISCHIO DI REATI IN MATERIA DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibili sopra rilevata, è riepilogato nella seguente tabella.

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER LE COMUNICAZIONI E LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI DI CERTIFICAZIONE

In caso di richiesta di documentazione da parte degli Enti di Certificazione, sono predisposti tutti gli interventi di natura organizzativa necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione delle informazioni assicuri la corretta e veridica predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio agli Enti di Certificazione, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore.

È garantita la tracciabilità delle operazioni di cui al punto precedente, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste.



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

In caso di accertamenti ispettivi svolti dagli Enti di Certificazione in questione nelle sedi aziendali, è assicurata massima collaborazione da parte delle unità aziendali interessate. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dall'Ente, il responsabile dei sistemi certificati assicura il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità, ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza.

Il responsabile di cui al punto precedente provveda a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dell'Ente da aggiornarsi periodicamente in relazione agli sviluppi dell'indagine ed ai suoi esiti e da inviare all'OdV.

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI

È stato adottato e diffuso un Codice Etico nel quale è stabilito, tra l'altro, che i rapporti con i fornitori debbano essere orientati alla trasparenza, correttezza e integrità e che la Società non tollera comportamenti corruttivi, ottenendo la sottoscrizione per adesione ai principi del Codice Etico da parte di tutti i dipendenti, nonché da parte dei fornitori.

La selezione dei fornitori avviene sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili quali l'effettività, la qualità, la convenienza, il prezzo, la professionalità, la competenza, l'efficienza ed in presenza di adeguate garanzie in ordine alla correttezza del fornitore stesso.

Il pagamento dei fornitori è sempre conforme al corrispettivo concordato, ha luogo alle scadenze pattuite evitando morosità o ritardi nei pagamenti e l'operazione viene registrata nelle scritture contabili aziendali, conformemente agli adempimenti contabili e amministrativi di rito.

L'attività prestata dal fornitore è debitamente documentata e la Società, prima della liquidazione del corrispettivo pattuito, attesta l'effettività della prestazione e rilascia il benestare al pagamento delle fatture sulla base di una segregazione di ruoli tra i vari soggetti aziendali coinvolti nel processo di acquisto.

Nei rinnovi e/o nuovi contratti con i fornitori, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi del Codice Etico e/o delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

4.4.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni coinvolte nelle suesposte fattispecie di attività sensibile devono comunicare, per quanto di competenza ed alle scadenze periodiche stabilite dall'OdV, i seguenti flussi informativi:



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

FLUSSI INFORMATIVI ODV

Informative su ispezioni degli Enti di Certificazione chiuse nel periodo di riferimento.

Eventuali report di audit eseguiti da altri organi di controllo (i.e. auditor di terze parti).

Pagamenti a fornitori disallineati rispetto alla fattura o eseguiti con notevole ritardo rispetto alle scadenze pattuite.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte generale del presente Modello, e l'esame dei flussi informativi relativi alle varie fattispecie di attività sensibili come sopra di volta in volta individuati, al fine specifico di prevenzione dei reati societari, i controlli dell'OdV investono, in generale, i seguenti aspetti:

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili, mediante analisi a campione dei processi a rischio.

Monitoraggio sull'efficacia delle procedure e/o prassi interne di redazione del bilancio d'esercizio preesistenti al presente Modello, ai fini della prevenzione del reato di false comunicazioni sociali.

Verifica sull'effettiva sussistenza delle condizioni atte a garantire ai revisori concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo indipendente sui processi contabili aziendali

Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da altri organi di controllo, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento a presidio delle suesposte fattispecie di attività sensibili.

Predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

SEZIONE VII

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

1. PREMESSA

L'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, ha aggiunto al Decreto 231/2001 l'articolo 25-*quiquies*, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

L'art. 25-*quiquies* è stato successivamente integrato ad opera dell'art. 10, legge n. 38 del 6 febbraio 2006, contenente *"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"*, che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600- quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (c.d. "pedo-pornografia virtuale", ai sensi del rinvio al nuovo art. 600-quater.1, c.p.).

La citata legge n. 38/2006 è intervenuta anche a modificare le disposizioni di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, relativi ai delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, per i quali era già prevista la responsabilità amministrativa degli enti.

la legge 29 ottobre 2016 n. 199 recante *"Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura"* ha introdotto un altro reato nel catalogo degli illeciti penali presupposto di responsabilità degli Enti ai sensi del D.lgs. 231/2001: si tratta del reato di **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (anche detto, in gergo meta-giuridico, "caporalato") punito dall'art. 603-bis del cod. pen. che, pertanto, è entrato a far parte della macro-categoria dei **delitti contro la personalità individuale** (previsti dall'art. 25-*quiquies* del decreto 231) di cui può rispondere anche l'azienda che abbia avuto interesse o tratto vantaggio dalla intermediazione o sfruttamento sanzionati dalla norma penale che punisce non solo qualunque modalità di reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla all'impiego presso terzi, ma anche il mero impiego del lavoratore nell'ambito della propria impresa (senza intermediazione di terzi), sulla base di due soli presupposti che sono : a) l'approfittarsi dello stato di bisogno dei lavoratori b) il fatto di sottoporre i reclutati a condizioni lavorative di sfruttamento.

Ai fini della costruzione del presente Modello Organizzativo, l'impatto dei reati contro la personalità individuale, previsti dall'art. 25-*quiquies* del D.lgs. 231/2001, sulla Società non può essere sottovalutato, in quanto dall'analisi dei rischi condotta sono emerse aree di rischio potenziale in relazione a tali fattispecie.

E' inoltre doveroso sottolineare che la medesima disposizione del decreto 231 (art. 25 *quiquies*) soggiunge, al comma 3, che «*Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo*



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

*unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica l'**interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività** ai sensi dell'articolo 16, comma 3».*

Ciò posto, il rischio di verifica delle predette tipologie di reato deve essere considerato medio-basso, alla luce dell'ambiente di controllo rilevato in sede di *risk analysis*.

1.1 RINVIO AL CATALOGO DEI REATI

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in tema di responsabilità degli enti da reato, alla presente Parte Speciale viene allegato un apposito catalogo esplicato dei reati la cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla IPOGEO S.P.A., può generare la punibilità dell'ente ex d.lgs. 231/01 (allegato1_CATALOGO ESPLICATO DEI REATI PRESUPPOSTO).

A tale allegato si rinvia per la trattazione estesa dei delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25- *quinquies* del d.lgs. 231/2001, i quali vanno contemplati anche tenendo conto della fattispecie del tentativo (art. 56 c.p.) e del concorso di persone nel reato (art. 110 e 117 c.p.).

2. FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

In considerazione dei processi di impatto societario, come rilevati in sede di *risk assessment* ed alla possibile commissione dei comportamenti illeciti sopra descritti da parte di soggetti aziendali qualificati, di seguito sono formalizzati, le fattispecie di attività sensibili, le funzioni coinvolte, le regole generali di comportamento ed i principi di controllo applicabili nell'organizzazione e gestione delle attività disimpegnate.

Di seguito sono formalizzate, in relazione alle predette fattispecie, le funzioni aziendali coinvolte, la normativa aziendale interna di riferimento, le regole generali di comportamento ed i principi di controllo applicabili nell'organizzazione e gestione delle attività sensibili di volta in volta disimpegnate.

2.1 FUNZIONI COINVOLTE

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili, come rilevate nella matrice di sintesi allegata al documento di *risk assessment*:

- Governance
- IT
- Amministrazione e Contabilità & Personale

2.2 NORMATIVA AZIENDALE INTERNA

Si evidenziano i regolamenti e/o atti aziendali vigenti che hanno impatto diretto o indiretto sulla



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

prevenzione del riciclaggio e dei reati affini ed incidono sulla regolamentazione delle fattispecie di attività sensibili riportate e di seguito dettagliate.

REGOLAMENTAZIONE INTERNA DI RIFERIMENTO

Codice Etico

Organigramma e Mansionario aziendale aggiornati

Visura Camerale IPOGEO S.P.A. aggiornata

Sistemi di gestione certificati e relative procedure di riferimento

Contrattualistica con Stazioni appaltanti committenti/RTI/Subappaltatori

3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

I destinatari del Modello sono tenuti a osservare, nella fattispecie di attività sensibile sopra delineata, le seguenti regole di condotta:

- ✓ attenersi alla rigorosa osservanza del Codice Etico aziendale nell'ambito della gestione delle risorse umane nonché delle procedure del Sistema SA 8000:2014 (Social Accountability);
- ✓ astenersi dal tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 quinquies del Decreto;
- ✓ astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- ✓ praticare qualunque forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti del personale dipendente, soprattutto di cantiere (per esempio, attraverso pratiche di mobbing, ecc.), in piena "armonia" con il ripudio di tali pratiche presupposto dallo standard internazionale di certificazione SA 8000:2014.

4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI NELLE FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI

Al fine di dare concreta attuazione organizzativa alle regole generali di prevenzione di cui al precedente paragrafo, il presente Modello Organizzativo definisce dei principi di controllo specifici (c.d. protocolli) a presidio delle fattispecie di attività sensibili sopra dettagliate.

4.1 GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

I sistemi informativi aziendali potrebbero essere asserviti illecitamente alla detenzione o commercio di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.) anche virtuale (art. 600 quater.1 c.p.). Il sistema di controllo a presidio della fattispecie di attività sensibile sopra rilevata viene riepilogato nella seguente



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

tabella:

PRESIDI DI CONTROLLO PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Implementazione di specifiche regole di sicurezza dei dati in ottemperanza alle previsioni di cui al Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) ed al Codice Privacy (D.lgs. 196/03), in termini di adozione ed efficace attuazione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio cui sono esposti i diritti fondamentali dei lavoratori.
Regolamentazione chiara e formalizzata per l'utilizzo delle postazioni di lavoro, della posta elettronica, di internet e della rete aziendale.
Previsione di apposita clausola di accettazione del Codice Etico ed impegno al rispetto dei principi in esso contenuti nei rapporti con consulenti informatici e fornitori/manutentori esterni di dotazioni hardware/software impiegate presso la Società.
Adozione ed implementazione di tutte le misure previste dal Garante Privacy in materia di amministratore di sistemi informatici (cfr. Provvedimento GPDP del 27 novembre 2008 e s.m.i. pubblicato sul sito istituzionale www.garanteprivacy.it doc web n. 1577499).

4.2 SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Il sistema di controllo a presidio della fattispecie di attività sensibile sopra rilevata viene riepilogato nella seguente tabella:

PRESIDI DI CONTROLLO PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Rispettare e far rispettare ai propri riporti la normativa vigente in materia di lavoro e diritti sindacali, con particolare attenzione al lavoro minorile e a quanto disposto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Mantenere un comportamento corretto, trasparente, collaborativo e tale da improntare ogni attività e operazione posta in essere nella gestione del personale, al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, eticità e trasparenza.
Intensificare i profili di controllo delle risorse preposte all'assunzione e gestione del personale cantieristico, a partire dalla condivisione dell'impegno all'osservanza del Codice Etico.

4.2.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni coinvolte nelle suesposte fattispecie di attività sensibile devono comunicare, per quanto di competenza ed alle scadenze periodiche stabilite dall'OdV, i seguenti flussi informativi:



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

FLUSSI INFORMATIVI ODV

Eventuali anomalie riscontrate nei tracciati di navigazione internet delle work-station aziendali

Flussi relativi a sanzioni disciplinari applicati ai dipendenti per mancato rispetto dei principi del Codice Etico e delle eventuali procedure, alla data di elaborazione del presente MOG non ancora adottate, SA 8000:2014

Eventuali report di audit eseguiti da altri organi di controllo (i.e. SPT, Responsabile anticorruzione, auditor di terze parti ecc.).

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte generale del presente Modello, al fine specifico di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale, i controlli dell'OdV investono i seguenti aspetti.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione poste a presidio delle fattispecie di attività sensibili, mediante analisi a campione dei processi a rischio

Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi dipendente, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento a presidio delle susesposte fattispecie di attività sensibili

Predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute

Nel caso in cui, in seguito agli accertamenti svolti dall'OdV, emergessero elementi che facciano risalire alla scoperta della commissione di uno dei reati contemplati nella presente sezione della Parte Speciale, o al tentativo di commissione di uno dei reati suddetti, l'OdV dovrà riferire agli organi sociali, in conformità alle linee di riporto previste dal Codice Disciplinare allegato al presente Modello, ai quali compete ogni decisione in merito alle sanzioni disciplinari irrogabili in relazione alla tipologia di trasgressori.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

SEZIONE VIII

RICICLAGGIO E REATI AFFINI



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

1. PREMESSA

I reati di **ricettazione** (art. 648 c.p.), **riciclaggio** (art. 648-bis c.p.) ed **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter) costituiscono il nucleo originario dell'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001 in quanto innescano la responsabilità amministrativa della Società, in tutti i casi in cui sia accertato l'interesse o il vantaggio aziendale connessi alla circolazione e al reimpiego di beni o capitali di provenienza illecita.

Le fattispecie di cui agli articoli 648-bis c.p. e 648-ter c.p. erano state introdotte – in un primo momento - nel novero dei reati-presupposto idonei a determinare la responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001, solamente nei limiti in cui avessero avuto il carattere della transnazionalità (secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge n.146/2006). In altre parole, forme di criminalità connesse all'utilizzo di proventi di attività illecite sarebbero state repressi, a carico della Società, solo a condizione di avere dimensione transfrontaliera.

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (di seguito, anche detto “decreto antiriciclaggio”) – come modificato dal successivo D.lgs. 25 settembre 2009 n. 151 – nel dare attuazione nazionale a diverse direttive comunitarie in materia¹⁵, ha anche ampliato il catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa d'impresa di cui al D.lgs. 231/2001 che, attualmente, può sorgere in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.lgs. 231/01) qualora dall'attività criminosa derivi un interesse o vantaggio aziendale (art. 5 D.lgs. 231/01), a prescindere dalla dimensione nazionale o transfrontaliera del fenomeno.

Di recente, la legge n. 186 del 15 dicembre 2014 “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*”, entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2015, ha previsto come nuovo reato la fattispecie del c.d. “**Auto-riciclaggio**” – introdotta al nuovo art. 648-ter.1 c.p. che è stato contestualmente assorbito anche nel catalogo dei reati 231, con la novella all' art. 25-octies del D.lgs. 231/01 apportata dalla predetta legge.

La normativa in esame mantiene distinti due aspetti: a) da un lato, il profilo dell'imputazione di responsabilità degli enti per il reato di riciclaggio ed affini, che abbraccia qualsivoglia ambito imprenditoriale e tipologia di compagine societaria; b) dall'altro, gli specifici obblighi anti-riciclaggio previsti dal d.lgs. 231/2007¹⁶ solamente a carico di alcune tipologie di enti operanti in settori di *business*

¹⁵ Cfr. in particolare, la Direttiva 2005/60/CE (c.d. III° Direttiva Antiriciclaggio)

¹⁶ Trattasi degli obblighi previsti dal Titolo II, Capi I, II e III del Decreto antiriciclaggio agli artt. 15 e ss. (adeguata verifica della clientela, registrazione nell'archivio unico informatico e segnalazione di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia).



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

fisiologicamente esposti al rischio di “money laundering”¹⁷.

Da ultimo, il D.lgs. 195/2021 di recepimento della direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, ha esteso l’area di applicazione dei reati di riciclaggio ed affini, attraverso un “restyling” normativo delle fattispecie base di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) che erano già perseguibili in ambito 231 ex art. 25-octies del decreto.

In buona sostanza, il d.lgs. n. 195/2021:

- ha esteso per la prima volta il novero dei reati presupposto dei reati di **ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio anche alle contravvenzioni** -reati meno gravi rispetto ai delitti, puniti con pene inferiori (e cioè con l’arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi);
- ha esteso la configurabilità anche dei reati di **riciclaggio e autoriciclaggio** ai beni provenienti da qualsiasi delitto, anche **colposo** (come già previsto per ricettazione e reimpiego), omogeneizzando così tutte le tipologie di reati presupposto previste da tali fattispecie.

In considerazione del fatto che a seguito della riforma possono dar luogo a riciclaggio anche i profitti provenienti da reati colposi e contravvenzioni implica possibili nuove forme di responsabilità 231 (ex art. 25-octies del d.lgs. 231/2001) per le imprese, in quanto amplificato di molto l’ambito delle attività criminose sottostanti che generano i beni riciclati, estendendo i reati presupposto rilevanti in materia antiriciclaggio anche alle contravvenzioni e ai delitti colposi.

Considerata la morfologia e natura giuridica della Società nonché la specificità dell’oggetto sociale perseguito, è certo che la Società non rientra nella cerchia degli Enti Destinatari dei peculiari obblighi antiriciclaggio previsti dalla normativa speciale in materia¹⁸. Trattandosi di Società non assoggettata agli obblighi particolari di cui al D.lgs. 231/2007, il rischio di commissione delle fattispecie in esame è, quantomeno in astratto, meno rilevante e sistematico rispetto alla categoria degli intermediari e altri soggetti esercenti attività finanziarie.

Cionondimeno, l’impatto del rischio reato sulla Società non può essere sottovalutato, posto che gli obblighi di prevenzione rispetto a tali delitti ricadono, in forza dell’art. 25-octies del D.lgs. 231/01, su tutte le specie e tipologie di Società, a prescindere dalle attività dalle stesse svolte.

¹⁷ Trattasi dei “Soggetti Destinatari” elencati dal Titolo I Capo III del decreto anti-riciclaggio, agli artt. 10 e ss. (banche ed altri intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, società di recupero crediti per conto terzi, esercenti case da gioco o case d’asta, offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro e simili).

¹⁸ IPOGEO S.P.A. infatti non può essere qualificata come “intermediario finanziario o soggetto esercente l’attività finanziaria” (art.11), né come “professionista” ai sensi dell’art.12, né, infine, come “revisore contabile” (art.13). Né la Società può essere annoverata tra quelle che svolgono le attività di cui all’art.14 del d.lgs. 231/2007



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

1.1. FOCUS SUI DELITTI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE

Il D.lgs. 184/2021 (in vigore dal 30 novembre 2021) di recepimento della direttiva UE 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, introduce, nell'orbita della responsabilità 231 degli enti, una nuova categoria di reati finanziari di falso – settore border line con il fenomeno del riciclaggio – che sono i cd “delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dal contante” ora inseriti dal nuovo art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/01.

Per “mezzi di pagamento diverso dal contante”, ai sensi dell’art. 2 della Direttiva UE di riferimento (2019/713), si intendono: *«un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali»*: quindi non solo oggetti materiali come i bancomat, le carte di credito o debito o i *token* per l’home banking (moneta elettronica tracciabile) ma anche strumenti immateriali come le *app* per l’home banking, bitcoin (contante digitale) ed altre forme di valuta virtuale non tracciabile, che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

I nuovi reati (aventi come perimetro di applicazione detti “mezzi”) introdotti nel sistema 231 sono i seguenti:

1) reato di **“indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”** (art. 493-ter cod.pen.): punisce le condotte di indebito utilizzo, falsificazione e alterazione non solo di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ma anche di “ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti”. L’oggetto della condotta, dunque, che fino ad oggi era rappresentato da strumenti “materiali” di pagamento, si estende a tutti gli asset di pagamento diversi dal contante, compresi quelli immateriali.

2) reato di **“detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”** (art. 493-quater cod.pen.): punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo. Le condotte incriminate sono dunque la fabbricazione, l’ottenimento per sé o per altri, l’importazione, l’esportazione, la vendita, il trasporto, la distribuzione o la messa a disposizione di dispositivi, strumenti,



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

programmi informatici o altri mezzi principalmente progettati o specificamente adattati al fine di commettere quei reati di frode e falsificazione dei mezzi di pagamento virtuali.

3) reato di **“frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”** (art. 640-ter comma 2 cod.pen.): in pratica, il medesimo reato ad oggetto informatico consistente nell’indebita alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico che, fino ad ora, era presupposto di responsabilità 231 dell’azienda solo se commesso in danno della Pubblica Amministrazione (ex art. 24 D.Lgs. 231/01), adesso diventa punibile a carico delle imprese (ex art 25-octies.1 D.Lgs. 231/01) anche quando la frode informatica è finalizzata alla realizzazione di un trasferimento fraudolento di denaro, moneta elettronica e valuta virtuale anche tra soggetti privati.

Rispetto a tale nuova categoria di reati 231, sono state mappate in azienda le modalità di gestione della tesoreria (incassi e pagamenti), analizzando gli strumenti di pagamento resi disponibili nelle movimentazioni di moneta elettronica, posto che i reati in oggetto potrebbero essere commessi, a titolo esemplificativo, nel caso in cui siano effettuati pagamenti o ricevuti incassi utilizzando in maniera illecita uno degli anzidetti strumenti di pagamento diversi dal contante.

L’analisi dei rischi eseguita all’esito dell’aggiornamento del Modello 231 non ha evidenziato profili di rischio diverso e aggiuntivo rispetto a quelli già analizzati in sede di *risk assessment* anti-riciclaggio, i cui presidi di controlli sono pertanto idonei a valere anche quali protocolli di prevenzione delle nuove ipotesi di reato contemplate dall’art. 25-octies.1 D.lgs. 231/2001.

1.2 RINVIO AL CATALOGO DEI REATI

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in tema di responsabilità degli enti da reato, alla presente Parte Speciale viene allegato un apposito catalogo esplicito dei reati la cui commissione da parte di soggetti riconducibili ad IPOGEO S.P.A., può generare la punibilità dell’ente ex d.lgs. 231/01 (allegato1_CATALOGO ESPLICATO DEI REATI PRESUPPOSTO). A tale allegato si rinvia per la trattazione estesa delle fattispecie di riciclaggio e reati affini, contemplati all’art. 25-octies del d.lgs. 231/2001.



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

2. FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI

In considerazione dei processi aziendali rilevati in sede di *risk assessment*, ed alla possibile commissione dei comportamenti illeciti sopra descritti da parte di operatori aziendali, di seguito vengono individuate le fattispecie di attività sensibili al rischio reato:

- ✓ gestione della tesoreria (incassi e pagamenti);
- ✓ acquisti di beni e servizi;
- ✓ gestione della contabilità fiscale;
- ✓ gestione carte di credito aziendali.

Di seguito sono formalizzate, in relazione alle predette fattispecie, le funzioni aziendali coinvolte, la normativa aziendale di riferimento, le regole generali di comportamento ed i principi di controllo applicabili nell'organizzazione e gestione delle attività sensibili.

2.1 FUNZIONI COINVOLTE

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili, come rilevate nella matrice di sintesi allegata al documento di *risk assessment*:

- Governance
- Amministrazione e contabilità/HR
- Acquisti/Magazzino
- Area Manutenzione
- Area Produzione/Cantieristica

2.2 NORMATIVA AZIENDALE INTERNA

Si evidenziano i regolamenti e/o atti aziendali vigenti che hanno impatto diretto o indiretto sulla prevenzione del riciclaggio e dei reati affini ed incidono sulla regolamentazione delle fattispecie di attività sensibili riportate e di seguito dettagliate.

REGOLAMENTAZIONE INTERNA DI RIFERIMENTO
Codice Etico
Organigramma e Mansionario aziendale aggiornati
Visura Camerale IPOGEO S.P.A. aggiornata
Sistemi di gestione certificati e relative procedure di riferimento
Contrattualistica con Stazioni appaltanti committenti/RTI/Subappaltatori



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

I soggetti apicali di IPOGEO S.P.A., le persone sottoposte alla loro vigilanza, nonché i procuratori e/o consulenti della Società sono tenuti ad osservare, nelle fattispecie di attività sensibili sopra delineate, le seguenti regole di condotta:

- garantire il rispetto delle limitazioni di legge all'utilizzo del contante (o di titoli al portatore) nelle transazioni societarie, in conformità alla normativa di volta in volta vigente¹⁹;
- evitare di coinvolgere la Società in operazioni finanziarie con controparti di cui sia certa o probabile la provenienza illecita dei beni o flussi di denaro oggetto di transazione commerciale;
- non intrattenere rapporti d'affari e/o di fornitura commerciale con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti e/o conti anonimi (es. denaro contante, assegni trasferibili non intestati ecc.) per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- astenersi da pagamenti effettuati da o verso conti correnti differenti rispetto a quelli normalmente utilizzati nelle relazioni d'affari o in valute diverse da quelle specificate in fattura;
- assicurare il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti; in particolare, rifiutare pagamenti effettuati da (o astenersi da richieste di forniture di merci a) un soggetto che non sia parte contrattuale;
- garantire il controllo sia formale che sostanziale, con riferimento ai flussi finanziari aziendali in entrata e in uscita;
- rispettare requisiti minimi al fine della selezione dei fornitori, con particolare riferimento alla valutazione preventiva dell'entità dei prezzi offerti rispetto ai valori di mercato.

Si prevede inoltre, l'espresso divieto, per tutti i destinatari del Modello, di:

- ✓ prestare qualunque forma di collaborazione o anche attivare semplice contatto con soggetti colpiti o indiziati da provvedimenti giudiziari legati alla criminalità organizzata o al riciclaggio;

¹⁹ Alla data di redazione del presente Modello, la normativa vigente prevede la soglia di **euro 5.000,00** per il trasferimento, al di fuori dei circuiti bancari:

- di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- di assegni rilasciati in forma libera. Al di sopra di questo importo devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti effettivi e/o potenziali che possano in maniera diretta o indiretta, favorire le condizioni per la commissione dei reati di riciclaggio ed affini nell'ambito dell'attività lavorativa o societaria.

In particolare è fatto divieto all'interno della società e nei rapporti con le entità controllate e/o collegate/controllanti di:

- sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto commesso da terzi, ovvero anche da soggetti apicali o dipendenti della Società.

4. PRESIDI CONTROLLO SPECIFICI

Al fine di garantire l'attuazione delle prescrizioni di obbligo e/o divieto di cui al precedente paragrafo, oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, di seguito vengono dettagliati i principi di controllo specifici (c.d. protocolli) a presidio delle fattispecie di attività sensibili sopra dettagliate. I medesimi principi vincolano l'operato dei responsabili aziendali coinvolti nelle attività, anche in assenza di procedure aziendali *ad hoc*.

4.1 GESTIONE DELLA TESORERIA

Il monitoraggio del sistema incassi/pagamenti costituisce il primo presidio di prevenzione antiriciclaggio. Il processo in esame potrebbe essere strumentalmente asservito all'occultamento ed alla successiva immissione nei circuiti economico-finanziari dell'Azienda, di liquidità provento di reati commessi da terzi, nella consapevolezza degli operatori aziendali addetti alla gestione e rendicontazione dei flussi di cassa.

Il sistema di controllo a presidio della fattispecie di attività sensibile sopra rilevata viene riepilogato nella seguente tabella:

PRESIDI DI CONTROLLO PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA (INCASSI E PAGAMENTI)
È verificata la regolarità degli incassi e dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.
È istituito a mezzo sito internet dedicato, l'automatizzazione dei pagamenti per i servizi offerti dalla Società nella specificità della propria attività, così da limitare o eliminare del tutto il contatto personale con l'utenza e garantire al tempo stesso la tracciabilità del pagamento per ogni singola operazione eseguita.



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

Viene formalizzato e reso noto a tutti gli operatori coinvolti nella fattispecie di attività sensibile, il divieto di utilizzare, trasferire o accettare, al di fuori dei normali circuiti bancari o finanziari, denaro contante o altro strumento finanziario al portatore (assegni liberi, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) al di sopra della soglia limite predeterminata dalla legge applicabile nel Paese in cui venga eseguita la transazione.

Sono eseguite verifiche periodiche sulla tesoreria al fine di monitorare il rispetto delle soglie fissate per i pagamenti in contanti per la piccola cassa.

La movimentazione di risorse finanziarie sui conti correnti intestati alla Società è consentita solo a soggetti muniti di apposita procura e/o autorizzazione, in conformità alle disposizioni aziendali interne.

4.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La funzione Tesoreria comunica, per quanto di competenza ed alle scadenze stabilite dall'OdV, i seguenti flussi informativi:

FLUSSI INFORMATIVI ODV

Ogni operazione di tesoreria eseguita in deroga alle procedure applicabili, indicando la motivazione della deroga, con evidenza di ogni anomalia riscontrata.

Eventuali disallineamenti tra i saldi da EC bancario e saldi di gestione riscontrati in sede di riconciliazione periodica.

Eventuali report di audit eseguiti da altri organi di controllo (i.e. Responsabile Anticorruzione, Collegio sindacale, revisori, ecc...).

4.2. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

La fattispecie in esame - già considerata nell'ambito di altre Sezione della Parte Speciale - è fisiologicamente esposta al rischio di commissione del reato di *ricettazione* (art. 648 cod. pen.) - verificabile nelle ipotesi in cui gli operatori aziendali a ciò deputati, omettendo i controlli acquistino, nell'interesse di IPOGEO S.P.A., materiali ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da terzi.

Il *riciclaggio* (art. 648-bis cod. pen.) potrebbe astrattamente configurarsi nei casi in cui, a seguito della ricezione di beni o danaro che, costituiscono provento di reato da parte di terzi e sui quali sono stati omessi o eseguiti non correttamente i controlli previsti, gli operatori aziendali:



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

- a) impieghino i beni di provenienza criminosa nei processi aziendali, con ciò facendo perdere la traccia della loro provenienza criminosa;
- b) impieghino denaro di provenienza criminosa, per l'acquisto di beni o servizi in favore della Società (ad es. negli ordinari processi di approvvigionamento aziendale).

Il sistema di controllo a presidio della fattispecie di attività sensibile sopra rilevata viene riepilogato nella seguente tabella:

PRESIDI DI CONTROLLO PER LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI O SERVIZI

Sono preventivamente verificati i requisiti di attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori di beni e/o servizi, in conformità con le procedure aziendali di qualificazione così come già richiamato in precedenza per l'albo fornitori

I criteri di valutazione dei fornitori già qualificati siano integrati con specifici indicatori di anomalia anti-riciclaggio dei quali la società abbia avuto conoscenza effettiva in costanza di rapporto con il fornitore. A titolo esemplificativo, gli indici da considerare sono i seguenti:

- ✓ Profilo soggettivo: valutazione di dati pregiudizievoli pubblici a carico del fornitore, ove già conosciuti dalla Società (protesti, sottoposizione a procedure concorsuali, precedenti penali a carico degli amministratori, ecc.).
- ✓ Profilo comportamentale: riluttanza del fornitore a fornire informazioni propedeutiche all'esecuzione del rapporto o presentazione di informazioni palesemente inesatte (es. coordinate bancarie erranee o intestate ad altro titolare).
- ✓ Profilo economico: corrispettivi richiesti per le prestazioni dal fornitore sproporzionati o fuori mercato / offerta di prestazioni palesemente non abituali, non giustificate, non conformi all'esercizio normale dell'attività del fornitore o al suo oggetto sociale.

Nel processo di approvvigionamento di materiali, viene sempre verificata la corrispondenza quantitativa e qualitativa tra quanto riportato dal documento di trasporto, fattura o altro documento equipollente e quanto definito nei singoli ordini di acquisto.

Sono monitorati e periodicamente aggiornati i dati anagrafici e le coordinate bancarie di fornitori e consulenti, è garantita la tracciabilità dei pagamenti dei corrispettivi di forniture/consulenze su rimesse bancarie estere.

I fornitori qualificati siano sempre vincolati all'osservanza, per le previsioni ad essi applicabili, del Codice Etico IPOGEO S.P.A.

4.2.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

Le funzioni coinvolte nella suesposta fattispecie di attività sensibile devono comunicare all'OdV, per quanto di competenza e senza ritardo al verificarsi dell'evenienza, i seguenti flussi informativi:

FLUSSI INFORMATIVI ODV

Consulenze di Direzione richieste ed erogate nel periodo di riferimento.

Pagamenti a fornitori/consulenti disallineati rispetto alla fattura o sproporzionati rispetto alla prestazione effettivamente erogata.

Eventuali report di audit eseguiti da altri organi di controllo (i.e. Responsabile Anticorruzione, revisori, collegio sindacale).

4.3 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ FISCALE

L'introduzione del reato di auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 cod.pen.) impone di considerare "a rischio" anche il processo di contabilità fiscale – in quanto sensibile alla commissione di reati tributari - posto che la dichiarazione dei redditi e la determinazione del reddito imponibile sono *output* di un processo che inizia con il bilancio di verifica e che, a seguito delle variazioni in aumento o in diminuzione, prosegue con la predisposizione, verifica e sottoscrizione delle dichiarazioni da parte di un soggetto all'uopo designato anche in virtù di apposita delega.

Ne deriva che i reati tributari rientrano tra quei delitti non colposi, i cui proventi vengono maturati all'interno della società e quasi automaticamente reimpiegati nel ciclo produttivo della stessa. Dunque, qualora un reato tributario sia commesso nell'ambito di un'attività imprenditoriale e nell'interesse della società, il reimpiego dei proventi del reato all'interno dell'impresa sembra pressoché scontato. Ne consegue che qualora il processo contabile venga gestito in modo tale da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del provento sottratto illecitamente all'Erario (ad es. attraverso una alimentazione non corretta dei registri IVA o una indebita deduzione di costi), l'autore del reato tributario possa essere perseguito anche per auto-riciclaggio e, conseguentemente, sia chiamata a rispondere per tale delitto anche al Società cui il soggetto risulti collegato, sempreché le condotte ulteriori di auto-riciclaggio (rispetto al reato base) siano tali da creare un concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa della provvista.

Il sistema di controllo a presidio della fattispecie di attività sensibile sopra rilevata viene riepilogato nella seguente tabella:



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

PRESIDI DI CONTROLLO/LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ FISCALE

Le modalità attraverso le quali avviene la registrazione contabile di fatture o altri documenti per cui è prevista l'obbligatoria registrazione (ad es. i documenti attestanti oneri detraibili, ecc.) garantiscono il coinvolgimento interfunzionale di una pluralità di soggetti con responsabilità segregate di gestione, verifica e approvazione del processo.

La verifica di regolarità del processo di contabilità fiscale è imperniata sui seguenti indici rilevanti:

- veridicità e correttezza dei dati riportati in fattura, finalizzati ad evitare sovrapprestazioni (ad es. per consulenze fittizie);
- identificazione delle parti intervenute nel contratto/operazione sottostante, onde evitare che la prestazione sia resa a favore o da soggetti diversi rispetto a quelli a cui i documenti fiscali sono intestati;
- custodia corretta ed ordinata delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- monitoraggio del sistema gestionale nel quale vengono registrate le singole fatture, in modo da garantire che lo stesso sistema, al momento della registrazione della fattura, provveda a scomputare il valore delle imposte (ad esempio, dell'IVA alimentando i registri IVA in modo corretto).

Tracciabilità, in un'ottica di massima trasparenza, correttezza e segregazione di funzioni, del processo di analisi e valutazione preventiva delle principali poste di bilancio e dei sistemi di calcolo e verifica delle imposte dovute, soprattutto in caso di riscontro di rilevanti risparmi fiscali rispetto all'esercizio precedente che sia dovuto, ad esempio, ad una consistente riduzione dei ricavi imponibili o ad un aumento rilevante dei costi detraibili.

Sono rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa di riferimento per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

4.3.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni coinvolte nella suesposta fattispecie di attività sensibile devono comunicare, per quanto di competenza ed al momento della ricezione, i seguenti flussi informativi:

FLUSSI INFORMATIVI ODV



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

ogni atto dell'agenzia delle entrate inerente contestazioni sulle imposte societarie

Eventuali report di audit eseguiti da altri organi di controllo (Responsabile Anticorruzione, Collegio sindacale, revisori, ecc.).

4.4 GESTIONE DELLE CARTE DI CREDITO AZIENDALI

Il sistema di controllo a presidio della fattispecie di attività sensibile sopra rilevata viene riepilogato nella seguente tabella:

PRESIDI DI CONTROLLO/LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE CARTE DI CREDITO AZIENDALI

Sia sempre prevista l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione per l'utilizzo dei pagamenti di viaggi e trasferte mediante carta prepagata aziendale.

Per ogni pagamento con carta sia sempre prevista la ricezione della fattura elettronica che successivamente sarà visibile nel cassetto fiscale e, pertanto, visibile anche all'Area Amministrazione e contabilità ai fini della riconciliazione dell'estratto conto bancario.

4.4.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni coinvolte nella suesposta fattispecie di attività sensibile devono comunicare, per quanto di competenza ed al momento della ricezione, i seguenti flussi informativi:

FLUSSI INFORMATIVI ODV

Eventuali anomalie riscontrate nella gestione della carta aziendale.

5. CONTROLLI E ADEMPIMENTI SPECIFICI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte generale del presente Modello, e l'esame dei flussi informativi come sopra di volta in volta individuati, al fine specifico di prevenzione dei reati di riciclaggio ed affini, i controlli dell'OdV investono, in generale, i seguenti aspetti:

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili, mediante analisi a campione dei processi a rischio.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi dipendente, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento a presidio delle suesposte fattispecie di attività sensibili.

Predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui, in seguito agli accertamenti svolti dall'OdV, emergessero elementi che facciano risalire alla scoperta della commissione di uno dei reati contemplati nella presente sezione della Parte Speciale, o al tentativo di commissione di uno dei reati suddetti, l'OdV dovrà riferire agli organi sociali, in conformità alle linee di riporto previste dal Codice Disciplinare allegato al presente Modello, ai quali compete ogni decisione in merito alle sanzioni disciplinari irrogabili in relazione alla tipologia di trasgressori.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

SEZIONE IX

REATI AMBIENTALI



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

1. CENNI GENERALI SULLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

Il diritto penale dell'ambiente è, da sempre - prima ancora dell' annessione al sistema di responsabilità degli enti da reato - caratterizzato da sanzioni pecuniarie particolarmente elevate, nonché da sanzioni interdittive accessorie che lo rendono un sistema giuridico rivolto, per sua natura, più alle imprese che alla persona fisica che compie il reato: sono infatti le imprese i veri soggetti attivi nel cui interesse vengono colposamente o dolosamente perpetrate aggressioni all'ambiente, nonché i primi destinatari dei provvedimenti della P.A. competente nei vari ambiti di impatto ambientale, la cui applicazione in via coattiva comporta l'impiego di risorse economiche e oneri di conformazione delle attività d'impresa ai valori ambientali che solo la persona giuridica è in grado di sostenere.

Dal punto di vista del criterio di imputazione soggettiva del fatto-reato all'ente, tale criterio è sempre ascrivibile alla c.d. "colpa in organizzazione" che caratterizza il nesso di imputazione oggettiva del reato all'ente: sia che il reato scaturisca da una deliberata politica aziendale preordinata all'inquinamento ambientale, ovvero si manifesti, più semplicemente, come conseguenza di negligenze o lacune nello svolgimento quotidiano di attività a impatto ambientale, la rimproverabilità dell'ente consiste nell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza e in particolare nel non aver adottato un modello di organizzazione e controllo del rischio reato che, ai sensi dell'art. 7 co. 2 del d.lgs. 231/01, sia idoneo ad escludere a priori l'inosservanza di detti obblighi.

Con riguardo specifico ai reati ambientali (così come ai reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche), è bene evidenziare che la c.d. "colpa in organizzazione" si sostanzia in una colpa "normativa", cioè nel non avere la società fatto quanto era normativamente previsto per prevenire la realizzazione di fatti e comportamenti lesivi dell'ambiente, a causa dell' inosservanza di norme cogenti nella gestione delle attività, con il conseguente verificarsi di eventi produttivi di danno ambientale penalmente rilevante.

Analogamente, si evidenzia che l'aggancio della responsabilità dell'ente ad ipotesi di reati ambientali colposi (anziché dolosi) viene a modificare anche il "contenuto" della colpa organizzativa della società: al fine di escludere la propria responsabilità rispetto al fatto-reato verificatosi, la Società non potrà invocare il comportamento fraudolento dell'agente rispetto alla politica aziendale adottata, bensì dovrà dimostrare di essersi organizzata a dovere per prevenire e ridurre i rischi ambientali e, dunque, di avere elaborato una serie di misure idonee a prevenire l'insorgenza di fattispecie di inquinamento: solo in ragione di tale prova liberatoria, nessun addebito potrà essere mosso alla Società ai sensi del d. lgs. 231/2001.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

È significativo in tal senso che le prescrizioni contenute nel Testo Unico delle norme in materia ambientale (d. lgs. n. 152/2006, c.d. “Codice dell’ambiente”, di seguito denominato, in breve, con l’acronimo TUA), a partire dagli obblighi d’informazione in conformità con il principio di precauzione, hanno come destinatario la figura dell’“operatore interessato”, ovvero qualsiasi soggetto - comprese le società - che esercita o controlla un’attività professionale a cui è attribuita rilevanza ambientale o che comunque eserciti un potere decisionale su aspetti tecnici e/o finanziari di tale esercizio, compreso il titolare dell’autorizzazione a svolgere detta attività.

Occorre poi precisare che per “attività professionale” deve intendersi ogni azione svolta nello svolgimento di un’attività, che abbia o meno fine di lucro, economica, industriale, commerciale, artigianale e agricola, da ciò si deduce che il ruolo di operatore responsabile degli impatti ambientali può essere rivestito da qualsiasi tipo di ente o impresa.

I doveri in capo alla società, prima che si verifichi il danno ambientale, sono:

- informazione nei confronti di enti territoriali competenti nel caso emergano rischi (anche solo potenziali) inerenti alla salute umana e l’ambiente;
- adozione, entro 24 ore e a proprie spese, delle necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza nel caso in cui vi sia una reale e imminente rischio che si verifichi un danno ambientale, sempre informandone le competenti autorità (ministero dell’ambiente) che hanno poi la facoltà di dare indicazioni circa le misure da porre in essere.

Inoltre, va evidenziato che per “danno ambientale” unito al conseguente obbligo di ripristino, ex art. 300 e ss. TUA, si intende “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”. In pratica, il Legislatore ha voluto includere tutte le ipotesi di pregiudizio all’ambiente naturale che possono in qualche modo essere conseguenza di un illecito penale.

Viceversa, dopo che il danno ambientale sia stato provocato, la società deve:

- comunicare l’accaduto alle autorità competenti;
- adottare immediatamente tutte le misure praticabili volte a gestire il danno per limitare quanto possibile ulteriori aggravii, nonché le misure di ripristino che devono essere individuate sulla base dell’all. 3 parte VI del TUA e presentate per l’approvazione al ministero dell’ambiente non oltre 30 giorni dall’evento dannoso;



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

- sostenere il costo delle misure di precauzione, prevenzione o di ripristino, decise dal ministero dell'ambiente e comunicate alla società che ha cagionato il danno (o la grave minaccia).

Le misure adottate lasciano impregiudicata la responsabilità civile e l'obbligo risarcitorio dell'operatore responsabile e, a tal fine, il Ministero dell'ambiente può esperire azione in sede civile (ma anche penale) per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica ovvero per equivalente patrimoniale.

Ciò implica per la società la possibilità che ai costi di riparazione e ripristino se ne aggiungano ulteriori derivanti dal risarcimento del danno ambientale.

Non possono invece essere posti a carico della società, ai sensi dell'art. 308 TUA, i costi delle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate, qualora il danno ambientale sia stato cagionato da un terzo e si sia verificato nonostante l'esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee, ovvero sia conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica.

Pertanto, così come accade per i reati connessi alle violazioni del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), la situazione di conformità aziendale rispetto alle disposizioni di legge rappresenta anche nel contesto della tutela penale dell'ambiente, una preconditione per beneficiare della esimente di cui all'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 231/2001.

1.1 LE FATTISPECIE DI REATO DI CUI ALL'ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO 231/2001.

Il D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 di *"attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/ce che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"*, ha introdotto, a far data dal 16 agosto 2011, l'art. 25-undecies del decreto legislativo n. 231/2001 che recepisce numerosi illeciti penali ambientali, nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Tale disciplina, frutto del recepimento del disposto comunitario, segna l'ingresso delle tipiche sanzioni "231" sia pecuniarie (in tutti i casi) che interdittive (nei casi più gravi), a carico delle società e degli enti coinvolti nella commissione di determinate fattispecie criminose a impatto ambientale.

Il Legislatore italiano ha operato la scelta di un ingresso "morbido" dei reati ambientali nel sistema di responsabilità degli enti: anziché richiamare i più gravi reati di danno o di pericolo concreto indicati dall'art. 3 lett. a) della Direttiva 2008/99, l'art. 25-undecies ha attratto, in un primo momento, nell'orbita della responsabilità degli enti, le più lievi ipotesi criminose c.d. di "pericolo astratto" per cui le aziende



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

rispondono sulla base di condotte rilevanti sul piano di mero illecito amministrativo, ma delle quali viene anticipata la soglia di punibilità penale a carico delle persone fisiche, indipendentemente da un danno diretto arrecato all'ambiente. Così ad es. poiché il TUA punisce come reato contravvenzionale il semplice scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione (artt. 124 e 137), la stessa azienda sarà punibile – a titolo di illecito 231 – per il semplice fatto di non essersi munita del titolo abilitativo, a prescindere dalla pericolosità della condotta dell'agente o dal fatto che lo scarico abbia arrecato effettivo danno ambientale.

Altra conseguenza della scelta “minimalista” ab origine compiuta dal D. Lgs. n. 121/2011 è che le ipotesi di reato ambientale introdotte inizialmente all'art. 25-*undecies* del decreto 231 erano quasi tutte riconducibili alla categoria penalistica delle c.d. “contravvenzioni”, reati che possono essere indifferentemente di natura dolosa o colposa .

La natura contravvenzionale dei suddetti reati presenta le seguenti implicazioni pratiche:

- ✓ un termine di prescrizione più breve rispetto ai reati puniti come “delitti” ;
- ✓ l'inapplicabilità al reo delle misure di custodia cautelare prima del processo e l'impossibilità per gli organi inquirenti di ricorrere allo strumento delle intercettazioni, in fase di indagine;
- ✓ l'applicabilità della procedura di estinzione del reato a carico della persona fisica mediante oblazione (art. 162-bis c.p.), per le ipotesi in cui sia prevista la pena alternativa (arresto o ammenda). Resta inteso che, in caso di estinzione del reato a seguito di oblazione, non viene meno la responsabilità dell'ente .

Più di recente, la Legge n. 68 del 22 maggio 2015 (G.U. n. 122 del 28 maggio 2015 – entrata in vigore il 29 maggio 2015), recante “*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*”, ha introdotto nell'ordinamento nuove fattispecie di reati ambientali costituiti in forma di delitti, recepiti anch'essi nel novero dei reati ambientali “231”, all'art. 25-*undecies* del decreto.

La novella si collega a quanto richiesto dalla citata Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell'ambiente mediante il diritto penale, il cui Preambolo (art. 5) precisa che «*attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività*».



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

La riforma degli eco-reati determina un cambiamento radicale del diritto penale ambientale, in quanto agisce su più fronti:

- ✓ introduce nel codice penale un autonomo titolo riguardante i “delitti ambientali”²⁰;
- ✓ prevede incriminazioni di danno e di pericolo concreto;
- ✓ estende l’area applicativa di misure riparatorie e ripristinatorie;
- ✓ modifica il regime di punibilità delle contravvenzioni ambientali.

1.2. CATALOGO DEI REATI RILEVANTI

Ai fini di una migliore comprensione delle fattispecie incriminatrici richiamate dalla normativa in tema di responsabilità degli enti da reato, alla Parte Speciale del Modello viene allegato un apposito catalogo esplicito dei reati la cui commissione da parte di soggetti riconducibili a IPOGEO S.P.A., può generare la punibilità dell’ente ex d.lgs. 231/01 (allegato1_CATALOGO ESPLICATO DEI REATI PRESUPPOSTO).

A tale allegato si rinvia per la trattazione estesa dei reati ambientali contemplati all’articolo 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001, i quali vanno contemplati anche tenendo conto della fattispecie della cooperazione di più persone nel delitto colposo (art. 113 cod. pen.)²¹.

Ad ogni modo, in questa sede, si anticipa che i Reati ambientali rilevanti ai fini delle sanzioni di cui trattasi, vengono definiti da fonti normative eterogenee, riportate nella seguente tabella:

- **Codice Penale** (artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies, 452-quaterdecies, 727-bis, 733-bis).
- **D.Lgs. 152/2006** (c.d. Codice dell’ambiente, art. 137, co. 2, 3, 5, 11 e 13; art. 256, co. 1, 3, 5 e 6; art. 256-bis; art. 257, co. 1 e 2; art. 258, co. 4; art. 259, co. 1; art. 260, co. 1 e 2; art. 260-bis, co. 6, 7 e 8; art. 279, co. 5).
- **Legge 150/92**, di ratifica della Convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie protette (artt. 1, 3-bis, co. 1, 2 e art. 6)
- **Legge 549/93**, sulla tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente (art. 3, co. 6).

²⁰ Titolo VI bis “*Dei delitti contro l’ambiente*”, da art. 452-bis ad art. 452-quaterdecies cod.pen

²¹ Il testo dell’art. 113 cod. pen. è il seguente: «Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell’art. 111 e nei numeri 3 e 4 dell’art. 112».



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

1.3 LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI REATI NEL CONTESTO OPERATIVO DELLA SOCIETÀ

Venendo alle modalità di attuazione dei reati, il *risk assessment* da cui scaturisce la Parte Speciale ha evidenziato l'esistenza, seppur astratta, di un area di rischio suscettibile di sfociare, secondo diverse modalità, nello svolgimento di pratiche di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 Codice dell'ambiente), ovvero di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies), ad esempio laddove venisse affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali a fornitori sprovvisti delle autorizzazioni prescritte, al fine di ottenere un risparmio nei costi di smaltimento a vantaggio della Società.

Inoltre, eventuali alterazioni o violazioni degli obblighi di corretta tenuta dei registri di carico e scarico o dei formulari di identificazione rifiuti, potrebbero integrare i reati di falsificazione e/o utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi ex art. 258 e ss. del Codice dell'ambiente. Ad esempio quando, in violazione dei predetti obblighi, si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero, si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto degli stessi, ovvero si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

1.4 FOCUS SU INTERESSE E VANTAGGIO DELL'ENTE

Resta inteso che, quand'anche fosse accertata una delle fattispecie penali incriminatrici sopra delineate in capo ad esponenti aziendali, anche in concorso tra loro e/o con soggetti esterni, la responsabilità di IPOGEO S.P.A. non sarebbe automatica, ma andrebbe imputata oggettivamente alla Società attraverso il criterio dell'interesse o del vantaggio aziendale al reato.

Trattandosi di fattispecie penali incriminatrici (delitti e/o contravvenzioni) in cui non è richiesta necessariamente l'intenzionalità della condotta del reo – sulla scorta della giurisprudenza formatasi in materia di reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro – anche in materia ambientale, la giurisprudenza riferisce i requisiti dell'interesse/vantaggio²² nel risparmio di costi o di tempo che la società consegue grazie al mancato rispetto (anche non doloso) della normativa a tutela dell'ambiente. Così, ad esempio, il risparmio sui costi di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi avvalendosi di intermediari non autorizzati rispetto ai canali legali, ovvero i risparmi sui costi burocratici e di progettazione/consulenza legati alla autorizzazione all'emissione o agli scarichi idrici costituiscono i profili tipici dai quali sarà possibile desumere, in sede giudiziaria, la "profittabilità" del reato ambientale per l'ente.²³

²² Va ribadito in questa sede come la nozione di "interesse" esprima una valutazione teleologica del reato, apprezzabile *ex ante*, e cioè al momento della commissione del fatto, secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quella di "vantaggio" sia connotata dal carattere essenzialmente oggettivo e come tale valutabile *ex post*, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito costituiscono i profili tipici dai quali sarà possibile desumere, in sede giudiziaria, la "profittabilità" del reato ambientale per l'ente

²³ In tal senso, cfr. Cass. Pen. Sez. III, sentenza 27 gennaio 2020, n. 3157.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.**2. FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI**

In considerazione dei processi di impatto ambientale, come rilevati in sede di *risk assessment* ed alla possibile commissione dei comportamenti illeciti sopra descritti da parte di soggetti aziendali qualificati, di seguito si individuano le seguenti fattispecie di attività sensibili al rischio di commissione dei reati ambientali:

- Gestione del ciclo rifiuti
- Emissioni in atmosfera
- Scarichi idrici

Di seguito sono formalizzate, in relazione alle predette fattispecie, le funzioni aziendali coinvolte, la normativa aziendale di riferimento, le regole generali di comportamento ed i principi di controllo applicabili nell'organizzazione e gestione delle attività sensibili.

2.1 FUNZIONI COINVOLTE

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nella fattispecie di attività sensibili, come riportate nella matrice di sintesi allegata al documento di *risk assessment*:

- Governance
- Area Manutenzione
- Area Produzione/Cantieristica

2.2 NORMATIVA AZIENDALE INTERNA

Di seguito si evidenziano i regolamenti vigenti che hanno impatto diretto o indiretto sulla prevenzione dei reati in esame ed incidono sulla regolamentazione delle fattispecie di attività sensibili riportate:

REGOLAMENTAZIONE INTERNA DI RIFERIMENTO	
Codice Etico	
Organigramma e Mansionario aziendale aggiornati	
Visura Camerale IPOGEO S.P.A. aggiornata	
Sistemi di gestione certificati e relative procedure di riferimento	
Contrattualistica con Stazioni appaltanti committenti/RTI/Subappaltatori o imprese di gestione ambientale	

3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

I soggetti apicali di IPOGEO S.P.A. (in via diretta), nonché le persone sottoposte alla loro vigilanza -



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

comprese le società di gestione ambientale di cui IPOGEO S.P.A. eventualmente si avvalga - sono tenuti ad osservare nella fattispecie di attività sensibili sopra delineata, le seguenti regole generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente (art. 25-*undecies* del Decreto);
- astenersi in particolare dal porre in essere comportamenti tali da integrare condotte illecite di abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel sottosuolo o nelle falde acquifere;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra richiamate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, nonché delle procedure aziendali interne;
- prevenire situazioni che possano causare danno all'ambiente ed alla salute delle persone nell'ambito delle attività proprie e di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente od occasionalmente, operano in collaborazione con o per conto della Società (fornitori, appaltatori, subappaltatori).
- Monitorare o sorvegliare gli aspetti ambientali connessi alle attività svolte, nonché monitorare nel tempo le condizioni di conformità e la prevenzione degli eventuali rischi di illeciti.

È fatto altresì divieto ai soggetti che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei rifiuti di:

- falsificare il registro di carico e scarico rifiuti, modificando le reali tempistiche di carico;
- omettere di archiviare e conservare i documenti secondo le tempistiche e le modalità prestabilite dalla legge.

4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

IPOGEO S.P.A. assicura e promuove il rispetto della normativa in tema di tutela ambientale, al fine di assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Al fine di dare concreta attuazione organizzativa alle regole generali di prevenzione di cui al precedente paragrafo, di seguito vengono dettagliati i principi di riferimento, diretti a regolamentare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali, nello svolgimento della fattispecie di attività sensibile sopra individuata. I medesimi principi vincolano l'operato dei responsabili aziendali anche in assenza di procedure specifiche.



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

4.1 GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibili sopra rilevata, viene riepilogato nella seguente tabella:

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI E DEL MATERIALE INQUINANTE PRESSO LA SEDE ED I SITI AZIENDALI

Vi sia chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nella gestione delle fasi di: conferimento dei rifiuti; caratterizzazione dei rifiuti; gestione delle autorizzazioni; gestione dei formulari di carico/scarico dei rifiuti; predisposizione dei certificati di analisi di rifiuti utilizzati nell'ambito del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti cui IPOGEO S.P.A. intendesse volontariamente aderire.

Siano adottate specifiche verifiche di corretta gestione dei rifiuti con riferimento ai seguenti aspetti:

- i) modalità di selezione dei trasportatori, con particolare riferimento alla verifica delle specifiche autorizzazioni in materia ambientale; ii) verifica dell'autorizzazione del trasportatore e dello smaltitore/recuperatore di rifiuti attraverso la tenuta, in sede, di una copia delle relative autorizzazioni; iii) Verifica che il mezzo sia autorizzato al trasporto di quel particolare rifiuto, consultando la lista dei mezzi riportata sull'autorizzazione al trasporto; iv) Verifica annuale delle apparecchiature fuori uso, al fine di evitare dimenticanze e il possibile superamento del limite temporale di stoccaggio a deposito temporaneo di tali rifiuti speciali; v) Verifica dei quantitativi dei rifiuti speciali prodotti con frequenza maggiore e, normalmente, più di una volta ogni anno; vi) Verifica che tutta la documentazione sia correttamente archiviata presso la funzione preposta.

4.2 GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibili sopra rilevata, viene riepilogato nella seguente tabella:

PRESIDI DI CONTROLLO PER LA GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Siano individuati i responsabili per le attività di gestione delle emissioni dei fumi prodotti sui vari cantieri di pertinenza aziendale.

Siano condotte periodiche attività di campionamento sulla conformità normativa delle emissioni prodotte.



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

Sia assicurata la corretta archiviazione e disponibilità della relativa documentazione (ad es. relativa ai controlli analitici, ecc.).

4.3 GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibili sopra rilevata, viene riepilogato nella seguente tabella:

PRESIDI DI CONTROLLO PER LA GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI
Siano individuati i responsabili per le attività di gestione degli scarichi prodotti sui vari cantieri di pertinenza aziendale.
Siano condotte periodiche attività di monitoraggio della conformità normativa dello scarico mediante analisi della composizione chimica delle acque, della loro temperatura e del rispetto dei parametri fondamentali rispetto alle autorizzazioni acquisite dalla Società e in generale rispetto alla normativa vigente.
Siano condotte periodiche attività di controllo ed analisi delle eventuali carenze relative al controllo della qualità delle acque scaricate e le attività di analisi siano affidate a laboratori e/o specialisti esterni, dotati di specifiche competenze in materia.
Sia assicurata la corretta archiviazione e disponibilità della relativa documentazione (ad es. relativa ai controlli analitici, ecc.).

4.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Responsabile del Sistema Gestione Integrato si impegna ad inviare periodicamente e su richiesta dell'OdV i flussi informativi di seguito elencati:

FLUSSI INFORMATIVI ODV
Modifiche/aggiornamenti relativi alle autorizzazioni e/o ai permessi in possesso dei terzi intermediari/trasportatori/smaltitori che eseguono servizi di gestione rifiuti per conto di IPOGEO S.P.A.
Evidenze inerenti ai controlli e alle ispezioni ambientali effettuati dalle autorità competenti e, in caso di sanzioni irrogate, le azioni svolte o pianificate in accordo con tali autorità per ripristinare la conformità legislativa.
Eventuali report di audit eseguiti da altri organi di controllo (Auditor di terze parti).



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte generale del presente Modello e l'esame dei flussi informativi come sopra individuati, al fine specifico di prevenzione dei reati ambientali, i controlli dell'OdV investono i seguenti aspetti:

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
Monitoraggio sulle attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia di ambiente
Esecuzione di verifiche (in autonomia) dell'OdV, sull'effettività ed efficienza del sistema aziendale di prevenzione dei reati ambientali, eventualmente anche avvalendosi della consulenza di enti terzi specializzati
Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi operatore apicale, organo di controllo o dipendente di IPOGEO S.P.A., in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione ambientale e/o delle procedure operative interne
Predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute

Nel caso in cui, in seguito agli accertamenti svolti dall'OdV, emergessero elementi che facciano risalire alla scoperta della commissione di uno dei reati contemplati nella presente sezione della Parte Speciale, o al tentativo di commissione di uno dei reati suddetti, l'OdV dovrà riferire agli organi sociali, in conformità alle linee di riporto previste dal Codice Disciplinare allegato al presente Modello, ai quali compete ogni decisione in merito alle sanzioni disciplinari irrogabili in relazione alla tipologia di trasgressori.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

SEZIONE X

***REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI LAVORATORI
STRANIERI PRIVI DI REGOLARE PERMESSO DI
SOGGIORNO, NONCHE' DI FAVOREGGIAMENTO
DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA***



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 ed in vigore dal 9 agosto 2012, recepisce l'impianto normativo vigente in materia di immigrazione con le disposizioni contenute nella Direttiva 2009/52/CE, statuendo norme di "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Il decreto interviene su tre aspetti: il sistema sanzionatorio, la tutela del lavoratore sfruttato, l'emersione dell'irregolarità.

Con l'art.1 che reca "Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", cioè al Testo Unico per l'immigrazione (c.d. legge Bossi-Fini), il decreto sancisce l'aggravamento della pena aggiungendo all'art. 22 del D. Lgs 286/98 i seguenti punti:

"12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente".

Ulteriori due modifiche aggiunte all'art. 22 hanno la finalità di tutelare il lavoratore sfruttato che voglia denunciare la sua situazione:

"12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio".

Infine con l'art. 5 il decreto interviene per favorire l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari e avviarne la messa in regola. L'articolo sancisce la possibilità per i datori di lavoro che occupano irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori stranieri (arrivati in Italia e qui rimasti in modo



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

ininterrotto dal dicembre 2011, o prima) di dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione e avviare una procedura di regolarizzazione.

1.1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25 -DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001

L'assunzione di lavoratori extra-comunitari privi di permesso di soggiorno, ovvero anche il semplice fatto di avvalersi delle loro prestazioni tenendoli, in via di fatto, alle proprie dipendenze, integra, da parte del datore di lavoro, il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare. La norma di cui al T.U. sull'immigrazione intende punire il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini di legge, o con permesso revocato o annullato. Qualora si verifichi una delle condizioni di cui al comma 12-bis del citato art. 22 (cioè che i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre o siano minori in età non lavorativa oppure siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento e di grave pericolo di cui al comma 3 dell'art. 603-bis cod. pen.) oltre alla responsabilità penale per la persona fisica del datore di lavoro, sussisterà anche la responsabilità amministrativa dell'ente. In virtù del richiamo effettuato dall'art. 25-duodecies all'art. 22, comma 12-bis del D.lgs. n. 286/1998 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione), infatti tale reato comporta la responsabilità dell'ente nel cui interesse o vantaggio è commesso, nelle ipotesi (qualificate dalla legge come specifiche circostanze aggravanti del reato) in cui:

- I lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- I lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- I lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis, comma 3, c.p. (vale a dire, oltre alle ipotesi citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Ferma restando, quindi, la necessaria sussistenza, anche in via semplicemente alternativa, di una delle predette circostanze aggravanti (concernenti lo sfruttamento di manodopera irregolare che superi certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative), per la responsabilità diretta dell'Ente occorre che, "nell'interesse o a vantaggio dell'ente" (art. 5 D. Lgs. 231/2001), venga commesso il fatto tipico incriminato nella fattispecie di "reato base" di cui al citato comma 12.

Da ultimo, la legge di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 (legge 17 ottobre 2017 n. 161) ha introdotto (art. 30, comma 4) sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti di trasporto o procurato ingresso illecito nel territorio dello Stato di immigrati clandestini (art. 12 comma 3, 3-bis e 3-ter D.Lgs. 286/1998) e



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 5 D.Lgs. 286/1998). I relativi reati sono entrati a far parte dell'elenco di cui all'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01.

2. FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AL REATO AGGRAVATO DI IMPIEGO DI CITTADINI PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO

In considerazione dei processi di impatto societario, come rilevati in sede di *risk assessment* ed alla possibile commissione dei comportamenti illeciti sopra descritti da parte di soggetti aziendali qualificati, di seguito si individua, in via di sintesi, la fattispecie di attività più esposta al rischio di commissione del reato sopra descritto:

- selezione e gestione del personale.

Di seguito sono formalizzati, in relazione alla predetta fattispecie, le regole generali di comportamento ed i principi di controllo applicabili nell'organizzazione e gestione delle attività di volta in volta disimpegnate.

2.1 FUNZIONI COINVOLTE

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nella fattispecie di attività sensibili, come riportate nella matrice di sintesi allegata al documento di *risk assessment*:

- Governance
- Amministrazione, Contabilità & Personale

2.2 NORMATIVA AZIENDALE INTERNA

Di seguito si evidenziano i regolamenti vigenti che hanno impatto diretto o indiretto sulla prevenzione dei reati in esame ed incidono sulla regolamentazione delle fattispecie di attività sensibili riportate:

REGOLAMENTAZIONE INTERNA DI RIFERIMENTO

Codice Etico
Organigramma e Mansionario aziendale aggiornati
Visura Camerale IPOGEO S.P.A. aggiornata
Sistemi di gestione certificati e relative procedure di riferimento
Contrattualistica con Stazioni appaltanti committenti/RTI/Subappaltatori

3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

I soggetti apicali di IPOGEO S.P.A. (in via diretta), nonché le persone sottoposte alla loro vigilanza, sono tenuti ad osservare nella fattispecie di attività sensibili sopra delineata, le seguenti regole generali di



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

condotta:

- attenersi alla rigorosa osservanza del codice etico aziendale nell'ambito della gestione delle risorse umane;
- astenersi dal tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 duodecies del Decreto;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI NELLE FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI

Al fine di dare concreta attuazione organizzativa alle regole generali di prevenzione di cui al precedente paragrafo, di seguito vengono dettagliati i principi di riferimento, diretti a regolamentare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali, nello svolgimento della fattispecie di attività sensibili sopra individuata. I medesimi principi presiedono alla eventuale proceduralizzazione delle suddette attività e vincolano l'operato dei responsabili aziendali anche in assenza di procedure specifiche.

4.1. SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE STRANIERO

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibili sopra rilevata, è riepilogato nella seguente tabella:

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE STRANIERO
La tutela della dignità dei lavoratori prevalga sempre rispetto a qualsiasi considerazione di natura economica.
Sia verificato, al momento dell'assunzione e a scadenze periodiche durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo, che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo.
Nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare la presente Parte Speciale del Modello.
Assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui IPOGEO S.P.A. collabora (fornitori, appaltatori, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello.

4.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

Il Responsabile di funzione HR si impegna ad inviare periodicamente e su richiesta dell'OdV i flussi informativi di seguito elencati

FLUSSI INFORMATIVI ODV

Contratti di assunzione stipulati con lavoratori extra-comunitari.

Eventuali report di audit eseguiti da altri organi di controllo di terza parte.

5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte generale del presente Modello, e l'esame dei flussi informativi relativi alle varie fattispecie di attività sensibili come sopra di volta in volta individuati, al fine specifico di prevenzione dei reati contemplati, i controlli dell'OdV investono, in generale, i seguenti aspetti:

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili, mediante analisi a campione dei processi a rischio

Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi dipendente, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento a presidio delle suesposte fattispecie di attività sensibili

Predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

SEZIONE XI

REATI TRIBUTARI



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

1. LE FATTISPECIE DI REATO EX ART. 25-QUINQUESDECIES D.LGS. 231/01

Nel mese di dicembre 2019 è stato inserito, nel D.Lgs 231/01, l'art. 25-quinquiesdecies, che estende la responsabilità amministrativa da reato degli enti a taluni reati fiscali previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

Il 24 dicembre 2019, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione 157/2019, è stato definitivamente approvato il D.L. 124/2019, c.d. Decreto Fiscale intitolato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", che ha introdotto tra i reati 231 le seguenti fattispecie:

1. Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/00).
2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/00).
3. Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/00).
4. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/00).
5. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/00).

Più di recente, il Consiglio dei ministri, con il D.Lgs. 75/2020 approvato in esame definitivo il 7 luglio 2020, ed entrato in vigore a far data dal 30 luglio 2020, ha dato attuazione interna alla Direttiva UE 2017/1371 del 5 luglio 2017 "*relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*"²⁴.

Tale decreto aggiunge (al nuovo comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies) i reati di:

- a) dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- b) omessa dichiarazione dei redditi o IVA (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- c) indebita compensazione con crediti non spettanti (art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000).

Mentre le prime ipotesi – introdotte dal decreto fiscale al comma 1 dell'art. 25-*quinquiesdecies* - si caratterizzano per il profilo comune della fraudolenza, quelle da ultimo recepite al comma 1-bis del medesimo articolo si differenziano dalle prime:

- a) in primo luogo, per un più elevato tecnicismo in sede di accertamento penale, dal momento che non presuppongono documenti contabili falsi o alterati bensì dati numerici oggettivamente non veritieri;

²⁴ Cd. Direttiva PIF dove l'acronimo sta per "*Protezione di Interessi Finanziari*".



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

b) in secondo luogo – differenza ancor più importante ai fini della responsabilità dell'ente da reato - per una soglia di punibilità delle imprese molto elevata nel suo perimetro sanzionatorio: infatti, le società saranno punibili con le sanzioni (pecuniarie e interdittive) di cui al decreto 231, soltanto nelle ipotesi in cui i reati di omessa / infedele dichiarazione o di indebita compensazione siano commessi ***“anche in parte nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”***²⁵.

Il perimetro di punibilità 231 dei reati di omessa o infedele dichiarazione è dunque circoscritto dai due elementi (concorrenti) della transnazionalità dell'operazione (ad es. compravendite transnazionali, acquisti/vendite all'estero ed altre attività *cross border*) e dalla soglia dimensionale di importo evaso che sia pari (o superiore) ai 10 milioni di euro.

Le tipologie d'imposta potenzialmente impattate da tali reati sono l'IRES (imposta sul reddito delle società) e l'IVA (imposta sul valore aggiunto), mentre dottrina e giurisprudenza tendono ad escluderne l'applicabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)²⁶.

I reati tributari sono pervasivi nell'ambito dell'attività aziendale: il ciclo attivo e passivo, o anche *la supply chain* ²⁷, sono infatti comuni a tutte le imprese e anche in strutture medio-grandi sono molteplici sia i centri di costo, cioè soggetti che sono abilitati ad acquistare beni e servizi per l'impresa sia i centri di ricavo dai quali pervengono all'impresa dati e informazioni per la fatturazione attiva.

Un presidio dedicato al rischio fiscale a livello aziendale rappresenta per IPOGEO S.P.A., dunque, un imprescindibile elemento per una corretta gestione amministrativa. Un'oculata gestione di detto rischio comporta, da un lato, un'attenta pianificazione degli oneri tributari e, dall'altro, una razionale e chiara mappatura dei rischi fiscali derivanti dai processi aziendali.

La gestione del rischio fiscale, peraltro, deve necessariamente essere integrata con gli altri sistemi di controllo aziendale. Con la presente sezione di Parte Speciale del Modello 231, IPOGEO S.P.A. si pone come obiettivo quello di implementare un sistema di gestione e controllo del rischio fiscale il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali.

²⁵ Cfr. art. 5, comma 1, lett. c) nr.1) del Decreto di attuazione della Direttiva PIF.

²⁶ Per la giurisprudenza cfr. per tutti Cass. n. 37855/2017; per prassi amministrativa, Circ. Min. Fin. 154/2000 che motiva l'esclusione della dichiarazione IRAP con la natura reale di tale imposta, che perciò considera non incidente sul reddito.

²⁷ La definizione comune di “Supply Chain” è quella di “*sistema di organizzazioni, persone, attività, informazioni e risorse coinvolte nel processo atto a trasferire o fornire un prodotto o un servizio dal fornitore al cliente*”.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

1.2 POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

Venendo alle modalità di commissione dei reati tributari nell'ambito operativo di IPOGEO S.P.A., si possono evidenziare le seguenti esemplificazioni:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000): Personale IPOGEO S.P.A. contabilizza fatture per operazioni inesistenti - ovvero stipula contratti di acquisto per beni o servizi inesistenti - al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi;

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000): Personale IPOGEO S.P.A. omettendo attività di verifica su esistenza e operatività del fornitore, qualifica controparti fittizie (cd. Società "cartiere" che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali procedere a contabilizzare operazioni "soggettivamente" inesistenti. Altra modalità di attuazione del reato può consistere nell'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (o crediti e ritenute fittizi) nelle dichiarazioni IVA o imposte sui redditi²⁸.

- **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000): Personale IPOGEO S.P.A. abilitato alla presentazione delle dichiarazioni IRES o IVA, al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro²⁹.

²⁸ La norma prevede soglie di punibilità da valutarsi congiuntamente, quali l'ammontare dell'imposta evasa che deve essere superiore a 30.000 euro, nonché l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione che deve essere superiore a determinati parametri (ad es. 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, oppure > Euro 1.500.000, ecc.).

²⁹ Trattasi di una fattispecie di chiusura che abbraccia in via residuale tutte le ipotesi di mendacio in dichiarazione quando la condotta non sia accompagnata da profili di fraudolenza.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

Il momento consumativo del reato coincide con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o IVA.

- **Omessa dichiarazione dei redditi o IVA** (art. 5 D.Lgs. 74/2000): Personale IPOGEO S.P.A.abilitato alla presentazione delle dichiarazioni IRES, IVA ovvero dichiarazioni di sostituto d'imposta, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni dovute, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila ³⁰. Ai fini della consumazione del reato occorrono i due presupposti della (1) omessa dichiarazione e del (2) mancato esborso dell'imposta dovuta all'Erario, in misura superiore alla soglia di punibilità.

- **Emissione di fatture per operazioni inesistenti** (art. 8 D.Lgs. 74/00): Personale IPOGEO S.P.A.emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La condotta, punita dalla norma, consiste nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi (ad esempio, per operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, ovvero perché indicano i corrispettivi o l'iva in misura superiore a quella reale, ovvero operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi) e si consuma quando l' emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. 74/00): Personale IPOGEO S.P.A.occulta o distrugge scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte.

- **Indebita compensazione con crediti non spettanti** (art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000): Personale IPOGEO S.P.A.non versa le imposte dovute ai fini IRES o IVA, utilizzando in compensazione crediti non spettanti – cioè utilizzati oltre il limite normativo o in violazione del divieto di compensazione per ruoli non pagati – ovvero crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro. La sanzione penale riguarda tutte le ipotesi in cui nel mod. F24 vengono esposti importi a credito per procedere alla compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/97 e successivamente viene riscontrato che il credito indicato è superiore a quello disponibile. Gli importi utilizzati in eccesso possono riguardare sia crediti d'imposta derivanti da agevolazioni fiscali di vario tipo, sia i crediti che emergono dalle dichiarazioni fiscali. Il reato

³⁰ Va altresì precisato che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ovvero non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto dalla Amministrazione Finanziaria.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

si configura se il totale relativo all'imposta dovuta e non versata supera i 50.000 euro per periodo d'imposta.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** (art. 11 D.Lgs. 74/00): al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, personale IPOGEO S.P.A. aliena simulatamente alcuni *asset* del patrimonio aziendale al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Va altresì precisato che i reati di cui agli artt. 4, 5 e 10-*quater* del D.Lgs. 74/2000 – omessa o infedele dichiarazione e indebita compensazione – pur essendo in teoria configurabili, difficilmente potrebbero innescare la punibilità della Società ex art. 25 *quinqüesdecies* comma 1-bis, dovendo ricorrere il presupposto della lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea che si fonda sulla duplice condizione di applicabilità della sanzione 231 prevista dal decreto attuativo della direttiva PIF, ovvero:

a) la commissione del fatto in parte in altro Stato membro UE (esistenza di un sistema transfrontaliero fraudolento)

b) ammontare di imposta sul valore aggiunto evasa di almeno 10 milioni di euro.

2. FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI

I processi e le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati tributari sono di seguito riepilogati:

- **Tenuta e custodia delle scritture contabili e della documentazione obbligatoria a fini fiscali**
- **Processo di formazione del bilancio**
- **Predisposizione delle dichiarazioni fiscali IRES, IVA o sostituti d'imposta**

Di seguito sono formalizzate, in relazione alle predette fattispecie, le regole generali di comportamento, la normativa aziendale di riferimento, le funzioni aziendali coinvolte ed i principi di controllo applicabili nell'organizzazione e gestione delle attività sensibili.

2.1 FUNZIONI COINVOLTE

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nella fattispecie di attività sensibili, come riportate nella matrice di sintesi allegata al documento di *risk assessment*:

- Governance



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

- Amministrazione e Contabilità & Personale

2.2 NORMATIVA AZIENDALE INTERNA

Di seguito si evidenziano i regolamenti e/o atti aziendali vigenti che hanno impatto diretto o indiretto sulla prevenzione dei reati societari ed incidono sulla regolamentazione delle fattispecie di attività sensibili riportate.

REGOLAMENTAZIONE INTERNA DI RIFERIMENTO

Codice Etico

Organigramma e Mansionario aziendale aggiornati

Visura Camerale IPOGEO S.P.A. aggiornata

Sistemi di gestione certificati e relative procedure di riferimento

Contrattualistica con Stazioni appaltanti committenti/RTI/Subappaltatori

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dei processi sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei processi sensibili sopra evidenziati.

In linea generale, ai Destinatari è richiesto di:

- predisporre, nel rispetto dei principi di diligenza e trasparenza, le scritture aziendali, ivi inclusi i resoconti delle spese, i prospetti contabili, i registri delle prestazioni, i resoconti delle attività e della produzione, le relazioni ai revisori e agli organi pubblici;
- garantire la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle registrazioni contabili;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- garantire il rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza, integrità e buona fede nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner ed in genere con le controparti contrattuali;



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

- garantire la corretta gestione della politica fiscale, anche con riguardo alle eventuali transazioni con i paesi aventi regime fiscale privilegiato in base alle normative di settore di volta in volta vigenti;
- rispettare i principi civilistici prescritti per la compilazione dei documenti contabili e del bilancio (artt. 2414 e ss. e 2423 e ss. c.c.);
- rispettare scrupolosamente gli obblighi fiscali, tributari, doganali, previdenziali e contributivi gravanti ed effettuare con veridicità e correttezza i relativi adempimenti amministrativi;
- rispettare tutte le procedure aziendali già in essere in ordine alla fatturazione.
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- tenere la contabilità aziendale in modo lacunoso o opaco, eseguire operazioni in maniera non trasparente né documentata;
- riportare informazioni false, mendaci, fuorvianti, imprecise o artefatte all'interno dei libri contabili, delle scritture aziendali e dei prospetti contabili;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- impedire materialmente, o comunque ostacolare, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò preposti o da parte del socio unico;
- effettuare registrazioni contabili senza un'adeguata documentazione di supporto che non ne consenta una successiva ricostruzione;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad un aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere attività non conformi alle leggi, ai regolamenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.



PARTE SPECIALE

*IPOGEO MELITO S.p.A.***4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI NELLE FATTISPECIE DI ATTIVITÀ SENSIBILI**

Al fine di dare concreta attuazione organizzativa alle regole generali di prevenzione di cui al precedente paragrafo, di seguito sono dettagliati i principi di riferimento, diretti a regolamentare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali, nello svolgimento delle fattispecie di attività sensibili sopra individuate. I medesimi principi presiedono alla proceduralizzazione delle suddette attività e vincolano l'operato dei responsabili aziendali in coerenza con le procedure già adottate e la regolamentazione interna applicata dalla Società.

4.1 PROCESSO DI SELEZIONE E QUALIFICA DEI FORNITORI

L'instaurazione di rapporti commerciali con fornitori che non abbiano natura giuridica idonea ad effettuare le prestazioni richieste ovvero che decidano di non adempiere sistematicamente ai principali obblighi fiscali espone la società al rischio di essere coinvolta in ipotesi di frode fiscale basata su operazioni soggettivamente inesistenti, all'insaputa dei vertici societari.

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibili sopra descritto è di seguito riepilogato:

PRESIDI DI CONTROLLO E/O LINEE GUIDA PER IL PROCESSO DI SELEZIONE E QUALIFICA DEI FORNITORI

Il processo di approvvigionamento prevede la segregazione di ruoli e funzioni tra responsabile acquisti, contabilità e magazzino ed una linea di dipendenza gerarchico- funzionale degli operatori verso due amministratori che esercitano in via distinta o anche congiunta il controllo sul processo.

La selezione dei fornitori avviene sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili quali l'effettività della fornitura, la qualità, la convenienza, il prezzo, la professionalità, la competenza, l'efficienza ed in presenza di adeguate garanzie in ordine alla correttezza del fornitore stesso.

Ai nuovi fornitori di prestazioni di beni o servizi che superino la soglia di importo complessivo superiore ad € 50.000,00 in ragione d'anno, anche se frazionata in più ordini di acquisto, nonché ai fornitori rispetto ai quali, a prescindere dalla soglia annuale di ordini, IPOGEO S.P.A. non avesse in via preventiva referenze di affidabilità e serietà, sono richiesti:



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

1. Visura Camerale per verificare anzianità di iscrizione, verificare oggetto dell'ordine con oggetto sociale delle attività effettivamente svolte;
2. Copia ultimo bilancio d'esercizio

Il pagamento dei fornitori è sempre conforme al corrispettivo concordato, ha luogo alle scadenze pattuite evitando morosità o ritardi nei pagamenti e l'operazione viene registrata nelle scritture contabili aziendali, conformemente agli adempimenti contabili e amministrativi di rito.

L'attività prestata dal fornitore è debitamente documentata e la Società, prima della liquidazione del corrispettivo pattuito, attesta l'effettività della prestazione e rilascia il benestare al pagamento delle fatture sulla base di una segregazione di ruoli tra i vari soggetti aziendali coinvolti nel processo di acquisto.

Nei rinnovi e/o nuovi contratti con i fornitori, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi del Codice Etico e/o delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

4.1.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Responsabile Ufficio Acquisti si impegna ad inviare all'OdV i flussi informativi di seguito elencati:

FLUSSI INFORMATIVI ODV

Estremi di nuovi fornitori di prestazioni di beni o servizi che superino la soglia di importo complessivo superiore ad € 50.000,00 in ragione d'anno

Visura camerale e ultimo bilancio approvato della tipologia di fornitore sopra emarginata.

4.2 TENUTA E CUSTODIA DELLE SCRITTURE CONTABILI E DELLA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA A FINI FISCALI

Tale attività – che include gli obblighi e le modalità di tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili – è esposto al rischio di commissione dei reati in esame, nella misura in cui Personale della società occulti o distrugga scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione (fatture, ricevute fiscali, scontrini, note di credito e di debito ecc.), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere così le imposte.

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibili sopra descritto è di seguito riepilogato:



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

PRESIDI DI CONTROLLO PER LA TENUTA E CUSTODIA DELLE SCRITTURE CONTABILI E DELLA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA A FINI FISCALI

Segregazione di ruoli in modo da garantire che la funzione che compie attività di controllo sulla esattezza e veridicità dei dati contabili sia diversa da quella che li elabora e quest'ultima sia a sua volta diversa dalla funzione abilitata a verificare l'effettività della prestazione contabilizzata. In particolare, le modalità con cui avviene la registrazione contabile di fatture o altri documenti per cui è prevista l'obbligatoria registrazione (ad es. i documenti attestanti oneri detraibili, ecc.) garantiscono il coinvolgimento interfunzionale di una pluralità di soggetti con responsabilità separate di gestione, verifica e approvazione del processo.

Adozione di sistemi informativi a supporto dell'operatività aziendale che garantiscano il rispetto delle procedure/prassi interne di gestione del ciclo attivo e passivo e siano allineati alle stesse.

Segregazione di ruoli in modo da garantire che la funzione che decide i pagamenti sulla base della prestazione ricevuta sia diversa da quella che li dispone e quest'ultima sia a sua volta diversa da quella che li esegue e registra.

La verifica di regolarità del processo di contabilità fiscale sia impostata sui seguenti indici rilevanti:

- veridicità e correttezza dei dati riportati in fattura, finalizzati ad evitare sovrapprestazioni (ad es. per consulenze fittizie);
- identificazione delle parti intervenute nel contratto/operazione sottostante, onde evitare che la prestazione sia resa a favore o da soggetti diversi rispetto a quelli a cui i documenti fiscali sono intestati;
- custodia corretta ed ordinata delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- monitoraggio del sistema gestionale in cui vengono registrate le singole fatture, in modo da garantire che lo stesso sistema, al momento della registrazione della fattura, provveda a scomputare il valore delle imposte (ad esempio, dell'IVA alimentando i registri IVA in modo corretto).



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

Previsione di meccanismi di controllo, informatico e manuale, in forza dei quali: a) la fattura passiva viene controllata in tutti i suoi aspetti (corrispondenza, calcoli, fiscalità, ricevimento merce o servizi); b) la fattura viene registrata in autonomia dalla contabilità ed il pagamento non ha luogo senza la preventiva autorizzazione della funzione ordinante e della funzione addetta alla verifica di completezza e accuratezza della registrazione contabile della fattura e della corretta imputazione del costo.

Rispetto delle disposizioni normative e/o regolamentari a disciplina della regolare tenuta della contabilità e dei libri obbligatori e degli adempimenti di natura fiscale, nonché delle circolari delle Autorità pubbliche competenti in materia (Agenzia delle Entrate, MEF, ecc.).

Funzione di controllo contabile ex art. 2409-bis c.c. demandata al Collegio Sindacale ed eseguita con periodicità regolare tramite verifiche di ciclo, finalizzato a verificare che la contabilità sia tenuta in modo veridico e corretto, senza alterazioni e/o variazioni che possano compromettere il risultato di esercizio o la corretta amministrazione.

4.2.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Responsabile Amministrazione e Contabilità si impegna ad inviare periodicamente e su richiesta dell'OdV i flussi informativi di seguito elencati:

FLUSSI INFORMATIVI ODV

Estrazione dal sistema di fatture (a campione) e altri documenti abbinati di work-flow (DDT, bolla entrata merci, ecc.) in modo da consentire verifiche *walkthrough* di corrispondenza tra effettività della prestazione ricevuta e pagamenti eseguiti.

Reportistica di controllo contabile eseguita dal Collegio Sindacale.



PARTE SPECIALE

*IPOGEO MELITO S.p.A.***4.3 GESTIONE DEL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO**

Tale processo può essere strumentale alla commissione dei reati tributari, nella misura in cui l'esposizione in bilancio di dati falsi – ad es. attraverso l'occultamento di ricavi, l'esposizione di costi fittizi o l'indicazione in nota integrative di dati non veritieri la cui valutazione produce stime di bilancio artefatte - contribuiscano a fornire una falsa rappresentazione del reddito imponibile, determinando un calcolo dolosamente errato dell'obbligazione tributaria e dei correlati adempimenti dichiarativi.

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibili sopra rilevate, è riepilogato nella seguente tabella:

PRESIDI DI CONTROLLO PER LA GESTIONE DEL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO
Tutti i documenti cartacei e le fatture vengono registrati il 30 del mese. Quando vengono fatte le scritture di assestamento, tutte le attività (passive e attive) maturate sui diversi cantieri si vanno ad imputare in bilancio. Una volta predisposto il progetto di bilancio, il Responsabile di Area lo trasmette al consulente per le dovute verifiche (es. eventuali aggiustamenti dei conti).
La trasmissione dei dati e delle informazioni inviate nella fase di elaborazione del bilancio viene effettuata attraverso modalità che garantiscono sempre la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che contribuiscono ad alimentare il bilancio.
Di ogni processo di stima delle poste valutative del progetto di bilancio è conservato adeguato supporto documentale ed eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse sono adeguatamente autorizzate e validamente motivate nella Nota Integrativa.
Nella bozza di bilancio devono essere previste le specifiche voci inerenti i debiti ed i crediti tributari, al fine di rendere trasparenti i costi sostenuti ai fini IRES ed IVA. La bozza di bilancio così predisposta che dopo averla approvata e messa a disposizione degli organi di controllo, anche ai fini della revisione legale dei conti, per le opportune verifiche, la trasmette successivamente all'Assemblea del socio unico per l'approvazione finale.
Viene assicurata la tracciabilità, in un'ottica di massima trasparenza, correttezza e segregazione di funzioni, del processo di analisi e valutazione preventiva delle principali poste di bilancio e dei sistemi di calcolo e verifica delle imposte dovute, soprattutto in caso di riscontro di rilevanti risparmi fiscali rispetto all'esercizio precedente che sia dovuto, ad esempio, ad una consistente riduzione dei ricavi imponibili o ad un aumento rilevante dei costi detraibili.



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

È garantita l'archiviazione dei fascicoli di bilancio con la copia delle dichiarazioni fiscali inviate e della relativa ricevuta di invio telematico all'Agenzia delle Entrate.

4.3.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Responsabile Amministrazione e Contabilità si impegna ad inviare periodicamente e su richiesta dell'OdV i flussi informativi di seguito elencati:

FLUSSI INFORMATIVI OdV

Progetto di bilancio e dei relativi allegati (prima della formale approvazione)

Eventuali variazioni dei criteri di valutazione civilistici adottati per la redazione del bilancio e degli altri documenti contabili ad essi connessi

Eventuali report di audit eseguiti da altri organi di controllo

4.4 OPERAZIONI STRAORDINARIE

Tale processo è esposto al rischio di commissione dei reati tributari, nella misura in cui la Società, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi, alieni simulatamente alcuni asset aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace eventuali procedure di riscossione coattiva da parte dell'Erario.

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posti a presidio della fattispecie di attività sensibile in esame è di seguito riepilogati:

PRESIDI DI CONTROLLO /LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il processo di gestione di operazioni straordinarie è disimpegnato in conformità alle seguenti fasi: i) definizione delle modalità operative di valutazione; ii) analisi di fattibilità dell'operazione e relativi stati di avanzamento; iii) scambi informativi tra le varie Direzioni aziendali coinvolte nell'operazione; iv) gestione delle trattative con le controparti; v) note o flussi informativi vs. il CdA; vi) formale autorizzazione all'operazione.

Eventuali operazioni di cessione/dismissione di asset immobiliari richiedono la redazione di documenti quali: stime, perizie, proposte, valutazioni, programmi, ecc., di cui è prevista la tracciabilità e il controllo delle specifiche attività svolte.



IPOGEO MELITO S.p.A.

PARTE SPECIALE

Sia assicurata la tracciabilità delle deliberazioni dell'Assemblea/Consiglio di Amministrazione assunte in materia di operazioni straordinarie, con relativa registrazione ed archiviazione per ciascuna seduta dell'Assemblea/Consiglio di Amministrazione, dei fascicoli contenenti: i) avvisi di convocazione, ii) documenti/note, prospetti e stime/valutazioni presentati in sede di riunione, iii) evidenza della documentazione anticipata ai soci, agli amministratori e ai sindaci, nonché iv) verbali firmati delle delibere dell'Assemblea/Consiglio di Amministrazione. Il tutto, al fine di consentire la ricostruzione, a posteriori, delle diverse fasi del processo.

È sempre verificata l'esistenza effettiva e l'operatività della controparte interessata alla eventuale acquisizione di asset aziendali.

4.4.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'AD si impegna ad inviare periodicamente e su richiesta dell'OdV i flussi informativi di seguito elencati:

FLUSSI INFORMATIVI A RICHIESTA DELL'ODV

Delibere assembleari, contratti, atti pubblici, scritture private, relazioni e prospetti utili ad illustrare, e ottemperare alle norme di legge in caso di operazioni straordinarie avvenute nel corso dell'esercizio.

4.5 GESTIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE

La fattispecie di attività sensibile in esame include il calcolo e la liquidazione dell'imposta IRES e le relative dichiarazioni dei redditi anche quale sostituto d'imposta.

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posto a presidio della fattispecie di attività sensibile sopra rilevata viene formalizzato nella tabella seguente:

PRESIDI DI CONTROLLO PER LA GESTIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE

Il processo di calcolo dell'imposta IRES ha inizio con la predisposizione del bilancio di verifica al 31/12 e termina con la dichiarazione dei redditi dell'impresa (30 novembre o differente scadenza come identificata dal legislatore con la normativa annuale di settore).

Il Responsabile Amministrazione estrae dal sistema gestionale il prospetto del bilancio di verifica con le relative chiusure dei conti di contabilità e lo trasmette al consulente fiscale incaricato del calcolo delle imposte.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

Il consulente fiscale effettua controlli a campione sulle diverse voci di spesa con criterio della significatività del costo e degli scostamenti rispetto agli anni pregressi. Avendo IPOGEO S.P.A. una contabilità analitica e industriale, la tipologia di voce passiva che sta dietro a un determinato costo è evinta direttamente dal piano dei conti. Inoltre, la Società adotta un sistema di contabilità industriale che consente il caricamento del OdA-contratto-fattura-servizio. In sede di dichiarazione sono eseguiti richieste informative a campione sulle voci di costo maggiormente rilevanti anche per scostamenti rispetto all'anno precedente.

Tutti i controlli effettuati sulla gestione fiscale e sulle voci propedeutiche alla predisposizione delle dichiarazioni, sono agevolati dal sistema gestionale IPOGEO S.P.A., che prevede diverse fasi di controllo secondo un processo a catena, permettendo pertanto di associare alla fattura emessa l'ordine di fornitura e il relativo contratto di appalto. Anche le esigenze di acquisto ed i rimborsi spese, all'interno del sistema gestionale, sono associate e giustificate dalla commessa cui si riferiscono. Per i rimborsi spese, che risultano essere tracciati in contabilità analitica e a piè di lista, il

consulente fiscale effettua dei controlli a campione.

Nella dichiarazione dei redditi, il consulente esterno esporta i dati di conto economico, le riprese in aumento e quelle in diminuzione, giungendo alla definizione della base imponibile a cui applicare l'aliquota fiscale. Laddove emergessero divergenze rispetto a quanto previsto nel bilancio, sono effettuate delle rettifiche di sopravvenienza attiva o passiva. In quest'ultimo caso viene predisposto un apposito Modello F24 per il pagamento della differenza, oltre agli interessi e le sanzioni applicabili.

Per quanto riguarda i controlli relativi le Ritenute fiscali negli appalti, le deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati, sono curate dal consulente del lavoro trattandosi di ritenute in materia di lavoro, verificando la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della normativa.

Le imposte e tasse pregresse sono pagate seguendo i piani di rateizzo dell'Agenzia delle Entrate/Equitalia, mentre quelle correnti sono pagate con le distinte F 24 precompilate dal fiscalista e dal consulente del lavoro, previo controllo da parte del responsabile Amministrazione che i dati ricevuti dal consulente del lavoro siano coerenti con le ore totali lavorate. Entro il 30 giugno di ogni anno, si procede alla compilazione del Modello F24 mediante il quale sarà versato il saldo delle imposte dirette dell'anno precedente ed il primo acconto delle imposte dirette dell'anno corrente.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

Entro il 30 novembre ³¹, si procede alla compilazione del Modello F24 mediante il quale sarà versato il secondo acconto delle imposte dirette dell'anno in corso.

Sia previsto, ove possibile, il visto di conformità da parte del professionista esterno abilitato che attesti la corrispondenza della dichiarazione dei redditi alle risultanze della relativa documentazione, alle scritture contabili ed alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, nonché lo scomputo delle ritenute d'acconto e i versamenti.

4.5.1 FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Responsabile dell'Area Amministrazione si impegna ad inviare periodicamente e su richiesta dell'OdV, i flussi informativi di seguito elencati:

FLUSSI INFORMATIVI A RICHIESTA DELL'ODV

Dichiarazione dei redditi definitiva corredata da prospetti esplicativi delle riprese in aumento o diminuzione effettuate per determinare l'imponibile fiscale, con relativi moduli di versamento.

Elenco dettagliato delle eventuali agevolazioni fiscali ottenute dalla società.

Atti dell'Agenzia delle entrate inerenti contestazioni e accertamenti ricevuti in materia di IRES.

4.6 GESTIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE

La fattispecie di attività sensibile in esame include il calcolo e la liquidazione mensile dell'imposta IVA e le relative dichiarazioni dei redditi e comunicazioni periodiche.

Il sistema di protocolli aziendali di controllo posto a presidio della fattispecie di attività sensibile sopra rilevata, viene formalizzato nella tabella seguente:

PRESIDI DI CONTROLLO PER LA GESTIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE

³¹ I versamenti a saldo e l'eventuale primo acconto Ires devono essere eseguiti entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, oppure entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

IPOGEO S.P.A. è soggetta prevalentemente ad aliquota IVA ordinaria ed in regime di *split payment*³². Con riferimento alle attività di edilizia e impiantistica, la IPOGEO S.P.A., per alcune operazioni è soggetta al regime di *reverse charge*, che consiste nell'inversione contabile dell'IVA direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente.

IPOGEO S.P.A., lavorando prevalentemente per conto di Committenza pubblica, è soggetta alla procedura di Rimborso dell'IVA. Ogni trimestre, eccetto il quarto la cui liquidazione avviene in sede di dichiarazione IVA annuale, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre, il consulente fiscale presenta il modello TR IVA, inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate, per il rimborso del credito maturato nel periodo di riferimento.

A seguito della richiesta di rimborso, l'Amministrazione Finanziaria apre un'istruttoria (condotta da funzionari dell'Agenzia dell'entrate, nominati *ad hoc* per ogni richiesta di rimborso), al fine di verificare la documentazione contabile e fiscale relativa alla generazione del credito oggetto di rimborso, i registri IVA e le liquidazioni periodiche, inclusa la detrazione IVA sulle fatture di acquisto in coerenza con le operazioni maggiormente significative.

Ad ogni richiesta di rimborso il consulente fiscale produce l'estratto contabile dai registri IVA del trimestre, le liquidazioni periodiche e l'ulteriore documentazione richiesta alla Società da parte dell'Amministrazione finanziaria. L'erogazione del rimborso ha luogo entro 2- 3 mesi dall'inizio dell'istruttoria con l'ufficio, mentre per la compensazione la stessa è utilizzabile 12 giorni dopo la data di presentazione del TR IVA.

L'Area Amministrazione assicura la corretta archiviazione e conservazione dei Modelli di pagamento F24 quietanzati dalla banca, anche al fine di renderli disponibili per le verifiche periodiche del collegio sindacale.

4.6.1 FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Responsabile dell'Area Amministrazione si impegna ad inviare periodicamente e su richiesta dell'OdV, i flussi informativi di seguito elencati:

FLUSSI INFORMATIVI A RICHIESTA DELL'ODV

³² Lo *split payment*, o scissione dei pagamenti, è un regime particolare che stabilisce che il debitore dell'IVA sia il cessionario/committente anziché, come avviene normalmente, il cedente/prestatore. Ne consegue che, per le operazioni soggette a *split payment*, il cessionario/committente non corrisponde l'IVA al proprio cedente/prestatore, in quanto la stessa è pagata direttamente all'Erario.



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

Dichiarazione annuale IVA con ricevuta di presentazione.

Atti dell'Agenzia delle entrate inerenti contestazioni e accertamenti ricevuti in materia di IVA.

5. MONITORAGGIO SULLA POSIZIONE FISCALE DELLA SOCIETÀ MEDIANTE IL CASSETTO FISCALE

Il Cassetto Fiscale è lo strumento telematico che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di tutti i

contribuenti per consultare le proprie informazioni fiscali, ossia:

- ✓ dati anagrafici;
- ✓ dati delle dichiarazioni fiscali;
- ✓ dati di condono e concordati;
- ✓ dati dei rimborsi;
- ✓ dati dei versamenti effettuati tramite Modello F24 e F23;
- ✓ dati patrimoniali (atti del registro).

Il Responsabile Amministrazione e Contabilità, incaricato all'accesso al Cassetto Fiscale di IPOGEO S.P.A., con cadenza periodica, esegue l'accesso al fine di monitorare la posizione fiscale della Società e, laddove riscontrasse la sussistenza di anomalie, informa tempestivamente gli organi di controllo (collegio sindacale/OdV) e il consulente fiscale della Società.

6. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte Generale del Modello e l'esame dei flussi informativi relativi alle varie fattispecie di attività sensibili sopra delineate e/o che saranno richiesti dal predetto Organismo, al fine specifico della prevenzione dei reati tributari, i controlli dell'OdV investono i seguenti aspetti:

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Controllo incrociato tra i flussi di incasso/pagamento e relativa emissione di documenti contabili di supporto.

Verifica a campione della regolarità dei flussi finanziari di IPOGEO S.P.A. con riferimento ai pagamenti da/verso altre Società clienti/fornitori.

Operazioni di dismissione di *asset* patrimoniali di particolare rilevanza.

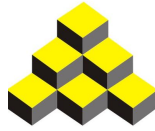
[FINE DOCUMENTO]



PARTE SPECIALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

SISTEMA DISCIPLINARE



IPOGEO MELITO S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(ex Decreto Legislativo n. 231/2001)

Sistema Disciplinare

Approvato con delibera dell'assemblea dei soci

in data 31 maggio 2024

SISTEMA DISCIPLINARE

1. FUNZIONE DEL CODICE DISCIPLINARE.....	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.1 RESPONSABILITÀ INERENTI L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	4
2.2 PUBBLICITÀ PREVENTIVA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUL SISTEMA DISCIPLINARE.....	5
3. SISTEMA DISCIPLINARE A PRESIDIO DELLE VIOLAZIONI COMMESSE DAGLI "APICALI"	5
3.1 SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	6
3.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO SINDACALE	6
3.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	6
3.4 SANZIONI NEI CONFRONTI DI ALTRI SOGGETTI APICALI	7
4.SISTEMA DISCIPLINARE A PRESIDIO DELLE VIOLAZIONI COMMESSE DAL PERSONALE DIPENDENTE NON"APICALE"	7
5. SISTEMA DISCIPLINARE A PRESIDIO DELLE VIOLAZIONI COMMESSE DA ALTRI SOGGETTI NON "APICALI" (DIVERSI DAI LAVORATORI SUBORDINATI)	8
6. TABELLA DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI.....	9
7. CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI.....	18
8. ORGANI LEGITTIMATI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE.....	19
9. DIRITTO DI DIFESA	19

1. FUNZIONE DEL CODICE DISCIPLINARE

SISTEMA DISCIPLINARE

Ipogeo Melito s.p.a. (di seguito denominata anche Ipogeo s.p.a. o “la Società”) in reazione alla inosservanza delle prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 adottato dalla Società (di seguito inteso, per brevità, “Modello”), adotta il presente sistema disciplinare quale condizione essenziale per assicurare l’effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” e l’art. 7 comma 4 lett. b) considera tale sistema come indice di efficace attuazione del Modello1.

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e con finalità deterrenti), applicabili in caso di violazione delle regole adottate dalla Società in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel proprio Modello, rende efficace l’azione dell’Organismo di Vigilanza (di seguito, anche O.d.V) deputato a presidiare la concreta attuazione del Modello ed ha lo scopo di garantire l’effettività e la coerenza del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, un requisito essenziale ai fini dell’esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L’applicazione del sistema disciplinare interno e delle relative sanzioni è dunque indipendente dallo svolgimento e dall’esito del procedimento eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria a carico dell’autore della condotta criminosa e/o della Società, rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni delle prescrizioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione “apicale” - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo – sia le violazioni commesse dai soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, ovvero anche *outsourcer* operanti in nome o per conto della Società.

Il presente sistema disciplinare tiene conto anche delle modifiche apportate dalla legge n.179/2017 all’art. 6 comma 2-bis del D.Lgs.n.231/2001, in materia di segnalazioni rilevanti ai fini del Modello.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il sistema disciplinare si rivolge a tutti i Destinatari del Modello 231 individuati nella Parte Generale del Modello, di cui il presente documento costituisce allegato, e oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni delle prescrizioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione “apicale” - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società – sia le violazioni commesse dai soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza a prescindere dal

SISTEMA DISCIPLINARE

vincolo di subordinazione diretta con la Società, ovvero anche collaboratori esterni, partner commerciali e altri *outsourcer* operanti in nome o per conto della Società, sulla base di specifiche pattuizioni contrattuali³.

Per il personale dipendente il Sistema Disciplinare si inquadra nell'ambito dei più generali obblighi di diligenza e obbedienza del lavoratore previsti dagli artt. 2104-2105-2106-2118-2119 del Codice Civile.

La Società non tollera alcun comportamento e/o omissione in violazione delle disposizioni del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo o del Codice Etico, anche se compiuto nell'interesse e/o a vantaggio della Società ovvero dell'impresa di appartenenza del trasgressore.

Conseguentemente, ogni atto posto in essere, in contrasto con le disposizioni del Modello o del Codice etico, costituirà oggetto di intervento ai sensi del presente sistema, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 Legge n. 300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori).

2.1 RESPONSABILITÀ INERENTI L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

La Società è responsabile della formalizzazione, applicazione e revisione del presente Sistema Disciplinare.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'applicazione delle sanzioni, restano immutati i poteri già conferiti - nell'ambito delle rispettive attribuzioni - alle funzioni aziendali competenti, nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

L'OdV ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Modello, con specifiche funzioni di supervisione per quanto concerne le infrazioni che possano incidere sulla funzionalità del Modello stesso.

Pertanto, ove l'O.d.V. riscontri violazioni del Modello e/o del Codice Etico nel corso della sua attività ispettiva, esso provvederà a segnalarle alle funzioni di volta in volta competenti alla irrogazione delle sanzioni alle quali competono le opportune iniziative in merito.

A tal proposito, l'O.d.V. dovrà essere informato della eventuale irrogazione di sanzioni conseguenti alla violazione del Modello o del Codice Etico e potrà fornire sue valutazioni in merito all'accaduto, senza vincolo alcuno per la funzione aziendale preposta alla decisione in materia disciplinare e all'irrogazione della sanzione.

2.2 PUBBLICITÀ PREVENTIVA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUL SISTEMA DISCIPLINARE

SISTEMA DISCIPLINARE

È necessario che il presente codice disciplinare 231 sia divulgato all'interno dell'azienda (pubblicità preventiva), in attuazione del principio giuslavoristico secondo cui la previa conoscenza o valida conoscibilità della normativa disciplinare predisposta dall'azienda costituisce condizione essenziale per la stessa attivazione del procedimento disciplinare.

Pertanto, la Società garantisce che il presente codice sia portato a conoscenza del Personale aziendale mediante affissione in luogo accessibile a tutti (art. 7, comma 1, St. Lav.) curando altresì l'informativa personale a tutti gli altri destinatari del Modello diversi dal personale in rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Società.

Di primaria importanza nella corretta definizione del sistema disciplinare è la predisposizione di un presidio di informazione e di controllo del livello di conoscenza dello stesso, al fine di consentire che tutto il personale sia in grado di comprendere quali siano i “principi 231” da rispettare per non incorrere in un provvedimento di natura disciplinare.

A tal fine, la società adotta un Codice disciplinare, schematizzato nella tabella di cui al successivo paragrafo 6, dove è stabilito in modo specifico la corrispondenza tra singole violazioni del sistema 231 e la relativa sanzione. Tale sistema sarà oggetto di sessioni di formazione da effettuarsi periodicamente, anche in sede di aggiornamento del Modello.

3. SISTEMA DISCIPLINARE A PRESIDIO DELLE VIOLAZIONI COMMESSE DAGLI “APICALI”

Le norme e i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello 231 e nei protocolli in esso contenuti devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno alla compagine societaria, una posizione “apicale”.

A norma dell'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone “*che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*”, nonché i soggetti che “*esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo*” dell'Ente.

Nell'ambito della Società, le funzioni apicali vengono riconosciute in capo ai seguenti soggetti:

- Amministratore unico;
- Membri del Collegio Sindacale;

SISTEMA DISCIPLINARE

- Organismo di Vigilanza;
- altri soggetti che esercitano funzioni direttive, gestorie e di controllo dell'impresa, in via di fatto;
- i procuratori della società investiti di poteri rappresentativi per singoli affari.

3.1 SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

In caso di violazione del Modello e del Codice Etico da parte dell'organo amministrativo, l'O.d.V. ne informa l'assemblea dei soci. L'assemblea procede agli accertamenti necessari e, una volta riscontrata la violazione, assume i provvedimenti ritenuti idonei, deliberando, secondo le indicazioni della normativa vigente, una delle sanzioni indicate nella tabella di cui al successivo § 6.

Nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio a giudizio del Presidente o del/i membro/i del Consiglio di Amministrazione, quale/i presunto/i autore/i di reati da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito alla opportunità della revoca del mandato gestorio. L'O.d.V. deve essere tenuto debitamente aggiornato riguardo all'applicazione delle eventuali sanzioni emesse.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice penale delle sanzioni a carico dell'Ente previste dal D.Lgs. 231/2001.

3.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO SINDACALE

In caso di violazione del Codice Etico o del Modello da parte del Collegio Sindacale, l'assemblea dei soci della Società provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra l'azienda e l'organismo.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento sanzionato derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice penale delle sanzioni a carico dell'Ente previste dal D. Lgs. 231/2001.

3.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In caso di violazione del Codice Etico o del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza, l'organo amministrativo della Società provvederà ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell'accaduto.

SISTEMA DISCIPLINARE

In casi di gravi violazioni non giustificate e/o reiterate, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'incarico, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal contratto in essere.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento sanzionato derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice penale delle sanzioni a carico dell'Ente previste dal D. Lgs. 231/2001.

3.4 SANZIONI NEI CONFRONTI DI ALTRI SOGGETTI APICALI

Le inosservanze al Codice Etico, al Modello ed ai connessi protocolli commesse da altri soggetti apicali diversi dai membri del CdA (ad es. procuratori o altri soggetti assimilabili ai c.d. gestori di fatto di cui all'art. 2639 c.c.), costituisce lesione del rapporto di fiducia con la Società determinando l'esercizio da parte dell'Organo Amministrativo dell'azione e/o del provvedimento ritenuto più adeguato, fino alla risoluzione – nei casi più gravi - del rapporto a norma di legge e/o di CCNL di categoria.

Il criterio di proporzionalità tra violazione e sanzione è garantito nei termini di cui al successivo § 7.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice penale delle sanzioni a carico dell'Ente previste dal D.Lgs. 231/2001.

4. SISTEMA DISCIPLINARE A PRESIDIO DELLE VIOLAZIONI COMMESSE DAL PERSONALE DIPENDENTE NON “APICALE”

Le violazioni del Modello, dei connessi protocolli, nonché del Codice Etico da parte del personale in rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Società comportano l'esercizio dell'azione e/o del provvedimento disciplinare ritenuto più adeguato, fino alla risoluzione, nei casi più gravi, del rapporto di lavoro a norma di legge e/o di CCNL di categoria applicabile ai lavoratori.

I provvedimenti disciplinari devono essere adottati in conformità all'art. 7 della Legge n. 300/70 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) e del contratto collettivo di categoria e con l'osservanza delle procedure ivi stabilite, nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. In particolare, nel caso in cui vi sia una violazione del Modello 231/01, rilevata dall'OdV, viene avviata a cura della funzione HR la procedura di accertamento delle mancanze e deviazioni stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria.

SISTEMA DISCIPLINARE

È a carico della suddetta funzione HR la gestione di tutto l'*iter* formale e di comunicazione relativo all'irrogazione di sanzioni di cui al Modello 231/01 e il Responsabile HR dovrà poi riferire all'OdV riguardo l'irrogazione delle sanzioni disciplinari emesse. Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione prevista saranno applicati, nei singoli casi, tenendo conto dei seguenti elementi:

- l'intenzionalità del comportamento illecito o non corretto;
- il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- la condotta complessiva del dipendente (per esempio: eventuali precedenti), oppure l'esistenza di circostanze attenuanti (come pure di aggravanti), tenendo in debito conto la professionalità e il suo passato lavorativo;
- il ruolo e il compito assegnati al dipendente;
- il livello di responsabilità/posizione gerarchica, funzionale e/o tecnica;
- l'eventuale ipotesi di condivisione di responsabilità con altri collaboratori che abbiano concorso al comportamento manchevole.

L'applicazione delle relative sanzioni ha luogo anche sulla base dei criteri di proporzionalità e secondo la graduazione specificata nella tabella delle infrazioni 231 di cui al successivo § 6.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento sanzionato derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

5. SISTEMA DISCIPLINARE A PRESIDIO DELLE VIOLAZIONI COMMESSE DA ALTRI SOGGETTI NON "APICALI" (DIVERSI DAI LAVORATORI SUBORDINATI)

Il presente Sistema disciplinare si applica altresì, previo inserimento di apposite clausole nei relativi contratti (ove possibile), a tutti i soggetti – persone fisiche o imprese - che sono comunque tenuti al rispetto del Codice Etico, del Modello e dei connessi protocolli in virtù delle funzioni e/o attività disimpegnate per conto della Società, indipendentemente dalla modalità contrattuale applicata.

Nell'ambito di tale categoria rientrano:

- a) tutti coloro che intrattengono con la Società rapporti di lavoro o di collaborazione, di natura diversa dal lavoro subordinato disciplinato nell'ambito del CCNL di categoria applicato in Azienda (ad es. personale dipendente di agenzie di lavoro interinale impiegato sui cantieri);

SISTEMA DISCIPLINARE

- b) le imprese subappaltatrici di Ipogeo Melito s.p.a.;
- c) i consulenti e professionisti esterni chiamati ad operare in nome o per conto della Società.

Le inosservanze del Codice Etico o del Modello commesse da uno di tali soggetti - per la parte in cui le prescrizioni del Codice e i protocolli del Modello siano a essi applicabili - rappresentano grave inadempimento nell'esecuzione dei relativi contratti con la Società e come tali andranno tipizzate, laddove possibile, attraverso la previsione di specifiche clausole risolutive espresse *ex art.* 1456 c.c., nonché clausole penali *ex art.* 1382 cod.civ. e/o clausole di salvezza del risarcimento del danno ulteriore procurato alla Società, fino alla risoluzione definitiva del rapporto per giusta causa, nei casi più gravi.

TIPOLOGIE DI INFRAZIONI DEI SOGGETTI "APICALI"	SANZIONI APPLICABILI IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE E/O AL CCNL DI CATEGORIA
Inosservanza del Codice Etico.	- Ammonizione scritta con intimazione a conformarsi; - Sospensione temporanea dalla carica e dalla retribuzione se le infrazioni sono gravi e reiterate; - Revoca dalla carica in caso di recidiva reiterata dopo la sospensione; - Sanzioni conservative del posto di lavoro in caso di prima violazione; - Risoluzione anticipata del contratto di lavoro in caso di recidiva.
Inosservanza dei principi di controllo previsti nel Modello per negligenza e senza l'esposizione della Società ad una situazione oggettiva di	- Ammonizione scritta con intimazione a conformarsi;

Compete all'OdV valutare l'idoneità delle misure adottate dalla Società nei confronti di tali categorie di destinatari

6. TABELLA DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI

La Società individua, qui di seguito, specifiche tipologie di infrazioni al Modello 231 e/o al Codice Etico alle quali sono associate sanzioni suscettibili di essere irrogate, con le dovute peculiarità e graduazioni, nei confronti di tutti i Destinatari del Modello sopra richiamati

pericolo di incorrere nelle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/2001.	- Sospensione dalla carica e dalla retribuzione se le infrazioni sono gravi e reiterate; - Sanzioni conservative del posto di lavoro previste dal CCNL di categoria; - Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in caso di recidiva.
Inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema deleghe.	- Ammonizione scritta ed intimazione a conformarsi; - Sospensione dalla carica e dalla retribuzione se le infrazioni sono gravi e reiterate.
Inosservanza delle modalità di gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie di reato presupposto di responsabilità 231.	- Ammonizione scritta ed intimazione a conformarsi; - Sospensione dalla carica e dalla retribuzione se le infrazioni sono gravi e reiterate; - Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o revoca dalla carica in caso di recidiva.
Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e/o protocolli di gestione dei processi sensibili a rischio di incorrere in reati presupposto di responsabilità 231 nonché generica inosservanza delle procedure e/o protocolli.	- Biasimo scritto e intimazione a conformarsi; - Sospensione dalla carica e dalla retribuzione se le infrazioni sono gravi e reiterate; - Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o revoca dalla carica in caso di recidiva.
Omessa vigilanza sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello e del Codice Etico.	- Biasimo scritto con intimazione a conformarsi
Violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli contemplati dal Modello	- Biasimo scritto con intimazione a conformarsi; - Sospensione dalla carica e dalla retribuzione nelle ipotesi più gravi;

ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni o alla documentazione richieste.	- Revoca dalla carica, se si realizza il reato presupposto di impedito controllo di cui all'art. 2625, comma 2, c.p..
Violazione dell'obbligo di informativa all'OdV circa comportamenti di terzi diretti alla commissione di un reato rilevante ai fini di cui al D.lgs. n. 231/2001, di cui il soggetto apicale sia venuto a conoscenza, in ragione del suo ufficio.	- Revoca dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro nei casi più gravi; - Sospensione temporanea dalla carica e dalla retribuzione nelle ipotesi più lievi.
Comportamenti integranti il rischio di reati nelle fattispecie di attività sensibili (individuata nella Parte Speciale del Modello) che determini, anche solo potenzialmente, l'apertura a carico della Società di un procedimento ex D.lgs. n. 231/2001.	- Sospensione dalla carica e dalla retribuzione; - Revoca dalla carica in caso di recidiva dopo la sospensione; - Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in caso di recidiva.
Comportamento diretto in modo univoco e intenzionale al compimento di un reato presupposto di responsabilità amministrativa ex D.lgs. n. 231/2001.	- Revoca dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro nei casi più gravi; - Sospensione temporanea dalla carica e dalla retribuzione nelle ipotesi più lievi;
Comportamento che ha determinato l'applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal D.lgs. n. 231/2001 a carico della Società.	- Revoca dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa.
Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone – incluso l'autore della violazione – e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo paragrafo	- Biasimo scritto e intimazione a conformarsi; - Sospensione dalla carica e dalla retribuzione se le infrazioni sono gravi e reiterate; - Sanzioni conservative del posto di lavoro previste dal CCNL di categoria
Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini la morte del lavoratore,	- Sospensione dalla carica e dalla retribuzione;

ovvero una lesione per l'integrità fisica di una o più persone – incluso l'autore della violazione – qualificabile come “grave” o “gravissima” ai sensi dell’art. 583, commi 1 e 2 cod. pen.	
Adozione, da parte di chi operi in aree sensibili al rischio di incorrere in reati presupposto di responsabilità ex d.lgs. 231/01, di condotte fortemente difformi a quanto stabilito nei protocolli del Modello, ovvero azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato nel decreto	- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per un periodo non superiore a dieci giorni (nel primo caso); - Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (nel secondo caso).
Compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Modello.	- Revoca dalla carica in caso di condotta posta in essere da membri del CdA, CS o OdV; - Risoluzione anticipata del rapporto in caso di condotta posta in essere da altro soggetto apicale diverso dai membri del CdA, CS o OdV
Segnalazioni di cui al precedente punto, operate con dolo o colpa grave ed eseguite al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio al soggetto segnalato.	- Revoca dalla carica in caso di condotta posta in essere da membri del CdA, CS o OdV; - Revoca della procura in caso di condotta posta in essere da altri soggetti apicali diversi da quelli sopra individuati; - Risoluzione anticipata del rapporto in caso di condotta posta in essere da altro soggetto apicale diverso da quelli sopra individuati, in caso di recidiva.
Violazione degli obblighi di riservatezza associati alla gestione delle segnalazioni.	- Revoca dalla carica in caso di condotta posta in essere da membri del CdA, CS o OdV ed eventuale rivalsa per i danni che la società sia stata costretta a risarcire in

	favore dei soggetti lesi dalle suddette violazioni. - Risoluzione anticipata del rapporto in casodi condotta posta in essere da altro soggetto apicale diverso da quelli sopra individuati.
--	--

TIPOLOGIE DI INFRAZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON APICALE	SANZIONI APPLICABILI IN CONFORMITÀ AL CCNL DI CATEGORIA
Inosservanza del Codice Etico.	- Richiamo verbale nei casi di prima violazione; - Ammonizione scritta nei casi di recidiva
Inosservanza dei principi di controllo previsti nel Modello per negligenza e senza l'esposizione della Società a una situazione oggettiva di pericolo di incorrere nelle sanzioni di cui al D. Lgs. 231/2001.	- Richiamo verbale nei casi di prima violazione; - Ammonizione scritta nei casi di recidiva
Violazione delle procedure interne previste dal Modello 231/01 o adozione, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231/01, ovvero compimento di atti contrari all'interesse della società, che arrechino danno alla società stessa, o la espongano a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda.	- Multa non superiore a 4 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare nei casi di prima violazione - Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un max di 10 gg. - Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso
Inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe.	- Richiamo verbale nei casi di prima violazione; - Ammonizione scritta nei casi di recidiva
Inosservanza delle modalità di gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione	- Multa, non superiore a 4 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare, nei casi di prima violazione;

di fattispecie di reato presupposto di responsabilità 231.	- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, nei casi di recidiva.
Omessa vigilanza sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello e/o del Codice Etico.	- Ammonizione scritta nel caso di prima violazione. - Multa, non superiore a 4 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare, nei casi di recidiva
Violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli contemplati dal Modello ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni o alla documentazione richieste.	- Multa, non superiore a 4 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare, nei casi di prima violazione; - Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, nei casi di recidiva
Violazione dell'obbligo di informativa all'OdV circa comportamenti di terzi diretti alla commissione di un reato rilevante ai fini di cui al D.lgs. n. 231/2001, di cui il soggetto sottoposto sia venuto a conoscenza, per ragioni di servizio.	- Multa, non superiore a 4 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare, nei casi di prima violazione. - Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, nei casi di recidiva.
Comportamenti integranti il rischio di reati nelle fattispecie di attività sensibili (individuati nella Parte Speciale del Modello) che determini, anche solo potenzialmente, l'apertura a carico della Società di un procedimento ex D.lgs. n. 231/2001.	- Multa, non superiore a 4 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare, nei casi di prima violazione; - Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, nei casi di recidiva.
Comportamento diretto in modo univoco ed intenzionale al compimento di un reato presupposto di responsabilità amministrativa ex D.lgs. n. 231/2001.	Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Comportamento che ha determinato l'applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal D.lgs. n. 231/2001 a carico della Società.	Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone – incluso l'autore della violazione – e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo paragrafo	- Richiamo scritto nei casi di prima violazione; - Multa, non superiore a 4 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare, nei casi di recidiva semplice; - Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, nei casi di recidiva reiterata.
Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini la morte del lavoratore, ovvero una lesione per l'integrità fisica di una o più persone – incluso l'autore della violazione – qualificabile come "grave" o "gravissima" ai sensi dell'art. 583, commi 1 e 2 cod. pen.	- Multa, di importo calcolato in base alla retribuzione oraria sino a un massimo di 4 ore della normale retribuzione, nei casi di prima violazione; - Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, nei casi di recidiva; - Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge, nei casi di recidiva reiterata.
Adozione, da parte di chi operi in aree sensibili al rischio di incorrere in reati presupposto di responsabilità ex d.lgs. 231/01, di condotte fortemente difformi a quanto stabilito nei protocolli del Modello, ovvero azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato nel decreto	- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per un periodo non superiore a dieci giorni (nel primo caso); - Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (nel secondo caso).
Compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Modello.	- Biasimo scritto; - Multa, di importo calcolato in base alla retribuzione oraria sino a un massimo di 4 ore della normale retribuzione, nei casi di prima violazione

	Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, nei casi di recidiva; Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Segnalazioni di cui al precedente punto, operate con dolo o colpa grave ed eseguite al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio al soggetto segnalato	- Biasimo scritto; - Multa, di importo calcolato in base alla retribuzione oraria sino a un massimo di 4 ore della normale retribuzione, nei casi di prima violazione; - Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, nei casi di recidiva; - Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge
Violazione degli obblighi di riservatezza associati alla gestione delle segnalazioni di cui sopra.	- Biasimo scritto; - Multa, di importo calcolato in base alla retribuzione oraria sino a un massimo di 4 ore della normale retribuzione, nei casi di prima violazione; - Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, nei casi di recidiva; - Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

TIPOLOGIE DI INFRAZIONI PER ALTRI SOGGETTI NON APICALI DIVERSI DAI LAVORATORI SUBORDINATI	SANZIONI APPLICABILI (DA PREVEDERE CONTRATTUALMENTE)
Inosservanza del Codice Etico.	- Richiamo scritto con intimazione a conformarsi in caso di prima violazione; - Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. in caso di recidiva, salvo il risarcimento del danno ulteriore; - Risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di recidiva aggravata, dopo la irrogazione della penale.
Inosservanza dei principi di controllo previsti nel Modello per negligenza e senza l'esposizione della Società ad una situazione oggettiva di pericolo di incorrere nelle sanzioni di cui al D. Lgs. 231/2001.	- Richiamo scritto e intimazione a conformarsi in caso di prima violazione; - Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. in caso di recidiva, salvo il risarcimento del danno ulteriore; - Risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di recidiva aggravata, dopo la irrogazione della penale.
Violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli contemplati dal Modello ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni o alla documentazione richieste.	- Risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. se si realizza il reato presupposto; - Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. salvo il risarcimento del danno ulteriore, nelle ipotesi più lievi.
Violazione dell'obbligo di informativa all'OdV circa comportamenti di terzi diretti alla commissione di un reato rilevante ai fini di cui al D.lgs. n. 231/2001, di cui il soggetto esterno sia venuto a conoscenza, per ragioni di servizio.	- Richiamo scritto con intimazione a conformarsi, in caso di prima violazione; - Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c., salvo il risarcimento del danno ulteriore; in caso di recidiva.
Comportamenti integranti il rischio di reati nelle fattispecie di attività sensibili (individuare nella	- Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. salvo il risarcimento del danno ulteriore;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

SISTEMA DISCIPLINARE

Parte Speciale del Modello) che determini, anche solo potenzialmente, l'apertura a carico della Società di un procedimento ex D.lgs. n. 231/2001.	- Risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., in ipotesi di realizzazione del reato presupposto.
Comportamento diretto in modo univoco ed intenzionale al compimento di un reato presupposto di responsabilità amministrativa ex D.lgs. n. 231/2001.	Risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e risarcimento del danno cagionato alla Società.
Comportamento che ha determinato l'applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal D.lgs. n. 231/2001 a carico della Società.	Risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e risarcimento del danno cagionato alla Società.
Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo paragrafo.	- Irrogazione di una penale ex art. 1382 c.c. salvo il risarcimento del danno ulteriore; - Risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di recidiva dopo la irrogazione della penale.
Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini la morte del lavoratore, ovvero una lesione per l'integrità fisica di una o più persone qualificabile come "grave" o "gravissima" ai sensi dell'art. 583, commi 1 e 2 cod. pen.	Risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e risarcimento del danno cagionato alla Società.

7. CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI

Il presente sistema disciplinare viene applicato nel rispetto delle norme giuslavoristiche vigenti – incluse quelle previste dalla contrattazione collettiva – e ha natura prettamente interna alla Società,

SISTEMA DISCIPLINARE

non potendo ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di contrattazione collettiva applicabili, nonché integrativo delle altre norme di carattere infrazionale, incluse quelle di natura disciplinare.

La sanzione in concreto adottata deve essere, in ogni caso, commisurata all'infrazione, nella logica di bilanciamento tra condotta trasgressiva e conseguenza disciplinare, sulla base dei seguenti parametri:

- livello di responsabilità e autonomia del trasgressore;
- eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- intenzionalità del suo comportamento e gravità del medesimo, intese come il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata;
- altre particolari circostanze in cui si è manifestata l'infrazione.

L'adequatezza del presente Sistema Disciplinare alle prescrizioni del Modello deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza che, se del caso, riporterà all'Organo Amministrativo.

8. ORGANI LEGITTIMATI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE

Gli organi sociali e le funzioni aziendali competenti alla concreta applicazione delle misure disciplinari qui codificate per la inosservanza del Codice Etico e/o del Modello 231, anche su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata (ove previsto), sono:

- l'Assemblea dei soci per le sanzioni irrogabili nei confronti di:
 - membri del Consiglio d'Amministrazione;
 - membri del Collegio Sindacale;
- Amministratore unico per le sanzioni irrogabili nei confronti di:

SISTEMA DISCIPLINARE

- Organismo di vigilanza;
- Procuratori speciali ed altri soggetti apicali diversi dai membri del CdA/CS/OdV;
Soggetti non apicali diversi dal Personale inquadrato in organico;
- L'amministratore unico, di intesa con la funzione Risorse Umane, per le sanzioni irrogabili verso:
 - Personale "non apicale" inquadrato alle dipendenze della società.

9. DIRITTO DI DIFESA

In ogni caso, gli organi che procedono ad applicare le sanzioni disciplinari devono garantire che l'interessato riceva congrua, tempestiva e riservata comunicazione delle infrazioni rilevate e possa disporre di un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, per rassegnare le proprie deduzioni, difese e chiedere di essere sentito.

[FINE DOCUMENTO]



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ex D.LGS. 231/01

PARTE GENERALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

IPOGEO MELITO S.P.A. S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(ex Decreto Legislativo n. 231/2001)

Parte Generale

*Approvato dall'Assemblea dei soci in data 31 maggio
2024*



IPOGEO MELITO S.p.A.

PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

La IPOGEO MELITO s.p.a. è una società per azioni e svolge la propria attività imprenditoriale in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale.

La Ipogeo Melito s.p.a. è una società di scopo costituita ai sensi dell'art. 156 D.lg. 163/2006 costituita in data 22/06/2011 con sede in Melito Di Napoli in via Papa Giovanni XXIII n 121 ha per oggetto la progettazione esecutiva, l'ampliamento e la gestione del cimitero comunale di Melito di Napoli e, a tal fine, svolge tutte le attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che si ritengono strumentali, accessorie connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Conformemente al disposto normativo è subentrata al titolare originario del contratto stipulato in data 07/06/2011 rep n° 551/11 con il comune di Melito Di Napoli dall' ATI Interfin Lavori S.p.A. - Metoda S.p.A. aggiudicatrice della concessione relativa alla progettazione, esecuzione dell'ampliamento e gestione del cimitero comunale di Melito di Napoli.

La IPOGEO MELITO S.P.A. è partecipata per l'85% dalla società Interfin Lavori s.p.a. P.IVA (06792580638) e per il 15% dalla società Reload s.p.a. P.IVA 08971810656) che, tuttavia, non detengono poteri amministrativi.

Il potere amministrativo risiede in capo all'amministratore unico mentre è previsto il controllo sindacale deputato al presidente, a due sindaci titolari e a due sindaci supplenti.

1. PRESENTAZIONE DEL MODELLO 231

Il presente Modello è stato preceduto dalla mappatura delle funzioni aziendali intervenuta nel corso dell'anno 2024, che ha tenuto conto della struttura organizzativa della Società.

Si è, dunque, proceduto alla verifica delle schede di *Risk Assessment* in un nuovo documento unitario in conformità alla metodologia di seguito descritta e portato all'attenzione dell'Organo Amministrativo.

Pertanto, il Modello attuale costituisce il risultato finale del processo di aggiornamento progressivo ed organico del sistema aziendale di conformità alle prescrizioni del D.lgs. 231/2001, di cui è garante l'Organismo di Vigilanza.

Il Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 adottato da Ipogeo Melito s.p.a. è espressione della politica aziendale orientata alla prevenzione del rischio penale di impresa che coinvolge, sul piano sostanziale, l'intera platea dei destinatari (soggetti apicali e sottoposti).

A livello formale, si articola su di una serie di elaborati che sono da considerare come un manuale unico composto di più sezioni.



PARTE GENERALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

Il manuale si compone di una parte “generale”, una parte “speciale” e due sezioni accessorie: il sistema disciplinare e il catalogo dei reati 231. Tale suddivisione risponde all’esigenza di un più efficiente futuro aggiornamento, posto che i vari documenti sono aggiornabili separatamente, ciascuno contraddistinto da una data di edizione che consentirà di mantenerne traccia e di salvaguardare la riservatezza di alcune sezioni (es. le fattispecie di attività sensibili al rischio di reato che saranno dettagliate nella Parte Speciale del Modello). A presidio ulteriore dell’organizzazione aziendale finalizzata alla prevenzione dei reati, si colloca il Codice Etico aziendale che esprime i principi etici e di deontologia che la Società riconosce come proprio patrimonio di valori e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi sociali. La Parte Generale del Modello rappresenta e descrive, l’ambiente di controllo esaminato in sede di *risk assessment*, definito sulla base dei seguenti parametri: a) riferimenti normativi, b) sistema di corporate governance, c) organizzazione aziendale interna; d) obiettivi del Modello 231 e criteri seguiti per la sua redazione; e) armonizzazione del Modello 231 con il Codice Etico e con gli altri sistemi di gestione certificati; f) sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti ex art. 6 comma 2-bis D. Lgs. 231/2001; g) istituzione dell’Organismo di Vigilanza, descrizione dei suoi tratti costitutivi e dei relativi compiti; h) sistema di comunicazione intra-aziendale del Modello e criteri di formazione del personale sui protocolli comportamentali da esso prescritti.

Costituisce parte integrante della Parte Generale anche il Sistema Disciplinare posto a specifico presidio delle prescrizioni del Modello.

La Parte Speciale del Modello – formalizzata in un documento distinto rispetto alla Parte Generale – dettaglia i presidi organizzativi adottati per la gestione del rischio nelle singole aree oggetto di rilevazione nella fase di *risk assesment*, evidenziando in particolare:

- i reati astrattamente perpetrabili;
- le fattispecie di attività sensibili al rischio reato;
- le funzioni aziendali che operano nell’ambito delle fattispecie di attività sensibili;
- i principi di controllo rilevanti nell’ambito delle singole aree di rischio;
- i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre e, ove possibile eliminare, il rischio di commissione dei reati;
- i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI, PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO.

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 introduce in Italia la responsabilità diretta degli enti, insede



PARTE GENERALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

penale, per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da:

- soggetti in posizione apicale [art. 5 lett. a) del decreto]: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- soggetti in posizione subordinata [art. 5 lett. b) del decreto]: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Rientrano in quest'ultima categoria non solo i soggetti legati alla Società da un vincolo organico, ma anche coloro che, pur non essendo sottoposti a un vero e proprio potere di direzione in forza di un rapporto di subordinazione gerarchica o funzionale, appaiono comunque assoggettati all'esercizio di un potere di vigilanza da parte dei soggetti apicali.

La responsabilità amministrativa è ravvisabile se il reato è posto in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente (art. 5, comma 1) e si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha commesso il reato. Il giudice penale ha, dunque, la competenza per giudicare parallelamente, tanto la responsabilità delle persone fisiche cui è attribuita la commissione del reato, quanto la responsabilità dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato viene commesso. In proposito, va osservato che il Decreto chiama l'ente a rispondere del fatto illecito a prescindere dalla concreta punibilità dell'autore del reato, che potrebbe non essere individuato o non essere imputabile, ovvero beneficiare di specifiche cause estintive del reato della pena (ad es. prescrizione o indulto), senza che tali eventi abbiano effetto anche sul procedimento a carico dell'Ente.

Per questo motivo, la responsabilità dell'ente si configura come autonoma rispetto a quella degli autori del reato e viene attribuita all'Azienda nel suo complesso, per non essersi dotata di un sistema organizzativo orientato alla prevenzione dei reati (c.d. "colpa in organizzazione"): in altri termini, sia che il reato scaturisca da una generale politica aziendale di tolleranza verso condotte illecite, ovvero si manifesti, più semplicemente, come conseguenza di negligenze o lacune nello svolgimento quotidiano delle attività aziendali, la rimproverabilità "penale" dell'Ente consiste nell'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza: in particolare, nel non aver adottato un proprio sistema di organizzazione, gestione e controllo del rischio reato, che sia verificabile - nella sua idoneità ed efficacia prevenzionale - dal giudice chiamato a pronunciarsi sulle responsabilità penali delle persone fisiche e su quella - conseguente alle prime - della persona giuridica che dal reato abbiano tratto beneficio.

2.1. I reati presupposto di responsabilità dell'Ente

Le ipotesi di reato che - se commessi nell'ambito dell'organizzazione societaria - assumono rilievo,



PARTE GENERALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

ai fini della disciplina in esame (elencati agli artt. 24 e ss. del decreto), possono essere suddivisi nelle seguenti macro-categorie:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) anche transnazionale (artt. 3 e 10 legge n. 146/2006);
- Delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)
- Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione dell'ordine antinfortunistico e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (nonché autoriciclaggio) (art. 25-octies);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1)
- Reati in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies);
- Reati di intralcio alla giustizia – rinvio al 377 bis c.p – (art. 25-decies);
- Reati ambientali (art. 25 - undecies);
- Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 – duodecies);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).

L'art. 26 del Decreto prevede, anche, l'ipotesi che i delitti sopra indicati possano essere commessi nelle forme del tentativo. In questo caso, le sanzioni interdittive – di cui al paragrafo seguente – sono ridotte (in termini di tempo) da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni a carico della Società nel caso in cui la stessa, ovvero i suoi presidi di prevenzione, abbiano impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

L'esclusione si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione o colleganza tra l'ente e i soggetti che assumono di agire in suo nome e/o per suo conto.

I "reati 231", ossia quelli riferiti alle responsabilità delle società, sono definiti "reati presupposto",



IPOGEO MELITO S.p.A.

perché costituiscono il presupposto (oggettivo) per l'applicazione del Decreto. Non tutti i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente sono fonte di responsabilità del medesimo ente, ma solo quelli richiamati nel catalogo di cui agli artt. 24 e ss. del Decreto. Compiere un reato posto in essere nell'interesse o a vantaggio della società, significa che:

- **nell'interesse**, il reato presupposto è commesso per favorire la società indipendentemente dal fatto che sia stato in seguito conseguito un vantaggio, così censurando anche la semplice intenzionalità soggettiva di procurare un vantaggio per l'ente;
- **a vantaggio**, identifica il conseguimento di un risultato oggettivo e tangibile; in tal senso può attuarsi anche in forme dal contenuto diverso da quello patrimoniale ed economico, come nel caso dell'aver conseguito il vantaggio di essere più competitivo rispetto ai concorrenti.

La condizione che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente consente di escludere la responsabilità aziendale nel caso in cui il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse personale e, quindi, il reo abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

2.2 L'impianto sanzionatorio previsto a carico degli Enti

L'impianto sanzionatorio introdotto dal Decreto mira non soltanto a colpire il patrimonio dell'ente, ma anche la sua operatività, vietando e/o limitando l'esercizio delle attività nel cui ambito il reato risulti commesso. In particolare, l'art. 9 prevede due tipologie differenti di sanzioni:

a. pecuniarie: applicabili in tutti i casi di illecito 231, in misura variabile a seconda della gravità del reato e delle condizioni economiche e capacità patrimoniale dell'ente;

b. interdittive: applicabili in concorso con le sanzioni pecuniarie, su base temporanea, nelle ipotesi di maggiore gravità o nell'eventualità di reiterazione di reati, secondo una graduazione di intensità che prevede, in ordine di gravità decrescente:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività nel cui ambito si sia verificato l'illecito;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Preme inoltre evidenziare che le misure interdittive sono applicabili anche in sede cautelare –ossia



IPOGEO MELITO S.p.A.

prima della definizione del giudizio di merito a carico dell'Ente, ove sussistano gravi indizi in ordine alla responsabilità dell'ente stesso, ovvero pericolo di reiterazione del reato – sin dalla fase delle indagini preliminari.

Inoltre, sono previste, a titolo di sanzioni accessorie:

- a. la confisca del prezzo o del profitto del reato, applicabile senza limitazioni e diretta a evitare che l'ente si arricchisca ingiustamente tramite la commissione del reato;
- b. la pubblicazione della sentenza di condanna, da applicarsi congiuntamente alle sanzioni interdittive, nei casi di particolare gravità.

2.3 L'adozione del "Modello" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001 prevede l'esonero dalla responsabilità da reato per la Società che riesca a dimostrare di aver adottato, ed efficacemente attuato, prima del fatto-reato occorso, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei reati della specie di quello in concreto verificatosi.

Onde poter beneficiare dell'esenzione di responsabilità, l'Ente dovrà provare:

- c. di aver adottato e attuato un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- d. di aver vigilato sull'effettiva operatività e osservanza del Modello da parte dei destinatari, attraverso apposito Organismo di Vigilanza.

Il decreto prevede, inoltre, che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, il Modello di Organizzazione, gestione e controllo del rischio criminale debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Infine, il profilo dell'efficace attuazione del Modello richiede (art. 7, comma 3):

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative



IPOGEO MELITO S.p.A.

violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia nei confronti dei soggetti apicali che dei soggetti sottoposti all'altrui direzione.

La Società non sarà, quindi, assoggettata alla sanzione qualora abbia adottato misure organizzative dirette a evitare la realizzazione del reato che siano:

- idonee, e cioè dirette a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- efficaci, cioè proporzionate rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto della legge e, quindi, oggetto di revisione periodica allo scopo di operare le eventuali modifiche che si rendano necessarie nel caso di significative violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

2.4 Il Codice di comportamento di categoria alla base del Modello 231

Il Decreto 231 dispone che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati dalle Società, sulla base di codici di comportamento (c.d. Linee-Guida) redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati ed avallati dal Ministero della Giustizia (art. 6, comma 3, del Decreto).

In conformità al disposto normativo, il presente Modello viene redatto e periodicamente aggiornato alla luce delle Linee-Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, redatte per la prima volta da Confindustria il 7 marzo 2002, nella versione da ultimo revisionata nel mese di giugno 2021 e pubblicata sul sito istituzionale.

È inteso che la Società rimane unica responsabile in merito alle modalità di implementazione delle suddette Linee-Guida nel proprio contesto organizzativo e, dunque, in merito alla concreta attuazione del proprio Modello in conformità alle suddette Linee Guida.

3. ARMONIZZAZIONE DEL MODELLO 231 CON ALTRI SISTEMI DI GESTIONE ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

Poiché uno dei principi ispiratori nella costruzione del Modello 231 consiste nell'ottimizzare quanto desumibile dall'assetto organizzativo aziendale, non solo in termini di struttura, ruoli e mansioni del Personale, ma anche in termini di recepimento delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti e operanti all'interno dell'organizzazione, la Società ha deciso di operare una armonizzazione del Modello 231 con gli altri Sistemi di Gestione già adottati. Questa scelta strategica è idonea ad assicurare il corretto funzionamento del Modello nel tempo, in quanto consente di integrarne le



IPOGEO MELITO S.p.A.

prescrizioni e i protocolli di gestione delle attività sensibili, nel flusso dei processi aziendali correnti.

Del resto, all'interno di IPOGEO MELITO S.P.A. vige un unico sistema certificato di compliance che già sfruttano le sinergie presenti nelle attività di rilevazione dei rischi, di *gap analysis*, di implementazione dei correttivi, nonché di monitoraggio e controllo per tutti i profili di conformità delle attività aziendali a sistemi normativi complessi.

Pertanto, nella predisposizione del Modello 231, si è tenuto conto dei sistemi di certificazione esistenti e da implementare in Azienda (rilevati in fase di "risk analysis"), integrandoli, ove ritenuto necessario e possibile, in modo da renderli idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sulle fattispecie di attività sensibili.

Il Modello, ferma restando la sua funzione peculiare descritta ai paragrafi precedenti, mira a inserirsi armonicamente nel più generale processo aziendale di conformità ai sistemi complessi di gestione già implementati.

Ciò in quanto, tra gli aspetti che costituiscono valore aggiunto ricavabile dall'introduzione del Modello 231 in Azienda non va trascurata la possibilità di costruire, attraverso la sua integrazione con gli altri sistemi di gestione, un vero e proprio sistema di «governance aziendale»: il vantaggio deriva dal fatto che il Modello 231 è un sistema di controllo interno che può essere esteso anche agli aspetti operativi seguiti dagli altri sistemi (qualità, sicurezza, ambiente). L'integrazione si basa sui seguenti aspetti:

- redazione unificata dei documenti che illustrano le strategie e gli obiettivi di controllo;
- formalizzazione del sistema di organizzazione e ripartizione di ruoli e funzioni;
- sviluppo unificato dei documenti di pianificazione dei rischi;
- individuazione di istruzioni integrate per lo svolgimento delle mansioni;
- processi coordinati di monitoraggio e reporting.

Per questa ragione, Ipogeo Melito s.p.a. si propone, come obiettivo di medio periodo, l'armonizzazione del Modello 231 con gli altri sistemi certificati che la Società adotterà.

La IPOGEO MELITO S.P.A. attraverso la compliance generale al d.lgs. 231/2001, si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

1. determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Ipogeo Melito s.p.a., in particolare nelle aree di attività a rischio-reato, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nei Modelli organizzativi, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni disciplinari ed eventualmente anche penali, nonché di poter esporre la Società alle sanzioni previste dal Decreto;
2. consentire, grazie ad un'azione di periodico monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire, far cessare ovvero impedire ad altri la



IPOGEO MELITO S.p.A.

prosecuzione della commissione dei reati stessi;

3. contribuire a far comprendere a tutta la popolazione aziendale il senso dell'organizzazione di cui è parte, attraverso il rispetto dei ruoli, delle regole e delle modalità operative, nella consapevolezza delle conseguenze in termini di responsabilità che comportano le decisioni assunte per conto della Società.

4. FUNZIONE DEL MODELLO E SUOI PUNTI ESSENZIALI

Il Modello persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato e organico di prescrizioni, protocolli ed istruzioni di lavoro nonché di attività di controllo volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplati dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle aree di attività a rischio e la loro proceduralizzazione, il Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di Ipogeo Melito s.p.a. nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Ipogeo Melito s.p.a. in quanto – anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio – sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali ed organizzativi cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati attraverso un'azione costante di monitoraggio delle aree di attività a rischio.

Punti essenziali del Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e dei presidi istituiti per finalità di prevenzione dei reati ed il coinvolgimento degli operatori aziendali nell'attuazione degli stessi;
- la mappatura delle aree di attività a rischio dell'Azienda, con evidenza delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'O.d.V. di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- l'applicazione ed il rispetto, in tutte le attività aziendali, del principio della separazione delle funzioni (*segregation of duties*) in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero



PARTE GENERALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

processo;

- l'attribuzione di poteri autorizzativi e dispositivi coerenti con le responsabilità assegnate e le mansioni in concreto disimpegnate da ciascun operatore;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché dell'efficace attuazione del Modello, con conseguente aggiornamento periodico.



IPOGEO MELITO S.p.A.

5. DESTINATARI DEL MODELLO

Sono da considerarsi destinatari del Modello:

1. gli Organi sociali e i loro immediati riporti (Soci, membri del C.d.A., procuratori, nonché qualsiasi altro soggetto che eserciti, anche in via di fatto, poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all'interno della Società);
2. il Personale formalmente inquadrato in organico sia sulla base di contratti di lavoro subordinato sia sulla base di rapporti libero-professionali;
3. i Consulenti non inquadrati in organico e chiunque eroghi (in forma individuale o associata) prestazioni in nome e/o per conto della Società o comunque sotto il Suo controllo, nei limiti in cui l'osservanza del Modello sia prevista tra i loro obblighi contrattuali nei confronti della Società.

A tutti i destinatari è fatto esplicito divieto di tenere qualsiasi comportamento non conforme a quanto previsto dal Modello, anche se realizzato nell'interesse della Società o al fine di recarle un vantaggio.

6. ADOZIONE DEL MODELLO

L'adozione e le eventuali successive modifiche e integrazioni del Modello rientrano nella competenza della Governance di Ipogeo Melito s.p.a., da esercitarsi con apposita determina, in cui lo stesso organo amministrativo dichiara di impegnarsi al rispetto del presente Modello. Infatti, il Modello costituisce «atto di emanazione dell'organo dirigente», ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto.

7.1 Interviste finalizzate all'analisi dei rischi 231

La società Ipogeo Melito s.p.a. ha incaricato il presente gruppo di lavoro per verificare la *compliance* al D. Lgs. 231/01 per la Società. Il *team* ha condotto una serie di interviste ai diversi referenti aziendali *top line* con l'obiettivo di mappare il reale funzionamento delle dinamiche produttive, comprendere il modello di *business* e l'aderenza dell'organizzazione imprenditoriale all'assetto societario. I rischi connessi alle specifiche aree di attività della Società sono stati esaminati approfonditamente e formalizzati in apposite schede di *risk assessment* per ciascuna delle seguenti aree:

- Direzione (C.d.A./AU/AD)
- Amministrazione & contabilità, personale
- Area Commerciale
- Area Acquisti e Magazzino
- Area Progettazione
- Area Produzione
- Area Manutenzione
- Area operativa/Cantieri



PARTE GENERALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

- Sistemi Certificati
- IT

Tale processo di mappatura dei rischi è stato formalizzato nel documento di *Risk Assessment* dove, per ciascuna funzione, sono state individuate le aree operative che, in relazione all'attuale contesto aziendale, potrebbero comportare un livello di rischio tale da giustificare l'introduzione di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati e, conseguentemente, definire i principi di comportamento su cui fondare la costruzione del Modello.

Il gruppo di lavoro ha, quindi, provveduto alla rilevazione e all'analisi (c.d. *as-is analysis*) per ogni area: a) delle prassi e dei controlli aziendali esistenti, b) delle procedure adottate, c) della segregazione dei ruoli e responsabilità, d) delle deleghe e procure formalizzate, nonché alla successiva identificazione delle azioni di miglioramento finalizzate alla riduzione del livello di rischio e all'implementazione di principi di controllo rilevanti (c.d. *gap analysis*).

In sostanza, nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per la definizione del Modello organizzativo, è stata predisposta la mappatura dei processi aziendali e sono state individuate, nell'ambito degli stessi, le c.d. "attività a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto. A seguito dell'individuazione delle "attività a rischio", il gruppo di lavoro ha tenuto conto, nella predisposizione del Modello Organizzativo:

- a. delle prescrizioni del Decreto Legislativo n. 231 del 2001;
- b. della elaborazione giurisprudenziale formatasi circa l'individuazione dei parametri idonei per poter giungere ad un vaglio di piena adeguatezza di un Modello organizzativo;
- c. delle indicazioni contenute nelle citate Linee Guida Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Il tutto necessariamente parametrato alla realtà concreta in cui opera la Società.

7. STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Sulla base degli esiti emersi dal documento di *Risk Assessment*, così come realizzato, viene introdotto anche il Modello di organizzazione, gestione e controllo suddiviso nella presente Parte Generale che contiene i riferimenti normativi, gli obiettivi perseguiti e descrive i compiti e le funzioni dell'O.d.V. e il sistema sanzionatorio, nonché in singole Parti Speciali relative alle fattispecie di reato rilevanti, così come individuate nella precedente attività di analisi dei rischi.

I punti cardine oggetto di trattazione nella Parte Generale sono i seguenti:

- struttura e conformazione operativa della società;
- assetto organizzativo;



IPOGEO MELITO S.p.A.

- sistema di corporate *governance*;
- gestione delle risorse finanziarie;
- Codice Etico;
- comunicazione e formazione del personale;
- protocolli e le procedure: il sistema integrato;
- il sistema disciplinare;
- nomina, durata, composizione e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

La Parte Speciale dettaglia i presidi organizzativi adottati per la gestione del rischio nelle singole aree oggetto di rilevazione nella fase di *risk assessment*, evidenziando in particolare:

- le attività sensibili al rischio reato;
- le funzioni, i servizi e gli uffici aziendali che operano nell'ambito delle aree a rischio reato o delle attività sensibili;
- le aree "strumentali", nonché i soggetti che in esse agiscono;
- i principi di controllo rilevanti nell'ambito delle singole aree di rischio e strumentali;
- i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre e, ove possibile eliminare, il rischio di commissione dei reati.

8. L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ

L'analisi organizzativa di Ipogeo Melito s.p.a. è stata effettuata sulla base della ricognizione documentale effettuata durante la fase di *risk assessment*.

Il contesto organizzativo della Società si articola su una divisione di ruoli e responsabilità strutturata ed organica (c.d. *segregation of duties*), improntata al principio cardine del "sistema 231" di separazione dei compiti, in base al quale **nessuno può gestire autonomamente un intero processo**.

8.1 Sistema di amministrazione e controllo

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della società ed è composto dal solo amministratore unico.

La rappresentanza della Società spetta all'amministratore unico, che ha i più ampi poteri di amministrazione della Società, potendo compiere qualsiasi operazione, di ordinaria e di straordinaria amministrazione, per il conseguimento dell'oggetto sociale.

In particolare, l'amministratore unico:

- ha il potere di definire gli indirizzi strategici della Società, di verificare l'esistenza e l'efficienza dell'assetto organizzativo ed amministrativo della Società stessa;
- ha l'onere di astenersi da qualsiasi attività che possa ledere gli interessi della Società –compreso



IPOGEO MELITO S.p.A.

l'interesse all'osservanza del presente Modello e del Codice Etico – ovvero dal perseguire interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente confliggenti e/o pregiudizievoli per la Società. In tali evenienze, l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 2391 cod. civ., deve esserne informato tempestivamente;

- assume l'impegno di far rispettare scrupolosamente le prescrizioni comportamentali di cui al presente Modello ed i valori enunciati nel Codice Etico, nei confronti di tutti i Destinatari.

Il Collegio Sindacale, attualmente composto da 3 componenti effettivi (e 2 supplenti), ha il compito di:

- controllare l'amministrazione della Società ed il suo corretto funzionamento;
- vigilare sull'osservanza delle norme di legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della società ed adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge.

Inoltre, il Collegio Sindacale vigila sull'adeguatezza e funzionalità del sistema di controlli interni, nonché del sistema di gestione e controllo dei rischi.

8.2 Organizzazione interna

L'assetto organizzativo interno della Società è raffigurato dal seguente organigramma:

Il Sig. Aniello Napolano, è amministratore unico della società;

- Responsabile Tecnico
- Personale di cantiere (Direttore tecnico di cantiere. capicantiere, capi squadra, ecc.)

il sig. Raimondo Cecere, responsabile:

- Commerciale;
- Amministrazione (Contabilità, personale e partecipazione alle gare ad evidenza pubblica);
- Acquisti (approvvigionamenti e magazzino);
- Manutenzione (automezzi e mezzi su rotaia);
- Sistemi informativi;

Arch. Casalini Fabio e società Interprogetti S.r.l.

- Progettazione (progettisti senior e progettisti junior);

I predetti Responsabili di Funzione adeguano la propria condotta alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, verificandone altresì il rispetto e la scrupolosa osservanza da parte del personale e dei collaboratori.

In posizione di autonomia ed indipendenza funzionale da ogni altra posizione apicale – compreso l'organo direttivo – è posta la figura dell'Organismo di Vigilanza, prevista dall'art. 6 del Decreto, a



IPOGEO MELITO S.p.A.

presidio della efficace attuazione del Modello Organizzativo anti-reato.

9. DELEGHE E PROCURE

Il tema della delega assume nell'ambito del D.lgs. n. 231/2001 un profilo rilevante. Il D.lgs. n. 231/2001 dispone infatti (art. 6, comma 2°) che in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure introdotte nel modello.

Come più volte sottolineato in sede di enunciazione dei principi generali dei Modelli 231 al fine di realizzare efficacemente il principio di separazione dei compiti, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo, si rende opportuno che il Vertice aziendale deleghi formalmente alcune attività ed i relativi poteri di intervento, mantenendo compiti di controllo, più o meno incisivi ed ampi, in relazione alla materia delegata ed alla qualifica/livello dei delegati.

Per “**delega**” si intende lo strumento organizzativo aziendale che serve ad attribuire ad un soggetto diverso dal destinatario istituzionale della norma penale, gli obblighi e le responsabilità dalla norma individuate come spettanti originariamente al delegante.

I criteri di attribuzione della delega di funzioni sono espressione di parametri mutuati dalla giurisprudenza e codificati, con valenza di portata generale, dal nuovo Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro (art. 16 D.lgs. 81/2008), secondo i quali:

- a) la delega risulta da atto scritto recante data certa;
- b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) la delega attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) il delegato deve essere provvisto dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto;



PARTE GENERALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

f) alla delega va data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante, in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Per “**procura**” si intende l'atto giuridico, rivolto ai terzi, con cui un soggetto (detto rappresentato) conferisce il potere di compiere atti giuridici in suo nome e nel suo interesse ad un altro soggetto (detto rappresentante); gli effetti di questi atti giuridici saranno direttamente imputati al rappresentato stesso.

I criteri di assegnazione delle procure sono i seguenti:

- a) **le procure generali** – preordinate alla cura di tutti gli affari dell'ente rappresentato (o ad una categoria di affari) - vengono conferite soltanto ai titolari di quelle funzioni aziendali che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza dell'azienda;
- b) **le procure speciali** – che riguardano il compimento di specifici atti - descrivono i poteri di gestione conferiti, l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti del potere di firma e/o di spesa.

Le procure conferite si estinguono con il compimento, da parte del procuratore, degli atti per cui era stata conferita la procura; con la morte del procuratore o del rappresentato; con la revoca da parte del rappresentato; con la rinuncia da parte del procuratore o con il fallimento del rappresentato.

10. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto 231/2001 prevede l'obbligo di individuare specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati.

A tal fine, la Società opera in conformità ai principi di gestione delle risorse finanziarie, sulla base dei tre principi cardine individuati ed esplicitati dalle Linee Guida Confindustria:

1. **Principio della segregazione** – “*Nessuno può gestire in autonomia un intero processo*”. In ossequio a tale principio, IPOGEO MELITO S.P.A. adotta, nella gestione delle risorse finanziarie, una prassi consolidata che assicura la separazione e l'indipendenza funzionale tra coloro che assumono le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa la corretta gestione delle risorse finanziarie impiegate; prevedendo inoltre il costante aggiornamento dell'organigramma affinché sia sempre in linea con la realtà operativa aziendale. In particolare, debbono essere stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie, mediante fissazione di puntuali soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate a singole persone. Il superamento di tali limiti quantitativi può aver luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e di



IPOGEO MELITO S.p.A.

rappresentanza opportunamente stabilite, sempre assicurando la separazione e l'indipendenza gerarchica tra coloro che autorizzano la spesa, coloro che la devono attuare e coloro ai quali sono affidati i controlli.

2. **Principio della tracciabilità** – *“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”*. In ossequio a tale principio, tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impegno di risorse finanziarie devono avere una causale espressa e verificabile ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il relativo processo decisionale deve essere sempre verificabile e per nessuna ragione è consentito che i fondi della Società e la relativa movimentazione possano non essere registrati con documenti.
3. **Principio del controllo** – *“Documentazione dell'attività di controllo”*. In ossequio a tale principio, tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse finanziarie devono essere soggette ad un sistema di controllo, esercitato dall'OdV, idoneo a documentare – ad esempio attraverso la redazione di report o verbali – lo svolgimento di verifiche e/o attività di supervisione. In particolare, la Società attiva specifici processi di monitoraggio delle risorse finanziarie, finalizzati ad evitare lo stanziamento di provviste di fondi utili a perpetrare le diverse fattispecie di reato implicantì movimentazione di flussi di denaro (corruzione, riciclaggio, false comunicazioni sociali, ecc.).

11. ARMONIZZAZIONE DEL MODELLO CON IL CODICE ETICO

I valori aziendali da cui il Modello prende le mosse e viene a dare attuazione concreta e puntuale, nell'ambito dell'organizzazione, sono sanciti dal Codice Etico ove è riversata l'impostazione etica generale che la Società diffonde, nel concreto svolgimento delle attività aziendali.

Il Codice Etico ha lo scopo di esprimere quei principi di “deontologia aziendale” universalmente validi, che la Società è chiamata a riconoscere come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte del personale aziendale, degli Organi Sociali, dei propri clienti, fornitori e partner: in quanto tale, il Codice Etico può essere considerato uno dei pilastri della “normativa” preesistente al Modello Organizzativo che è chiamato ad inverarne la portata etico-precettiva, nella concreta dinamica di gestione del rischio reato.

Per questo motivo, il Modello viene redatto ed aggiornato in stretto collegamento con i principi etici, le regole e i protocolli comportamentali di base, vigenti nei rapporti tra la Società ed i propri interlocutori (c.d. *stakeholders*) a condizione di reciprocità, al fine di creare un corpus normativo interno coerente, efficace e orientato all'etica.

Pertanto, le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice



IPOGEO MELITO S.p.A.

Etico, pur presentando i due documenti finalità e portata applicativa diverse.

Infatti, il Modello costituisce uno strumento con ambito di applicazione e finalità specifici, mirando a prevenire la commissione di reati, ed ha come precipui destinatari i soggetti in posizione apicale e quelli sottoposti all'altrui vigilanza come definiti nei precedenti paragrafi della Parte Generale.

Il Codice Etico è adottato autonomamente dal Modello ed ha lo scopo di esprimere i principi di deontologia e valori di *business conduct* che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i suoi *stakeholders*, compresi i soggetti esterni all'organico aziendale quali clienti, fornitori, consulenti e *business partners*.

L'organo competente a verificare la corretta attuazione del Codice tra tutti i destinatari è l'OdV, che ne cura anche l'aggiornamento rispetto all'evoluzione normativa, al possibile mutamento della struttura organizzativa e gestionale della Società e agli sviluppi economici, finanziari e commerciali dell'attività d'impresa. Ciascuna funzione aziendale è responsabile dell'applicazione del Codice Etico nell'ambito delle mansioni di propria competenza.

I destinatari possono segnalare una presunta violazione del Codice stesso all'Organismo di Vigilanza, che provvederà a valutare la segnalazione impegnandosi ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. Le segnalazioni presentate in buona fede non potranno comportare ripercussioni negative ai danni del segnalante, anche nel caso in cui le stesse dovessero risultare infondate.

12. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Formazione e comunicazione sono due aspetti fondamentali individuati dal Decreto 231 per un corretto funzionamento del Modello Organizzativo.

Ai fini di una corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo, tali documenti sono affissi nella bacheca aziendale e sono resi disponibili a tutti i destinatari, attraverso la pubblicazione sull'intranet aziendale.

Il sistema di comunicazione e formazione è gestito sotto la supervisione dall'OdV e dei Responsabili di funzione coinvolti nell'applicazione del Modello che annualmente predispongono il piano formativo sottoposto ad approvazione della Governance e monitorato nell'implementazione.

13.1 Attività di comunicazione

La Società è impegnata in una campagna di promozione e comunicazione sulle tematiche legate alla sfera deontologica del personale nel contesto dell'attività d'impresa, con riferimento alla prevenzione dei reati che possano comportare la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto 231.

Per tale ragione, viene garantita la divulgazione infra-aziendale del presente Documento e del Codice



PARTE GENERALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

Etico, con un diverso grado di approfondimento, in relazione al livello di coinvolgimento delle risorse umane nelle aree sensibili e strumentali alla potenziale commissione dei reati rilevanti per il Decreto.

In particolare:

- a. a tutti i lavoratori dipendenti, di ogni qualifica e livello, viene consegnata, ad ogni aggiornamento del Modello, una lettera informativa circa l'adozione dello stesso, al fine di promuoverne la conoscenza e rendere noto ai soggetti interessati che tutti sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua attuazione;
- b. la medesima lettera informativa viene consegnata, unitamente alla lettera d'assunzione, a tutto il personale neo assunto (sia che si tratti di personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente sia che si tratti di altro personale, di ogni qualifica e livello);
- c. in ogni caso, nel messaggio di divulgazione del Modello presso il personale dipendente di IPOGEO MELITO S.P.A., con qualsiasi modalità effettuato, deve essere contenuta la precisazione che l'osservanza del Modello costituisce disposizione per l'esecuzione e la disciplina del lavoro ex art. 2104 del Codice Civile;
- d. al C.d.A. il Modello viene illustrato in occasione della seduta per l'approvazione dello stesso;
- e. l'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con l'organo amministrativo, provvede ad organizzare, un incontro con gli altri soggetti in posizione apicale e con i Responsabili delle varie funzioni aziendali sopra richiamate, tenuto conto delle specifiche competenze e attribuzioni rispetto alle aree a rischio-reato, finalizzata all'illustrazione del Modello, alla promozione della conoscenza e dell'osservanza dello stesso;
- f. successivamente a tale incontro, ogni Responsabile di funzione provvede ad informare adeguatamente quanto appreso ad ogni altro soggetto operante nella propria area di competenza, accertandosi infine che tutti coloro che operano all'interno di IPOGEO MELITO S.P.A. siano sufficientemente informati circa l'obbligatorietà di uniformare i propri comportamenti a quanto stabilito nel Modello;
- g. l'OdV deve inoltre organizzare, ad ogni successiva modifica del Modello, analoga riunione informativa finalizzata all'illustrazione degli aggiornamenti e modifiche, cui verranno invitati a partecipare gli stessi soggetti di cui sopra e, ove ritenuto opportuno anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Società.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati.

Ai collaboratori esterni e ai fornitori, viene consegnata, entro 60 giorni dall'adozione del Modello, informativa relativamente all'esistenza dello stesso, con lettera di accettazione dello stesso.

13.2 Attività di formazione



IPOGEO MELITO S.p.A.

La Società considera la formazione continua un aspetto fondamentale per la crescita dei propri dipendenti e collaboratori.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dei poteri e delle mansioni loro conferiti.

Il piano di formazione, in linea generale, prevede l'utilizzo di diverse modalità di erogazione, funzionali alla posizione - "apicale" o "subordinata" - dei destinatari e, soprattutto, del grado di rischio penale ipotizzato nell'area in cui operano (seminari mirati, formazione in aula su specifici protocolli di prevenzione del rischio, ecc.).

L'attività di formazione viene effettuata in due momenti:

- una formazione generale, che riguarda tutte le entità che collaborano con il personale dipendente della società. Particolare attenzione sarà dedicata al sistema disciplinare in quanto al fine di disporre di un idoneo modello è necessario stabilire una interrelazione tra sistema disciplinare e quello informativo-formativo;
- una formazione specifica rivolta esclusivamente al personale delle aree a rischio diretta ad illustrare la mappatura dei rischi di irregolarità, definire le specifiche criticità di ogni area, illustrare le procedure di adeguamento adottate dalla Società per prevenire le irregolarità, l'individuazione dei responsabili di ogni singola area.

L'OdV si occupa di documentare nei propri registri le attività di comunicazione iniziale o intermedia e di formazione periodica e, in collaborazione con i Responsabili di funzione nonché con i consulenti/enti di formazione, definisce la struttura dei corsi di formazione.

13. SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 231/2001 stabiliscono espressamente (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale, sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione), che l'esonero da responsabilità dell'ente è subordinato, tra l'altro, alla prova dell'avvenuta introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello". Il Sistema disciplinare completa e rende effettivo il modello organizzativo, il cui fine è evitare che vengano commessi reati, non reprimerli quando siano già stati commessi.

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e con finalità deterrenti), applicabili in caso di violazione delle regole adottate dalla società in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello, rende efficace l'azione dell'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'effettività e la cogenza del 231 Modello stesso. La definizione di tale sistema



IPOGEO MELITO S.p.A.

disciplinare costituisce, infatti, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria a carico dell'autore della condotta criminosa, rilevante ai sensi del D.lgs. n.231/2001. Per il dettaglio si rimanda all'apposita sezione "Sistema disciplinare" del presente modello.

14. SEGNALAZIONE DI ILLECITI: PRINCIPI GENERALI

I destinatari del Modello che vengano a conoscenza di eventuali situazioni di rischio di commissione di reati nel contesto aziendale o comunque di condotte che si pongano in contrasto con le prescrizioni del Modello poste in essere da altri destinatari, hanno l'obbligo di segnalarle tempestivamente all'organismo di vigilanza.

Infatti, tutti i destinatari del Modello sono tenuti a collaborare con la Società nel garantire effettività e cogenza al Modello, rendendo note, senza ritardo, situazioni di rischio (possibilmente prima che sfocino in illeciti penalmente rilevanti) od anche di illeciti penali già consumati (onde evitare che i danni già prodottisi abbiano conseguenze permanenti o comunque reiterate nel tempo). A tal fine la Società adotta, con il presente Modello, un sistema di gestione virtuosa delle segnalazioni in conformità all'art. 6, comma 2-bis, del Decreto. Tale sistema - c.d. "*whistleblowing*" - da un lato contribuisce ad individuare e contrastare possibili illeciti, dall'altro serve a creare un clima di trasparenza in cui ogni destinatario è stimolato a dare il suo contributo alla cultura dell'etica e della legalità aziendale, senza timore di subire ritorsioni da parte degli organi sociali, dei superiori gerarchici o dei colleghi eventualmente oggetto delle segnalazioni. Al contempo, la società adotta uno specifico sistema disciplinare mirato alla tutela a) della riservatezza e non discriminazione dei segnalanti in buona fede e b) della reputazione e dignità dei soggetti segnalati in mala fede.

15.1 Presupposti ed oggetto delle segnalazioni

L'obbligo di segnalazione vige ogni qual volta il destinatario del Modello abbia il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza – entrambi fondati su elementi di fatto precisi e concordanti - di comportamenti penalmente illeciti o comunque tesi ad aggirare le prescrizioni del Modello, realizzati da dipendenti o rappresentanti dell'organizzazione.

In particolare, la segnalazione rilevante ha ad oggetto due tipi di condotte:

1. comportamenti illeciti ai sensi del D.lgs. 231/01, vale a dire condotte penalmente rilevanti in quanto suscettibili di integrare reati "presupposto" richiamati dal D.lgs. 231/01, anche nella forma del semplice tentativo;
2. violazioni del modello 231 della Società, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in



IPOGEO MELITO S.p.A.

ragione delle funzioni svolte: in tal caso la segnalazione ha ad oggetto condotte che, quand'anche non abbiano rilevanza penale diretta, in ogni caso contravvengono al sistema di prevenzione dei reati messo in atto dalla Società, in quanto violano i principi di controllo (generali o specifici), i presidi o le procedure aziendali richiamate nel Modello organizzativo. In entrambi i casi, la Società e l'organismo di vigilanza hanno l'obbligo, sanzionato dall'apposito codice disciplinare allegato al presente Modello, di trattare la segnalazione in maniera riservata, nelle more dell'accertamento delle eventuali responsabilità. In particolare, i dati personali dei soggetti coinvolti nella segnalazione (*in primis*, i nomi del segnalante e del segnalato) non devono essere rivelati senza il consenso degli interessati – a meno che non sia la legge a richiederlo espressamente per esigenze di giustizia penale – al fine di proteggere tali soggetti da possibili ritorsioni da parte di colleghi o superiori gerarchici.

Alcuni esempi, non esaustivi, di possibili segnalazioni rilevanti ai fini del MOGC comprendono:

- situazioni di conflitto di interesse ritenute non conosciute dall'azienda;
- atti di corruzione di amministratori o dipendenti verso terzi (pubblici ufficiali o anche privati);
- frodi commesse nell'interesse aziendale;
- intenzionale comunicazione di informazioni false a Pubbliche Amministrazioni/stazioni appaltanti.

Le segnalazioni dovranno essere sempre adeguatamente circostanziate al fine di consentire le dovute verifiche sui fatti evidenziati, anche a prescindere dall'individuazione del soggetto responsabile. La segnalazione è circostanziata quando la narrazione da parte dell'autore, di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementifondanti dell'asserito illecito è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa (ad esempio tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, cause e finalità dell'illecito, aree e persone interessate o coinvolte). Se disponibili, è opportuno l'inserimento di documenti/evidenze utili a supportare quanto dichiarato. Non sono quindi prese in considerazione segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe o poco circostanziate.

L'abuso o l'utilizzo in mala fede dello strumento, ad esempio per segnalare eventi di cui è già nota l'infondatezza al segnalante, questioni meramente personali ovvero segnalazioni con evidente contenuto diffamatorio o calunnioso, comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio della Società.

15.2 Canali di comunicazione e gestione delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza (di seguito, O.d.V. cfr. infra § 16 e ss.) è l'organo preposto dalla Società al



IPOGEO MELITO S.p.A.

compito specifico di ricevere, analizzare, verificare e gestire (anche con l'eventuale supporto di altre funzioni aziendali), le segnalazioni di cui al § 15.1, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2-bis, del D.lgs. 231/2001.

A tal fine, l'OdV adotta un proprio protocollo di gestione delle segnalazioni "protette", autonomo e distinto rispetto a quello di gestione dei flussi informativi periodici richiesti alle funzioni aziendali oggetto del paragrafo precedente.

Inoltre, al fine di garantire la riservatezza delle informazioni così acquisite e la protezione dei dati personali dei segnalanti e dei segnalati, Ipogeo Melito s.p.a. mette a disposizione di tutti i destinatari del Modello una piattaforma informatica di segnalazione esterna al dominio aziendale ed accessibile da qualsiasi postazione connessa alla rete internet, con il preciso intento di garantire di default la riservatezza dell'identità del segnalante "con modalità informatiche" alternative alle caselle di posta elettronica in conformità alla prescrizione di cui all'art. 6 comma 2-bis lett. b) del Decreto 231: è dunque predisposto un ambiente virtuale esterno dedicato alla possibilità dei vari stakeholders della Società di effettuare la segnalazione su una piattaforma virtuale non gestita dall'Azienda, dove il segnalante potrà, a sua scelta, identificarsi o optare per una segnalazione anonima, senza timore che le informazioni possano essere conosciute o rivelate da coloro che sono deputati alla gestione dei sistemi informativi aziendali.

15.3 Gestione delle Segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni pervenute per decidere se:

- mettere in lavorazione la segnalazione, promuovendo gli approfondimenti del caso;
- inoltrare la segnalazione alle funzioni competenti, con modalità idonee a garantire la riservatezza del segnalante e del segnalato, richiedendo un riscontro sulle azioni intraprese;
- procedere all'archiviazione della segnalazione (rigetto), motivando adeguatamente la scelta effettuata in linea con i criteri citati al paragrafo 15.1 "Presupposti ed oggetto delle segnalazioni".

Qualora lo ritenga opportuno e la modalità di segnalazione lo consenta, può interpellare sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, sia il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Se dalle verifiche effettuate, l'Organismo di Vigilanza rileva una violazione rilevante secondo i criteri di cui al paragrafo 15.1, inoltra l'illecito disciplinare alla Società per le opportune decisioni in base a quanto definito nel Modello.

In tutti i casi, qualora dalle verifiche effettuate emerga che vi sia stata violazione di norme di legge penale, l'Organismo di Vigilanza informa la società affinché promuova le conseguenti iniziative, inclusa la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.



IPOGEO MELITO S.p.A.

L'Organismo di Vigilanza documenta ed archivia le segnalazioni, le decisioni prese e la documentazione a supporto delle verifiche effettuate nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti, nonché delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679; D.Lgs. n. 231/2001).

15.4 Tutela del segnalante e del segnalato

In conformità ai principi di riferimento del Modello e del Codice Etico, l'autore della segnalazione non può subire alcun pregiudizio, per la segnalazione effettuata in buona fede, anche nel caso in cui, a seguito del successivo approfondimento di indagine, essa risulti infondata. In particolare, la Società ha l'obbligo di proteggere il segnalante da qualsiasi azione discriminatoria e ritorsiva conseguente alla segnalazione, quali ad esempio il demansionamento, il mobbing e il licenziamento. Viceversa, sarà compito della Società attivare le procedure interne per la valutazione dell'applicabilità di sanzioni disciplinari a carico del segnalatore che effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate. Allo stesso modo, la Società ha l'obbligo di tutelare la riservatezza dell'identità dei soggetti segnalati, salvi gli obblighi di legge, nonché di sanzionare chiunque violi le misure poste a tutela della riservatezza del segnalante o del segnalato durante la fase di accertamento delle responsabilità. A tali fini, il codice disciplinare allegato al presente Modello prevede una sezione dedicata specificamente alle sanzioni apprestate dalla Società a carico dei trasgressori del sistema di segnalazione di cui al presente Modello, cui si rinvia per la descrizione delle varie ipotesi di violazione formalizzate in quella sede.

15.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni report, informazione, segnalazione e/o valutazione delle stesse, previsti dal Modello, è conservato dall'OdV in appositi archivi custoditi presso la propria segreteria tecnica, nel rispetto delle norme di legge e del presente Modello.

15. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art.6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per vedere riconosciuta l'esimente della responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo della Società, dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo", il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle prescrizioni del Modello, nonché di vigilare sul suo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza deve essere caratterizzato dai seguenti requisiti:

- ***autonomia e indipendenza;***
- ***professionalità;***
- ***continuità d'azione.***

L'autonomia richiesta dalla norma presuppone: a) che l'O.d.V. non sia composto da soggetti



IPOGEO MELITO S.p.A.

appartenenti all'organo sociale di gestione e sia collocato nella posizione di unità di staff del predetto organo in modo tale da consentire l'esercizio dei propri poteri senza interferenze o limitazioni da parte di altri organi o funzioni dell'ente, ivi compreso l'organo gestorio che è uno dei soggetti controllati dall'organismo di vigilanza. Ed infatti va a questo proposito affermato che l'organismo di vigilanza, a seguito della nomina da parte dell'organo dirigente, esercita i poteri di iniziativa e controllo sull'applicazione e l'osservanza del Modello anche nei confronti dello stesso organo dirigente; b) che l'Organismo venga dotato di autonome risorse finanziarie da impegnare per l'esercizio delle proprie funzioni (ad es. per la richiesta di consulenze esterne su aree peculiari di controllo) salvo l'obbligo di rendicontazione all'Organo Amministrativo. Pertanto, sarà attribuito all'OdV – in prima battuta all'atto di nomina e successivamente con cadenza annuale – un budget di spesa adeguato allo svolgimento dell'azione di vigilanza e di controllo, in coerenza con le dinamiche e le dimensioni dell'organizzazione aziendale di riferimento. Le modalità di utilizzo del budget da parte dell'Organismo andranno per contro previste nel regolamento di funzionamento di quest'ultimo. All'OdV è poi attribuita la facoltà di richiedere l'ampliamento del budget, per specifiche esigenze prospettate di volta in volta, allo scopo di essere sempre nella condizione di svolgere i propri compiti in piena autonomia economica e gestionale.

L'indipendenza dell'OdV richiede l'assenza di coinvolgimento dell'organo di controllo in compiti e mansioni tali da rendere i membri dell'Organismo partecipi di decisioni e attività che potrebbero condizionarne l'obiettività di giudizio in sede di monitoraggio e controllo sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, come nel caso in cui vi fosse sovrapposizione tra la figura del controllore e quella del controllato: per questo motivo, i compiti dell'Organismo di vigilanza esigono che il soggetto vigilato sia distinto dal componente dell'OdV.

Pertanto, è ovvio che se l'Organismo di vigilanza ha composizione collegiale mista, poiché vi partecipano anche soggetti interni all'ente, da questi ultimi non potrà pretendersi un'assoluta indipendenza. Dunque, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità⁵.

Il requisito della professionalità va inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di controllo assegnate all'Organismo.

Infine, per continuità di azione, si intende la capacità costante dell'OdV di monitorare nel tempo il rispetto del Modello Organizzativo adottato, in modo da garantirne l'idoneità a prevenire i reati e l'efficace attuazione.

16.1 Requisiti di incompatibilità alla carica di O.d.V.

L'Organo amministrativo provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita



IPOGEO MELITO S.p.A.

delibera che ne stabilisce anche la durata in carica.

Non possono essere nominati alla carica di OdV e, se già nominati, decadono automaticamente:

- a. coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art.2382 Codice Civile per gli amministratori;
- b. coloro che sono indagati o imputati per uno dei reati previsti dal D.lgs. n.231/2001;
- c. coloro che siano stati condannati per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, anche se la sentenza non è ancora passata in giudicato;
- d. coloro che sono imputati o sono stati condannati alla reclusione per un delitto non colposo, anche se la sentenza non è passata in giudicato;
- e. coloro che siano incorsi in una delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare allegato al presente Modello;
- f. coloro che abbiano svolto funzioni di organismo di vigilanza in altra società che sia stata sottoposta alle sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001, anche se applicate in via non definitiva;
- g. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del presidente, del Direttore Generale e dei membri dell'Organo Amministrativo della società o delle sue controllate, controllanti o consorelle; a tali soggetti sono equiparati coloro che appartengono, anche di fatto, al nucleo familiare dei predetti amministratori;
- h. coloro che intrattengano, direttamente o indirettamente, fatta eccezione per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, professionali, rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o, comunque, rapporti costituenti cause di incompatibilità o da cui possano derivare situazioni di conflitto di interessi con la Società (o le sue controllate o controllanti) e/o con i rispettivi amministratori, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio;
- i. coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- j. coloro che abbiano svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- k. coloro che abbiano svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo di Ipogeo Milito s.p.a. o di Società da questa controllate o a questa collegate.
- l. gli affetti da una grave infermità che renda inidonei a svolgere le proprie funzioni di vigilanza



IPOGEO MELITO S.p.A.

o di un'infermità che comunque determini l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi.

Al momento della nomina, l'O.d.V. è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione attestante la sussistenza di tali requisiti di eleggibilità e onorabilità e, comunque, a comunicare immediatamente all'organo amministrativo e al collegio sindacale l'insorgere di una delle condizioni ostative di cui sopra in costanza di incarico.

Limitatamente al personale dipendente che fosse designato a far parte dell'O.d.V., ulteriori motivi di decadenza dall'incarico sono:

- la cessazione, per qualsiasi causa del rapporto di lavoro;
- il cambio di mansione che determini l'assegnazione della persona a una diversa funzione aziendale.

16.2 Nomina dell'Organismo di Vigilanza

Alla data di redazione della presente versione del Modello, IPOGEO MELITO S.P.A. ha già nominato un Organismo di Vigilanza monocratico, garantendo tutte le prerogative di autonomia, professionalità e indipendenza sopra esplicitate compreso il potere di spesa con dotazione di apposito budget.

16.3 Durata in carica

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per **tre anni** dalla delibera di nomina, salva diversa determinazione dell'organo amministrativo, come sopra evidenziato; i suoi membri sono rieleggibili e rimangono comunque in carica fino alla formale designazione dei successori.

16.4 Revoca dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza può essere revocato per i seguenti motivi:

- insorgenza sopravvenuta di uno dei requisiti di incompatibilità di cui al precedente paragrafo 16.1;
- gravi e accertati motivi che ne vanifichino l'indipendenza o comunque ledano il rapporto fiduciario con la Società, posto a fondamento dell'incarico.
- Omesso o insufficiente controllo.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza (o di un suo membro, in caso di composizione collegiale) compete all'organo amministrativo e deve avvenire all'unanimità dei consensi degli amministratori presenti con diritto di voto.

L'organo amministrativo, nella stessa riunione nella quale delibera la revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza, provvede alla sua sostituzione.

16.5 Dimissioni da membro dell'Organismo di Vigilanza

In caso di dimissioni di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo



IPOGEO MELITO S.p.A.

provvede alla sostituzione alla prima adunanza utile.

L'OdV dimissionario rimane in carica fino alla deliberazione di nomina del nuovo membro.

16.6 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV sono affidati i compiti di:

- vigilare sull'effettività del Modello, e quindi sull'osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte dell'organo amministrativo, del management, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e degli operatori commerciali, contraenti della Società;
- verificare periodicamente l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, ossia l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti in modo da salvaguardare la Società da possibili comportamenti illeciti;
- valutare e suggerire l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione al mutare delle norme o delle condizioni aziendali;
- assicurare i flussi informativi di competenza.

Su un piano operativo, le attività che l'OdV è chiamato a compiere sono:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- condurre ricognizioni dell'attività della Società al fine di aggiornare la mappatura delle fattispecie di attività sensibili, in particolare in caso di attivazione di nuove attività di business e quindi di nuovi processi aziendali;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere dalla Società nell'ambito delle Attività Sensibili, come definite nella "Parte Speciale" del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e collaborare alla predisposizione e integrazione della "normativa" interna (Codice Etico, istruzioni operative, procedure interne, circolari, ecc.);
- coordinarsi con le altre funzioni della Società (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività sensibili. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio;
- verificare che i protocolli di gestione delle fattispecie di attività sensibili previsti nell'ambito della Parte Speciale per le diverse tipologie di reato siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento dei protocolli stessi;



IPOGEO MELITO S.p.A.

- condurre le eventuali indagini volte ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'OdV ha accesso, senza alcun tipo di limitazione, alle informazioni della Società per le attività di indagine, analisi e controllo. Durante la propria attività, l'OdV, osservando un comportamento eticamente corretto, dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli organi sociali.

16.7 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale e il Collegio Sindacale (flussi "da" l'organismo di vigilanza)

L'OdV mantiene una linea di reporting annuale, nei confronti del vertice, amministrativo e di controllo della Società.

L'OdV presenta annualmente all'organo amministrativo ed al collegio sindacale:

- il piano di attività per l'anno successivo, per una presa d'atto;
- il rapporto consuntivo sull'attività esercitata nell'anno trascorso, motivando gli scostamenti dal piano di attività. Il reporting ha per oggetto l'attività svolta dall'OdV e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

L'OdV propone ai predetti organi, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

L'OdV dovrà segnalare ai predetti organi, con immediatezza e dopo aver raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie, quelle violazioni del Modello Organizzativo accertate che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società.

Gli incontri con gli organi aziendali cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV.

L'Organo amministrativo ed il Presidente del Collegio Sindacale hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha facoltà di partecipare alle riunioni degli altri organi collegiali, previa specifica richiesta formulata dall'organo amministrativo o dal collegio sindacale.

L'assemblea dei soci è interlocutore istituzionale dell'OdV, nel caso in cui siano riscontrati rilievi critici e fatti anomali che coinvolgano i membri dell'organo amministrativo o del collegio sindacale.

16.8 Reporting delle funzioni aziendali verso l'Organismo di Vigilanza (flussi "verso" l'organismo di vigilanza)

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste provenienti dall'OdV secondo la matrice di flussi informativi periodici che sarà predisposta dal medesimo organismo, ovvero immediatamente al



IPOGEO MELITO S.p.A.

verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di controllo, identificate dal medesimo organismo con proprie determinazioni.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'Autorità Giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni/provedimenti irrogati in relazione alle violazioni del Codice Etico e del Modello, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- gli altri flussi informativi specifici che saranno specificati nell'ambito delle singole Parti Speciali del presente Modello.

Il reporting delle funzioni aziendali verso l'OdV avrà luogo a mezzo della casella di posta elettronica attivata dalla Società all'organismo di vigilanza sul dominio aziendale e che sarà oggetto di tempestiva comunicazione a tutti i Destinatari del Modello. A tale indirizzo potrà accedere il solo OdV con credenziali di autenticazione individuali.

16.9 Obblighi verso l'OdV

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Ipogeo Milito s.p.a. ai sensi del D.lgs. 231/2001 mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli Organi Sociali, dei fornitori, dei consulenti e dei soggetti in genere con cui la Società intrattiene rapporti. I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede.

Le comunicazioni all'OdV possono essere effettuate anche tramite l'indirizzo e-mail



IPOGEO MELITO S.p.A.

Alla casella di posta elettronica contrassegnata dal presente indirizzo accedono, con credenziali di autenticazione individuali, i soli componenti dell'OdV.

Oltre alle segnalazioni relative ad inadempienze di carattere generale che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/01, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati-presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dallo stesso Decreto;
- i rapporti eventualmente preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari originati dalla violazione delle prescrizioni contenute nei Protocolli predisposti ex D. Lgs. 231/01 o per violazione del Codice Etico e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti comprendenti le relative motivazioni.

Nei singoli protocolli, posti a presidio delle aree a rischio, sono specificamente formalizzati i flussi informativi (report) sull'andamento delle relative attività, oggetto di invio periodico all'OdV da parte delle funzioni aziendali coinvolte.

16. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall'art. 6, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001 e saranno realizzati periodicamente in occasione di:

- ✓ modifiche legislative e delle linee guida ispiratrici del Modello;
- ✓ avveramento di eventuali ipotesi di violazione del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- ✓ cambiamenti della struttura organizzativa che derivino da operazioni straordinarie ovvero da mutamenti della strategia che aprano nuovi campi di attività della struttura societaria.

Si tratta di un'attività di importanza particolarmente rilevante, in quanto mirata al mantenimento nel tempo dell'efficace attuazione del Modello - anche a fronte di modificazioni dello scenario normativo ovvero della realtà aziendale di riferimento - nonché nelle ipotesi di accertamento di carenze del Modello stesso, anche e soprattutto in occasione di eventuali violazioni del medesimo.

In conformità al ruolo in tal senso assegnatogli dalla norma (art. 6 co. 1, lett. b)), l'Organismo di Vigilanza dovrà comunicare al vertice aziendale ogni informazione della quale sia venuto a



PARTE GENERALE

IPOGEO MELITO S.p.A.

conoscenza che possa determinare l'opportunità di procedere ad interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello.

Il Modello sarà in ogni caso sottoposto a procedimento di revisione periodica al fine di garantire la continuità del proprio mantenimento in relazione all'evoluzione delle esigenze dell'impresa.

Le proposte di aggiornamento/adeguamento del Modello, elaborate attraverso la partecipazione delle funzioni aziendali competenti e/o anche utilizzando esperti esterni laddove necessario, verranno sottoposte dall'Organismo di Vigilanza all'organo amministrativo per l'approvazione finale.

[FINE DOCUMENTO]



IPOGEO IPOGE MELITO S.p.A.

Società di Progetto

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO

(ex Decreto Legislativo n. 231/2001)

CATALOGO ESPLICATO DEI REATI

PRESUPPOSTO DI RESPONSABILITÀ EX

D.LGS. 231/2001

(ALLEGATO AL MODELLO 231 APPROVATO CON DELIBERA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO)

**TIPOLOGIE DI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PRESUPPOSTO DI
RESPONSABILITÀ DELL'ENTE**

(ARTT. 24, 25 E 25-DECIES D.LGS. 231/01)

Le tipologie di reato contro la P.A. presupposto di responsabilità dell'ente possono essere raggruppate in quattro macro-categorie:

- Reati contro la P.A. in senso stretto;
- Reati in frode alla P.A.;
- Reati a tutela della erogazione di fondi pubblici;
- Reati di intralcio alla giustizia.

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
Concussione (art. 317 c.p.)	Mentre la corruzione è reato a concorso di persone necessario, posto che richiede la compartecipazione di più soggetti attivi nel reato (privato e pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), la concussione è una forma di estorsione diretta commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che approfittano del c.d. <i>metus publicae potestatis</i> (timore del privato al cospetto del potere pubblico) che incute al privato cittadino. Pertanto, la differenza tra la modalità concussoria e la modalità corruttiva (artt. 318, 319 c.p.) della condotta del medesimo soggetto pubblico non sta - come spesso si crede - nel chi prenda l'iniziativa dell'offerta-richiesta di denaro, bensì nella posizione di supremazia incontrastabile del pubblico ufficiale che viene a trovarsi, per ragioni ulteriori rispetto ai pubblici poteri che possiede, in condizione di abusarne prevaricando sul privato senza che a questi residuino possibilità di autodifesa. La condotta incriminata si concretizza in una vera e propria pratica estorsiva da parte del Pubblico Ufficiale a danno del privato. Da questa distinzione discende una conseguenza importante: quando il privato mira a conseguire un vantaggio indebito a danno della P.A., si configura comunque il reato di corruzione anche se il rapporto tra le parti non è paritario. La

	concussione si configura, quindi, come reato "residuale" che opera quando il privato mira ad evitare danni ad una propria posizione legittima (diritto o interesse legittimo) e non indebita.
Corruzione per l'esercizio della funzione (318 c.p.)	Il reato di corruzione richiede la contemporanea partecipazione di due o più soggetti (pubblico e privato) e consiste in un accordo criminoso avente a oggetto l'attività funzionale della pubblica amministrazione. Soggetti attivi del reato di corruzione sono, quindi, il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), e, naturalmente, il privato. La condotta incriminata consiste: da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o nell'accettarne la promessa; da parte del privato, nel dare o nel promettere la retribuzione medesima. Con riguardo al criterio di distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione, il primo si incentra sullo stato di soggezione del privato di fronte al titolare di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, mentre, in relazione alla corruzione, assume rilevanza il libero accordo tra il soggetto privato e il soggetto pubblico, in posizione di parità. Con la riformulazione dell'art. 318 c.p. - rubricato nel testo previgente alla novella del 2012 come <i>"corruzione per un atto d'ufficio"</i> che si caratterizzava per la conformità ai doveri d'ufficio dell'atto scaturito dall'accordo corruttivo - l'indebita ricezione o accettazione della promessa di denaro o altre utilità risulta ora collegata all'esercizio delle funzioni o dei poteri

	del pubblico ufficiale, nel loro complesso, e non più focalizzata sul compimento di un atto dell'ufficio (c.d. corruzione "impropria"). Risulta inoltre soppressa l'attenuante prevista dal comma 2 dell'art. 318 c.p. (vecchio testo) per il pubblico ufficiale che riceve la retribuzione per un atto già compiuto (correzione impropria c.d. susseguente). La disposizione si applica anche all'incaricato di pubblico servizio, ai sensi della lettera l), che novella l'articolo 320 del codice penale.
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	La fattispecie della "corruzione propria" rimane ancorata, anche nel testo dell'art. 319 c.p. novellato dalla legge n. 190/2012, al compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, dove per "atto contrario" deve intendersi sia quello illecito o illegittimo (ad es. autorizzare il rimborso a carico del committente pubblico di spese non effettivamente sostenute dall'appaltatore privato), sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incarico di pubblico servizio (art. 320 c.p.), prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti (ad es. accettare denaro o altre utilità per garantire l'aggiudicazione di una gara). Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non espressamente contemplato nella norma), si corrompa un pubblico ufficiale: non solo un magistrato o un suo consulente (C.T.U.), ma anche, ad esempio, un cancelliere od altro funzionario pubblico. Tale fattispecie si realizza anche nel caso in cui la società (del corruttore) non sia parte del procedimento
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	La legge di riforma n. 190/2012 ha qualificato come titolo autonomo di reato la fattispecie che prima era punita dall'art. 317 (vecchio testo) in termini di concussione "per induzione". Oggi, le due forme di concussione previste dai nuovi articoli 317 (costringimento) e 319-quater c.p. (induzione) si distinguono sia per la modalità della condotta incriminata - il costringimento è connotato da un elemento di minaccia ed imposizione "dura" del P.U., mentre l'induzione consiste nella persuasione psicologica alla dazione o promessa indebita (ad es. attraverso una condotta ostruzionistica) - che per il profilo del concorso di persone nel reato: infatti, mentre la concussione "pura" rimane riferibile al solo pubblico ufficiale che costringe il terzo alla

	dazione o promessa (resta escluso dall'incriminazione l'incaricato di pubblico servizio), nella nuova fattispecie di induzione viene punito (con la reclusione fino a tre anni) anche il privato che dà o promette denaro o altre utilità al P.U. (ad esempio, un soggetto apicale dell'Azienda che venga indotto dal pubblico ufficiale coinvolto nel procedimento di gara pubblica alla quale l'azienda partecipi ad assumere indebitamente un proprio parente
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	L'incaricato di pubblico servizio è punibile - al pari del pubblico ufficiale - per i reati di corruzione "propria" (art. 319 c.p.), qualora riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità (o ne accetti la promessa) in correlazione all'esercizio delle sue funzioni o poteri, ovvero per compiere un atto contrario al proprio dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità). Le pene a suo carico sono ridotte in misura non superiore ad un terzo rispetto al pubblico ufficiale
Istigazione alla corruzione Art 322 c.p.	Secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti, tale ipotesi è configurabile come fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria: in altri termini, il semplice "tentativo" di corruzione non andato a buon fine si configura come reato "consumato" di istigazione (non accolta) alla corruzione. Sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per sollecitare il pubblico ufficiale o l'incaricato di

	pubblico servizio all'esercizio della propria funzione, ovvero un atto contrario ai doveri d'ufficio e tale offerta o promessa non viene accettata. Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione o altra utilità senza esito.
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)	Le disposizioni degli artt., da 317 a 320 c.p. e 322, 3° e 4° comma c.p.; sono applicabili anche quando i reati già esaminati coinvolgano membri delle istituzioni comunitarie europee, nonché i funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ovvero le persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette a enti previsti dai Trattati comunitari. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgano attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio (cfr. artt. 357 e seg. c.p.). Ciò premesso, va detto che il reato di cui all'art. 322-bis c.p. - anche definito con il <i>nomen juris</i> sintetico di "corruzione internazionale" - incrimina altresì tutti coloro che compiano le attività di cui agli artt. 321 e 322 c.p. nei confronti delle persone medesime. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurate a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali" (art. 322-bis 2.2).

	Pertanto, le condotte corruttive possono essere perseguibili anche se poste in essere nei confronti di soggetti che, nell'ambito di altri Stati esteri (UE o extra-UE) od organizzazioni pubbliche internazionali (ONU, ecc.) svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio italiani. In tali fattispecie va inoltre considerato che, ai sensi dell'art. 6 cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	Commette il delitto di traffico di influenze illecite chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o corruzione in atti giudiziari, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
	Commette il reato in parola chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Il conflitto giurisprudenziale sorto in seno alla configurabilità del delitto in parola anche per la complessa procedura che precede la indizione della

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]	gara è stato superato con l'introduzione della nuova novella di cui all'art. 353 bis c.p. di cui a seguire. La fattispecie delittuosa di cui all'art. 353 si configura come un reato di pericolo: non occorre, invero, che l'azione tipica determini un danno effettivo alla regolarità della gara, ma è sufficiente anche solo che essa produca un "danno mediato e potenziale", costituito dalla semplice "idoneità" degli atti ad influenzare l'andamento della gara, senza che sia necessario, quindi, dimostrare un'effettiva alterazione dei suoi risultati. Nel reato di turbata libertà degli incanti, la condotta di turbamento si verifica quando si altera il normale svolgimento della gara attraverso l'impiego di mezzi tassativamente previsti dalla norma incriminatrice. Tra tali mezzi, la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato,
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]	Commette il reato chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente. La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma

	indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario. La norma è stata introdotta dal Legislatore al dichiarato scopo di prevedere espressamente la rilevanza penale delle condotte di turbamento (specificamente indicate) anche alla fase precedente la gara, preso atto che parte della giurisprudenza si andava apparentemente assestando nel senso di negare la rilevanza delle stesse, pur in termini di mero tentativo, in assenza del presupposto della gara.
--	--

REATI DI FRODE IN DANNO ALLA P.A.

Fattispecie	Osservazioni
Truffa ai danni della P.A. (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.)	Il reato di truffa consiste nell'indurre in errore taluno mediante l'uso di artifici o di raggiri. È altresì necessario che, a seguito dell'errore, la persona ingannata compia un atto di disposizione patrimoniale da cui consegua un profitto ingiusto per l'autore del reato o per un terzo ed un anno per il soggetto passivo (vittima). Ai sensi dell'art. 24 comma 1 d.lgs. 231/2001, la truffa rileva come reato presupposto con esclusivo riferimento al caso in cui il reato sia commesso a danno della Pubblica Amministrazione (Stato Regione o altro ente pubblico)
	Il reato di frode informatica ha la stessa struttura e gli stessi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta

Frode informativa ai danni della PA (Art. 640 ter c. 2 c.p.)	del soggetto attivo coinvolge persona fisica ma il sistema informatico o telematico di pertinenza. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 d.lgs. 231/2001 la frode informatica rileva come reato presupposto solo nei casi in cui il titolare del sistema informatico sia rappresentato dallo Stato o da altro Ente Pubblico. Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con un altrui danno (evento del reato) attraverso due modalità alternative della condotta: - L'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema che incida sul processo di elaborazione degli stessi; - L'intervento, attuato senza diritto, e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: questa previsione è idonea a ricomprendere ogni ipotesi di manipolazione dell'input, del programma, o dell'output del sistema
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Art. 640 bis c.p.	La truffa ai danni della P.A. (nazionale o comunitaria) consistente nell'attestare requisiti in realtà fittizi allo scopo di ottenere pubbliche sovvenzioni costituisce autonoma fattispecie di reato contro il patrimonio della P.A. mediante frode. L'interesse protetto è il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica in relazione alla fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Anche in questo caso devono ricorrere gli elementi tipici della truffa, con la particolarità

	dell'oggetto della frode, costituito da finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati, ecc. L'elemento materiale della frode consiste nel fingere di avere requisiti che in realtà non si hanno, allo scopo di ottenere finanziamenti pubblici (ad es. attestare una dimensione occupazionale fittizia dell'Azienda e simili).
Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.)	La fattispecie in esame ha ad oggetto la condotta di distrazione del finanziamento pubblico già ottenuto verso una finalità diversa da quella vincolata ex lege: è punito l'imprenditore che, pur essendo legittimo beneficiario del finanziamento, ne viola il vincolo di destinazione (ad esempio, non ingrandisce lo stabilimento). Il reato può consistere anche dei fondi (magari "parcheggiati" in banca) che equivale ad utilizzo per finalità nel mero "non utilizzo" pubblici diversa da quella vincolata.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)	La fattispecie è molto simile a quella dell'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per conseguimento erogazioni pubbliche) alla quale aggiunge la condotta omissiva: la truffa è configurabile anche e semplicemente mediante l'omissione informazioni dovute nei confronti dell'ente pubblico erogatore. La Giurisprudenza considera il c.d. silenzio antidoveroso (violazione del dovere di riferire punibile ex art. 40 c. 2 c.p.) equiparabile all'artificio o raggirio, purché sussista l'obbligo giuridico di riferire: nella fattispecie in esame, tale obbligo è desumibile dall'art. 1337 cod. civ. (buonafede nella fase precontrattuale).
REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)	La norma incriminatrice punisce chiunque induca la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale – quando abbia dichiarazioni o

	a rendere dichiarazioni mendaci, facendo uso la facoltà di non rispondere a non rendere di violenza o minaccia, ovvero con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
--	---

TIPOLOGIE DI REATI INFORMATICI E DI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE
DEL DIRITTO D'AUTORE PRESUPPOSTO DI RESPONSABILITÀ DELL'ENTE
(ART. 24-BIS E 25-NOVIES D.LGS. 231/01)

I REATI DI CUI ALL'ART. 24-BIS DEL D.Lgs. 231/2001

Al fine di agevolare la piena conoscibilità da parte dei destinatari del Modello delle fattispecie penali incriminatrici dei c.d. reati ad "oggetto informatico" richiamate dall'articolo 24-bis del Decreto, si riportano, testualmente, le previsioni di cui agli articoli di riferimento del Codice Penale, seguite da una breve descrizione esplicativa delle suddette fattispecie.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;	La disposizione punisce chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Con tale norma, il Legislatore intende infatti proteggere il "domicilio informatico", quale spazio virtuale (ma anche fisico, in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della sfera individuale, nonché bene costituzionalmente protetto. La disposizione presenta quindi elementi costitutivi comuni alla violazione di domicilio (artt. 614 e 615 c.p.) e si caratterizza per la previsione della duplice condotta di introduzione nel sistema e di permanenza in esso. È inoltre importante rilevare come la manifestazione di volontà, da parte dell'avente diritto, di escludere chi si vuole introdurre (o chi si è introdotto, e si trattiene indebitamente) nel proprio domicilio informatico possa essere sia manifesta che tacita. All'introduzione violenta (vale a dire contraria
--	---

3. 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	alla volontà del "proprietario") è equiparata quella clandestina (ovvero posta in essere in modo occulto o fraudolento).
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater c.p.) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da cinquemilacentosessantaquattro euro a diecimilatrecentoventinove euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 <i>quater</i>.	La disposizione punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Si tratta pertanto di un reato di pericolo, in quanto la condotta descritta è punita al fine di evitare la consumazione di più gravi delitti, come ad esempio quelli di accesso abusivo a sistema informatico, o di frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. La fattispecie richiede inoltre il dolo specifico, che consiste nel fine di procurare all'agente o ad altri un profitto ovvero di arrecare ad altri un danno

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico. (art. 615-quinquies c.p.) Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329».	Anche questa disposizione è caratterizzata dal dolo specifico, consistente nello scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) «Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da	Tale delitto è posto a presidio della inviolabilità dei segreti, con la finalità di assicurare la protezione delle comunicazioni e della corrispondenza in funzione dello sviluppo tecnologico. La fattispecie in esame configura due differenti modalità di commissione del reato. La prima, di cui comma 1, sussistente ogniqualvolta taluno in modo fraudolento intercetti le comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico oppure le ostacoli od interrompa. La commissione di tali condotte rende sempre necessario un intervento dell'agente sulla rete, con cui pertanto egli interagisce. La disposizione di cui al comma 2, invece, punisce la rivelazione delle comunicazioni di cui al primo comma. Si tratta di un comportamento illecito che non postula alcuna interazione con la rete violata e che può essere posto in essere anche da un soggetto che sia semplicemente entrato in possesso del contenuto delle comunicazioni protette. Vi è poi la clausola di riserva che fa salva la disciplina di riferimento, qualora il fatto costituisca più grave

impresa esercente Servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al Servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato».	reato, A tale proposito, può essere menzionata l'ipotesi in cui la rivelazione delle comunicazioni integri la rivelazione di un segreto di ufficio (art. 326 c.p.), con conseguente applicazione della disciplina prevista dell'art. 326 c.p. e corrispondente inapplicabilità dell'art. 617- quater c.p. Il reato è perseguibile a querela di parte tranne quando ricorre una delle circostanze aggravanti di seguito indicate: - se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico utilizzato da ente pubblico o da azienda di pubblico servizio (public utility); - se il reato è compiuto da pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o da un amministratore di sistema; - se il fatto è commesso da un investigatore privato, anche abusivo.
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinques c.p.) «Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater».	Anche tale disposizione tutela la integrità e riservatezza delle comunicazioni, punendo l'installazione di apparecchiature prodromiche a condotte di intercettazione o alterazione delle comunicazioni medesime. Per questa fattispecie di reato valgono le stesse aggravanti previste dall'art. 617-quater c.p. (sistemi informatici della PA o di aziende di public utility, reato commesso da pubblico ufficiale, da incaricato di pubblico servizio o da amministratore di sistema).
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	Tale fattispecie rappresenta un delitto contro il patrimonio mediante violenza sulle cose, mutuato dal delitto del "comune" danneggiamento di cui all'art. 635 c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio».	Le condotte descritte integrano ipotesi di aggressione unilaterale al patrimonio informatico altrui, cagionando alla persona offesa un peggioramento della propria situazione patrimoniale. Inoltre, vi è un aggravamento di pena comune agli artt. 635-bis c.p., 635-ter c.p., 635-quater c.p. e 635-quinquies c.p., qualora ricorra la circostanza del fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia, oppure qualora l'agente commetta il fatto con abuso della qualità di amministratore di sistema (art. 635 comma 2 n. 1 c.p.).
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635-ter c.p.) «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o Sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata»	Le fattispecie di cui agli artt. 635-ter c.p. e C.P; momento consumativo 635-quinquies contemplano un'anticipazione del del reato di danneggiamento informatico. Si prevede, infatti, che siano puniti i fatti diretti al danneggiamento, nelle varie forme e modalità descritte dalla norma, anche se dal fatto non deriva concretamente un danneggiamento vero e proprio. In questi casi, infatti, il danneggiamento costituisce soltanto una circostanza aggravante del reato. Tale scelta trova spiegazione nella necessità di una intensa tutela dei dati pertinenti a soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità. Proprio per quanto si è detto, pare potersi ricomprendere tali fattispecie tra i reati di attentato o cd. "a consumazione anticipata". Si tratta di figure incompatibili con il delitto tentato perché in tali casi il tentativo equivale già alla consumazione del reato. La disposizione in esame, nel tutelare il patrimonio altrui alla stregua di quella di cui all'art.635-bis, anticipa il momento consumativo del reato alle condotte prodromiche al danneggiamento, prescindendo quindi dal verificarsi dell'effettivo

	documento alle informazioni, ai dati o ai programmi informatici. Il danno costituisce soltanto una circostanza aggravante del reato. Inoltre, vi è un aggravamento di pena comune agli artt. 635-bis c.p., 635-ter c.p., 635-quater c.p. e 635-quinquies c.p., qualora ricorra la circostanza del fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia oppure qualora l'agente commetta il fatto con abuso della qualità di amministratore di sistema (art. 635 comma 2 n. 1 c.p.).
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni O programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata»,	La disposizione ricalca quella di cui all'art.635-bis c.p., Salvo che per l'oggetto materiale, che è qui rappresentato dai "sistemi informatici o telematici". Da ciò discende una maggiore severità delle pene irrogabili. Inoltre, vi è un aggravamento di pena comune agli artt. 635-bis c.p., 635-ter c.p., 635-quater c.p. e 635-quinquies c.p., qualora ricorra la circostanza del fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero qualora l'agente commetta il fatto con abuso della qualità di amministratore di sistema (art. 635 comma 2 n.1 c.p.).
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies c.p.) «Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	Anche questa norma anticipa la soglia di punibilità alle condotte prodromiche al danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero al grave ostacolo al loro funzionamento. La pena è aggravata nel caso in cui dal fatto derivi la distruzione, il danneggiamento o l'inutilizzabilità del sistema. Inoltre, vi è un aggravamento di pena comune agli artt. 635-bis c.p., 635-ter c.p., 635-quater

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero 2 se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».	c.p. e S35-quinquies c.p., qualora ricorra la circostanza del fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia oppure qualora l'agente commetta il fatto con abuso della qualità di amministratore di sistema (art. 635 comma 2 n. 1c.p.).
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. (art. 640-quinquies c.p.) «Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro	Si tratta di un delitto contro il patrimonio mediante frode, proprio in quanto la condotta è punita soltanto quando essa è commessa da un particolare soggetto, cioè colui che “presta servizi di certificazione elettronica”. La disposizione rinvia alla violazione di obblighi previsti da altra legge (quelli imposti per il rilascio di certificato di firma elettronica). Il dolo è specifico e consiste nel fine di procurare all'agente o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno.
Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) «Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le Scritture private».	La Legge n. 48/2008 ha introdotto, tra i reati presupposto di cui all'art. 24-bis del Decreto, l'art. 491-bis c.p., il quale, a sua volta, estende le ipotesi di falsità in atti di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III c.p. a tutte le fattispecie delittuose in cui una o più delle suddette falsità abbiano ad oggetto un cd. “documento informatico”. Per “documento informatico” si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti¹ nonché destinato a dare quella certezza probatoria alla cui tutela sono preposte le norme penali.

¹ Cfr, art. 1 comma 1 lett. p) d.lgs. n. 235/2010, c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale

	L'inserimento dell'art. 491-bis c.p. tra i reati presupposto rende necessaria una analisi sintetica delle ipotesi delittuose di cui al Capo III ("Della falsità in atti") del Titolo VII (Dei delitti contro la fede pubblica") del Libro II del codice penale. Preliminarmente è utile chiarire la distinzione, recepita nell'impianto codicistico, tra "falso materiale" e "falso ideologico". Secondo l'interpretazione maggioritaria, tale distinzione postula le nozioni di "genuinità" e "veridicità" del documento e infatti: - un documento è "genuino" se sussiste concordanza tra l'autore reale e l'autore apparente e se, una volta formato in via definitiva, non ha subito alterazioni; - un documento è "veridico" se, oltre ad essere genuino in quanto compilato dall'autore apparente, contiene attestazioni conformi al vero. Pertanto: - il "falso materiale" si verifica in presenza di una condotta che esclude la genuinità dell'atto (ad esempio perché quest'ultimo è stato contraffatto, ossia compilato da persona diversa da quella all'apparenza autrice dello stesso, ovvero alterato, vale a dire modificato in epoca successiva rispetto alla sua definitiva formazione); - "falso ideologico" si verifica allorché un documento attesta fatti non conformi al vero.
A) Falsità materiali	
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici	I reati sin qui menzionati sono reati "propri", in quanto per la loro configurabilità è necessaria la

(art. 476 c.p.) «Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni».	partecipazione, quale soggetto attivo, di un pubblico ufficiale; con questi, tuttavia, potrà concorrere un soggetto "non qualificato", ad esempio in veste di autore materiale del delitto o di istigatore dell'altrui proposito delittuoso. Il bene tutelato è la "fede pubblica" intesa dai più come fiducia della collettività nella veridicità e genuinità di determinati oggetti, simboli e forme esteriori. I delitti in esame sono procedibili d'ufficio sono puniti a titolo di dolo generico ed è configurabile il tentativo.
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.) «Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative ovvero, fa apparire adempiute le condizioni richieste mediante contraffazione o alterazione, "i per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».	
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.) «Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.	

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni».	
Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.) «Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 c.p. da dell'esercizio delle Sue funzioni, si applicano è commesso da un privato, ovvero un pubblico ufficiale fuori rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo».	L'elemento di differenziazione rispetto alle ipotesi precedenti è rappresentato dal soggetto attivo del reato, in quanto autore del falso è il privato, cui la legge espressamente equipara il pubblico ufficiale che agisce fuori dall'esercizio delle sue funzioni.
Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.) «Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni».	
Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata».	
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato	

(art. 486 c.p.) «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito».	
B) Falsità ideologiche	
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.) «Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476».	
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.) «Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni».	La differenza tra gli atti pubblici di cui all'art. 479 c.p. e i certificati o autorizzazioni amministrative ex art. 480 c.p. consiste in ciò: nei primi i fatti sono attestati come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale; nei secondi essi sono attestati come "conosciuti" dal pubblico ufficiale. Si tratta di reati propri ed il dolo è generico.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi».	
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.) «Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 a 516 Euro. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro».	
Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.) «Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni».	
Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.) «Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di	

pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 Euro»	
C) Uso di atto falso.	
Uso di atto falso (art. 489 c.p.) «Chiunque, Senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno».	Presupposto del reato è l'avvenuta realizzazione di un reato di falso al quale l'agente della condotta di utilizzo non abbia partecipato, neanche prestando un contributo morale. Soggetto attivo, quindi, potrà essere chiunque, purché non sia concorrente nel delitto di falso. Il delitto è punito a titolo di dolo generico nell'ipotesi di uso di un atto pubblico falso. È necessario il dolo specifico, invece, nel caso di uso di scrittura privata falsa. Il tentativo non è configurabile.
D) Soppressione, distruzione occultamento, parziale o totale, di atti e veri.	
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.) «Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485 secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente»,	Presupposto del reato è l'esistenza di un obbligo giuridico di conservazione del documento, almeno fino a quando questo mantiene una sua funzione probatoria. Soggetto attivo del reato può essere chiunque. Oggetto materiale del reato sono solo gli atti originali e le copie autentiche che sostituiscono gli originali mancanti di atti pubblici e scritture private. “Sopprimere” vuol dire eliminare il documento con mezzi diversi dalla sua materiale distruzione. “Occultare” sta a significare celare il documento impedendone la lettura o l'utilizzazione senza però attentare alla genuinità e veridicità dello stesso. Il dolo è generico in relazione agli atti pubblici mentre è specifico con riferimento alle scritture private. Il tentativo è configurabile.

I REATI DI CUI ALL'ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001

Al fine di agevolare la piena conoscibilità da parte dei Destinatari del Modello delle fattispecie penali incriminatrici richiamate dall'articolo 25-novies del Decreto, si riportano, testualmente, le previsioni di cui agli articoli di riferimento della legge n. 633/1941 e s.m.i. (c.d. legge sul diritto d'autore), seguite da una breve descrizione esplicativa delle suddette fattispecie.

Fattispecie	Osservazioni
Art. 171, comma 1, lett. a bis, III c. L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al Suo esercizio). «Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa». III c. «La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516, se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore».	La condotta incriminata dalla fattispecie in esame è costituita dalla messa a disposizione del pubblico - senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma - di un'opera dell'ingegno, e cioè della diffusione dell'opera affinché essa possa essere captata da un numero indeterminato di soggetti che possano accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente; tale diffusione può, ad esempio, essere realizzata mediante l'immissione in un sistema telematico.
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti commessi al suo esercizio (art. 171 bis L. 22 aprile 1941, n. 633) «Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione	L'art. 171 bis l.d.a. ricorre tutte le volte in cui "chiunque": 1. abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 2. ovvero consente o facilita la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore;

da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-<i>quinqüies</i> e 64-<i>sexies</i> I.d.a., ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-<i>bis</i> e 102-<i>ter</i>, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni [euro 2.582] a lire trenta milioni [euro 15.493]. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni [euro 15.493] se il fatto è di rilevante gravità».	3. o ancora, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-<i>quinqüies</i> e 64-<i>sexies</i> I.d.a., ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-<i>bis</i> e 102-<i>ter</i> I.d.a., ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter L. 22 aprile 1941, n. 633) È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2,582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,	

cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lett. a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi Supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro

supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo O dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o patti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto,
- f) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, O detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta Servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero giano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a Seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a

iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e Scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».	
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171 septies L. 22 aprile 1941, n. 633) «La pena di cui all'art. 17 1-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei Supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente	L'art. 171 ter l.d.a. configura una norma c.d. "multi disposizionale" (o a più fattispecie) che descrive ipotesi di frequente verificaione. Di seguito, le più significative: a) la abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; le stesse condotte che abbiano ad oggetto dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in

l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-<i>bis</i>, comma 2, della presente legge».	movimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; b) l'introduzione, nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o comunque la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione CON qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive sopra delineate; c) la vendita o la distribuzione, il noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico o la trasmissione a mezzo della radio o della televisione di qualsiasi supporto contenga fonogrammi o videogrammi di opere artistiche o dell'ingegno per cui è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo O dotati di contrassegno contraffatto o alterato; d) la ritrasmissione in pubblico, mediante qualsiasi mezzo — e in assenza di accordo con il legittimo distributore — di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; e) la promozione commerciale di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
---	--

- | | |
|--|--|
| | <p>f) la fabbricazione, l'importazione, la pubblicità per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere le misure tecnologiche che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti;</p> <p>g) la abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti o i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero O codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione;</p> <p>h) la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti, dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> |
|--|--|

Tale norma, peraltro, sottopone a sanzione coloro che, esercitando in attività di distribuzione, vendita o commercializzazione, diritto rendono forma imprenditoriale riproduzione, importazione di opere tutelate dal d'autore e da diritti connessi, sì responsabili delle attività sopra delineate, ma anche chi, a fine di lucro, comunica al pubblico o immetta

	in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi dal genere, un'opera dell'ingegno protetta diritto d'autore o parte di essa. Si tratta, per la maggior parte delle condotte ivi descritte, di un reato a consumazione anticipata, giacché - ad esempio - la formula legislativa «vende o pone altrimenti in l'effettivo un negozio dispositivo, commercio» non richiede compimento di ma un'attività consistente nel porre in vendita o rendere disponibili per il noleggio supporti abusivamente riprodotti.
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633) «Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità»	Con riferimento alle ipotesi di messa in vendita, importazione promozione, installazione, modificazione e utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale - condotte descritte nell'ambito dell'art. 171 octies, l.d.a. - la medesima norma si preoccupa di fornire una nozione di "accesso condizionato". Si intendono infatti come ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	Il reato associativo di cui all'art. 416 c.p. ricorre "quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti"; il reato sussiste per il solo fatto di partecipare all'associazione, a prescindere dal concorso del singolo associato nel reato-scopo. La finalità dell'incriminazione è chiara: nel reato di associazione per delinquere il pericolo per l'ordine pubblico è insito nel fatto stesso dell'organizzazione con vincolo permanente fra gli associati, la quale determina di per sé un allarme sociale, indipendentemente dai singoli reati commessi. Perché sussista "l'associazione", non è necessaria un'organizzazione con distribuzione specifica dei compiti e delle singole mansioni criminose, ma è sufficiente quel minimo di organizzazione, anche solo rudimentale, che serva ad attuare la continuità del programma criminoso avuto di mira. È essenziale, comunque, per la configurabilità del reato, che l'associazione rimanga sempre formata da un minimo di tre persone mentre è indifferente che vi partecipino sempre gli stessi soggetti. La norma, inoltre, distingue tra associati, promotori, costitutori, organizzatori e capi. L'art. 416 c.p., nel suo 6° comma, prevede una specifica circostanza aggravante nel caso in cui l'associazione sia sfata costituita al fine di realizzare i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) e in violazione del Testo Unico sull'immigrazione (art. 12, comma 3 bis, D.lgs. 286/98). Tale aggravante è presa in specifica considerazione anche dall'art. 24-ter del Decreto 231 che vi associa una sanzione pecuniaria maggiorata (da 400 a 1000 quote) rispetto a quella prevista per l'associazione a delinquere ordinaria (da 300 a 800 quote).
Associazioni di tipo mafioso anche straniero (art. 416 - bis c.p.)	La norma di cui all'art. 416 bis punisce una forma particolare di associazione per delinquere, caratterizzata dalla forza intimidatrice del tipo di associazione creata e mantenuta in vita dagli associati: quella, appunto di tipo mafioso. La norma in questione fornisce una definizione del c.d. "metodo mafioso", quando, nel suo terzo comma, chiarisce che "l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne

deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.”

Tale definizione si riconduce a quelle che sono le attività tipiche delle cosche mafiose: la mafia, infatti, soprattutto nella società moderna, mira ad impadronirsi direttamente o indirettamente, delle leve del potere, estendendo la sua sfera di influenza su qualsiasi attività lecita o illecita che sia, che possa comunque essere fonte di guadagni, o di potere.

Primo, fondamentale, requisito del metodo mafioso è la forza di intimidazione del vincolo associativo: con essa, va intesa la paura che l’associazione è in grado di incutere nei terzi in forza della sua predisposizione ad esercitare la coazione.

I concetti di assoggettamento e omertà designano gli effetti prodotti dallo sfruttamento della forza intimidatrice da parte dell’associazione. Per assoggettamento si intende lo stato di sottomissione psicologica nelle potenziali vittime dell’associazione, il quale deriva dalla convinzione di essere esposti ad un grave ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell’associazione. Il termine omertà, invece, designa il rifiuto generalizzato di collaborare con organi della giustizia, solitamente sotto forma di testimonianze false o reticenti o di favoreggiamento. Lo scopo dell’associazione è soprattutto quello di:

- acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici;
- realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri;
- influire sulle competizioni elettorali.

Tali finalità sono tipiche e previste in via alternativa, nel senso che il reato sussiste anche se l’associazione persegua una sola di tali finalità.

Attraverso l’ultimo comma, l’art. 416 bis c.p. estende l’applicabilità delle sue disposizioni “alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

L'impresa mafiosa - che ha lo scopo di produrre o scambiare beni leciti, ed opera all'interno dei mercati ufficiali con modalità che possono essere formalmente legali oppure apertamente illegali è contraddistinta da due elementi caratterizzanti, che possono essere presenti alternativamente o cumulativamente. Il primo consiste nel trarre origine o essere alimentata e finanziata da un capitale che è frutto, in tutto o in parte, di attività di natura criminale; il secondo consiste nel trovare la propria capacità competitiva essenzialmente nella forma di intimidazione dell'associazione mafiosa alla quale appartiene il reale proprietario dell'unità economica (in quanto la forza di intimidazione consente di regolare il mercato, dettando criteri di comportamento a tutti gli operatori, e di eliminare la concorrenza).

L'impresa mafiosa si differenzia dall'impresa legale anche per i meccanismi di controllo, che possono fondarsi su una situazione di fatto acquisita dall'effettivo titolare in base alla forza di intimidazione che deriva dal suo legame con l'associazione mafiosa.

La prassi ha peraltro visto emergere il modello assai ricorrente della c.d., impresa "a partecipazione mafiosa", con ciò intendendosi l'impresa sorta nel rispetto della legalità, che - in un momento successivo - instauri rapporti di cointeressenza e compartecipazione con esponenti mafiosi, i cui capitali vengono investiti in modo organico e stabile nelle aziende. Si verifica così una compresenza di interessi, soci, e capitali illegali, con interessi, soci, e capitali legali. La formazione di imprese a partecipazione mafiosa costituisce il frutto degli intensi e stabili rapporti creati dall'organizzazione mafiosa con i più vari settori dell'economia legale, dando luogo a una reciprocità di interessi e ad una compenetrazione di capitali e competenze e agevolando lo stesso riciclaggio e reimpiego dei capitali illeciti.

L'impresa a partecipazione mafiosa, dunque, pur non essendo espressione esclusiva dell'ambiente criminale, è anche un'impresa di servizio degli interessi dell'esponente mafioso e un'impresa di riferimento per investire in modo «pulito» i suoi capitali. L'esperienza giudiziaria ha inoltre dimostrato che l'impresa a partecipazione mafiosa si struttura prevalentemente nella forma della società di capitali, che permette una migliore mimetizzazione delle disponibilità finanziarie e dei soci mafiosi.

Indici sintomatici della trasformazione di impresa "legale" in impresa a partecipazione mafiosa sono:

	1. l'improvviso e consistente aumento del capitale sociale, non giustificato dalla pregressa attività aziendale e dal normale giro di affari (sicché la ricapitalizzazione della società si risolve in uno strumento per investire denaro di provenienza mafiosa); 2. la frequente realizzazione di taluni movimenti anomali, quali il cambio degli amministratori, gli scioglimenti, le liquidazioni, le rilevazioni, gli accorpamenti, i fallimenti. Infine, la giurisprudenza ammette anche il manifestarsi del c.d. "concorso esterno" in associazione mafiosa, che si realizza con l'apporto di un contributo effettivo al perseguimento degli scopi illeciti di un'associazione di tipo mafioso senza però prendere parte attiva al sodalizio criminale. Un esempio concreto è il caso di chi, senza essere mafioso, promette e ottiene l'aggiustamento di un processo nei confronti del vertice dell'associazione stessa, ovvero si interpone nella fornitura di beni di interesse per l'associazione (es. armi o sostanze stupefacenti).
Scambio elettorale politico-mafioso. (art. 416 - ter c.p.)	La fattispecie può essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto apicale dell'Azienda (o un suo dipendente), in occasione di una futura consultazione elettorale, ottenga una promessa di voti - per sé o per un terzo anch'egli estraneo all'organizzazione mafiosa o camorristica - dietro corrispettivo di denaro. Il sostegno prestato dall'organizzazione deve avere i caratteri propri dell'attività mafiosa e cioè deve essere imposto agli altri avvalendosi, come strumento di pressione, dell'intimidazione propria di tali organizzazioni, pur non essendo necessario che, nello svolgimento della campagna elettorale, vengano realizzati singoli e individuabili atti di sopraffazione o di minaccia; è sufficiente che l'indicazione di voto sia percepita all'esterno come proveniente dal "clan e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo".
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)	Il reato si consuma nell'istante in cui un soggetto è privato della libertà personale, anche se il riscatto non sia stato conseguito. Oggetto giuridico da tutelare è costituito dall'offesa arrecata alla libertà personale e al patrimonio della persona. Soggetto attivo del reato è colui il quale vuole ottenere un ingiusto profitto per sé e per gli altri a scapito della libertà personale di un altro soggetto.

	La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). L'art. 74 punisce più gravemente chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione, ma anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera "armata" quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre, in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva. Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 co.2, lett. a) n. 5 c.p.p.)	La norma citata incrimina tutti i reati connessi al traffico di armi, la cui disciplina primaria di riferimento è dettata dalle seguenti fonti normative: - RD. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S. - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.) - Legge 22 maggio 1975 n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) - Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati).

**REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO PRESUPPOSTO DI
RESPONSABILITA' DELL'ENTE (ART. 25-BIS 1 D.LGS, 231/01)**

Fattispecie	Osservazioni
-------------	--------------

Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 C.P.)	La condotta incriminata può consistere in qualunque ostacolo frapposto al libero svolgimento dell'altrui attività commerciale (ad es. pubblicità denigratoria) o produttiva (Ad se. Sabotaggio di macchinari o procedimenti industriali). I "mezzi fraudolenti" sono tutti quelli che integrano un'attività di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. (ad es. uso di segni distintivi altrui, sviamento di clientela, concorrenza parassitaria, ecc.).
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	La condotta incriminata consiste in qualunque comportamento diretto ad intimidire la concorrenza: potrebbe concretizzarsi in violenze ad es, esplosione ordigni in stabilimenti industriali o esercizi commerciali, danneggiamento degli stessi, violenza fisica sui dipendenti) o minacce esercitate da un imprenditore (o da terzi per suo conto) contro un imprenditore concorrente o nei confronti di terzi (clienti attuali o potenziali o collaboratori del concorrente) volte ad eliminare o attenuare la concorrenza al fine di acquisire illegittime posizioni di preminenza o dominio su un determinato mercato, anche avvalendosi di forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata (ad es. integra il reato la fraudolenta aggiudicazione di una gara d'appalto a favore di un'impresa contigua alla criminalità organizzata, laddove la predisposizione delle offerte sia stata pilotata mediante un intervento intimidatorio dell'organizzazione criminosa).
Frode in commercio (art. 515 c.p.)	La condotta incriminata si sostanzia nell'ingannare la clientela, consegnando una cosa per un'altra difforme nell'origine provenienza- quantità- qualità rispetto a quella dichiarata (ad es. un prodotto alimentare "scongelato" per uno "fresco" o un

	oggetto di metallo meno pregiato per uno pregiato). Tale condotta potrebbe essere realizzata — specie nei casi di vendite a distanza - da dipendenti della rete commerciale interessati ad elevare fraudolentemente le proprie performances di vendita, tramite l'esecuzione sleale di contratti con controparti acquirenti.
Vendite di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	Il reato potrebbe configurarsi nell'ipotesi di: - messa in commercio di sostanze alimentari (bevande incluse) che abbiano subito un'artificiosa alterazione nella loro essenza composizione, mediante commistione con sostanze estranee e sottrazione di principi nutritivi caratteristici; - messa in commercio di sostanze alimentari (bevande incluse) la cui composizione risulta diversa da quella che la normativa di settore prevede per la categoria cui il prodotto appartiene.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	Il reato consiste nella messa in commercio di opere o prodotti cui siano apposti contrassegni, marchi od altre indicazioni (denominative o emblematiche) che anche se non costituiscono copia o imitazione di altri marchi registrati, sono idonei, per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, ad indurre in errore i consumatori su aspetti essenziali come provenienza aziendale, provenienza geografica e qualità dei beni (ad es. materie prime o standard di produzione impiegati).
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale {art. 517 — ter c.p.)	Il reato potrebbe sostanziarsi nella produzione o vendita di prodotti (ad es. da parte di terzi) muniti di marchio genuino, ma senza il consenso dell'azienda titolare dei diritti di proprietà industriale ed usurpandone i relativi poteri di privativa.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 — quater c.p.)	Il reato che interessa esclusivamente le imprese del settore agro-alimentare potrebbe configurarsi nell'ipotesi di apposizione Sui prodotti alimentari di indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte o alterate, quando queste ultime siano state registrate nel rispetto delle norme nazionali, comunitarie ed internazionali, al fine di garantire la tutela delle denominazioni controllate e delle indicazioni geografiche.
---	--

TIPOLOGIE DI REATI SOCIETARI PRESUPPOSTO DI RESPONSABILITÀ DELL'ENTE
 (ART. 25-TER D.lgs. 231/01)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Il reato consiste nell'espore, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero (condotta attiva), ovvero si proceda alla mancata indicazione, negli stessi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, relativamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari (condotta omissiva).
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Il reato sussiste a prescindere dal verificarsi di un danno per i soci o i creditori. La novità rilevante introdotta dalla legge di riforma n. 69/2015 (entrata in vigore il 14 giugno 2015) consiste nel fatto che il falso in bilancio diventa reato di pericolo anziché di danno: non occorre la prova del danno alla società, ai soci o ai creditori, ma è sufficiente l'idoneità obiettiva del falso ad alterare la reale situazione economico-patrimoniale della società (elemento oggettivo del reato) con il fine di trarne profitto (dolo specifico).
Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.)	Occorre inoltre precisare che: - non è più richiesta l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ma la concreta idoneità ad indurre altri in errore; - è sufficiente l'esposizione di fatti materiali non veritieri (o l'omissione di fatti materiali veritieri) posta in essere consapevolmente; - sono state abolite le soglie di punibilità/rilevanza penale della falsificazione previste dalla formulazione delle norme incriminatrici

	anteriore alla legge di riforma n. 69/2015, che peraltro prevede pene ridotte (min 6 mesi, max 3 anni) per i «fatti di lieve entità», vagliati dal giudice in base alla natura e alla dimensione della società ed alle modalità ed effetti della condotta dolosa, nonché una particolare condizione di non punibilità quando il danno ai soci O ai creditori sia particolarmente esiguo; - i mezzi della falsità sono i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico: il riferimento è a tutte le comunicazioni sociali dirette all'assemblea dei soci o ai terzi interessati ed anche alle dichiarazioni trasfuse negli atti contabili; - la falsità si identifica in una qualsiasi attività diretta ad alterare la situazione obiettiva della società a prescindere da soglie quantitative di valore e non attiene più alle sole «informazioni» ma a tutti i fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge. Deve trattarsi, dunque, di comunicazioni previste dalla legge, con l'avvertenza, tuttavia, che in virtù del disposto dell'art. 2423, comma 3, c.c., tale specificazione potrebbe sfumare fino a ricomprendere anche quelle previste da fonte diversa (ad esempio regolamentare), nonché quelle solo indirettamente previste dalla legge². Come riportato nella disposizione normativa, soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Ad essi vanno ad aggiungersi (per tutti i reati societari) anche gli amministratori giudiziari e i commissari governativi, nonché i soggetti privi della qualifica che svolgono di fatto la stessa funzione (tra cui la figura più ricorrente è quella del c.d. amministratore di fatto), purché la esercitino, con i poteri tipici, in modo continuativo e significativo (art. 2639 c.c.). Ove non ricorrano tali requisiti, richiesti dalla legge ai fini dell'equiparazione, i c.d. gestori di fatto potranno essere chiamati comunque a rispondere, a titolo di concorso, con l'amministratore di diritto (ovvero altro soggetto tra quelli elencati in fattispecie). Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, i dirigenti preposti alla redazione dei
--	---

² Il testo dell'art. 2423, comma 3, c.c. è il seguente: "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo".

	documenti contabili societari (figura dirigenziale resa obbligatoria nelle società quotate). Ad essi vanno ad aggiungersi (come per tutti i reati societari) anche gli amministratori giudiziari e i commissari governativi, nonché i soggetti privi della qualifica che svolgono di fatto la stessa funzione (tra cui la figura più ricorrente è quella del c.d. amministratore di fatto), purché la esercitino, con i poteri tipici, in modo continuativo e significativo (art. 2639 cod. civ.). Ove non ricorrano tali requisiti, richiesti dalla legge ai fini dell'equiparazione, i c.d. gestori di fatto potranno essere chiamati comunque a rispondere, a titolo di concorso, con l'amministratore di diritto (ovvero altro soggetto tra quelli elencati in fattispecie),
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	La legge n. 69/2015 ha anche previsto un trattamento sanzionatorio aggravato quando le medesime condotte di falsificazione punite dall'art. 2621 c.c. (nell'ambito delle società non quotate), siano commesse nel contesto delle società emittenti titoli quotati in Borsa. Alle società quotate vengono equiparate <i>ex lege</i> quelle che si rivolgono (anche indirettamente o che stiano per rivolgersi) ad una schiera potenzialmente molto ampia di soggetti, quali: - le società che hanno presentato richiesta di ammissione alla quotazione (art. 2622, comma 2, n.1, c.c.); - le società i cui titoli sono negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani (art. 2622, comma 2, n.2, C.C.); - le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea (art. 2622, comma 2, n.3, C.C.); - le società che fanno appello al pubblico risparmio o comunque lo gestiscono - ad es. società emittenti prestiti obbligazionari - (art. 2622, comma 2, n.4, c.c.).
Falso in prospetto (art. 2623 del cod. civ.) Falsità nelle relazioni o	Il "falso in prospetto" e la "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale" non costituiscono più fattispecie sanzionabili ai sensi dell'art. 25-ter D.lgs. 231/01 a seguito del trasferimento delle fattispecie incriminatrici dal codice civile rispettivamente all'art. 173-bis del D.lgs. 58/1998 e all' art. 27 del D.lgs. 39/2010. In particolare: 1. L'art. 2623 cod. civ. è stato abrogato dall'art. 34 co. 21 L. 262/2005 e introdotto nel testo unico di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 cod. civ.)	rispetto al quale peraltro non è stata prevista la responsabilità amministrativa dell'ente. 2. L'art. 2624 cod. civ. è stato abrogato dall'art. 37 co. 34 del decreto legislativo sulla revisione legale dei conti (D.lgs. 39/2010).
Impedito controllo con danno ai soci (art. 2625, co. 2 cod. civ.)	Il reato si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo (o di revisione) legalmente attribuite ai soci O ad altri organi societari (ovvero alle società di revisione), e stante il riferimento al solo secondo comma dell'art. 2625, questa condotta abbia procurato un danno ai soci. Le parole tra parentesi "(o di revisione) e (ovvero alle società di revisione)" sono state soppresse dall'art. 37 co. 35 del decreto legislativo sulla revisione legale dei conti (D.lgs. 39/2010). L'impedito controllo delle attività di revisione legale" non costituisce più fattispecie sanzionabile a seguito del trasferimento dell'illecito dal codice civile all'art. 29 del D.lgs. 39/2010. Quindi l'art 25-ter richiama l'art 2625 cod. civ., nella nuova versione non comprenderà più l'impedito controllo dei revisori, il quale viene spostato nel decreto legislativo sulla revisione legale dei conti del 27 gennaio 2010, all'art 29, il quale non è a sua volta richiamato dall'art 25-ter. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, anche di fatto, in forza dell'estensione soggettiva di cui all'art. 2639 cod. civ. Sono previste due modalità di condotta, alternative fra loro: l'occultamento di documenti o il porre in essere altri idonei artifici, che devono causare l'impedimento o comunque l'ostacolo dello svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci (nei casi in cui manchi il collegio sindacale), ad altri organi sociali (in primis il collegio sindacale, determinando, altresì, un danno patrimoniale ai soci, In assenza di qualunque specificazione in ordine all'oggetto del controllo, la tutela potrebbe estendersi, come già accaduto in passato (nonostante l'esplicitazione normativa del "controllo sulla gestione") anche a fatti che non attengano direttamente all'esercizio dell'attività economica dell'impresa (si pensi all'ispezione del libro soci). Si procede a querela della persona offesa.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)	Il reato si configura quando, al di fuori dei casi di riduzione legittima del capitale sociale, si concretizzi la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, anche di fatto, in forza dell'estensione soggettiva di cui all'art. 2639 cod. civ. La prima forma di condotta punita è descritta come restituzione dei conferimenti ai soci. La restituzione può essere reale o simulata; essa diviene punibile dal momento in cui intacca il capitale sociale, senza necessità di attendere che essa incida anche sulle riserve. La restituzione per essere penalmente rilevante deve avvenire, naturalmente, "al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale", per i quali si rinvia al contenuto degli artt. 2445, 2446 e 2447 del codice civile. La seconda forma di condotta che consiste nel liberare i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti presuppone, come è ovvio, che i conferimenti siano ancora in tutto o in parte ineseguiti (si pensi al caso in cui i soci vengano svincolati dall'obbligo mediante dichiarazione unilaterale di rinuncia da parte degli amministratori). Ai fini dell'integrazione della fattispecie è sufficiente che sia liberato anche un singolo socio dall'obbligo di eseguire i conferimenti. Il delitto è punito a titolo di dolo generico (rappresentazione e volizione del fatto incriminato). La sanzione amministrativa prevista per la società nel caso in cui venga commesso il delitto di indebita restituzione dei conferimenti nel suo interesse (o a suo vantaggio) consiste nella sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote. Occorre tuttavia precisare che i soci che beneficiano degli effetti del reato vi possono concorrere nei casi in cui abbiano determinato o istigato gli amministratori nell'azione criminosa.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.)	La condotta criminosa consiste nel ripartire utili o relativi acconti che non siano stati effettivamente conseguiti o che debbano essere destinati per legge a riserva. Rileva altresì ai fini del presente reato la ripartizione di riserve, anche se non costituite con utili, che per legge non possano essere distribuite. Per la determinazione del concetto di utile sembra non sufficiente il riferimento alla nozione di utile di esercizio (da intendersi come differenza tra ricavi e costi nel conto economico), bensì deve aversi riguardo all'utile complessivo, che consiste nel plusvalore del patrimonio sociale netto

	rispetto al patrimonio iniziale quale risultante dai conferimenti. L'utile complessivo deriva dagli utili dell'ultimo esercizio, da quelli derivanti da esercizi anteriori non distribuiti, considerando anche perdite precedentemente accumulate. Ancora, l'utile da prendere in considerazione non dovrebbe consistere in quello di gestione, quanto piuttosto in quello di bilancio, che può derivare, pertanto, anche da incrementi estranei alla gestione sociale che siano, tuttavia, iscritti come voci dell'attivo in bilancio (ad es. beni acquisiti per effetto di atti di liberalità, plusvalenze conseguenti a rivalutazione economica o monetaria). Deve, poi, trattarsi di un utile non effettivamente conseguito, dovendosi tale formula intendere come comprensiva degli utili non realmente acquisiti o per effetto della gestione sociale o per altro titolo (Sembrirebbe indifferente fa liquidità), ovvero di un utile destinato per legge a riserva (si vedano gli artt. 2430, 2431 e 2423, 4° comma cod. civ.), con ciò escludendosi la rilevanza penale della distribuzione di utili destinati a riserve statutarie. Anche per gli acconti su utili vale, ai fini dell'incriminabilità della condotta di distribuzione, la limitazione normativa della loro non effettività o della destinazione a riserva legale, che come è chiaro risulterà di difficile accertamento in corso di esercizio. In assenza di una chiara indicazione legislativa circa la natura necessariamente dolosa della contravvenzione sussiste il concreto rischio che del reato, secondo le regole generali, gli amministratori saranno chiamati a rispondere indifferentemente per dolo o per colpa. Al secondo comma dell'art. 2627 c.c., si prevede per gli amministratori una speciale causa di estinzione del reato nel caso in cui prima del termine dell'approvazione del bilancio intervenga la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve. Va sottolineato, tuttavia, come tale eventualità non giochi alcun effetto nei confronti della responsabilità amministrativa dell'ente, in quanto come già ricordato all'art. 8 del d.lgs. 231/01 si prevede l'autonomia della responsabilità dell'ente. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, anche di fatto, in forza dell'estensione soggettiva di cui all'art. 2639 cod. civ. Occorre tuttavia precisare che i soci che beneficiano degli effetti del reato vi possono concorrere nei casi in cui abbiano determinato o istigato gli amministratori.
--	--

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)	Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote della Società o della Controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge. La condotta deve cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Il reato si estingue qualora il capitale sociale o le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la condotta. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, anche di fatto, in forza dell'estensione soggettiva di cui all'art. 2639 cod. civ. ed anche se agenti per interposta persona o tramite società fiduciaria. In particolare, nel caso di acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società controllante, i soggetti attivi sono individuabili negli amministratori della società controllata. Tuttavia, anche in questa ipotesi, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, quando le operazioni illecite siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)	La fattispecie si realizza con l'effettuazione da parte degli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. L'integrazione del reato è subordinata alla necessità che dalla riduzione del capitale, fusione o scissione (in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori), derivi un danno patrimoniale a questi ultimi. Il delitto è punito a titolo di dolo generico (rappresentazione e volizione del fatto incriminato). È previsto, quale causa estintiva del reato, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio; essa, come già ricordato (cfr. supra, sub. art. 2627 cod. civ.) non ha effetti sulla responsabilità amministrativa dell'ente, data l'autonomia di quest'ultima. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, anche di fatto, in forza dell'estensione soggettiva di cui all'art. 2639 cod. civ. È evidente la necessità - non ancora sufficientemente percepita dalla dottrina -- di coordinare questa norma con quella, più lieve, di cui all'art. 2626 cod. civ., alla quale essa in qualche modo sembra sovrapporsi lasciandole una funzione meramente residuale.

Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629-bis cod. civ.)	Il reato si realizza nel caso in cui l'amministratore di una società quotata o di una banca non comunichi agli altri amministratori e al collegio sindacale un interesse che, per proprio conto o per conto di terzi, abbia in una operazione della società, cagionando a seguito dell'omissione un danno alla società o a terzi. Soggettivi attivi del reato sono gli amministratori, anche di fatto, in forza dell'estensione soggettiva di cui all'art. 2639 cod. civ. Sì tratta però di una disposizione incriminatrice dall'applicabilità circoscritta, essendo applicabile soltanto nell'ambito delle società quotate o a capitale diffuso, confermando pertanto l'intenzione del Legislatore di creare un particolare e più rigido circuito punitivo per tali società in quanto coinvolgono il risparmio pubblico.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)	Il reato attiene alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante: 1) attribuzione di azioni o quote sociali in misura superiore all'ammontare del capitale sociale; 2) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 3) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. La prima condotta punita (che sembra anticipare l'intervento punitivo già al momento della sottoscrizione senza attendere la emissione che coincide con la messa in circolazione) consiste nell'attribuire azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale. Quest'ultima espressione sembrerebbe riferirsi al costo complessivo dell'operazione, al netto dei premi o dei ristori garantiti dalla società. La seconda condotta punita attiene alla sottoscrizione reciproca di azioni. Il requisito della reciprocità è da intendersi come esistenza di uno specifico accordo, senza necessità che le operazioni di sottoscrizione avvengano nello stesso lasso temporale. La terza condotta punita riguarda la sopravvalutazione rilevante; l'elasticità della formula sembra lasciare ampi spazi di valutazione al giudice; l'unico modo per circoscrivere l'indeterminatezza dell'espressione potrebbe essere quella di riferirsi al disposto dell'art. 2343, ultimo comma, cod. civ. a

	norma del quale se risulta che “il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte” oppure deve provvedere al versamento della differenza. In tale ottica potrà considerarsi “sopravvalutazione rilevante” quella che supera di oltre un quinto il valore dei beni conseguiti. Oggetto della rilevante sopravvalutazione possono essere i beni (tra cui sono da ricomprendere per la giurisprudenza anche quelli immateriali), i crediti e il patrimonio della società nel caso di trasformazione (concetto che dovrebbe ricomprendere anche per l’ipotesi di passaggio da una società di persone ad una di capitali, ma che non vale come è chiaro per l’ipotesi inversa, determinando questa una responsabilità illimitata dei soci). Il patrimonio è da intendersi come differenza tra l’attivo e il passivo (patrimonio netto), potendo la sopravvalutazione riferirsi ad entrambi. Si tratta di un reato di evento, dovendo le tre condotte sopradescritte determinare la formazione o l’aumento del capitale sociale. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti che formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale, nonché i soggetti che esercitino di fatto le medesime funzioni, (art. 2639 cod. civ.),
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)	Il reato si configura quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono i liquidatori di società commerciali nominati ai sensi degli artt. 2272, 2274 e 2275. È richiesta, quindi, quale presupposto del fatto tipico, avvenuta apertura della fase di liquidazione, Inoltre, per effetto dell’art. 2639 cod. civ., rispondono del reato in esame anche coloro che, pur essendo privi di investitura formale, svolgono di fatto l’attività (ad esempio i soci che, in assenza di nomina dei liquidatori, operino come tali).
Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)	La nuova disposizione - introdotta dall’art. 1, comma 76, della legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge “anticorruzione”) - prevede - al comma 1 - che siano puniti con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori

	generalisti, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, compiendo od omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionano nocumento alla società. Successivamente, il D.lgs. 38/2017 di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, ha modificato la disciplina del reato di corruzione tra privati introdotto, all'art. 2635 cod. civ., dalla legge n. 190/2012. SITUAZIONE PRECEDENTE: la corruzione privata era concepita come reato a concorso necessario di persone (tra corrotto e corruttore) e richiedeva, come elemento costitutivo del reato, la prova che la società di appartenenza del soggetto corrotto avesse subito effettivamente un danno (nocumento) a causa della corruzione di: a) soggetti dotati di specifica qualifica soggettiva: amministratori, Sindaci, liquidatori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari; b) b) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei primi. SITUAZIONE ATTUALE: la nuova formulazione del reato (sempre a concorso necessario tra corrotto e corruttore) è incentrata sulle seguenti modifiche sostanziali della fattispecie: a) Estensione della cerchia dei soggetti "corrotti" anche a coloro che esercitano «funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al primo comma» (ossia amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alle scritture contabili etc.). La nuova formulazione fa chiaro riferimento a tutto il personale con qualifica dirigenziale, ma non solo: anche un soggetto che occupa posizioni basse nella gerarchia societaria potrebbe infatti svolgere "funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al primo comma", ad esempio dirigendo ovvero coordinando magari anche un solo soggetto del suo ufficio. Sotto questo profilo, la norma sembra ampliare a dismisura il novero dei soggetti potenziali corrotti mentre, in precedenza, l'estensione riguardava soltanto gli immediati riporti degli amministratori, sindaci, liquidatori, ecc. Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione del reato per
--	---

	interposta persona. Altro elemento soggettivo di novità tra vecchia e nuova norma è che tra gli enti collettivi “tutelati” figurano, oltre alle società, anche gli “enti privati” (comprese quindi associazioni, fondazioni e altri enti di fatto, privi di personalità giuridica). b) Eliminazione del «nocumento alla società/ente» quale elemento tipico della fattispecie. Ai fini della consumazione del reato, non è più essenziale la prova del danno patito dalla società del soggetto corrotto: è sufficiente che i soggetti qualificati (amministratori, dirigenti, ecc.) sollecitino, ricevano o si facciano promettere (per sé o per altri) denaro o altre utilità, allo scopo di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al (loro) ufficio o degli obblighi di fedeltà all’azienda di appartenenza; pertanto, poiché il compimento o l’omissione dei predetti atti non sono più elementi costitutivi del reato, ne consegue la trasformazione della fattispecie di corruzione privata da reato di danno (a dolo generico) in reato di pericolo (a dolo specifico) [profilo differenziale rispetto alla corruzione pubblica]. c) Introduzione della condotta di «sollecitazione al pagamento o dazione». Sul versante passivo, mentre la vecchia norma incriminava soltanto chi “riceveva” la dazione o promessa di denaro o altre utilità, la nuova norma aggiunge alla condotta passiva tipica della ricezione - evocativa di un rapporto contrattuale di natura illecita in quanto concluso, ricevendo beni o denaro “contra ius” - una condotta attiva del corrotto “anticipatoria” della soglia di rilevanza penale, quale la semplice “sollecitazione” per ricevere denaro o altre utilità non dovuti. Tale previsione presenta non poche criticità, specie con riferimento alla “genericità” del termine, nel senso che, nella pratica e sotto il profilo probatorio, sarà alquanto difficile stabilire quando possa ritenersi integrata una * “sollecitazione”. Da ultimo, il DDL 13/12/18 N.1189 (C.d. Spazzacorrotti) ha introdotto, tra le altre cose, previsione della procedibilità d’ufficio per i reati di corruzione tra privati.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-<i>bis</i> cod. civ.)	La sollecitazione di una dazione o promessa di denaro cui non segua accettazione», dunque il tentativo (unilaterale) di chi induce taluno dei

	soggetti sopra qualificati a farsi corrompere, costituisce autonoma ipotesi di reato, laddove l'istigazione non sia accolta dal soggetto destinatario del tentativo di promessa o dazione. Il DDL 13/12/18 n. 1189 (c.d. Spazzacorrotti) ha introdotto tra le altre cose, previsione della procedibilità d'ufficio per i reati di istigazione alla corruzione tra i privati
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)	Il reato prevede che con atti simulati o fraudolenti si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Anche se, nell' art. 2636, il soggetto attivo è iscritto come "chiunque", appare alquanto difficile, di fatto, che la condotta possa essere realizzata da chi non rivesta, almeno, la qualità di socio. Le modalità di condotta consistono nel porre in essere atti simulati o fraudolenti: all'interno di tale previsione possono rientrare tutti quei comportamenti elusivi delle regole civilistiche di formazione della maggioranza in assemblea, quali ad esempio l'avvalersi di azioni o quote non collocate, ovvero il far esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante al socio in virtù delle proprie azioni o quote. Va sottolineato che esula dalla previsione in esame l'utilizzazione di altri mezzi illeciti, quali la violenza o la minaccia. Si tratta di un reato di evento, dovendo la condotta determinare la maggioranza in assemblea. Oltre al dolo generico (rappresentazione e volizione del fatto incriminato), è richiesto anche il dolo specifico, consistente "nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto" (il cui conseguimento non è tuttavia necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie).
Aggiotaggio (2637 cod. civ.) ostacolo delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (2638 cod. civ.)	I reati in parola non si applicano alla presente società motivo per il quale non verranno affrontati, ma semplicemente richiamati

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

(ART. 25-QUINQUIES D.LGS. 231/01)

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi	L'interesse tutelato dalla norma è costituito dallo stato di libertà dell'individuo. L'evento cui derivi una sottoposizione permanente della persona al lavoro forzato e obbligatorio: si pensi alla condotta di soggetti che, dopo aver favorito l'ingresso in Italia di cittadine straniere, con l'ingannevole prospettiva di lavoro, le riducano ad uno stato di completa soggezione a mezzo di vessazioni di ogni tipo, dalla privazione dei documenti personali al controllo sistematico a vista, alla totale appropriazione degli incassi della prostituzione che queste siano costrette ad esercitare.
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:	L'interesse tutelato dalla norma è costituito dalla libertà, personalità ed integrità psico- fisica del minore, intesa come diritto ad una crescita fisica, psichica, spirituale, morale e sociale del minore secondo il suo naturale sviluppo. "Prostituzione" è l'attività di chi, uomo o donna, compie atti sessuali in cambio di denaro o altre utilità.

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato Chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altre utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.	“Induzione” consiste in ogni attività idonea a persuadere, convincere, determinare il soggetto passivo a darsi alla prostituzione; integra dunque tale condotta ogni forma di influenza psicologica con esclusione della violenza o minaccia. “Favoreggiamento” è ogni attività che consente o rende più agevole l'esercizio della prostituzione.
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240,000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o Induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al	Il reato punisce la condotta di chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico e chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga, diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma. In sostanza, la norma punisce le condotte di produzione, commercializzazione e scambio di materiale pornografico, relativo ai minori degli anni 18

primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.	
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.	Dopo aver sanzionato le condotte di produzione e commercializzazione del materiale pornografico relativo a minori, il legislatore si è preoccupato di prevedere una norma di chiusura volta a punire chi si procura o detiene il materiale stesso. Scopo della legge è infatti quello di combattere il fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori su tutti i fronti andando a colpire chiunque, in qualsiasi

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	modo, ne favorisce lo sviluppo e quindi anche gli utenti.
Pornografia virtuale (Art. 600-quater 3 c.p.) Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	L'introduzione della nuova fattispecie di pedo-pornografia virtuale estende l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico alle ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse. Nella pratica, il reato di "pedo-pornografia virtuale" si verifica quando il materiale pornografico utilizzato nella commissione di uno degli illeciti di pornografia minorile o di detenzione di materiale pornografico rappresenta immagini relative a minori, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (c.d. immagini virtuali). Pertanto, l'ente può rispondere per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.). Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937	La norma si inserisce nel quadro della lotta senza frontiere allo sfruttamento sessuale dei minori, come confermato dal fatto che la Legge fa eccezione al principio di territorialità, poiché sono punibili, in base alla Legge italiana, anche i fatti commessi all'estero da o a danno di un cittadino italiano. La punibilità non viene estesa a chi aderisce al viaggio anche se, nella prenotazione del viaggio, può ravvisarsi un atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla realizzazione del reato di prostituzione

	minorile per cui l'utente potrebbe comunque rispondere del reato di cui all'art. 600-<i>bis</i> c.p. nella forma tentata.
Tratta di persone (Art. 601 c.p.) È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal	La norma mira a tutelare lo stato di libertà sotto il profilo particolare della repressione di ogni forma di commercializzazione dei soggetti che si trovino in condizioni di schiavitù o in condizione analoga; in particolare la finalità relativa al prelievo di organi può avere impatto sulle strutture sanitarie, qualora la Casa di Cura sia asservita al ruolo di copertura utile alla realizzazione degli scopi illeciti perseguiti.

primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.	
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	Sono puniti i singoli acquisti o cessioni di persone in stato di soggezione assoluta anche a titolo gratuito.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:	L'art. 603-<i>bis</i> cod. pen. introdotto con legge 199/2016 punisce qualunque modalità di reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla all'impiego terzi, nonché il mero impiego del lavoratore nell'ambito della propria impresa (senza intermediazione di terzi), sulla base di due presupposti che sono: a) l'approfittarsi dello stato di bisogno dei lavoratori b) il fatto di sottoporre i reclutati a condizioni lavorative di sfruttamento. Pertanto, rispetto al passato, non sono più richiesti né una stabile organizzazione di uomini e mezzi destinati al reclutamento di manodopera, né l'uso di violenza, minaccia o intimidazione sui lavoratori (l'uso di violenza o minaccia oggi sono previste soltanto come aggravanti del reato). Dei due presupposti richiesti ai fini della punibilità, mentre “lo stato di bisogno” del lavoratore (rectius il suo approfittamento) è una condizione da dimostrare caso per caso sulla base delle mutevoli circostanze di fatto del caso singolo, viceversa la condizione di “sfruttamento” dei lavoratori viene predeterminata dalla stessa legge base di alcuni indici sintomatici di sfruttamento che sono quelli dettagliati nella colonna a sinistra. È sufficiente la prova che ricorra uno (o più) degli indici predefiniti ex lege nell'ambito dell'attività lavorativa per

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro	ritenere integrata la condizione di sfruttamento del lavoratore e quindi la punibilità del reato in capo all'intermediario e al datore di lavoro.
Adescamento di minorenni. (art.609-undecies c.p.) Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600- quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui	La norma mira a punire il comportamento di chi carpisce la fiducia del minore di anni sedici e commette i reati di pedofilia, pedo- pornografia e riduzione in schiavitù.

all'articolo 600-quater. 1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609 octies, adescare un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.	Il fenomeno del c.d. <i>"grooming"</i> consiste nell'agire sulla volontà del minore fino ad ottenerne il controllo. Questo tipo di abuso, infatti, porta alla manipolazione psicologica del minore attraverso canali di comunicazione di uso frequente della vittima. L'adescatore, infatti, instaura un rapporto di amicizia con il minorenne (es. amici di chat, sms, internet), ne conquista la fiducia e si insinua nella sua volontà fino a farne prendere il controllo. Ottenuta la sua totale abnegazione, l'adescatore soggioga il minore fino a fargli apparire normali e innocenti i rapporti sessuali con gli adulti. Il reato di adescamento di minori è un reato quindi di mera condotta e si ritiene commesso sin dal momento in cui l'adescatore carpisce la fiducia della vittima.
--	--

TIPOLOGIE DI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESUPPOSTO DI
RESPONSABILITA' DELL'ENTE
{ART. 25-SEPTIES D.LGS. 23 1/ 2001}

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
Omicidio Colposo (art. 589 c.p.) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.	Il reato di omicidio colposo si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona senza la coscienza e volontà di determinare evento lesivo, che si verifica a causa di negligenza, imprudenza imperizia del soggetto agente (c.d. colpa generica) ovvero per inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (c.d. colpa specifica). La condotta può estrinsecarsi nelle forme più diverse, perché Legge non indica le modalità che essa deve assumere, limitandosi a richiedere che abbia cagionato la morte di una persona. In particolare, comportamento tenuto dal soggetto colpevole può consistere tanto in

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope]³ Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [582], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.	un'azione quanto in una omissione di cautele doverose. L'art. 589 c.p. prevede, al comma 2, una circostanza aggravante del delitto di omicidio colposo che sussiste, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, non solo quando accertata violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui venga contestata una condotta contraria alla previsione normativa di cui all'art. 2087 c.c, che, come è noto, prevede l'obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso 3. L'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza del reato è la colpa, che sussiste in tutti in casi in cui l'agente violi le norme antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori. In sostanza, secondo la previsione normativa, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che i dipendenti facciano effettivamente uso delle misure protettive apportate.
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro	Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'incolumità personale. Secondo la disposizione di cui all'art. 582 c.p. ("Lesione personale"), l'elemento oggettivo della figura criminosa in esame consiste nel cagionare una lesione da cui deriva una malattia.

³ Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, lett. d), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016.

619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.	Si ritiene che l'espressione “cagionare una lesione da cui deriva una malattia” equivalga a “produrre in qualsiasi modo una malattia”, dal momento che il riferimento alla “lesione” nella definizione del reato non individua un elemento strutturale ulteriore rispetto alla condotta umana e la malattia conseguente. Poiché la legge non fornisce una propria nozione di malattia, occorre attenersi a quella fornita dalla scienza medica. In tal senso, la malattia consiste in quel processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina un'apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo. Se il processo morboso investe l'organismo fisico, si ha “malattia nel corpo”; se investe l'organismo psichico, determinando un turbamento nelle funzioni dell'intelletto o della volontà, si ha “malattia nella mente”. Occorre poi precisare che, per quanto concerne il delitto di lesioni colpose, la norma circoscrive l'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle sole fattispecie di lesioni: gravi, nel caso in cui dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583. 1 c.p.); gravissime, nel caso in cui dal fatto derivi una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della
---	--

	capacità di difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, C.p.). Di conseguenza, devono ritenersi attratte nella sfera di responsabilità "231" non solo le lesioni gravi o gravissime conseguenti ad incidenti sul lavoro, ma anche le malattie professionali che potrebbero manifestarsi quale causa di esposizione continuativa nel tempo dei lavoratori a determinati rischi, ambienti o sostanze nocive. L'impianto normativo richiamato è tale da escludere dall'ambito di applicazione della responsabilità dell'ente soltanto le lesioni personali c.d. "lievi", guaribili entro 40 giorni, senza postumi permanenti. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il rapporto di causalità tra la violazione della norma prevenzionale e l'evento lesivo viene meno nell'ipotesi in cui la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia eccezionale e non prevedibile secondo un criterio di normalità, ponendosi in tal modo al di fuori di ogni possibilità di controllo/previsione da parte dei soggetti tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, ad osservare/applicare le relative norme di tutela. Inoltre, giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'accertamento delle responsabilità penali connesse alla violazione della normativa antinfortunistica prescinde dall'individuazione delle persone offese quali lavoratori subordinati o soggetti a questi equiparati, per estendersi all'ambiente di lavoro nel suo complesso: se l'evento morte o lesione si verifica per violazione delle norme
--	--

	antifortunistiche, la responsabilità fa sempre carico al Datore di Lavoro, non solo quando il soggetto passivo del reato sia un lavoratore subordinato o un soggetto a questi equiparato, ma anche nel caso in cui l'incidente sia occorso — all'interno di ambienti aziendali — ad un terzo estraneo all'ambito lavorativo: la tutela penale conseguente alla violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro si estende, dunque, a chiunque si trovi a prestare la propria attività nell'ambito dell'organizzazione aziendale o, comunque, sia autorizzato ad accedere ai locali dell'azienda (es. clienti e fornitori, personale nel quadro di contratti di appalto, installatori di impianti, macchinari di lavoro od altri mezzi tecnici, ecc.) e venga coinvolto in situazioni di pericolo legate all'inosservanza di norme antifortunistiche
--	---

RICICLAGGIO E TIPOLOGIE DI REATI AFFINI PRESUPPOSTO DI RESPONSABILITA'
DELL'ENTE
(ART. 25-OCTEES D.lgs. 231/01)

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
Ricettazione (art. 648 c.p.)	Lo scopo dell'incriminazione è quello di impedire il perpetuarsi della lesione agli interessi patrimoniali della vittima del reato principale (ad es. furto o rapina) rendendo più difficoltoso il recupero della refurtiva. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'effetto di deterrenza alla commissione dei reati principali, come conseguenza dell'illiceità penale estesa alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. Per "acquisto" deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo oneroso o anche gratuito, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine "ricevere" sta ad indicare ogni forma di conseguimento del

	possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per "occultamento" deve intendersi il nascondimento del bene (dopo averlo ricevuto) proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa: tale condotta si esteriorizza in ogni attività di "mediazione" tra l'autore del reato principale ed il terzo acquirente.
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati-presupposto possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, quello di scoraggiare la stessa commissione del reato principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi. Obiettivo della norma è impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque ostacolare, con l'attività di riciclaggio del denaro o dei valori, l'attività della polizia giudiziaria tesa a scoprire gli autori del reato. Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi e "puliti": il modo più semplice consiste nel versamento bancario di denaro od assegni, con il successivo ritiro di denaro contante dell'importo corrispondente. La condotta della sostituzione si concretizza nell'effettivo scambio del provento dell'illecito con altro bene adatto a celarne la provenienza delittuosa mentre, in caso di trasferimento, beni, il denaro o le altre utilità provenienti del reato presupposto ed oggetto dell'attività di riciclaggio affrontano una mera "trasmigrazione", conservando le medesime caratteristiche originarie. La sostituzione dei capitali può essere realizzata nei modi più disparati ed anche con il versamento presso banche e il suo successivo ritiro, in quanto "stante la fungibilità del denaro, non può dubitarsi che il deposito in banca di denaro sporco realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo

	la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato (Cass.Pen. Sez. VI del 7 luglio 2011, n. 26746; Cass. Pen. Sez. II, Sent., 6 ottobre 2010, n. 35763; Cass. Pen. Sez. V, 15 febbraio 2007, n. 6350). Il "trasferimento" consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Si differenzia dalla "sostituzione" in ragione del fatto che i valori di provenienza illecita non vengono "sostituiti" o "cambiati" con altri valori di identica o diversa natura, ma semplicemente "trasferiti" o "spostati" da un soggetto ad altro soggetto (ovvero da un luogo ad un altro luogo), in modo da far perdere le tracce della loro origine. Vi rientrano, in sostanza, quelle condotte in forza delle quali un soggetto, ricevuta la disponibilità, materiale o giuridica, del compendio criminoso, lo ritrasferisce a terzi, ponendo in essere un artificioso passaggio volto ad ostacolare l'identificazione dell'effettiva provenienza illecita: si pensi, ad esempio, al trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito (c.d. riciclaggio "mediato"). Peraltro, sul piano sostanziale, è stato ritenuto che il solo spostamento della titolarità del denaro dall'autore del reato presupposto alla società di cui questi sia socio, ma con amministratori che non abbiano concorso nel delitto presupposto, consente la creazione di un primo schermo tra il denaro e la sua provenienza, sicché quando questa operazione si verifica con la complicità di terzi estranei alla commissione del reato presupposto, costituisce essa stessa riciclaggio, ovviamente ascrivibile solo a quei terzi . Anche l'attività materiale di trasferimento da un luogo ad altro è idonea ad integrare il reato, ove valga a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione dell'origine illecita: tale appare, ad esempio, il flusso transfrontaliero di fondi dall'Italia verso relazioni bancarie estere, in particolare quelle situate in uno Stato extracomunitario, per l'oggettiva diminuzione delle probabilità di risalire al reato presupposto ed all'avente diritto, in ragione della recisione del collegamento con il luogo di provenienza. Le "altre operazioni" sono tutte quelle condotte "atipiche", cioè non predeterminate dalla legge, volte ad ostacolare l'identificazione dell'origine
--	---

	delittuosa dei beni sui quali incidono. Ad esempio, potrebbero essere considerate tali quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato, facendo perdere traccia dell'origine illecita dei predetti valori.
Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	La previsione del delitto in esame in aggiunta a quello di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) nasce dal rilievo che i profitti della criminalità debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro “pulito”, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego. La condotta, espressa dall'inciso “impiega in attività economiche o finanziarie”, consente due rilievi: a) da un lato, il riferimento specifico alle attività finanziarie intende coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo; b) dall'altro lato, tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo “impiegare” la cui accezione è più ampia rispetto al termine “investire”, che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza), consente di escludere la funzione meramente professionale, dove prevale l'aspetto intellettuale. Viceversa, la punibilità non può essere esclusa quando l'investimento riguarda una struttura di tipo imprenditoriale (ad es. quando il denaro di illecita provenienza viene reimpiegato nella costituzione di una società). Esclusi i profili meramente professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma già impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre la funzione integrativa e, per così dire residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis cod.pen.
Auto-riciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.)	Prima dell'ingresso di tale fattispecie incriminatrice (introdotta con Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015.), il cod. pen. escludeva la possibilità di incriminazione per riciclaggio di chi

	aveva concorso a cagionare il reato-base. Si pensi all'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale all'interno di una Società commetta un'evasione fiscale penalmente rilevante nell'interesse della stessa e che poi impieghi il denaro fraudolentemente sottratto al Fisco nelle attività economiche dell'impresa: orbene, in tale caso, prima dell'ingresso di tale reato, la condotta successiva di investimento produttivo della provvista illecita non poteva essere punita a titolo di riciclaggio o reimpiego, essendo l'apicale autore del reato-base di frode fiscale, con la conseguente impossibilità di configurare alcuna responsabilità in capo alla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, posto che i reati tributari non rientrano nel catalogo dei reati presupposto di responsabilità degli Enti, tale clausola di esclusione trovava la sua giustificazione nel concetto del post factum non punibile, posto che l'autore del reato presupposto o colui che in esso abbia concorso, venivano già colpiti dalla sanzione prevista dalla norma incriminatrice principale anche per l'ulteriore attività di utilizzo e di impiego del profitto illecito, che non era pertanto suscettibile di autonomo apprezzamento penale, in quanto costituiva un mero prolungamento logico dell'iter criminale del reato base. Viceversa, Il nuovo reato di auto- riciclaggio implica la punibilità dell'autore del reato base anche per il successivo riciclaggio dei proventi di tale reato, con l'unica esclusione dei casi di utilizzo o godimento personale del denaro o altri beni di origine delittuosa. Pertanto, se gli amministratori di un gruppo di società frodano il Fisco - consentendo alle società da loro gestite di ottenere un illegittimo risparmio fiscale, per poi reimpiegare i proventi del reato all'interno dell'impresa — gli stessi amministratori prima rispondevano solamente del reato di frode fiscale ma non anche del (più grave) reato di riciclaggio (che richiedeva la commissione da parte di un terzo estraneo al reato-base) e soprattutto la società andava esente da sanzione 231, perché i reati tributari non sono compresi nel catalogo 231. Oggi invece nel caso in cui un soggetto apicale viene sottoposto a procedimento penale per un reato tributario commesso nell'esercizio di attività d'impresa, l'apicale che reinveste il profitto illecito in azienda può essere perseguito anche per auto-riciclaggio che è reato 231. Quindi di tale delitto sarà chiamata a rispondere anche la società
--	---

FATTISPECIE	OSSERVAZIONI
Inquinamento ambientale (doloso o colposo) (artt. 452-bis e 452-quinquies c.p.)	Il nuovo delitto punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a 100.000 Chiunque cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Le pene sono diminuite da un terzo a due terzi se i fatti di cui sopra sono commessi per colpa (art. 452-quinquies c.p.). Le pene sono diminuite da un terzo a due terzi se i fatti di cui sopra sono commessi per colpa (art. 452-quinquies c.p.).
Disastro ambientale (doloso o colposo) (artt. 452-quater e 452-quinquies c.p.)	Fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., relativo al disastro c.d. innominato, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque cagioni un disastro ambientale Il disastro ambientale ricorre nelle tre diverse ipotesi alternative di seguito indicate: 1) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti, particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

	Le pene sono diminuite da un terzo a due terzi se i fatti di cui sopra sono commessi per colpa (art. 452-quinquies c.p.).
Traffico e/o abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, i riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese, o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. N.B. Tale reatorientra nella sfera di punibilità dell'Ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 nella sola ipotesi in cui venga contestata l'associazione a delinquere tra tre o più persone finalizzata alla sua commissione, nelle forme di cui all'art. 452- octies c.p.
Associazione a delinquere o associazione di tipo mafioso "aggravata" per la commissione di uno dei reati previsti dal Titolo VI-bis, Libro II, cod.pen. - ("Dei delitti contro l'ambiente) (art. 452-octies c.p.)	Quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 c.p. sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416- bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi

	pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis c.p. SONO aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale
Omissa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20,000 a euro 80.000. N.B. Tale reato rientra nella sfera di punibilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nella sola ipotesi in cui venga contestata l'associazione a delinquere tra tre o più persone finalizzata alla sua commissione, nelle forme di cui all'art. 452- <i>octies</i> c.p.
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)	Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro
II. REATI PREVISTI DAL CODICE DELL' AMBIENTE (D.LGS. 152/2006)	
Inquinamento idrico (art. 137)	- Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa @ revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2); - Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3); - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome @ dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo); - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11); - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).

Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)	- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b); - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo); - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, Secondo periodo); - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5); - deposito temporaneo, presso il luogo di produzione, di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (art. 256 co. 6).
Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis)	L'entrata in vigore della legge 6 Febbraio 2014 n. 6 recante “disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”, ha introdotto una nuova fattispecie di reato che punisce chiunque appicchi il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. La norma in esame così statuisce: 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni, Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni, 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. 3. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. 4. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di

	stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso del bene è avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e.
Omissa bonifica di siti contaminati (art. 257)	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co, 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
Traffico illecito di rifiuti (art. 259)	Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è punita con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con 'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)	1. I soggetti che non effettuino la comunicazione prescritta all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

	2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la Sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui al articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
--	--

	duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per Legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.
Inquinamento atmosferico (art. 279 D. Lgs. 152/2006)	Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).
Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti).	Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione (art. 1, co. 1e2). Commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, Sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa. - Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1); - Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).
Reati previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	Inquinamento dell'ozono; violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego {produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6),
Reati previsti dal d.lgs. 6 novembre 2007 n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi	Sversamento colposo in mare da parte di navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2); Sversamento doloso in mare da parte di navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).

	Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o gravi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
--	--

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

IPOGEO SPA

Articolo 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 In attuazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito “Decreto”), il Consiglio di Amministrazione di Ipogeo S.p.A. ha istituito l’Organismo di Vigilanza a cui sono stati attribuiti i poteri e le responsabilità necessari per lo svolgimento delle attività allo stesso demandate dal Decreto.

1.2 Il presente documento disciplina le funzioni e i poteri dell’Organismo di Vigilanza, i requisiti soggettivi, la durata in carica e i criteri per la nomina e la revoca degli stessi, le modalità di esercizio delle funzioni attribuite.

Articolo 2

FUNZIONI E POTERI

2.1 Allo scopo di assolvere alle funzioni indicate dall’art. 6 del Decreto, all’Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello. A tal fine, l’Organismo deve:
- effettuare verifiche periodiche, anche a sorpresa, presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, al fine di accertare che i comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività aziendali siano rispettosi delle prescrizioni contenute nel Modello e corrispondano alle procedure operative e di controllo dallo stesso individuate;
- promuovere presso la competente struttura aziendale il processo connesso all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste in caso di violazione del Modello e verificarne l’attuazione;
- verificare l’efficacia e l’adeguatezza nel tempo del Modello al fine di prevenire il verificarsi di reati per i quali può essere chiamata a rispondere la Società, promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie. A tal fine, l’Organismo deve:

- effettuare ricognizioni delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le eventuali nuove aree a rischio di reato ai sensi del Decreto rispetto a quelle già individuate nel Modello;
- attivare le strutture aziendali competenti per l'elaborazione di procedure operative e di controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività;
- inoltrare, se necessario, proposte di aggiornamento e/o correzione del Modello all'organo amministrativo e verificare successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni adottate;
- definire, in attuazione del Modello, un efficace flusso informativo ed adeguate modalità di comunicazione al fine di:
 - acquisire tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni del Modello e delle sue procedure;
 - essere costantemente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato;
 - riferire periodicamente agli organi sociali competenti;
- pianificare e provvedere a verifiche ispettive e ad attività di audit. Gli audit che l'OdV è chiamato a pianificare e a svolgere, anche a mezzo di consulenti esterni, possono suddividersi in:
 - audit di vigilanza sulle aree a rischio reato;
 - audit di vigilanza sulle aree strumentali alla commissione di reati;
 - audit di vigilanza a seguito di segnalazioni del compimento di pratiche illecite o violazioni del Modello, ricevute attraverso i canali dedicati;
 - follow up su audit di vigilanza precedentemente svolti;
- promuovere presso le competenti strutture aziendali un adeguato e differenziato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per favorire la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello, del Codice Etico, nonché dei Protocolli e delle procedure adottate per favorirne, e verificarne, l'attuazione;
- monitorare l'implementazione da parte della Società delle attività di comunicazione e formazione sul Modello e sul Codice Etico;
- predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari ai fini dell'attuazione del Modello;

- elaborare, aggiornare, raccogliere e conservare tutte le informazioni, la documentazione, il materiale relativo ai controlli svolti, alle riunioni effettuate e comunque in generale tutto il materiale afferente all'espletamento dei suoi compiti in ordine all'osservanza ed implementazione del Modello.

2.2 L'Organismo di Vigilanza è assolutamente autonomo e indipendente. Esso dispone infatti per l'espletamento dei propri compiti di autonomi poteri di spesa e di adeguate risorse finanziarie, proposte dall'Organismo stesso sulla base di un preventivo annuale, e approvate e stanziare dall'organo amministrativo sulla base di tale proposta.

L'Organismo tuttavia, in caso di necessità di risorse addizionali, eccedenti il limite di spesa, procederà a chiedere tempestiva autorizzazione all'organo amministrativo. In tal caso l'Organismo provvederà a darne comunicazione all'organo amministrativo e che dovrà approvare la relativa modifica del preventivo annuale di spesa precedentemente concesso.

2.3 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, l'Organismo può:

- a) accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- b) effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario, osservando le procedure della Società -in quanto compatibili con l'autonomia e l'indipendenza propri dell'Organismo- previste per l'assegnazione degli incarichi di consulenza. Eventuali casi di incompatibilità sono individuati dallo stesso Organismo;
- d) esercitare i propri poteri ispettivi anche nei confronti di altra società laddove il processo strumentale sia stato assegnato in outsourcing ad altra società, interna o esterna al gruppo. La possibilità di esercitare tale potere ispettivo, le modalità ed i limiti di esercizio dello stesso verranno di volta in volta disciplinati nei singoli contratti di servizio stipulati da Ipogeo s.p.a con le altre società;
- e) richiedere ed ottenere tempestivamente dai dipendenti e dai responsabili delle strutture aziendali tutte le informazioni, i dati e/o le notizie connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello, al fine di verificare l'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture aziendali.

2.4 L'Organismo di Vigilanza al fine di meglio pianificare e realizzare la propria attività DEVE:

- disciplinare mediante un regolamento interno gli aspetti relativi all'espletamento della propria attività operativa (determinazione dei controlli e delle relative cadenze temporali, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.);
- predisporre un piano annuale delle proprie attività ove si dia evidenza delle attività/interventi da effettuare, della pianificazione degli stessi, dei fondi necessari all'espletamento delle attività programmate;

2.5 L'Organismo non può in alcun modo delegare alle funzioni aziendali della società ovvero a consulenti esterni le valutazioni in ordine a:

- l'idoneità e l'adeguatezza preventiva del Modello;
- l'adeguatezza della mappatura delle attività a rischio di reato;
- l'adeguatezza dei flussi informativi verso l'OdV;
- il grado di osservanza del Modello;

Articolo 3

OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

3.1 L'O.d.V. deve adempiere al suo incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'OdV deve improntarsi a principi di professionalità, continuità d'azione, autonomia e indipendenza.

3.2. L'OdV è tenuto al più assoluto segreto e riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, obbligo che tuttavia non sussiste nei confronti dell'organo amministrativo della società e del Collegio Sindacale.

Salvo le eventuali e diverse responsabilità previste dalle discipline vigenti o di futura emanazione, l'O.d.V. è responsabile nei confronti della Società in ordine all'osservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni, oltre che degli obblighi imposti dalla legge per l'espletamento dell'incarico loro affidato.

Articolo 4

REQUISITI DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 L'O.d.V. deve essere scelto in ragione di specifiche competenze professionali e tecniche, oltre che di qualità etiche e personali adeguate al ruolo rivestito.

4.2 L'O.d.V. eventualmente esterni alla società dovranno avere un profilo professionale e personale che garantisca autonomia di giudizio, autorevolezza, eticità della condotta. Essi inoltre dovranno avere specifiche competenze professionali:

- conoscenza dei principali processi aziendali peculiari del settore commerciale, produttivo o tecnico industriale in cui la società svolge la propria attività;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie rilevanti per l'applicazione del D.Lgs. 231 e l'attività di mappatura delle aree a rischio di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti che il contesto normativo di riferimento è suscettibile di produrre nella specifica realtà aziendale;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività 'ispettiva'.

4.3 L'O.d.V. deve adoperarsi per migliorare le proprie conoscenze, capacità e competenze attraverso un aggiornamento professionale continuo, fatta salva la facoltà di avvalersi di consulenze esterne, nel rispetto e nei limiti del budget di spesa assegnato, per la soluzione di specifiche problematiche.

Articolo 5

COMPOSIZIONE E NOMINA

5.1 L'Organismo di Vigilanza, nel caso di specie, atteso le dimensioni dell'attività svolta dalla Società, è un organo a composizione monocratica, costituito da un componente della solo Organismo di vigilanza scelto in base alle competenze professionali.

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre possedere i seguenti requisiti:

- non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori;
- non essere legati in alcun modo, a qualsivoglia titolo, alla Società da interessi economici quali partecipazioni azionarie, rapporti di fornitura di beni e servizi, consulenze, né essersi trovati nelle predette condizioni nell'anno precedente la nomina. Tale situazione di assenza di conflitto di interessi deve intendersi estesa ai propri familiari e congiunti;
- non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi nelle persone giuridiche e nelle imprese;
- non aver riportato condanna neppure all'esito del giudizio di primo grado, non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. anche se non divenuta irrevocabile per taluno dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero per reati gravi in danno dello Stato, della Comunità o della Persona che incidano sulla moralità personale o professionale (si indicano a titolo meramente esemplificativo reati contro il Patrimonio, contro l'Ordine Pubblico, reati societari, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari, gravi reati dolosi contro la Persona) ovvero per reati di corruzione (anche tra privati), riciclaggio ovvero per reati di promozione o partecipazione ad un'organizzazione criminale (a prescindere dalla tipologia del reato fine contestato), salve in ogni caso le eventuali ipotesi di intervenuta riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 c.p. ovvero le eventuali declaratorie giudiziali di estinzione del reato;
- non essere attualmente e non essere mai stato sottoposto ad alcuna misura di prevenzione ante delictum.

Laddove, in corso di mandato, emergano situazioni del tipo di quello appena descritto è onere dell'OdV comunicare immediatamente all'organo amministrativo l'avvenuta insorgenza delle stesse.

I soggetti che si trovino in una delle suddette situazioni non possono essere nominati e se nominati decadono automaticamente.

5.2 La nomina dell'Organismo di Vigilanza è di competenza dell'organo amministrativo. L'OdV in composizione monocratica provvederà all'espletamento delle formalità relative alle convocazioni delle riunioni dell'OdV e alla fissazione degli argomenti da trattare nel corso delle stesse.

5.3 L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle proprie funzioni, agisce in piena autonomia e le attività poste in essere non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

5.4 L'Organismo di Vigilanza deve possedere un'autonomia di mezzi finanziari e logistici che ne garantiscano la piena operatività. A tal fine, l'organo amministrativo:

- provvede annualmente, in sede di formazione del budget aziendale, a dotare l'Organismo, su proposta dello stesso, di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese da sostenere dall'Organismo nell'esercizio delle proprie funzioni - ivi compresi gli affidamenti di eventuali incarichi consulenziali – spese delle quali l'Organismo fornirà apposito rendiconto. Nei limiti del fondo assegnato dall'organo amministrativo, l'Organismo di Vigilanza dispone autonomamente e direttamente delle proprie risorse, in deroga alle normali procedure di gestione finanziaria e amministrativa vigenti nella Società per le altre strutture aziendali;
- approva la modifica del preventivo annuale di spesa precedentemente concesso, laddove l'OdV abbia richiesto preventivamente autorizzazione all'impiego di risorse eccedenti il limite di spesa originariamente fissato;
- individua e mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza i locali e gli strumenti adeguati all'espletamento dei compiti che ad esso competono ed altresì necessari alla conservazione del materiale di archivio indicato nei punti 2.1 e 8.5 del presente Statuto.

Articolo 6

DURATA IN CARICA, REVOCA, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

6.1 L'Organismo di Vigilanza resta in carica per TRE anni e può essere rieletto. In ogni caso l'organismo resta in carica fino alla nomina del proprio successore, salvo quanto successivamente previsto.

6.2 La cessazione dalla carica può essere determinata da rinuncia, revoca o morte dell'Organismo.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'organo amministrativo per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata. Dovrà essere altresì comunicata al Presidente del Collegio Sindacale.

La revoca dell'incarico conferito ai componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere deliberata dall'organo amministrativo soltanto per giusta causa ed in ogni caso sentito l'interessato e il Collegio Sindacale.

In particolare, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'inadempimento dei doveri gravanti sull'Organismo di Vigilanza, così come definiti nel Modello e nel presente Statuto;
- la stasi operativa (es. assenza ingiustificata per almeno due sedute consecutive);
- la colpevole inerzia (es. mancato o ritardato svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo);
- il mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
- il mancato rispetto di una delle norme del presente Statuto;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, anche non definitiva, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una condanna anche all'esito del giudizio di primo grado o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. anche se non divenuta irrevocabile per taluno dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero per reati gravi in danno dello Stato,

della Comunità o della Persona che incidano sulla moralità personale o professionale (si indicano a titolo meramente esemplificativo reati contro il Patrimonio, contro l'Ordine Pubblico, reati societari, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari, reati gravi reati dolosi contro la Persona) ovvero per reati di corruzione (anche tra privati), riciclaggio ovvero per reati di promozione o partecipazione ad un'organizzazione criminale (a prescindere dalla tipologia del reato fine contestato), salve in ogni caso le eventuali ipotesi di intervenuta riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 c.p. ovvero le eventuali declaratorie giudiziali di estinzione del reato;

- l'applicazione di una misura di prevenzione ante delictum;
- la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 7;
- il venir meno di uno dei requisiti di cui al punto 5.1 con particolare, ma non esclusivo, riferimento all'emergere di situazioni di conflitto di interesse proprio o dei propri familiari.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo potrà disporre, sentito il Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell'Organismo e la nomina di un nuovo Organismo ad interim.

In caso di cessazione per qualunque causa dell'Organismo, l'organo amministrativo della Società deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione.

Articolo 7

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

7.1 L' Organismo di Vigilanza, i componenti delle strutture tecniche aziendali nonché i consulenti esterni di cui l'Organismo dovesse eventualmente avvalersi sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello, dal presente documento e dal Regolamento dell'Organismo. Deve essere inoltre assicurato che l'utilizzo delle suddette informazioni e notizie avvenga esclusivamente per i fini indicati dall'art. 6 del Decreto. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo, dei componenti delle strutture tecniche aziendali e dei consulenti esterni è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 8

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO

8.1 L'Organismo di Vigilanza dovrà essere informato in merito ad ogni notizia rilevante ai fini dell'applicazione del Modello e del suo eventuale aggiornamento.

8.2 L'obbligo di informazione grava in generale sull'organo amministrativo, sui membri del Collegio Sindacale, sui dipendenti e su coloro che ricevono incarichi professionali dalla Società.

Esso grava poi in particolare sui Key Officer che hanno il dovere di trasmettere all'OdV una serie di flussi tipizzati previsti nel Modello.

Tale obbligo di informazione ha ad oggetto qualsiasi notizia relativa alla commissione di reati, a comportamenti non in linea con le procedure e le regole di condotta previste dal Modello e dal Codice Etico, ad eventuali carenze della struttura organizzativa o delle procedure vigenti. La violazione del presente obbligo di informazione costituisce illecito disciplinare, sanzionato in conformità a quanto stabilito dal Modello, dalla legge e dai contratti collettivi applicabili.

Articolo 9

REPORTING DELL'ORGANISMO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI E DEL VERTICE AZIENDALE

9.1 L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse.

All'Organismo di Vigilanza sono assegnate le seguenti tipologie di reporting:

- a) nei confronti dell'Amministratore;
- b) nei confronti del Collegio Sindacale;
- c) nei confronti dei soggetti individuati quali Datori di Lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008.

Con particolare riferimento alla tipologia di reporting sub a), l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire tempestivamente all'Amministratore in merito a qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o di terzi o che abbia accertato l'Organismo stesso, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte dell'Amministratore Delegato.

L'Organismo inoltre predispone semestralmente per l'Amministratore un rapporto scritto in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello ed al loro stato di realizzazione.

Con riferimento alla tipologia di reporting sub b), l'Organismo predispone semestralmente per il Consiglio d'Amministrazione e per il Collegio Sindacale una relazione avente ad oggetto l'attività svolta, contenente i seguenti elementi:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello o con il Codice Etico;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti ovvero del key officer nell'inoltro della reportistica di sua competenza;
- il rendiconto delle spese sostenute;

- eventuali mutamenti normativi che richiedono l'aggiornamento del Modello;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione delle determinazioni urgenti;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse.

Con riferimento alla tipologia di reporting sub c), l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire tempestivamente al Datore di Lavoro interessato in merito a qualsiasi violazione del Modello in materia di salute e sicurezza sul lavoro ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o di terzi o che abbia accertato l'Organismo stesso, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Datore di Lavoro.

9.2 Ferme restando le suddette tipologie di reporting, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente e per iscritto il Collegio Sindacale e il l'organo amministrativo quando accerta una violazione del Modello posta in essere da una figura apicale della società, oppure da un dipendente in concorso con questi ultimi.

9.3 Annualmente l'Organismo presenta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale il piano delle attività per l'anno successivo.

9.4 L'Organismo incontra almeno due volte all'anno l'intero Collegio Sindacale.

Articolo 10

CONVOCAZIONE RIUNIONI, VOTO E DELIBERE

10.1 L'Organismo si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e comunque con periodicità almeno semestrale. Le riunioni sono convocate su richiesta dell'organismo stesso ovvero su richiesta dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale che possono in qualsiasi momento chiedere la convocazione di una riunione all'Organismo.

10.2 Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza –anche per il tramite di mezzi telematici – oltre che dell'Organismo anche di un segretario scelto fra i partecipanti. Il verbale della riunione deve essere sottoscritto dall'Organismo e dal segretario e deve essere conservato agli atti.

10.3 L'Organismo può deliberare di procedere, nel corso delle riunioni, ad audizioni di dipendenti della società, di componenti degli altri organi societari, di consulenti esterni. Le suddette audizioni devono essere verbalizzate.

10.4 Presso l'Organismo è conservata, per un periodo minimo di dieci anni, copia (cartacea e/o informatica) di tutto il materiale relativo alla concreta operatività dell'Organismo medesimo e al Modello. L'accesso all'archivio da parte di soggetti diversi dai componenti dell'Organismo deve essere preventivamente autorizzato da quest'ultimo e deve svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

Articolo 11

RETRIBUZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO

11.1 Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il compenso per l'attività di membro dell'Organismo di Vigilanza.

Articolo 12

MODIFICHE

12.1 Eventuali modifiche al presente documento possono essere apportate unicamente dall'organo amministrativo, di propria iniziativa -sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza e del Collegio Sindacale- ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.